



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-152.4.0.-276

L'anno 2020 il giorno 13 del mese di Ottobre il sottoscritto Gaggero Angela Ilaria in qualità di dirigente di Settore Beni E Servizi, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DI VARI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI GENOVA E PER ASTER S.P.A. – PERIODO 31.12.2020-31.12.2023

Adottata il 13/10/2020
Esecutiva dal 30/10/2020

13/10/2020	GAGGERO ANGELA ILARIA
14/10/2020	GAGGERO ANGELA ILARIA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-152.4.0.-276

INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DI VARI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI GENOVA E PER ASTER S.P.A. – PERIODO 31.12.2020-31.12.2023

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- il T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241;
- il D.Lgs. n. 30.03.2001 n. 165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4;
- il Decreto Legislativo n° 118 del 2011;
- la L. 98/2013;
- il D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.;
- il Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova;
- la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria in merito alle misure organizzative generali di Ente e finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 26.02.2020 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2020-2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 19.03.2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;
- la nota prot. 163288 del 4.06.2020 della Direzione Servizi Finanziari relativa al contenimento della spesa a seguito dell'emergenza Covid-19;

Premesso che :

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Con Determinazione Dirigenziale nr. 2016-152.2.0.-284 era stata indetta una gara per aggiudicare vari servizi assicurativi per il Comune di Genova e per Aster Spa;

la durata dei contratti assicurativi stipulati a seguito di tale gara è stata prorogata dal 31/12/2019 fino al 31/12/2020 ;

Considerato che:

- il Comune di Genova deve procedere ad indire una nuova procedura di gara al fine di garantire la continuità delle coperture a partire dal 31.12.2020 per le seguenti polizze:

RCA (responsabilità civile auto)

RCP (responsabilità civile patrimoniale)

MOSTRE – FINE ART

INFORTUNI

TUTELA LEGALE

- in data 31.12.2020 risultano altresì in scadenza le polizze di Aster Genova S.p.A. di seguito indicate:

RCA (responsabilità civile auto)

INFORTUNI

KASKO

FURTO – RAPINA

INCENDIO

TUTELA LEGALE

Preso atto :

- della nota del 24/09/2020, assunta a protocollo comunale n.283797 del 25/09/2020, con cui A.S.Ter – Azienda Servizi Territoriali Genova S.p.A., Società per Azioni con unico socio il Comune di Genova, con sede legale e direzione generale in Via XX Settembre 15 (CAP 16121) Genova, C.F., P.IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Genova 03825030103, ha conferito al Comune mandato per l'indizione della gara finalizzata all'individuazione di un aggiudicatario per i servizi assicurativi in scadenza, in virtù della Convenzione di servizio (n. 119 di cronologico) sottoscritta il 12/04/2019 tra il Comune di Genova ed i soggetti aderenti alla Stazione Unica Appaltante del Comu-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

ne, a disciplina dello svolgimento delle procedure di gara di lavori pubblici, servizi e forniture di interesse dei predetti soggetti.

Dato atto che:

non risulta attiva nessuna convenzione stipulata dalla Consip Spa per tale particolare tipologia di servizio a cui aderire, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità quale limite massimo;

Ritenuto opportuno:

per economicità degli atti e per evitare frazionamenti che potrebbero parere artificiosi, procedere all'individuazione di uno o più aggiudicatari per le polizze in scadenza alla fine del corrente anno del Comune di Genova e di Aster indicando un'unica procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in 11 lotti come di seguito specificato e utilizzando le basi d'aste di seguito indicate:

Quanto al Comune di Genova

Polizza	Contraente	Importo triennale a base d'asta (comprensivo di ogni imposta e onere)
RCA	COMUNE DI GENOVA	Euro 600.000,00
RCP	COMUNE DI GENOVA	Euro 270.000,00
MOSTRE – FINE ART	COMUNE DI GENOVA	Euro 300.000,00
INFORTUNI	COMUNE DI GENOVA	Euro 300.000,00
TUTELA LEGALE	COMUNE DI GENOVA	Euro 255.000,00

Quanto ad Aster Spa

Polizza	Contraente	Importo triennale a base d'asta (comprensivo di ogni imposta e onere)
RCA	ASTER SPA	Euro 300.000,00
KASKO	ASTER SPA	Euro 18.000,00
INFORTUNI	ASTER SPA	Euro 120.000,00
TUTELA LEGALE	ASTER SPA	Euro 90.000,00
INCENDIO	ASTER SPA	Euro 36.000,00
FURTO RAPINA	ASTER SPA	Euro 36.000,00

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Dare atto che:

L'ammontare complessivo dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35, comma 14, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per la sua presunta intera durata, è di € 2.325.000,00

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0, trattandosi di attività svolta negli uffici dell'assicuratore, senza rischio di interferenze.

Prevedere che:

I Capitolati Speciali di Polizza avranno durata di 3 (tre) anni con effetto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno 31/12/2020 e scadenza alle ore 24:00 del giorno 31/12/2023

I committenti si riservano la facoltà di rinnovare i contratti, alle medesime condizioni economiche e contrattuali oggetto di offerta, per una durata pari a un anno, per l'importo complessivo di Euro 775.000 comprensivo di imposte e altre tasse, oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a zero;

sia inserita la clausola per cui la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice per un periodo non superiore a 6 mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

la procedura da qua sia effettuata, per ciascun lotto, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ;

si proceda all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida;

Ritenuto opportuno, tenuto conto della rilevanza del servizio assicurativo richiesto e della conseguente necessità di individuare un contraente affidabile e dotato di una struttura adeguata, richiedere:

- a) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi n. tre esercizi finanziari disponibili (2017/18/19) di € 80.000.000 (ottanta milioni) per il ramo Danni, (comprensivo di imposte e altre tasse) e di € 2.000.000 (due milioni) per il ramo Tutela legale (comprensivo di imposte e tasse).

Per fatturato specifico minimo annuo si intende la raccolta premi annuale relativa alle assicurazioni del ramo "danni" e/o nel ramo "tutela legale"

Gli esercizi finanziari di riferimento sono: 2017, 2018, 2019.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

O, in alternativa al fatturato specifico annuo

Possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l'indicazione della società specializzata che lo ha attribuito.

b) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver svolto nell'ultimo triennio (anni 2017-2018-2019) servizi analoghi, consistenti nell'aver stipulato almeno 3 polizze aventi oggetto il servizio del lotto per cui si presenta offerta, a favore di soggetti pubblici (Enti pubblici e/o Società in house degli stessi).

Ritenuto in conclusione necessario approvare il disciplinare di gara, che contiene altresì le modalità di svolgimento della procedura di gara ed i criteri di valutazione delle offerte, il capitolato speciale, le prescrizioni contrattuali ed il progetto di servizio di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 allegati e costituenti parti integrali della presente determinazione, oltre ad altre indicazioni utili ai concorrenti (statistiche sinistri, elenco mezzi;

Accertato che:

i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio (per i lotti relativi al Comune) e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che :

il Direttore della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali ha già individuato il Rup nella persona della dott. ssa Angela Ilaria Gaggero, che sarà anche il RUP del sub procedimento di gara per la parte relativa ad A.S.Ter. mentre direttore dell'esecuzione sarà la dr.ssa Clara Giabbani dell'Ufficio Assicurazioni;

con nota di A.S.Ter prot. del 7/10/2020, è stato nominato il RUP per la parte di competenza di A.S.Ter, l'Avv. Laura Gilli;

Preso atto che i numeri di CIG sono i seguenti :

POLIZZA	CONTRAENTE	CIG
FINE ART- MOSTRE	COMUNE DI GENOVA	84624033DF
INFORTUNI	COMUNE DI GENOVA	8462439195
RCA	COMUNE DI GENOVA	8462457070
RCP	COMUNE DI GENOVA	8462424533
TUTELA LEGALE	COMUNE DI GENOVA	8462340FDE

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

POLIZZA	CONTRAENTE	CIG
RCA	ASTER SPA	8465729C90
KASKO	ASTER SPA	84657616FA
INFORTUNI	ASTER SPA	84657172AC
TUTELA LEGALE	ASTER SPA	8465706996
INCENDIO	ASTER SPA	84657405A6
FURTO RAPINA	ASTER SPA	8465750DE4

Rilevato che:

- la comunicazione n. 163288 del 04/06/2020 rivolta a introdurre misure di contenimento delle spese, prevede che – tra l'altro - i provvedimenti di impegno debbano recare l'attestazione che la spesa risulta necessaria per garantire la minima continuità dei servizi in corso;

Ritenuto che

-l'impegno di spesa de quo rientra certamente tra quelli necessari ed urgenti, in quanto in caso contrario, l'Ente andrebbe incontro a una scopertura assicurativa, pagando quindi in proprio ed integralmente tutti i danni;

il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali;

IL DIRIGENTE DETERMINA

1) di indire, per le motivazioni contenute in premessa, una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'assegnazione delle seguenti polizze del Comune di Genova e di Aster Genova S.p.A. suddivisa in 11 lotti per la durata massima e gli importi triennali a base d'asta meglio indicati nelle tabelle allegate:

Polizza	Contraente	Importo triennale a base d'asta (comprensivo di ogni imposta e onere)
RCA	COMUNE DI GENOVA	Euro 600.000,00
RCP	COMUNE DI GENOVA	Euro 270.000,00
MOSTRE – FINE ART	COMUNE DI GENOVA	Euro 300.000,00
INFORTUNI	COMUNE DI GENOVA	Euro 300.000,00
TUTELA LEGALE	COMUNE DI GENOVA	Euro 255.000,00

Polizza	Contraente	Importo triennale a base d'asta (comprensivo di ogni imposta e onere)
RCA	ASTER SPA	Euro 300.000,00

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

KASKO	ASTER SPA	Euro 18.000,00
INFORTUNI	ASTER SPA	Euro 120.000,00
TUTELA LEGALE	ASTER SPA	Euro 90.000,00
INCENDIO	ASTER SPA	Euro 36.000,00
FURTO RAPINA	ASTER SPA	Euro 36.000,00

Per un totale complessivo pari a Euro 2.325.000,00;

2) di prevedere che:

la procedura de qua sia effettuata, per ciascun lotto, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

si proceda all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida;

3) di approvare il disciplinare di gara e relativi allegati ;i capitolati speciali/bozze contrattuali; relazione del Rup; le prescrizioni contrattuali; statistica sinistri (anni 2017-2020); elenco mezzi di proprietà del Comune; elenco mezzi di proprietà di Aster Spa; scheda di offerta economica; scheda di offerta tecnica; clausole di integrità; convenzione per la Stazione Unica Appaltante con Prefettura di Genova del 22/10/2018, allegati e costituenti parti integrali della presente determinazione.

4) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale sarà comunicata per conoscenza al Consiglio Comunale ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria 4/2 al punto 5.1 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.”

5) di imputare la spesa complessiva di € 1.725.000,00 come segue:

- euro 575.000,00 all'intervento 03 prestazione di servizi, all'interno del quale è ricompresa la specifica voce assicurazioni (voce spesa 2.17) del bilancio 2021 PdC 1.10.4.1.2;
- euro 575.000,00 all'intervento 03 prestazione di servizi, all'interno del quale è ricompresa la specifica voce assicurazioni (voce spesa 2.17) del bilancio 2022 PdC 1.10.4.1.2;
- euro 575.000,00 all'intervento 03 prestazione di servizi, all'interno del quale è ricompresa la specifica voce assicurazioni (voce spesa 2.17) del bilancio 2023 PdC 1.10.4.1.2;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

dando atto che gli impegni verranno generati in automatico dal sistema Sib@k;

6) di quantificare in Euro 22.087,50 la somma da destinare alle funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50 /2016;

7) di impegnare conseguentemente a Bilancio 2020 sul capitolo 1618 "ASSICURAZIONI" voce spesa 217 pdc 1.10.4.1.3 la somma di Euro 17.670,00, pari all'80% di € 22.087,50, per funzioni tecniche in attuazione dell'art. 113 "incentivi per funzioni tecniche" del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 23/5/2019 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 03/06/2020 (**IMP. 2020/11568**) e di accertare l'importo di Euro 17.670,00 a bilancio 2020 sul capitolo 50026 *Fondi incentivanti pdc 3.5.99.2.1 CdC 143 (**Acc. 2020/1800**) (benf.45597)

8) di impegnare altresì a Bilancio 2020 sul capitolo 1618 "ASSICURAZIONI" voce spesa 217 pdc 1.10.4.1.3 la somma di Euro 4.417,50 corrispondente al 20% di Euro 22.087,50 destinata al fondo innovazione (**Imp. 2020/11569**) e di accertare l'importo di Euro 4.417,50 sul capitolo 50070 *Fondi innovazione pdc 3.5.99.99.999 CdC 20 (**Acc. 2020/1801**) (benf. 20020);

9) di provvedere all'immediata emissione degli atti di liquidazione e contestualmente delle relative richieste di reversale sui capitoli di cui ai precedenti punti ;

10) di provvedere all'inoltro della presente DD alla Direzione Sviluppo del Personale e Formazione affinché provveda all'iscrizione delle somme sui pertinenti capitoli di spesa e alle successive operazioni gestionali sugli stessi relativamente al precedente punto 7) e 9) ed alla Direzione Generale affinché possa provvedere all'iscrizione delle somme sul pertinente capitolo di spesa e alle successive operazioni gestionali per quanto riguarda il precedente punto 8) e 9) ;

11) di dare atto che il Direttore della Direzione Stazione Unica Appaltante ha già individuato il Rup nella persona della dottoressa. Angela Ilaria Gaggero, dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante – Acquisti che ha già provveduto a rendere la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/960 ed ha individuato come direttore dell'esecuzione la dr.ssa Clara Giabbani dell'Ufficio assicurazioni;

12) di prendere atto che la Società ASTer S.p.A. con nota in data 24/09/2020, assunta a protocollo comunale n. 283797.E del 25/09/2020, ha conferito alla Stazione Unica Appaltante del Comune il mandato per l'indizione della gara di cui al presente provvedimento, e che successivamente con nota del 07/10/2020 viene esplicitato l'impegno della Società stessa a far fronte al pagamento dei corrispettivi delle forniture con mezzi propri di Bilancio;

13) di prendere atto che l'Impresa aggiudicataria provvederà a stipulare il contratto relativo ai lotti pertinenti direttamente con la Società Aster Spa , con la precisazione che il rapporto contrattuale intercorrerà in via esclusiva con la Società stessa, con manleva del Comune di Genova da tutti gli adempimenti connessi alla gestione dei contratti, all'adempimento delle relative obbligazioni, al pagamento dei corrispettivi contrattuali, ad ogni correlata controversia, anche con terzi, che possa insorgere;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

14) di dare atto che gli impegni di spesa rientrano certamente tra quelli necessari ed urgenti di cui alla comunicazione n. 163288 del 04/06/2020 , in quanto di in caso contrario, l'Ente andrebbe incontro a una scopertura assicurativa;

15) di dare atto di aver verificato l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 6 bis della legge n. 241/90

16) di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali.

Il Dirigente
Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero

CLAUSOLE DI INTEGRITÀ DEL COMUNE DI GENOVA

Le presenti clausole fanno parte integrante degli avvisi, bandi di gara o lettere di invito e del contratto relativo alle procedure di scelta del contraente indette direttamente dal Comune di Genova o dallo stesso per conto delle proprie società partecipate.

Nella fase di presentazione dell'offerta, la sottoscrizione del presente documento oppure la sua accettazione con apposita dichiarazione è obbligatoria, fatta salva l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio in caso di mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente o in caso di carenza della dichiarazione di accettazione del medesimo.

Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegato, e dovrà essere nello stesso richiamato.

Nel caso l'operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamento temporaneo o altra aggregazione di imprese, il documento dovrà essere sottoscritto da tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.

Relativamente a (indicare la procedura di gara)

L'IMPRESA(di seguito denominata IMPRESA)
con sede legale in.....
C.F./ P. IVA.....
rappresentata da
in qualità di.....

VISTI

l'art.1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione";
il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, nonché l'aggiornamento 2018 allo stesso, approvato con Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018;
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.,- Codice dei contratti pubblici;
il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Genova triennio 2019-2021- revisione 2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.15 in data 24 gennaio 2019;
il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
il Codice di comportamento del Comune di Genova, adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 355 del 30 dicembre 2013 e revisionato con deliberazione n.8 del 26 gennaio 2017

DICHIARA DI ACCETTARE QUANTO SEGUE

Art. 1 Ambito di applicazione e principi

1. Le presenti clausole sono applicate a tutti gli appalti di lavori, forniture e servizi, sia sopra che sotto soglia comunitaria, indetti e affidati dal Comune di Genova in via diretta o dallo stesso per conto delle proprie società partecipate a prescindere dalle modalità utilizzate per la scelta dell'operatore. Tali clausole si applicano agli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro.

2. Il presente documento obbliga la stazione appaltante e l'operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Art. 2 Impegni reciproci tra stazione appaltante e concorrenti

Il presente documento stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Genova e dei concorrenti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, come previsto dai codici di comportamento vigenti, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune, impiegati ad ogni livello nell'espletamento della procedura di gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli delle clausole contenute nel presente documento, il cui spirito condividono pienamente.

Art. 3 Obblighi degli operatori economici

L'operatore economico, il concorrente, l'aggiudicatario:

- a. si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Genova qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;
- b. si impegna a non esercitare indebite interferenze al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della stazione appaltante e dichiara di non averlo fatto neppure in passato;
- c. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e si impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l'aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;
- d. dichiara che non si trova in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti tali da limitare la libera concorrenza e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal codice Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
- e. dichiara di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 così come integrato dall'art.21 del D.Lgs. 8.4.2013, n.39, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti e di essere a conoscenza che ciò comporta

l'immediata esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alla procedura d'affidamento;

f. si impegna a informare puntualmente il proprio personale impiegato sull'appalto delle clausole di integrità in questione e degli obblighi dalle stesse scaturenti ed a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

g. collabora con le forze di pubblica sicurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere.

h. di essere a conoscenza che il contenuto del presente documento è integrato dal Protocollo S.U.A.C. sottoscritto dal Comune di Genova e la locale Prefettura nei casi previsti.

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Art. 4 Obblighi della stazione appaltante

Il Comune:

1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
2. si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'appalto attraverso la pubblicazione degli atti di gara come previsto dalla normativa vigente;
3. segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria;
4. qualora la segnalazione risulti fondata, per il tramite del responsabile della procedura di gara, si impegna a provvedere tempestivamente all'adozione dei necessari provvedimenti consequenziali al fine di evitare ogni possibile controversia che possa pregiudicare l'attività e gli interessi dell'Ente e il perseguimento del prioritario interesse pubblico teso a garantire la tutela della concorrenza e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 5 Obblighi dell'operatore economico aggiudicatario

1. L'aggiudicatario si obbliga a inserire o richiamare le presenti clausole di integrità e anticorruzione nei contratti di subappalto e a pretenderne il rispetto da parte dei propri subcontraenti.
2. Per tutti i pagamenti inerenti la presente procedura l'aggiudicatario dovrà far riferimento al Codice Identificativo della Gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e indicato in oggetto e, ove obbligatorio, il Codice Unico di Progetto (CUP). Tale/i codice/i dovrà/anno pertanto essere utilizzato/i in tutti i contratti tra l'aggiudicatario e le imprese che effettuano lavori, sub forniture o servizi inerenti la gara.

Art.6 Sanzioni

Il concorrente accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente documento, comunque accertato dalla stazione appaltante, potranno essere applicate, in base alla gravità della/e violazione/i accertata/e le seguenti sanzioni:

-esclusione del concorrente dalla gara indetta dal Comune e contestuale escussione della cauzione provvisoria;

-escussione della cauzione provvisoria se non si procede alla sottoscrizione del contratto di appalto per violazione delle clausole di cui al presente documento con relativa revoca dell'aggiudicazione;

-risoluzione del contratto ex art. 1456 CC;

-responsabilità per danno arrecato al Comune fino al 10% del valore del contratto, anche a mezzo escussione della cauzione definitiva, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

Art. 7 Validità temporale

1. Il presente documento costituisce parte integrante dei documenti di gara e resterà in vigore sino alla completa esecuzione di ciascun contratto affidato sino alla data di scadenza e verifica di regolare esecuzione di quanto eseguito dal contraente.

Art. 8 Controlli

1. Per tutti gli adempimenti scaturenti dall'applicazione del presente documento, relativi sia al controllo dell'osservanza degli obblighi sia alla eventuale applicazione di sanzioni, provvederà il Dirigente competente alla stipula del contratto in collaborazione con il Responsabile del Procedimento, se diverso, e/o Direttore dell'esecuzione.

Art. 9 Controversie

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione e/o all'applicazione delle presenti clausole fra Comune e concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del foro di Genova.

Data _____

L'IMPRESA: _____



COMUNE DI GENOVA

CONVENZIONE DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI GENOVA ED I SOGGETTI ADERENTI ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL COMUNE

TRA

COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova, Via Garibaldi 9 codice fiscale 0086930102, ai fini del presente atto rappresentato dal dott. Gianluca BISSO, nato a Genova (GE) il 17.10.1962 nella propria qualità di Dirigente, come sopra domiciliato per la carica, in esecuzione di determinazione dirigenziale n. 2019-152.0.0.- 6 adottata il 12.02.2019 esecutiva a far data dal 12.02.2019;

E

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A. con socio unico, di seguito, per brevità, denominata A.M.I.U. con sede in Genova, Via d'Annunzio 27 e 75, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 03818890109, ai fini del presente atto rappresentata dalla dott.ssa Tiziana MERLINO nata a Finale Ligure (SV) il 08.06.1974 nella propria qualità di Direttore Generale, e come tale legale rappresentante della Società, come sopra domiciliata per la carica, munita di idonei poteri a quanto *infra*;

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A., con socio unico, di seguito, per brevità, denominata A.M.T., con sede in Genova, Via Montaldo 2, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 03783930104, ai fini del presente atto rappresentata dal dott. Stefano PESCI nato a Genova (GE) l'8.10.1958 nella propria qualità di Direttore Generale, come tale legale rappresentante della Società, come sopra domiciliato per la carica, munito di idonei poteri a quanto *infra*;

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA SOCIETA' PER AZIONI con socio unico, di seguito, per brevità denominata A.S.TER., con sede in Genova, Via XX Settembre 15, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 03825030103, ai fini del presente atto rappresentata dal dott. Agostino BARISIONE nato a Rossiglione (GE) il 2.09.1967 nella propria qualità di Presidente e Amministratore Delegato,



COMUNE DI GENOVA

come tale legale rappresentante della Società, come sopra domiciliato per la carica, unito di idonei poteri a quanto *infra*;

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE - S.P.IM. - S.P.A. di seguito, per brevità denominata S.P.IM, con sede in Genova, Via di Francia 1, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 08866890158, ai fini del presente atto rappresentata dal dott. Stefano FRANCIOLINI, nato a Bordighera (IM) il 23.04.1958 nella propria qualità di Presidente ed Amministratore Delegato, come tale legale rappresentante della Società, come sopra domiciliato per la carica, munito di idonei poteri a quanto *infra*;

FARMACIE GENOVESI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, con socio unico, di seguito, per brevità denominata FARMACIE GENOVESI, con sede in Genova, Via Gabriele d'Annunzio 27, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 01266300993, ai fini del presente atto rappresentata dal dott. Giuseppe PRIVITERA nato a Genova (GE) il 19.08.2019 nella propria qualità di Amministratore Unico, come tale legale rappresentante della Società, come sopra domiciliato per la carica, munito di idonei poteri a quanto *infra*;

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI (DEL COMUNE DI GENOVA) SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, con socio unico, di seguito, per brevità denominata A.SE.F, con sede in Genova, Via Innocenzo Frugoni 25A, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 01248040998, ai fini del presente atto rappresentata da avv. Franco ROSSETTI nato Genova (GE) il 29.03.1957, nella propria qualità di Amministratore Unico, come tale legale rappresentante della Società, come sopra domiciliato per la carica, munito di idonei poteri a quanto *infra*;

BAGNI MARINA GENOVESE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, con socio unico, di seguito, per brevità, denominata BAGNI MARINA, con sede in Genova, Via Gabriele d'Annunzio 27, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 01226520995, ai fini del presente atto rappresentata da avv. Daniele CAMINO nato a Genova (GE) il 28.02.1975 nella propria qualità di Presidente, come tale legale rappresentante della Società, come sopra domiciliato/a per la carica, munito di idonei poteri a quanto *infra*;



COMUNE DI GENOVA

GENOVA PARCHEGGI - SOCIETA' PER AZIONI, di seguito, per brevità, denominata **GENOVA PARCHEGGI**, con sede in Genova, Via delle Brigate Partigiane 1, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 03546590104, ai fini del presente atto rappresentata dal dott. Santiago VACCA nato a Loano (SV) il 16.08.1963 nella propria qualità di Amministratore Unico, come tale legale rappresentante della Società, come sopra domiciliato per la carica, munito di idonei poteri a quanto *infra*;

ACCADEMIA LIGUSTICA DI BELLE ARTI, di seguito, per brevità, denominata **ACCADEMIA**, con sede in Genova, Largo Alessandro Pertini 4, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 80041430101, ai fini del presente atto rappresentata da prof. Avv. Giuseppe PERICU nato a Genova (GE) il 20.10.1937 nella propria qualità di Presidente, come tale legale rappresentante della Società, come sopra domiciliato/a per la carica, munito di idonei poteri a quanto *infra*;

FONDAZIONE URBAN LAB GENOA INTERNATIONAL SCHOOL, di seguito, per brevità denominata **F.U.L.G.I.S.**, con sede in Genova, Via Agostino Bertani 6 codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 01938620992, ai fini del presente atto rappresentata dal dott. Antonio OPPICELLI nato a Genova (GE) il 18.05.1966 nella propria qualità di Presidente, come tale legale rappresentante della Società, come sopra domiciliato per la carica, munito di idonei poteri a quanto *infra*;

GENOVA PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER LA CULTURA, di seguito, per brevità denominata **PALAZZO DUCALE**, con sede in Genova, Piazza Matteotti 9, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 03288320157, ai fini del presente atto rappresentata dal dott. Luca BIZZARRI nato a Genova (GE) il 13.07.1971 nella propria qualità di Presidente, come tale legale rappresentante della Fondazione, come sopra domiciliato per la carica, munito di idonei poteri a quanto *infra*;

PREMESSO:

- che in data 22 ottobre 2018 è stata sottoscritta tra le Prefetture di Genova, Imperia, La Spezia e Savona e la Regione Liguria, la Città Metropolitana di Genova e il Comune di Genova la convenzione per la Stazione Unica Appaltante;



COMUNE DI GENOVA

- che tale convenzione prevede, tra l'altro, che la Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova possa gestire, oltre alle procedure di affidamento del Comune stesso, anche quelle delle società *in house* e da esso partecipate, delle fondazioni e degli enti strumentali in qualsiasi forma costituiti;
- che è demandato alle singole stazioni uniche appaltanti il compito di regolare nel dettaglio i rapporti con i soggetti aderenti al servizio tramite apposite convenzioni;
- che è, pertanto, intenzione del Comune di Genova stipulare una convenzione di servizio per disciplinare l'esercizio delle attività inerenti l'acquisizione di beni e servizi e la realizzazione di lavori pubblici di interesse delle società dallo stesso partecipate o di enti strumentali,

Si conviene e si stipula quanto segue.

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Articolo 1 (Oggetto)

1. La presente convenzione regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante Comunale (di seguito per brevità SUAC) e le società partecipate dal Comune e i suoi enti strumentali sottoscrittori del presente testo (di seguito per brevità Soggetti aderenti), al fine di assicurare forme di collaborazione in grado di garantire omogeneità di comportamenti, modelli e procedure nei procedimenti di affidamento dei contratti pubblici, nonché di operare con modalità efficaci nella lotta all'illegalità, alla corruzione e alle infiltrazioni mafiose, assicurando trasparenza, regolarità, economicità ed efficienza nell'attività contrattuale della pubblica amministrazione.
2. La convenzione si applica alle procedure di gara, previste dal Codice dei contratti pubblici (di seguito, Codice), meglio dettagliate al successivo articolo 2.

Articolo 2 (Ruolo e funzioni della SUAC)

1. La SUAC gestisce per conto dei Soggetti aderenti le seguenti procedure di scelta del contraente:
 - a) le procedure di gara ordinarie per l'acquisizione di lavori;



COMUNE DI GENOVA

- b) le procedure di gara relative all'acquisizione di beni e servizi superiori alla soglia comunitaria, come individuata dalle norme nazionali di recepimento delle direttive comunitarie.
2. È comunque facoltà della SUAC svolgere, in via eccezionale, le procedure per l'individuazione del terzo contraente per acquisizioni di lavori, beni e servizi di valore inferiore alle suddette soglie.
3. La SUAC svolge sia attività di centralizzazione delle committenze sia attività di committenza ausiliarie.
4. Le attività di centralizzazione delle committenze consistono nell'aggiudicazione di appalti o nella conclusione di accordi quadro per beni, servizi e lavori destinati ai Soggetti aderenti.
5. Le attività di committenza ausiliaria sono le prestazioni di supporto alle attività di committenza ed in particolare, le seguenti:
 - a) la consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
 - b) la preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
 - c) la gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata.
6. Le attività di cui al precedente comma 5, lett. a) e b), sono propedeutiche allo svolgimento della gara e possono comprendere:
 - a) l'assistenza nella predisposizione dei documenti contrattuali, capitolato speciale d'oneri e/o schema contrattuale nonché nella scelta della procedura di affidamento;
 - b) la verifica della completezza e della correttezza formale ai fini della gara della documentazione tecnica e amministrativa, ivi compresi la sussistenza della validazione del progetto posto a base di gara e dell'indicazione della copertura finanziaria;
 - c) la definizione dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, del metodo di aggiudicazione e dei criteri di valutazione delle offerte nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa al miglior rapporto qualità/prezzo.
7. La SUAC supporta, inoltre, i soggetti aderenti con attività di formazione, istruzioni operative ed elaborazione di schemi e modelli standard.



COMUNE DI GENOVA

8. L'attività di cui al comma 5, lett. c) (gara su delega), ricomprende la gestione della gara in tutte le sue fasi, inclusa la responsabilità dei relativi provvedimenti e dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale e di comunicazione, l'accesso agli atti, l'attività di pre-contenzioso e la difesa legale dei propri atti.
9. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al miglior rapporto qualità/prezzo, l'attività della SUAC ricomprende la nomina della commissione giudicatrice e in caso di offerte anormalmente basse, l'acquisizione della documentazione a giustificazione dell'offerta per la successiva valutazione, con il supporto del soggetto aderente.
10. La SUAC effettua la verifica dei requisiti di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale, nonché quella dei requisiti generali di ammissione, richiede ed acquisisce le informazioni antimafia sui soggetti aggiudicatari presso le Prefetture competenti.
11. La SUAC individua il responsabile del subprocedimento di gara e assume in carico il procedimento di affidamento, dal momento della ricezione del mandato e della documentazione contrattuale da parte del Soggetto aderente fino all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. La responsabilità della SUAC si estende a tutti gli adempimenti correlati all'endoprocedimento di gara (obblighi di comunicazione e pubblicità legale) e al relativo contenzioso per i profili di competenza.

Articolo 3 (Programmazione degli approvvigionamenti)

1. La SUAC acquisisce il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il piano triennale delle opere pubbliche dei Soggetti aderenti, se dagli stessi predisposti, ovvero documentazione di analoga valenza programmatoria, al fine di concertare con essi le iniziative di acquisto che saranno gestite dalla SUAC stessa come gare su delega.
2. La SUAC rileva, altresì, i fabbisogni dei soggetti aderenti che possono essere gestiti in forma aggregata come centrale di committenza (accordi quadro).
3. La programmazione delle attività di competenza della SUAC comprende anche quelle attività svolte come centrale di committenza.
4. I documenti di programmazione e i bandi di gara, ai fini dell'eventuale attivazione degli accertamenti preliminari di cui all'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (accertamenti preliminari del Prefetto sulle imprese locali a



COMUNE DI GENOVA

rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa), s'intendono comunicati alla Prefettura con la pubblicazione sui siti istituzionali e nelle apposite sezioni del programma Appalti Liguria della Regione Liguria.

5. La Prefettura acquisisce l'elenco di tutte le imprese che hanno partecipato alla procedura di gara, anche ai fini di eventuali accertamenti da parte del Gruppo Interforze, consultando il programma Appalti Liguria della Regione Liguria.

Articolo 4 (Forme di collaborazione)

1. La SUAC si impegna a promuovere accordi di collaborazione e a condividere procedure, informazioni e piattaforme informatiche con le altre Stazioni Uniche Appaltanti presenti nel territorio della regione Liguria, al fine di sviluppare un sistema integrato, omogeneo e coerente degli appalti pubblici nell'ambito territoriale di competenza.
2. Gli accordi di collaborazione possono prevedere forme di supporto reciproco per garantire la massima tempestività nel soddisfare le richieste di affidamento dei soggetti aderenti.

Articolo 5 (Obblighi dei Soggetti aderenti)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del D.P.C.M. 30 giugno 2011 in tema di stazioni uniche appaltanti, i Soggetti aderenti assumono i seguenti impegni:
 - a) comunicazione alla SUAC degli atti di programmazione in materia di acquisizioni di beni, servizi e lavori;
 - b) in assenza di atti di pianificazione degli approvvigionamenti, comunicazione alla SUAC dei loro fabbisogni;
 - c) comunicazione alla SUAC del nominativo del RUP, responsabile della corretta predisposizione della documentazione contrattuale, dei rapporti con i consulenti eventualmente incaricati dal Soggetto aderente e degli adempimenti previsti dalla presente convenzione;
 - d) conferimento di mandato per l'espletamento della procedura specifica di gara di interesse, con la specifica precisazione che gli importi necessari per



COMUNE DI GENOVA

l'approvvigionamento di forniture, servizi e lavori sono finanziati con fondi propri del soggetto aderente;

- e) rimborso delle spese di gestione della gara (contributo ANAC, pubblicità legale, oneri relativi alla commissione giudicatrice, ecc.) alla SUAC;
 - f) rimborso dei costi sostenuti dalla SUAC, secondo quanto previsto dal successivo art. 11, salvo il caso in cui siano state messe a disposizione risorse umane, ritenute adeguate dalla stessa SUAC, da parte dei soggetti nell'interesse dei quali la procedura di gara viene espletata.
2. La programmazione degli approvvigionamenti è il presupposto per l'attivazione del servizio svolto dalla SUAC e l'omissione di una tempestiva pianificazione costituisce per quest'ultima giusta causa di sospensione del servizio.
 3. I Soggetti aderenti devono, attraverso la figura apicale dell'organizzazione, assicurare la conoscenza della presente convenzione all'interno della propria struttura e vigilare sulla corretta applicazione della stessa da parte di tutti i responsabili unici di procedimento incaricati, favorendo la collaborazione del personale di riferimento con la SUAC.

Articolo 6 (Responsabile unico del procedimento)

1. Il Responsabile unico del procedimento (RUP) del Soggetto aderente deve attestare se all'interno dell'appalto sono previste le attività definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi di quanto previsto dai commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.
2. Il RUP ha l'obbligo, nella fase di esecuzione dei contratti e secondo quanto indicato al successivo articolo 9, di richiedere alla Prefettura di competenza:
 - a) le informazioni antimafia sull'appaltatore per le quali è intervenuta la scadenza;
 - b) le informazioni antimafia sugli eventuali subappaltatori e subcontraenti.
3. Il RUP dovrà indicare ai fini di cui al comma 2 il CIG rilasciato dall'ANAC.
4. Il RUP ha l'obbligo, altresì, di trasmettere alla Prefettura i dati comunicati dall'operatore economico esecutore del contratto (appaltatore) relativamente alle imprese di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati e di tutte le altre attività eventualmente indicate come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi 53 e 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190:



COMUNE DI GENOVA

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
 - b) trasporto, anche transfrontaliero e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
 - c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - e) noli a freddo di macchinari;
 - f) fornitura di ferro lavorato;
 - g) noli a caldo;
 - h) autotrasporti per conto di terzi;
 - i) guardiania dei cantieri.
5. Il RUP ha l'obbligo di comunicare alla Prefettura e alla SUAC eventuali casi di dilazione o ritardo nell'esecuzione della prestazione che non presentino giustificazioni, nonché altre circostanze o vicende contrattuali che possano rappresentare anomalie e dare atto dei provvedimenti adottati. Il RUP ha, altresì, l'obbligo di comunicare alla SUAC le richieste di varianti in corso d'opera o la formulazione di riserve.
6. Spetta al RUP riferire, inoltre, alla SUAC sul buon esito della prestazione e sull'affidabilità contrattuale dell'appaltatore, anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 80, comma 5, lettera c), del Codice (esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto degli operatori economici colpevoli di gravi illeciti professionali).

Articolo 7

(Rapporti con gli operatori economici e innalzamento dei livelli di legalità)

1. I disciplinari di gara devono prevedere l'ipotesi di escussione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice, anche in caso di accertamento della mancanza dei requisiti di cui all'articolo 80 dello stesso Codice, a seguito delle verifiche disposte dalla SUAC sugli operatori economici.
2. Con riferimento all'articolo 80, commi 1 e 3, del Codice, nei casi di cessione o affitto di azienda, totale o parziale, di trasformazione, fusione e scissione di società, avvenuti a partire dall'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara o della lettera d'invito, le verifiche e le cause di esclusione si applicano anche ai soggetti delle imprese o società originarie.
3. L'accertamento della sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 e 3, del Codice, nel caso di socio unico ovvero del socio di maggioranza, qualora si



COMUNE DI GENOVA

tratti di società di capitali o consorzio con meno di quattro soci, è effettuato se trattasi di persona fisica o di intestazione fiduciaria e il fiduciante è persona fisica, fatto salvo quanto previsto dalla normativa antimafia.

4. Ai fini di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice, sono considerate gravi le infrazioni in materia di sicurezza che hanno determinato l'accertamento della responsabilità penale per omicidio o lesione. Resta facoltà della SUAC di valutare la gravità di altre infrazioni per le quali sia stato emesso un decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile o l'applicazione di sanzioni amministrative.
5. L'operatore economico risultato aggiudicatario deve documentare il rispetto degli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento a:
 - a) la nomina del responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico e con l'attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura;
 - b) la nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico;
 - c) lo svolgimento dell'attività di vigilanza sanitaria verso i lavoratori dipendenti, mediante un'attestazione del medico incaricato;
 - d) lo svolgimento dell'attività di informazione e formazione dei lavoratori, mediante un'attestazione dall'ente paritetico;
 - e) la nomina dell'addetto alla prevenzione antincendio, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico e con l'attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura.
6. I costi derivanti dagli adempimenti sopraindicati dovranno essere considerati negli oneri aziendali generali della sicurezza da dichiarare nella domanda di ammissione alla procedura di gara.
7. I disciplinari di gara dovranno inoltre prevedere l'impegno per i contraenti a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili e nell'ambito dei rapporti con il committente, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.
8. E' fatto obbligo agli operatori economici che eseguono i contratti di comunicare al RUP del Soggetto aderente i dati relativi alle imprese di cui intendono avvalersi nell'affidamento dei servizi previsti dalla presente convenzione.



COMUNE DI GENOVA

9. L'inosservanza degli obblighi imposti all'operatore economico ai sensi della presente convenzione può determinare, a seconda dei casi, l'esclusione dalla gara, la decadenza dall'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.
10. La facoltà di recesso unilaterale per giusta causa o la clausola risolutiva espressa deve essere prevista anche per il caso di esito interdittivo delle informative antimafia, di accertamento di cause di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero di perdita dei requisiti contrattuali di carattere generale, in corso di esecuzione contrattuale, nonché nel caso in cui emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 32, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni, in tema di misure straordinarie relative alle imprese per cui sia stata emessa dal prefetto informazione antimafia interdittiva.

Articolo 8
(Misure anticorruzione)

1. La SUAC si impegna a inserire nei disciplinari di gara l'obbligo per l'appaltatore di dare tempestiva comunicazione alla Prefettura, all'autorità giudiziaria e alla SUAC stessa dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa.
2. La suddetta clausola dovrà, inoltre, evidenziare che il predetto adempimento a natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti di amministratori e funzionari pubblici, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.
3. I bandi di gara dovranno, altresì, prevedere che le amministrazioni contraenti si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del codice civile ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-



COMUNE DI GENOVA

ter, 319- quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356 del codice penale nonché dell'articolo 2635 del codice civile.

4. Nei casi di cui ai precedenti commi, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine la Prefettura competente, avuta comunicazione dalla SUAC della volontà di quest'ultima o di un soggetto aderente di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la SUAC o il soggetto aderente e l'operatore economico aggiudicatario, alle condizioni di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.
5. L'appaltatore deve impegnarsi a dare immediata comunicazione al RUP e alla Prefettura delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
6. L'operatore economico deve essere informato che saranno segnalati dal RUP alla Prefettura i casi di dilazione o ritardo nell'esecuzione della prestazione che non presentino giustificazioni apparenti, le richieste di varianti in corso d'opera o la formulazione di riserve nonché altre circostanze o vicende contrattuali che possano rappresentare anomalie, indicando i provvedimenti adottati.

Articolo 9 (Verifiche antimafia)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente (legge 6 novembre 2012, n. 190) in materia di elenchi fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazioni mafiose, c.d. "White List", gli operatori economici aggiudicatari di contratti di lavori di importo pari o superiori a € 1.000.000,00 (un milione di euro), sono sottoposti alla "informazione antimafia" prevista dall'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, presso le Prefetture competenti.
2. La SUAC e i Soggetti aderenti richiedono le informazioni antimafia per le acquisizioni di beni e servizi d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria, come da normativa vigente.
3. I RUP richiedono le informazioni antimafia per i subappalti e subcontratti di importi pari o superiore a € 100.000,00 (centomila euro).



COMUNE DI GENOVA

4. Nel richiedere la verifica antimafia la SUAC precisa se trattasi di contratto per conto proprio o per conto di soggetto aderente, indicando il relativo CIG.
5. Qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o nelle imprese interessate, la Prefettura ne dà comunicazione al soggetto richiedente la documentazione antimafia per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
6. Gli operatori economici che partecipano alle gare devono accettare di essere sottoposti alle verifiche antimafia previste dalla presente convenzione.

Articolo 10
(Sistemi informativi e banche dati)

1. La banca dati della SUAC è costituita dal sito Appalti Liguria costantemente aggiornato per le parti di competenza o da corrispondente altra banca dati ai sensi di legge.

Articolo 11
(Risorse economiche)

1. Le somme a carico dei Soggetti aderenti, oltre al corrispettivo dell'approvvigionamento, sono individuate nei quadri economici di progetto, alla voce "spese generali" e coprono i seguenti costi:
 - a. apertura del C.I.G.;
 - b. pubblicità legale;
 - c. rimborso dei costi sostenuti dalla SUAC, salvo il caso in cui siano state messe a disposizione risorse umane, ritenute adeguate dalla stessa, da parte dei soggetti nell'interesse dei quali la procedura di gara viene espletata.
2. L'ammontare delle somme di cui al precedente comma 1 è fissato nella misura indicata nella tabella sottostante:



Tipologia di appalto	Criterio di aggiudicazione	Rimborso forfettario in €
Gare di interesse di un solo soggetto aderente	Prezzo più basso	2.000
	Offerta economicamente più vantaggiosa	2.500
Gare di interesse di più soggetti aderenti	Prezzo più basso	1.000
	Offerta economicamente più vantaggiosa	1.500
Gare di interesse anche del Comune		500

3. Le suddette somme saranno incrementate di un importo pari a euro 1.500, da ripartirsi fra gli interessati in caso di gare riguardanti più Soggetti aderenti, qualora la SUAC proceda all'effettuazione della verifica di congruità delle offerte ed a euro 2.000, oltre al pagamento del contributo unificato, qualora la Civica Avvocatura proceda alla difesa in giudizio dell'operato della SUAC in relazione alle gare bandite nell'interesse esclusivo dei Soggetti aderenti. Per gli affidamenti di importo superiore a un milione di euro, il rimborso sarà calcolato sommando a quanto sopra stabilito lo 0,05% dell'importo posto a base di gara. Per gli affidamenti di modesta entità e comunque inferiori a euro 150.000, il rimborso sarà calcolato applicando la percentuale dello 0,3% all'importo posto a base di gara.

Articolo 12 (Beni, strutture e sistema informativo)

1. La sede della SUAC è individuata presso il Comune di Genova, che provvede a mettere a disposizione i locali necessari alle attività ed un sistema informatico che consenta un costante flusso informativo tra SUAC, Soggetti aderenti e Prefettura per assicurare un puntuale monitoraggio su tutte le procedure di gara e sulle imprese a queste partecipanti.



COMUNE DI GENOVA

Articolo 13 (Contenzioso)

1. La gestione del contenzioso che dovesse insorgere tra la SUAC e i Soggetti aderenti in merito alla presente convenzione è devoluta al foro esclusivo di Genova.
2. Il contenzioso derivante dall'espletamento delle attività di competenza della SUAC è dalla stessa gestito attraverso la Civica Avvocatura.
3. L'eventuale risarcimento dei danni derivanti dal contenzioso è così distribuito:
 - a) il Comune risponde degli eventuali errori commessi nella fase di espletamento delle procedure di gara;
 - b) i Soggetti aderenti rispondono dei danni cagionati da errori e/o omissioni nello svolgimento delle attività di propria pertinenza, e/o insufficienti o errate informazioni contenute negli atti e nella corrispondenza trasmessi alla SUAC.

Art. 14 (Clausola privacy)

1. I dati personali conferiti dai soggetti aderenti saranno trattati dal Comune, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione e per la durata della stessa, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 15 (Durata, decorrenza)

1. La presente convenzione ha durata di quattro anni decorrente dalla data di prima sottoscrizione. Il termine di scadenza vale anche per le sottoscrizioni successive.
2. Le parti si impegnano, al momento dell'entrata in funzione del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dagli articoli 37 e 38 del Codice, ad adeguare la presente convenzione, anche prima del termine di scadenza.
3. Gli effetti della presente scrittura privata, stipulata in modalità elettronica, decorrono dalla data dell'ultima sottoscrizione mediante firma elettronica che verrà comunicata alle parti sottoscrittrici dalla Direzione Stazione Unica Appaltante.



COMUNE DI GENOVA

4. L'assolvimento dell'imposta di bollo verrà effettuata mediante apposizione delle marche necessarie su copia cartacea della presente scrittura.

Comune di Genova
documento firmato digitalmente

dott. Gianluca Bisso

per A.M.I.U
documento firmato digitalmente

dott.ssa Tiziana Merlino

per A.M.T.,
documento firmato digitalmente

dott. Stefano Pesci

per A.S.TER.,
documento firmato digitalmente

dott. Agostino Barisone

per S.P.IM,
documento firmato digitalmente

dott. Stefano Franciolini

per FARMACIE GENOVESI
documento firmato digitalmente

dott. Giuseppe Privitera

per A.SE.F.
documento firmato digitalmente

avv. Franco Rossetti

per BAGNI MARINA
documento firmato digitalmente

avv. Daniele Camino

per GENOVA PARCHEGGI
documento firmato digitalmente

dott. Santiago Vacca

per ACCADEMIA
documento firmato digitalmente

avv. Giuseppe Pericu

per FULGIS
documento firmato digitalmente

dott. Antonio Oppicelli

per PALAZZO DUCALE
documento firmato digitalmente

dott. Luca Bizzarri



CONVENZIONE PER LA STAZIONE UNICA APPALTANTE

L'anno 2018, il giorno 22 del mese di ottobre, presso la Prefettura di Genova, Largo Eros Lanfranco 2,

TRA

la Prefettura di Genova

E

La Regione Liguria, la Città Metropolitana di Genova, il Comune di Genova

E

Le Prefetture di Imperia, La Spezia e Savona,

limitatamente ai rapporti con la Stazione Unica Appaltante Regionale

VISTI:

- gli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni;
- l'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Centrali di committenza regionali);
- l'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Stazione unica appaltante);
- Il D.P.C.M. 30 giugno 2011 in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 denominata "Piano straordinario contro le mafie";
- l'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89 (soggetti aggregatori);
- il D.P.C.M. 11 novembre 2014, recante "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66", convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 unitamente al relativo elenco recante gli oneri informativi;
- il D.P.C.M. 14 novembre 2014, "Istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente ai relativi elenchi recanti gli oneri informativi;
- l'articolo 18 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41, Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015 (Centralizzazione degli acquisti e Stazione Unica Appaltante);

-
- l'atto di segnalazione al Governo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 3 del 25 febbraio 2015;
 - la determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 2 dell'11 febbraio 2015, relativa all'applicazione dell'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 11 novembre 2014 pubblicato in GU n. 15 del 20 gennaio 2015;
 - il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia";
 - la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (Elenco fornitori c.d. white list).

PREMESSO

- che in data 6 febbraio 2012 è stata sottoscritta tra il Prefetto di Genova, il Presidente della Regione Liguria, il Presidente della Provincia di Genova e il Sindaco di Genova una dichiarazione d'intenti per costituire tre stazioni uniche appaltanti finalizzate a conseguire livelli sempre più elevati di trasparenza e legalità nel settore degli appalti pubblici;
- che il menzionato impegno si è tradotto, nel secondo semestre del 2012, nella sottoscrizione di tre convenzioni, di durata triennale, per la costituzione di una stazione unica appaltante regionale, provinciale e comunale, con ambiti operativi differenziati nell'intento di non creare sovrapposizioni;
- che nel triennio di operatività le tre stazioni uniche appaltanti, unitamente alle Prefetture liguri, hanno sviluppato sinergie istituzionali proficue, ricercando costanti momenti di confronto sulle problematiche connesse al settore degli appalti;
- che l'evoluzione del quadro normativo è sempre più orientata alla riduzione del numero delle stazioni appaltanti, con la previsione di un nuovo soggetto giuridico, il soggetto aggregatore, in grado di incidere sulle dinamiche del mercato dei contratti pubblici sia per quanto concerne l'analisi dei fabbisogni e la formulazione della domanda da parte della pubblica amministrazione che per quanto attiene allo sviluppo della concorrenza tra gli operatori economici;
- che la centralizzazione degli acquisti e delle gare consente di sviluppare competenze professionali specifiche e di alto livello, con benefici anche in termini di celerità delle procedure e ottimizzazione delle risorse;
- che le disposizioni di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nell'individuare le modalità di qualificazione delle stazioni appaltanti e la costituzione di nuove centrali di committenza attraverso le unioni dei comuni o mediante convenzioni per la gestione associata del servizio di affidamento dei contratti, rende opportuno il coinvolgimento di tutti gli attori pubblici nel processo di realizzazione di un sistema degli appalti pubblici caratterizzato da comportamenti omogenei e modelli condivisi, volto ad assicurare un maggior controllo sulle procedure di affidamento e a rendere più efficace l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa;
- che è pertanto intenzione delle parti rinnovare le precedenti convenzioni con la finalità di coinvolgere i soggetti a cui la normativa di settore consente l'affidamento di appalti pubblici, lasciando alle singole stazioni uniche appaltanti e alle centrali di committenza il compito di regolare successivamente i rapporti con i soggetti aderenti al servizio;

Si conviene e si stipula quanto segue. Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Articolo 1

Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti tra le Prefetture e i soggetti aggregatori, le stazioni uniche appaltanti e le centrali di committenza che operano nel territorio regionale ligure, al fine di assicurare forme di collaborazione in grado di garantire omogeneità di comportamenti, modelli e procedure nei procedimenti di affidamento dei contratti pubblici, nonché di operare con modalità efficaci nella lotta all'illegalità, alla corruzione e alle infiltrazioni mafiose, assicurando trasparenza, regolarità, economicità ed efficienza nell'attività contrattuale della pubblica amministrazione.

La convenzione si applica a tutte le procedure di gara previste dal codice dei contratti, ad esclusione delle procedure di somma urgenza.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente convenzione si intendono:

- Soggetti promotori..... le Prefetture di Genova, Imperia, La Spezia e Savona, La Regione Liguria, la Città Metropolitana di Genova, il Comune di Genova;
- Soggetti sottoscrittori i soggetti autorizzati dalla normativa vigente a gestire affidamenti di contratti pubblici che sottoscrivono la presente convenzione;
- Soggetti aggregatori..... gli enti riconosciuti come tali ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89;
- Stazione unica appaltante..... il soggetto che ha natura giuridica di centrale di committenza e deputata a curare, per conto dei soggetti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, per la prestazione di servizi e per l'acquisizione di forniture, svolgendo tale attività in ambito regionale, provinciale, interprovinciale, comunale ed intercomunale;
- Centrale di committenza l'amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o ad altri enti aggiudicatari, o che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;
- SUA..... la stazione unica appaltante, ovvero i soggetti promotori e sottoscrittori della presente convenzione, nel loro complesso o singolarmente;
- SUAR la stazione unica appaltante regionale;
- SUAM..... la stazione unica appaltante della Città Metropolitana di Genova;
- SUAC la stazione unica appaltante del Comune di Genova;

- Soggetto aderente le amministrazioni aggiudicatrici o altri soggetti aggiudicatori del territorio di competenza della SUA, quali Comuni, unioni dei comuni, enti, società e fondazioni che sottoscrivono la convenzione di servizio;
- Convenzione di servizio l'accordo che disciplina il rapporto tra l'amministrazione aggiudicatrice e la SUA;
- RUP..... il responsabile unico del procedimento previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- A.N.A.C l'Autorità Nazionale Anticorruzione, a cui sono attribuiti la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, ai sensi dell'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- CIG..... il codice identificativo di gara, ovvero il codice alfanumerico univoco e obbligatorio che identifica un appalto o un lotto, richiesto dal RUP prima della procedura di individuazione del contraente sul sistema SIMOG dell'ANAC;

Articolo 3

Soggetti promotori e sottoscrittori

Oltre agli enti promotori e sottoscrittori ossia le Prefetture di Genova, Imperia, La Spezia e Savona, la SUAR (soggetto aggregatore e stazione unica appaltante), la SUAM (soggetto aggregatore e stazione unica appaltante) e la SUAC (comune capoluogo, stazione unica appaltante e centrale unica di committenza), possono aderire alla presente convenzione tutti i soggetti autorizzati dalla normativa vigente a gestire affidamenti di contratti pubblici, ovvero:

- a) I soggetti aggregatori;
- b) le unioni di comuni o i comuni che, mediante convenzione per la gestione associata della funzione acquisti, operano come centrali di committenza;
- c) altre centrali di committenza e stazioni appaltanti qualificate.

Le SS.UU.A.A. si impegnano a dare applicazione ai contenuti della convenzione nei riguardi dei soggetti aderenti alle stazioni uniche appaltanti, anche con riferimento alle linee guida e alla modulistica che saranno predisposte dai competenti uffici dei soggetti promotori;

Articolo 4

Ambiti operativi

Al fine di procedere con la massima funzionalità nella gestione degli appalti, assicurando, al contempo, l'applicazione di quanto previsto nella presente convenzione, gli enti promotori e sottoscrittori si impegnano a rispettare le seguenti soglie di operatività, fermo restando la possibilità di concordare diverse forme di collaborazione.

La SUAR gestisce le procedure di affidamento di competenza della Giunta della Regione Liguria, degli enti del settore regionale allargato, degli enti strumentali, delle società in house e da essa partecipate, e, tramite

le tre province liguri, delle unioni dei comuni, dei comuni e degli enti aventi sede nel territorio regionale, esclusi quelli della Città Metropolitana.

La SUAM gestisce le procedure di affidamento della Città Metropolitana, delle società in house e da essa partecipate, delle unioni dei comuni, dei comuni e degli enti aventi sede nel territorio metropolitano.

La convenzione si applica alle seguenti procedure di scelta del contraente gestite dalla SUAR e dalla SUAM per conto delle amministrazioni aggiudicatrici del territorio:

- A) le procedure di gara per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro;
- B) le procedure di gara relativi all'acquisizione di beni e servizi in forma aggregata superiori alla soglia comunitaria, come individuata dalle norme nazionali di recepimento delle direttive comunitarie.

Le centrali di committenza comunali (Unioni dei Comuni e comuni in convenzione per la gestione associata) e le stazioni appaltanti qualificate gestiscono le procedure di affidamento che non sono riservate alla SUAR e alla SUAM.

La SUAC gestisce le procedure di affidamento del Comune di Genova e delle società in house e da esso partecipate, delle fondazioni e degli enti strumentali in qualsiasi forma costituiti.

La SUAC gestisce per conto dei suddetti soggetti le seguenti procedure di scelta del contraente:

- a) le procedure di gara ordinarie per l'acquisizione di lavori;
- b) le procedure di gara relative all'acquisizione di beni e servizi superiori alla soglia comunitaria, come individuata dalle norme nazionali di recepimento delle direttive comunitarie.

È comunque facoltà delle SS.UU.AA. svolgere, in via eccezionale, le procedure per l'individuazione del terzo contraente per acquisizioni di lavori, beni e servizi di valore inferiore alle suddette soglie.

Le SS.UU.AA. promuovono la formazione di elenchi di fornitori propedeutici all'affidamento mediante criteri di imparzialità, trasparenza e rotazione delle procedure ad invito.

Articolo 5

Ruolo e funzioni della Prefettura

Ferme restando le competenze previste in materia dalla legge, la Prefettura:

- 1) monitora le procedure di gara, anche avvalendosi del Gruppo Interforze, allo scopo di prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata;
- 2) formula proposte ed osservazioni per rendere più efficace il perseguimento delle finalità della presente convenzione.

Articolo 6

Ruolo e funzioni delle SUA

Le SUA svolgono nell'ambito operativo di competenza sia attività di centralizzazione delle committenze che attività di committenza ausiliarie.

L'attività di centralizzazione delle committenze consiste nell'aggiudicazione di appalti per beni e servizi destinati ad altre stazioni appaltanti e nell'aggiudicazione di accordi quadro per lavori, forniture e servizi destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici o a enti aggiudicatori.

La SUAR e la SUAM sono soggetti aggregatori ai sensi dell'articolo 9 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, in legge 23 giugno 2014, n. 89. Tale attività non rientra nell'ambito di applicazione della presente convenzione.

La SUAC svolge attività di centrale di committenza per gli enti del sistema comunale di partecipazione .

Sono attività di committenza ausiliaria, come definite dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016:

- 1) la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
- 2) la consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
- 3) la preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
- 4) la gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata.

Le attività di cui ai punti 2 e 3 sono propedeutiche allo svolgimento della gara e possono comprendere:

- a) l'assistenza nella predisposizione dei documenti contrattuali, capitolato speciale d'oneri e/o schema contrattuale, la scelta della procedura di affidamento,
- b) la verifica della completezza e della correttezza formale ai fini della gara della documentazione tecnica e amministrativa, ivi compresi la validazione del progetto posto a base di gara e l'indicazione della copertura finanziaria;
- c) la definizione dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, del metodo di aggiudicazione e dei criteri di valutazione delle offerte nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa;
- d) la consulenza nella stesura del provvedimento di autorizzazione a contrarre che deve contenere tutti gli elementi e le condizioni di affidamento.

Le SS.UU.AA. supportano inoltre le stazioni appaltanti e le centrali di committenza con attività di formazione, istruzioni operative ed elaborazione di schemi e modelli standard.

L'attività di cui al punto 4 (gara su delega) ricomprende la gestione della gara in tutte le sue fasi, inclusa la responsabilità dei relativi provvedimenti e dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale e di comunicazione, l'accesso agli atti, l'attività di pre-contenzioso e la difesa legale dei propri atti.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'attività ricomprende la nomina della commissione giudicatrice, tenuto conto dell'ordinamento della stazione appaltante committente; in caso di offerte anormalmente basse, l'acquisizione della documentazione a giustificazione dell'offerta per la successiva valutazione, come previsto dal Codice dei contratti pubblici.

Le SUA effettuano la verifica dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale e la verifica dei requisiti generali di ammissione, richiedono e acquisiscono le informazioni antimafia sui soggetti aggiudicatari presso le Prefetture competenti.

La SUA individua il responsabile del procedimento di gara; assume in carico il procedimento di affidamento al momento della ricezione del mandato e/o del provvedimento di autorizzazione a contrarre e della documentazione contrattuale da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, fino all'adozione del provvedimento di approvazione degli atti e delle operazioni di gara e di chiusura della procedura, che precede il provvedimento di aggiudicazione definitiva nel caso non possa essere adottato dalla SUA; la responsabilità della SUA si estende a tutti gli adempimenti correlati all'endoprocedimento di gara (obblighi di comunicazione e pubblicità legale) e al relativo contenzioso per i profili di competenza;

Articolo 7

Programmazione degli approvvigionamenti

Le SUA acquisiscono i seguenti documenti di programmazione dei soggetti aderenti: il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il piano triennale delle opere pubbliche, al fine di concertare con essi le iniziative di acquisto che saranno gestite dalla SUA come gara su delega.

Le SUA rilevano altresì i fabbisogni dei soggetti aderenti che possono essere gestiti in forma aggregata come centrale di committenza (accordo quadro) o come soggetto aggregatore (convenzione).

I documenti di programmazione della SUA comprendono le attività svolte come centrale di committenza, le iniziative del soggetto aggregatore, se rivestono tale qualità, e gli approvvigionamenti per le stazioni appaltanti non qualificate convenzionate.

I documenti di programmazione e i bandi di gara, ai fini dell'eventuale attivazione degli accertamenti preliminari di cui all'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, s'intendono comunicati alla Prefettura con la pubblicazione sui siti istituzionali e nelle apposite sezioni del programma Appalti Liguria della Regione Liguria.

La Prefettura acquisisce l'elenco di tutte le imprese che hanno partecipato alla procedura di gara, anche ai fini di eventuali accertamenti da parte del Gruppo Interforze, consultando il programma Appalti Liguria della Regione Liguria.

Articolo 8

Forme di collaborazione

Le SS.UU.AA. si impegnano a promuovere accordi di collaborazione, a condividere procedure, informazioni e piattaforme informatiche, al fine di sviluppare un sistema integrato, omogeneo e coerente degli appalti pubblici nell'ambito territoriale di competenza.

Gli accordi di collaborazione possono prevedere forme di supporto reciproco per garantire la massima tempestività nel soddisfare le richieste di affidamento dei soggetti aderenti.

Articolo 9

Obblighi dei soggetti aderenti

Le SUA disciplinano il rapporto con le amministrazioni aggiudicatrici mediante convenzioni di servizio in cui impegnano i soggetti aderenti ad assicurare l'applicazione della presente convenzione e delle sue linee guida.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del D.P.C.M. 30 giugno 2011, le convenzioni di servizio devono disciplinare i seguenti profili:

- a) l'obbligo di comunicare alla SUA gli atti di programmazione in materia di acquisizioni di beni, servizi e lavori;
- b) in assenza di atti di pianificazione degli approvvigionamenti i soggetti aderenti devono comunicare alla SUA i loro fabbisogni, che possono essere rilevati considerando semplicemente i contratti in scadenza, le richieste di finanziamento avanzate a livello regionale, nazionale e comunitario, l'analisi statistica degli acquisti pregressi, ecc.
- c) la programmazione degli approvvigionamenti è il presupposto per l'attivazione del servizio e l'omissione di una tempestiva pianificazione costituisce giusta causa per la SUA per la sospensione del servizio;
- d) le spese di gestione della gara (contributo ANAC, pubblicità legale, oneri relativi alla commissione giudicatrice, ecc.) devono essere rimborsati dal soggetto aderente alla SUA;
- e) l'obbligo di comunicare alla SUA il nominativo del RUP di ogni iniziativa di approvvigionamento, che è responsabile della corretta predisposizione della documentazione contrattuale, dei rapporti con i consulenti incaricati dall'amministrazione aggiudicatrice, degli adempimenti previsti dalla presente convenzione;
- f) i soggetti aderenti devono, attraverso il segretario generale o comunque la figura apicale dell'organizzazione, assicurare la conoscenza della presente convenzione e della convenzione di servizio all'interno del proprio ente e vigilare sulla corretta applicazione delle stesse da parte di tutti i responsabili unici di procedimento incaricati, favorendo la collaborazione con la SUA del personale che ha sviluppato competenze specifiche nel settore degli appalti pubblici.

Articolo 10

Responsabile unico del procedimento

Il RUP del soggetto aderente deve attestare se all'interno dell'appalto sono previste le attività definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi di quanto previsto dai commi 53 e 54 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Il RUP ha l'obbligo, nella fase di esecuzione dei contratti, di richiedere alla Prefettura di competenza:

- 1) le informazioni antimafia sull'appaltatore per le quali è intervenuta la scadenza;
- 2) le informazioni antimafia sugli eventuali subappaltatori e subcontraenti.

Il RUP dovrà indicare a tali fini il CIG rilasciato dall'ANAC.

Il RUP ha l'obbligo, altresì, di trasmettere alla Prefettura i dati comunicati dall'operatore economico esecutore del contratto (appaltatore) relativamente alle imprese di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati e di tutte le altre attività eventualmente indicate come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190:

- a) trasporto di materiali a scarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;

- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

Il RUP ha l'obbligo di comunicare alla Prefettura e alla SUA di riferimento eventuali casi di dilazione o ritardo nell'esecuzione della prestazione che non presentino giustificazioni, nonché altre circostanze o vicende contrattuali che possano rappresentare anomalie, e dare atto dei provvedimenti adottati. Il RUP ha, altresì, l'obbligo di comunicare alle SUA le richieste di varianti in corso d'opera o la formulazione di riserve.

Spetta al RUP riferire inoltre alla SUA sul buon esito della prestazione e sull'affidabilità contrattuale dell'appaltatore, anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 80, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il RUP deve provvedere all'aggiornamento delle banche dati, sia direttamente per le fasi procedurali di sua competenza, sia fornendo tempestivamente alla SUA i dati necessari al completamento degli adempimenti a cui essa è tenuta.

Articolo 11

Rapporti con gli operatori economici e innalzamento dei livelli di legalità

Le SUA si impegnano ad inserire nei disciplinari di gara (bando o lettera d'invito e relativa documentazione complementare), negli schemi contrattuali o nei capitolati speciali d'onere, a seconda dei casi, i seguenti obblighi e condizioni per gli operatori economici.

I disciplinari di gara devono prevedere l'ipotesi di escussione della cauzione provvisoria, di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in caso di accertamento della mancanza dei requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a seguito delle verifiche disposte dalla SUA sugli operatori economici (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 34/2014).

Con riferimento all'articolo 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei casi di cessione o affitto di azienda, totale o parziale, di trasformazione, fusione e scissione di società, avvenuti a partire dall'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara o della lettera d'invito, le verifiche e le cause di esclusione si applicano anche ai soggetti delle imprese o società originarie (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 10/2012).

L'accertamento della sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso di socio unico ovvero del socio di maggioranza, qualora si tratti di società di capitali o consorzio con meno di quattro soci, è effettuata se trattasi di persona fisica o di intestazione fiduciaria e il fiduciante è persona fisica, fatto salvo quanto previsto dalla normativa antimafia.

Ai fini di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono considerate gravi le infrazioni in materia di sicurezza che hanno determinato l'accertamento della responsabilità penale

per omicidio o lesione. Resta facoltà della SUA di valutare la gravità di altre infrazioni per le quali sia stato emesso un decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile, o l'applicazione di sanzioni amministrative.

L'operatore economico risultato aggiudicatario deve documentare il rispetto degli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento a:

- a) la nomina del responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico e con l'attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura;
- b) la nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico;
- c) lo svolgimento dell'attività di vigilanza sanitaria verso i lavoratori dipendenti, mediante un'attestazione del medico incaricato;
- d) lo svolgimento dell'attività di informazione e formazione dei lavoratori, mediante un'attestazione dall'ente paritetico;
- e) la nomina dell'addetto alla prevenzione antincendio, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico e con l'attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura.

I costi derivanti dagli adempimenti sopraindicati dovranno essere considerati negli oneri aziendali generali della sicurezza da dichiarare nella domanda di ammissione.

I disciplinari di gara dovranno inoltre prevedere l'impegno per i contraenti a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili e nell'ambito dei rapporti con il committente, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Deve essere fatto obbligo agli operatori economici che eseguono i contratti di comunicare al RUP del soggetto aderente i dati relativi alle imprese di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi indicati all'articolo 9, comma 2 della presente convenzione.

L'inosservanza degli obblighi imposti all'operatore economico ai sensi della presente convenzione può determinare, a seconda dei casi, l'esclusione dalla gara, la decadenza dall'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

La facoltà di recesso unilaterale per giusta causa o la clausola risolutiva espressa deve essere prevista anche per il caso di esito interdittivo delle informative antimafia, di accertamento di cause di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero di perdita dei requisiti contrattuali di carattere generale, in corso di esecuzione contrattuale, nonché nel caso in cui emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa, fatto salvo quanto disposto dall'art. 32, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 12

Misure anticorruzione

Le SUA si impegnano a inserire nei disciplinari di gara l'obbligo per l'appaltatore di dare tempestiva comunicazione alla Prefettura, all'autorità giudiziaria e alla SUA dei tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa.

La suddetta clausola dovrà inoltre evidenziare che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti di amministratori e funzionari pubblici, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.

Il bando di gara dovrà altresì prevedere che le amministrazioni contraenti si impegnino ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del codice civile ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356 del codice penale nonché dell'articolo 2635 del codice civile.

Nei casi di cui ai precedenti commi, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine la Prefettura competente, avuta comunicazione dalla SUA della volontà di quest'ultima o di un soggetto aderente di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra le SUA, o il soggetto aderente, e l'operatore economico aggiudicatario, alle condizioni di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore deve impegnarsi a dare immediata comunicazione al RUP e alla Prefettura delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'operatore economico deve essere informato che saranno segnalate dal RUP alla Prefettura i casi di dilazione o ritardo nell'esecuzione della prestazione che non presentino giustificazioni apparenti, le richieste di varianti in corso d'opera o la formulazione di riserve, nonché altre circostanze o vicende contrattuali, che possano rappresentare anomalie, indicando i provvedimenti adottati.

Articolo 13

Verifiche antimafia

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente (legge 6 novembre 2012, n. 190), in materia di elenchi fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazioni mafiose, c.d. "White List", gli operatori economici aggiudicatari di contratti di lavori di importo pari o superiori a € 1.000.000,00 (un milione di euro), sono sottoposti alla "informazione antimafia" prevista dall'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, presso le Prefetture competenti.

Le SUA e i soggetti aderenti richiedono le informazioni antimafia per le acquisizioni di beni e servizi d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria, come da normativa vigente.

I RUP richiedono le informazioni antimafia per i subappalti e subcontratti di importi pari o superiori a

€ 100.000,00 (centomila euro).

Nel richiedere la verifica antimafia le SUA precisano se trattasi di contratto per conto proprio o per conto di soggetto aderente, indicando il relativo CIG.

Qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o nelle imprese interessate, la Prefettura ne dà comunicazione al soggetto richiedente la documentazione antimafia per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Gli operatori economici che partecipano alle gare devono accettare di essere sottoposti alle verifiche antimafia previste dalla presente convenzione.

Articolo 14

Sistemi informativi e banche dati

La banca dati delle SUA è costituita dal sito Appalti Liguria costantemente aggiornato per le parti di competenza o da corrispondente altra banca dati ai sensi di legge.

La Regione Liguria, in qualità di gestore, si impegna ad assicurare il regolare ed efficiente funzionamento della banca dati, nonché la completa accessibilità anche da parte delle Forze di Polizia facenti parte del Gruppo Interforze avente sede presso la Prefettura e a supportare, anche mediante idonea attività di formazione, tutti i soggetti che a vario titolo dovranno accedervi sia per l'attività di inserimento che per l'attività di consultazione.

Articolo 15

Monitoraggio e revisione degli accordi

La Prefettura ha facoltà di promuovere periodicamente la riunione dei sottoscrittori per l'analisi dell'attività delle SS.UU.A.A., nonché per la formulazione di eventuali proposte migliorative in ordine all'attività medesima, anche sulla scorta di segnalazioni fatte dagli enti aderenti ai sottoscrittori.

Sei mesi prima della scadenza della convenzione i soggetti sottoscrittori esamineranno congiuntamente i risultati dell'attività svolta dalle SUA, formulando eventuali proposte di modifica della convenzione ovvero delle attività di competenza della SUA.

Le convenzioni potranno concordemente essere modificate in qualsiasi momento.

Articolo 16

Durata e decorrenza

La presente convenzione ha durata di quattro anni decorrente dalla data di prima sottoscrizione. Il termine di scadenza vale anche per le sottoscrizioni successive.

I soggetti promotori e sottoscrittori si impegnano ad adeguare la convenzione, anche prima del termine di scadenza, al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dagli articoli 37 e 38 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Resta inteso che nelle more di attuazione del sistema di qualificazione le disposizioni della presente convenzione si intendono riferite al RUP dei soggetti aderenti per le gare su delega e al RUP dei contratti derivati aggiudicati sulla base di accordi quadro, con esclusione delle attività svolte come soggetto aggregatore e come stazione appaltante qualificata.

Genova, 22 ottobre 2018

Regione Liguria

Prefettura di Genova

Prefettura di Imperia

Prefettura di La Spezia

Prefettura di Savona

Comune di Genova

Città Metropolitana di Genova

ALLEGATO

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico ⁽¹⁾. Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando ⁽²⁾ nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*:

GU UE S numero [], data [], pag. [],

Numero dell'avviso nella GU S: [][][][]/S [][][]-[][][][][][][][]

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): [...]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

Identità del committente ⁽³⁾	Risposta:
Nome: Codice fiscale	COMUNE DI GENOVA 00856930102
Di quale appalto si tratta?	Risposta:
Titolo o breve descrizione dell'appalto ⁽⁴⁾ :	GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'APPALTO DI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI GENOVA E DI ASTER S.p.A. PER UN TRIENNIO, SUDDIVISA IN N. 11 LOTTI
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) ⁽⁵⁾ :	[]

1 () I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

2 () Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.

3 () Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.

4 () Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

5 () Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

CIG	LOTTO 1 CIG 8462424533
CUP (ove previsto)	LOTTO 2 CIG 8462340FDE
Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei)	LOTTO 3 CIG 8465706996
	LOTTO 4 CIG 8462439195
	LOTTO 5 CIG 84657172AC
	LOTTO 6 CIG 8462457070
	LOTTO 7 CIG 8465729C90
	LOTTO 8 CIG 84624033DF
	LOTTO 9 CIG 84657405A6
	LOTTO 10 CIG 8465750DE4
	LOTTO 11 CIG 84657616FA

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi	Risposta:
Nome:	[]
Partita IVA, se applicabile: Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	[] []
Indirizzo postale:	[.....]
Persone di contatto ⁽⁶⁾ : Telefono: PEC o e-mail: (indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informazioni generali:	Risposta:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ⁽⁷⁾ ?	[] Sì [] No
Solo se l'appalto è riservato ⁽⁸⁾: l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa sociale" ⁽⁹⁾ o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? In caso affermativo, qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:	[] Sì [] No [.....] [.....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice ? In caso affermativo: Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI. a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:	[] Sì [] No [] Non applicabile a) [.....] b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della

6 () Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

7 () Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

8 () Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

9 () Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

<p>c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ⁽¹⁰⁾:</p> <p>d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?</p> <p>In caso di risposta negativa alla lettera d):</p> <p>Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso</p> <p>SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:</p> <p>e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>documentazione): [.....][.....][.....][.....]</p> <p>c) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>e) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinari)?</p> <p>ovvero,</p> <p>è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali</p> <p>In caso affermativo:</p> <p>a) Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione)</p> <p>b) Se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:</p> <p>c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione:</p> <p>d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>a) [.....]</p> <p>b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]</p> <p>c) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.</p>	
<p>Forma della partecipazione:</p>	<p>Risposta:</p>
<p>L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ⁽¹¹⁾?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.</p>	
<p>In caso affermativo:</p> <p>a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.):</p>	<p>a): [.....]</p>

10 I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

11 Specificamente nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:	b): [.....]
c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:	c): [.....]
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.	d): [.....]
Lotti	Risposta:
Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:	[]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

Eventuali rappresentanti:	Risposta:
Nome completo; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[.....]; [.....]
Posizione/Titolo ad agire:	[.....]
Indirizzo postale:	[.....]
Telefono:	[.....]
E-mail:	[.....]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	[.....]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:	Risposta:
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	[]Sì []No
In caso affermativo: Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:	[.....]
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:	[.....]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:	Risposta:

<p>L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?</p> <p>In caso affermativo:</p> <p>Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:</p> <p>:</p>	<p>[]Sì []No</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>[.....]</p>
--	--

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):	
1.	Partecipazione a un'organizzazione criminale ⁽¹²⁾
2.	Corruzione ⁽¹³⁾
3.	Frode ⁽¹⁴⁾ ;
4.	Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ⁽¹⁵⁾ ;
5.	Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ⁽¹⁶⁾ ;
6.	Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani ⁽¹⁷⁾
CODICE	
7.	Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):	Risposta:
I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] ⁽¹⁸⁾
In caso affermativo , indicare ⁽¹⁹⁾ :	
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,	a) Data:[], durata [], lettera comma 1, articolo 80 [], motivi:[]
b) dati identificativi delle persone condannate [];	b) [.....]

12 () Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

13 () Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

14 () Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

15 () Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

16 () Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

17 () Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

18 () Ripetere tante volte quanto necessario.

19 () Ripetere tante volte quanto necessario.

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:	c) durata del periodo d'esclusione [.....], lettera comma 1, articolo 80 [],
In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione ²⁰ (autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7)?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo , indicare: 1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi? 3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice: - hanno risarcito interamente il danno? - si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 4) per le ipotesi 1) e 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ? 5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] [.....]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):	Risposta:	
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali , sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
In caso negativo , indicare:	Imposte/tasse	Contributi previdenziali
a) Paese o Stato membro interessato	a) [.....]	a) [.....]
b) Di quale importo si tratta	b) [.....]	b) [.....]
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:		
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:	c1) <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	c1) <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
- Tale decisione è definitiva e vincolante?	- <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	- <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
- Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.	- [.....]	- [.....]
- Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita	- [.....]	- [.....]

²⁰ () In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

<p>direttamente nella sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione:</p> <p>2) In altro modo? Specificare:</p> <p>d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?</p>	<p>c2) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: [.....]</p>	<p>c2) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: [.....]</p>
<p>Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)⁽²¹⁾: [.....][.....][.....]</p>	

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI ⁽²²⁾

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali	Risposta:
<p>L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, ⁽²³⁾ di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?</p> <p>In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?</p> <p>In caso affermativo, indicare:</p> <p>1) L'operatore economico - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno?</p> <p>2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:</p> <p>a) fallimento</p> <p>In caso affermativo: - il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

21 () Ripetere tante volte quanto necessario.

22 () Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

23 () Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

<p>procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice) ?</p> <p>– la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?</p> <p>b) liquidazione coatta</p> <p>c) concordato preventivo</p> <p>d) è ammesso a concordato con continuità aziendale</p> <p>In caso di risposta affermativa alla lettera d): – è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice?</p> <p>– la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?</p>	<p>In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [.....] [.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]</p>
<p>L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali⁽²⁴⁾ di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina?</p> <p>In caso affermativo, indicare:</p> <p>1) L'operatore economico: - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno?</p> <p>2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi⁽²⁵⁾ legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>

24 Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

25 Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

L'operatore economico può confermare di:	
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
b) non avere occultato tali informazioni?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001	Risposta:
Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] (26)
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?	
1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No [.....][.....][.....]
In caso affermativo : - indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione: - la violazione è stata rimossa ?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i);	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

<p>5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?</p> <p>In caso affermativo:</p> <p>- ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria?</p> <p>- ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?</p> <p>6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?</p>	<p>[.....][.....][.....]</p> <p>Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni:</p> <p>(numero dipendenti e/o altro) [.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>
<p>7. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α : INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti	Risposta
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneità	Risposta
<p>1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento ⁽²⁷⁾</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....].[.....].[.....]</p>
<p>2) Per gli appalti di servizi:</p> <p>È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: [...] <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....].[.....].[.....]</p>

²⁷ Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria	Risposta:
<p>1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:</p> <p>e/o,</p> <p>1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²⁸⁾:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta</p> <p>(numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente:</p> <p>e/o,</p> <p>2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²⁹⁾:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta</p> <p>(numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:</p>	<p>[.....]</p>
<p>4) Per quanto riguarda gli indici finanziari ⁽³⁰⁾ specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell'art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y ⁽³¹⁾, e valore) [.....], [.....] ⁽³²⁾</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) del Codice):</p> <p>Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o</p>	<p>[.....]</p>

28 () Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

29 () Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

30 () Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

31 () Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

32 () Ripetere tante volte quanto necessario.

finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
--	---

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali	Risposta:								
1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori , durante il periodo di riferimento ⁽³³⁾ l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato : Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, indicare:	Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [...] Lavori: [.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]								
1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi : Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato : Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati ⁽³⁴⁾ :	Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [.....] <table border="1" data-bbox="836 1025 1378 1137"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>importi</th> <th>date</th> <th>destinatari</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	importi	date	destinatari				
Descrizione	importi	date	destinatari						
2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici ⁽³⁵⁾ , citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità: Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:	[.....] [.....]								
3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:	[.....]								
4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto:	[.....]								
5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare : L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche ⁽³⁶⁾ delle sue capacità di produzione o strutture	[] Si [] No								

33 () Le amministrazioni aggiudicatrici possono **richiedere** fino a cinque anni e **ammettere** un'esperienza che risale a **più** di cinque anni prima.

34 () In altri termini, occorre indicare **tutti** i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

35 () Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

<p>tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità?</p>	
<p>6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso:</p> <p>a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara)</p> <p>b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro:</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p>
<p>7) L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:</p>	<p>[.....]</p>
<p>8) L'organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:</p>	<p>Anno, organico medio annuo: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....], Anno, numero di dirigenti [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....]</p>
<p>9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico seguenti:</p>	<p>[.....]</p>
<p>10) L'operatore economico intende eventualmente subappaltare⁽³⁷⁾ la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto:</p>	<p>[.....]</p>
<p>11) Per gli appalti pubblici di forniture:</p> <p>L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti;</p> <p>se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[] Si [] No</p> <p>[] Si [] No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>12) Per gli appalti pubblici di forniture:</p> <p>L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?</p>	<p>[] Si [] No</p>

36 () La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.

37 () Si noti che se l'operatore economico **ha** deciso di subappaltare una quota dell'appalto **e** fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.

<p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:</p> <p>Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale	Risposta:
<p>L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?</p> <p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[] Sì [] No</p> <p>[.....][.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione ambientale?</p> <p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[] Sì [] No</p> <p>[.....][.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero	Risposta:
<p>Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato :</p> <p>Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti:</p> <p>Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente ⁽³⁸⁾, indicare per ciascun documento:</p>	<p>[.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No ⁽³⁹⁾</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....](⁴⁰)</p>

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ⁽⁴¹⁾, oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ⁽⁴²⁾, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [.....]

38 Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

39 Ripetere tante volte quanto necessario.

40 Ripetere tante volte quanto necessario.

41 A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.

42 In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'APPALTO DI
SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI GENOVA E DI ASTER S.p.A. PER UN
TRIENNIO, SUDDIVISA IN N. 11 LOTTI**

Lotto/i

**FACSIMILE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A CORREDO DEL DGUE
DA RENDERE DA CIASCUN OPERATORE ECONOMICO**

Il sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____

in qualità di (*carica sociale*) _____ della società _____

sede legale _____ sede operativa _____

n. telefono _____ n. fax _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

Che partecipa alla gara di cui all'oggetto in qualità di

- Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);
- Società, specificare tipo _____;
- Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
- Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
- Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);
- Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);
- Mandante di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);
- Assicuratrice in coassicurazione
- Coassicuratrice
- Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e);
- GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g);

consocio della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76

ATTESTA

- che l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto elencate all'art. 80 del codice dei contratti ed in particolare comma 1 lett.b-bis comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater f-bis e f-ter

- nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice di cui infra, **NON** sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo Decreto

(NB inserire il titolare, se si tratta di impresa individuale, il/i socio/i, in caso di società in nome collettivo, il/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice, i membri del consiglio d'amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, il/i direttore/i tecnico/i o preposto/i - responsabile/i tecnico/i, nonchè i soggetti eventualmente cessati)

Sig. nella qualità di nato a il residente in Codice Fiscale

Sig. nella qualità di nato a il residente in Codice Fiscale

- che la carica di direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i è affidata a:

Sig. nella qualità di nato a il residente in Codice Fiscale

Sig. nella qualità di nato a il residente in Codice Fiscale

– che i soggetti eventualmente cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando sono i seguenti:

Sig. nella qualità di nato a il residente in Codice Fiscale

di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a. di tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara ed in particolare il contenuto di tutti gli articoli del Capitolato Speciale, del Disciplinare di Gara che accetta senza condizione o riserva alcuna;
- b. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- c. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.
- d. di aver preso atto che il mancato versamento delle spese, come definite nell'avviso di gara, di contratto come pure la mancata presentazione della cauzione definitiva, potrà comportare la decadenza dell'aggiudicazione, con le conseguenze in relazione ai danni, e di obbligarsi altresì, in caso di aggiudicazione, al pagamento delle spese di pubblicità legale (sia sui quotidiani che sulla G.U.R.I. ai sensi dell'art. 216 comma 11 del codice);
- e. di aver tenuto conto nel formulare l'offerta degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, introdotte dal Decreto legislativo 81/2008.

vigenza di patti/protocolli di legalità

- di essere edotto e di accettare senza condizioni che il presente appalto soggiace alla convenzione per la Stazione Unica Appaltante sottoscritta tra gli altri dal Comune di Genova e dalla Prefettura di Genova in data 22 ottobre 2018 (convenzione SUA), ed in particolare:

che la SUA procederà all'escussione della cauzione provvisoria, anche in caso di accertamento della mancanza dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, a seguito delle verifiche disposte dalla stessa sugli operatori economici.

Con riferimento all'art. 80 commi 1 e 3 del Codice nei casi di cessione o affitto di azienda, totale o parziale, di trasformazione, fusione e scissione di società, avvenuti a partire dall'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara o della lettera d'invito, le verifiche e le cause di esclusione si applicano anche ai soggetti delle imprese o società originarie.

L'accertamento della sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 commi 1 e 3 del Codice nel caso di socio unico ovvero del socio di maggioranza, qualora si tratti di società di capitali o consorzio con meno di quattro soci è effettuata se trattasi di persona fisica o di intestazione fiduciaria e il fiduciante è persona fisica, fatto salvo quanto previsto dalla normativa antimafia.

Ai fini di cui all'art. 80 comma 5 lett. a) del Codice, sono considerate gravi le infrazioni in materia di sicurezza che hanno determinato l'accertamento della responsabilità penale per omicidio o lesione. Resta in facoltà della SUA di valutare la gravità di altre infrazioni per le quali sia stato emesso un decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile, o l'applicazione di sanzioni amministrative.

L'aggiudicatario deve documentare il rispetto degli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento a:

- a) La nomina del responsabile del servizio di protezione e prevenzione, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico e con l'attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura;
- b) La nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico;
- c) Lo svolgimento dell'attività di vigilanza sanitaria verso i lavoratori dipendenti, mediante un'attestazione del medico incaricato;
- d) Lo svolgimento dell'attività di informazione e formazione dei lavoratori, mediante un'attestazione dell'ente paritetico;
- e) La nomina dell'addetto della prevenzione antincendio, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico e con l'attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura.

L'aggiudicatario si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili e nell'ambito dei rapporti con il committente, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001" e dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera Giunta Comunale n. 355/2013 e revisionato con delibera Giunta Comunale 8/2017.

Il contraente si obbliga a comunicare al RUP i dati relativi alle imprese di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa sopra indicate.

L'inosservanza dei suddetti obblighi può determinare, a seconda dei casi, l'esclusione dalla gara, la decadenza dall'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

La stazione appaltante di riserva di recedere unilateralmente per giusta causa, ovvero di avvalersi di clausola risolutiva espressa in caso di esito interdittivo delle informative antimafia, di accertamento di cause di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero di perdita dei requisiti contrattuali di carattere generale, in corso di esecuzione contrattuale, nonché nel caso in cui emerga, anche a seguito degli accessi ai cantieri, l'impiego di manodopera irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa, fatto salvo quanto disposto dall'art. 32 comma 10 del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 11/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga a dare tempestiva comunicazione alla Prefettura, all'autorità giudiziaria ed alla stazione appaltante dei tentativi di concussione che siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa.

Tale adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto, e pertanto il relativo inadempimento, darà luogo alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di amministratori e funzionari pubblici, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.c. ogniqualvolta nei confronti dell'aggiudicatario o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356 c.p. nonché dell'art. 2635 c.c..

Nei casi di cui ai precedenti commi, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con A.N.A.C. A tal fine la Prefettura competente, avuta comunicazione dalla stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'A.N.A.C. che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la stazione appaltante e l'operatore economico aggiudicatario, alle condizioni di cui all'art. 32 comma 10 del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 11/2014 e successive modifiche e integrazioni.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al RUP ed alla Prefettura delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore risulta edotto che saranno segnalate al RUP ed alla Prefettura i casi di dilazione o ritardo nell'esecuzione della prestazione che non presentino giustificazioni apparenti, le richieste di varianti in corso d'opera o la formulazione di riserve, nonché altre circostanze o vicende contrattuali, che possano rappresentare anomalie, indicando i provvedimenti adottati.

La stazione appaltante richiederà le informazioni antimafia per le acquisizioni di beni e servizi d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria, come da normativa vigente.

Qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs.n. 159/2011, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o nelle imprese interessate, la Prefettura ne dà comunicazione al soggetto richiedente la documentazione antimafia per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

L'appaltatore accetta di essere sottoposto alle verifiche antimafia previste dalla convenzione SUA.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice comunica che

l'indirizzo di posta elettronica certificata è il seguente:

(solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri) l'indirizzo di posta elettronica

ACCESSO ATTI (barrare una delle due ipotesi)

- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
- oppure**
- non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

consocio della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76

DICHIARA ALTRESI'

- che rispetterà quanto proposto nell'offerta tecnica, con particolare riferimento agli elementi per i quali è stato attribuito un punteggio;
- che non sussiste alcuna delle ulteriori seguenti cause di esclusione dalle gare o dalla possibilità di contrarre con le pubbliche amministrazioni:
- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 44 comma 11 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero");

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'articolo 41 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”);
- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”);
- di essere consapevole che, qualora l'aggiudicatario causi grave ritardo nella stipula del formale contratto di appalto, lo stesso potrà essere dichiarato decaduto dall'aggiudicazione e che l'Impresa non potrà in alcun modo vantare diritti per ritardi nella stipula del contratto alla stessa imputabili.
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex legge 12.03.1999 n. 68;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679-GDPR, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara.
- che, in caso di aggiudicazione (barrare una delle opzioni che seguono):
 - non intende procedere al subappalto;
 - intende affidare in subappalto, nei limiti di legge, le seguenti attività
.....

_____, li _____
(luogo, data)

Firma

(timbro e firma leggibile)

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679-GDPR : i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

DISCIPLINARE DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'APPALTO DI
SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI GENOVA E DI ASTER S.p.A. PER UN
TRIENNIO, SUDDIVISA IN N. 11 LOTTI

1. PREMESSE

Con determina a contrarre indicata nel bando, questa Amministrazione ha deliberato di affidare i servizi assicurativi del Comune di Genova e di ASTER S.p.A.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 58, 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è in Genova NUTS ITC33

LOTTO 1 CIG 84624033DF

LOTTO 2 CIG 8462457070

LOTTO 3 CIG 8465706996

LOTTO 4 CIG 8462439195

LOTTO 5 CIG 84657172AC

LOTTO 6 CIG 8462340FDE

LOTTO 7 CIG 8465729C90

LOTTO 8 CIG 8462424533

LOTTO 9 CIG 84657405A6

LOTTO 10 CIG 8465750DE4

LOTTO 11 CIG 84657616FA

Il **Responsabile del procedimento**, per i lotti relativi al Comune di Genova, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero, dirigente Settore beni e servizi del Comune di Genova.

Il **Responsabile del procedimento**, per i lotti relativi ad ASTER ai sensi dell'art. 31 del Codice è l'Avv. Laura Gilli, responsabile Ufficio Legale e Affari Generali di ASTER.

Il Responsabile del subprocedimento di gara per i lotti relativi ad ASTER è la Dott.ssa A.I.Gaggero, indicata sopra.

1.1 PROCEDURA TELEMATICA

La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica (ai sensi dell'art. 58 del Codice) mediante la piattaforma telematica di e-procurement istituita dal Comune di Genova e disponibile all'indirizzo web:

<https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti>

Si invitano i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche disponibile nella sezione "istruzioni e manuali" della piattaforma telematica https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp .

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario per l'Operatore Economico:

- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC);
- registrarsi alla piattaforma telematica di gara raggiungibile al seguente indirizzo <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti> ottenendo così una username e una password di accesso all'area riservata dell'operatore economico;
- una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, accedere all'area riservata e dalla sezione Bandi di gara in corso selezionare la procedura di gara di interesse e selezionare la voce "presenta offerta";

Avvertenza relative all'accesso al portale telematico:

al fine di caricare in modo ottimale la documentazione sul Portale Appalti deve essere connessa una sola utenza informatica / stazione personal computer e aperto un solo browser di navigazione per volta. Al termine di ogni sessione ricordarsi di effettuare il "logout";

tutti i file vengono caricati in sessione (una sorta di "memoria temporanea" del server) e non sono salvati in maniera permanente finché non viene premuto il pulsante "Salva documenti";

nel predisporre l'offerta economica sul Portale Appalti una volta inseriti importi o ribassi offerti il portale genera automaticamente un file PDF che deve essere scaricato e firmato digitalmente e ricaricato senza apportare alcuna modifica allo stesso;

codice tributo per il versamento della marca da bollo (F24 2501);

in caso di raggruppamenti temporanei è necessario sia iscritto al portale almeno il capogruppo, ma è necessario che sia mandatario che mandante/i inseriscano nell'apposito campo il proprio codice fiscale e la propria PEC.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: relazione tecnica, capitolati speciali e schema di contratto;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara e suoi allegati;
- 4) Clausole di integrità;

- 5) Convenzione per la Stazione Unica Appaltante con Prefettura di Genova del 22 ottobre 2018;
- 6) Convenzione di Servizio cron.119 del 12 aprile 2019;
- 7) Statistiche sinistri.

La documentazione di gara è disponibile ON-LINE sul sito del comune di Genova al link riportato nella pagina web dedicata alla presente procedura di gara.

I concorrenti vengono edotti che, per i lotti di competenza di ASTER S.P.A., le imprese aggiudicatrici provvederanno a stipulare i contratti conseguenti al presente appalto con la citata Società ASTER; i rapporti contrattuali intercorreranno in via esclusiva con la società stessa, non essendo prevista alcuna forma di responsabilità solidale, tra le imprese aggiudicatrici e rispettivamente il Comune di Genova e la società ASTER con riferimento a tutti gli adempimenti connessi alla gestione dei contratti, all'adempimento delle relative obbligazioni, al pagamento dei corrispettivi contrattuali, ad ogni correlata controversia, anche con terzi, che possa insorgere.

2.2 CHIARIMENTI

Le informazioni inerenti il presente appalto dovranno essere richieste tramite il portale telematico.

I chiarimenti resi dalla stazione appaltante, nonché le risposte ai quesiti di particolare interesse per tutti i partecipanti verranno resi noti sul portale mediante comunicazione pubblica fino a sei giorni antecedenti la scadenza del bando, purché pervengano entro gli otto giorni antecedenti la scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Sarà pertanto cura dei concorrenti accedere periodicamente alla piattaforma, per verificare eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo della piattaforma telematica dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da 11 lotti.

Tabella n. 1 - Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	CIG	P (principale) S (secondaria)	Importo triennale lordo a base d'asta
1	<i>Polizza "Polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale" del Comune di Genova</i>	6651600-0	8462424533	P	€ 270.000,00
2	<i>Polizza "Polizza Tutela legale" del Comune di Genova</i>	6651300-9	8462340FDE	P	€ 255.000,00
3	<i>Polizza "Polizza Tutela legale" di ASTER S.p.A.</i>	6651300-9	8465706996	P	€ 90.000,00
4	<i>Polizza "Polizza Infortuni" del Comune di Genova</i>	66512100-3	8462439195	P	€ 300.000,00
5	<i>Polizza "Polizza Infortuni" di ASTER S.p.A.</i>	66512100-3	84657172AC	P	€ 120.000,00
6	<i>Polizza "RCA a Libro Matricola" del Comune di Genova</i>	6651600-0	8462457070	P	€ 600.000,00
7	<i>Polizza "RCA a Libro Matricola" di ASTER S.p.A.</i>	6651600-0	8465729C90	P	€ 300.000,00
8	<i>Polizza "Fine Art" del Comune di Genova</i>	66515000-3	84624033DF	P	€ 300.000,00
9	<i>Polizza "Incendio ed eventi complementari" di ASTER S.p.A.</i>	66515100-4	84657405A6	P	€ 36.000,00
10	<i>Polizza "Furto e rapina" di ASTER S.p.A.</i>	66515000-3	8465750DE4	P	€ 36.000,00
11	<i>Polizza "Kasko Amministratori e dipendenti in missione" di ASTER S.p.A.</i>	66515000-3	84657616FA	P	€ 18.000,00
Importo totale a base di gara					€ 2.325.000,00

Gli importi a base di gara comprensivi di imposte e altre tasse, sono al netto degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0, trattandosi di attività svolta negli uffici dell'assicuratore, senza rischio di interferenze.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio del Comune e di ASTER (ciascuno per i lotti di competenza).

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato nel 10% del valore di ciascun lotto (comportando talune polizze un impegno consistente di personale per la loro gestione), basandosi sul Contratto collettivo nazionale di lavoro 22/02/2017 per il personale non dirigente dipendente dalle imprese di assicurazione, come segue:

polizza	Valore a base d'asta	Ore di lavoro presunte di un dipendente di medio livello e di media anzianità nel triennio	Costo lavoro
<i>Polizza "Polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale" del Comune di Genova</i>	€ 270.000,00	900	€ 27.000,00
<i>Polizza "Polizza Tutela legale" del Comune di Genova</i>	€ 255.000,00	850	€ 25.500,00
<i>Polizza "Polizza Tutela legale" di ASTER S.p.A.</i>	€ 90.000,00	300	€ 9.000,00
<i>Polizza "Polizza Infortuni" del Comune di Genova</i>	€ 300.000,00	1.000	€ 30.000,00
<i>Polizza "Polizza Infortuni" di ASTER S.p.A.</i>	€ 120.000,00	400	€ 12.000,00
<i>Polizza "RCA a Libro Matricola" del Comune di Genova</i>	€ 600.000,00	2.000	€ 60.000,00
<i>Polizza "RCA a Libro Matricola" di ASTER S.p.A.</i>	€ 300.000,00	1.000	€ 30.000,00
<i>Polizza "Fine Art" del Comune di Genova</i>	€ 300.000,00	900	€ 30.000,00
<i>Polizza "Incendio ed eventi complementari" di ASTER S.p.A.</i>	€ 36.000,00	120	€ 3.600,00
<i>Polizza "Furto e rapina" di ASTER S.p.A.</i>	€ 36.000,00	120	€ 3.600,00
<i>Polizza "Kasko Amministratori e dipendenti in missione" di ASTER S.p.A.</i>	€ 18.000,00	60	€ 1.800,00

Il concorrente potrà formulare offerta per un lotto, più lotti, tutti i lotti e risultare aggiudicatario di uno o più lotti. La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida per lotto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, così come previsto dall'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 3 anni, decorrenti dal 31 Dicembre 2020 fino al 31 dicembre 2023.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Il Comune ed ASTER si riservano la facoltà di rinnovare i contratti, alle medesime condizioni, per una durata pari a un anno, per l'importo complessivo di Euro 775.000 comprensivo di imposte e altre tasse, oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a zero.

Il Comune ed ASTER esercitano tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice per un periodo non superiore a 6 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari a Euro 3.487.500,00:

- Euro 2.587.500 comprensivo di imposte e altre tasse, oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a zero, per il Comune ed
- Euro 900.000, comprensivo di imposte e altre tasse, oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a zero, per ASTER

come segue:

polizza	Valore a base d'asta	Rinnovo per un anno	Art. 106 comma 11 (6 mesi)	totale
<i>Polizza "Polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale" del Comune di Genova</i>	€ 270.000,00	€ 90.000,00	€ 45.000,00	€ 405.000,00
<i>Polizza "Polizza Tutela legale" del Comune di Genova</i>	€ 255.000,00	€ 85.000,00	€ 42.500,00	€ 382.500,00
<i>Polizza "Polizza Tutela legale" di ASTER S.p.A.</i>	€ 90.000,00	€ 30.000,00	€ 15.000,00	€ 135.000,00
<i>Polizza "Polizza Infortunati" del Comune di Genova</i>	€ 300.000,00	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 450.000,00
<i>Polizza "Polizza Infortunati" di ASTER S.p.A.</i>	€ 120.000,00	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 180.000,00
<i>Polizza "RCA a Libro Matricola" del Comune di Genova</i>	€ 600.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 900.000,00
<i>Polizza "RCA a Libro Matricola" di ASTER S.p.A.</i>	€ 300.000,00	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 450.000,00
<i>Polizza "Fine Art" del Comune di Genova</i>	€ 300.000,00	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 450.000,00
<i>Polizza "Incendio ed eventi complementari" di ASTER S.p.A.</i>	€ 36.000,00	€ 12.000,00	€ 6.000,00	€ 54.000,00
<i>Polizza "Furto e rapina" di ASTER S.p.A.</i>	€ 36.000,00	€ 12.000,00	€ 6.000,00	€ 54.000,00
<i>Polizza "Kasko Amministratori e dipendenti in missione" di ASTER S.p.A.</i>	€ 18.000,00	€ 6.000,00	€ 3.000,00	€ 27.000,00

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o coassicurazione diretta, consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o coassicurazione diretta consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

E' ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell'art. 1911, del codice civile. Come stabilito dall' A.N.AC con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell'offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto. Si applica alla coassicurazione la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nella convenzione per la Stazione Unica Appaltante sottoscritta tra gli altri dal Comune di Genova e dalla Prefettura di Genova in data 22 ottobre 2018, o per i lotti di ASTER S.P.A. nella Convenzione di Servizio cron.119 del 12 aprile 2019, costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Possesso di autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi di cui si chiede la partecipazione ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro, o in uno dei Paesi di cui all'art. 83co 3 del Codice, presenta dichiarazione che attesta di essere in regola con le disposizioni di cui agli artt. 23 e sgg. del D. Lgs. 209/2005.

Il concorrente stabilito in uno Stato terzo deve essere autorizzato dall'IVASS come stabilito dal citato D. Lgs. 209/2005.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

c) **Fatturato specifico minimo annuo** nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi n. tre esercizi finanziari disponibili di € 80.000.000 (ottanta milioni) per il ramo Danni, (comprensivo di imposte e altre tasse) e di € 2.000.000 (due milioni) per il ramo Tutela legale (comprensivo di imposte e tasse).

Per fatturato specifico minimo annuo si intende la raccolta premi annuale relativa alle assicurazioni del ramo "danni" e/o nel ramo "tutela legale"

Gli esercizi finanziari di riferimento sono: 2017, 2018, 2019.

Tale requisito è richiesto per garantire l'esperienza nel settore specifico e la solidità dei concorrenti.

O, in alternativa al fatturato specifico annuo

Possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l'indicazione della società specializzata che lo ha attribuito.

Tale requisito è richiesto per garantire l'affidabilità e la solidità dei concorrenti.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- Una dichiarazione concernente il fatturato specifico medio annuo dell'ultimo triennio
- Copia conforme del certificato/attestazione di rating o dichiarazione della società specializzata che lo ha rilasciato.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

d) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver svolto nell'ultimo triennio (anni 2017-2018-2019) servizi analoghi, consistenti nell'aver stipulato almeno 3 polizze aventi oggetto il servizio del lotto per cui si presenta offerta, a favore di soggetti pubblici (Enti pubblici e/o Società in house degli stessi).

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o i frontespizi delle polizze stipulate.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti previsti al punto 7.1 lett. a) e b) debbono essere posseduti da ciascun componente del RTI o coassicuratore

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al **punto 7.2 lett. c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. La stessa regola si applica in caso di coassicurazione.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale o di coassicurazione il requisito di cui al precedente punto **7.3 lett. d)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel** Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane e al possesso di autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del servizio.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dai singoli consorziati, ai sensi dell'art. 47 comma 2-bis del codice.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, quali l'iscrizione alla Camera di Commercio e il possesso di autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto precisamente di importo pari ad € 5.400 per il lotto 1 (RC Comune), euro 5.100 per il lotto 2 (tutela legale Comune), euro 1.800 per il lotto 3 (tutela legale ASTER); euro 6.000 per il lotto 4 (infortuni Comune), euro 2.400 per il lotto 5 (infortuni ASTER), euro 12.000 per il lotto 6 (RCA matricola Comune), euro 6.000 per il lotto 7 (RCA matricola ASTER), euro 6.000 per il lotto 8 (Fine art Comune), euro 720 per il lotto 9 (incendio ed eventi complementari ASTER), euro 720 per il lotto 10 (Furto e rapina ASTER), euro 360 per il lotto 11 (Kasko ASTER).
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la TESORERIA COMUNE DI GENOVA Banca UNICREDIT - Agenzia Via Garibaldi 1- DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI IBAN IT 72 X 02008 01459 000101771761;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE o coassicurazione, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (D.M. 31/2018).
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice ed in caso di coassicurazione solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste o in coassicurazione che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono

opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

NON PREVISTO

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC: ESONERO DAL PAGAMENTO FINO AL 31.12.2020 (ART. 65 D.L. 34/2020 CONV. IN L. 77/2020)

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-procurement denominata d'ora in poi "Piattaforma" disponibile al seguente indirizzo web:

<https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti>

Per l'ammissione alla gara il plico elettronico dovrà pervenire mediante l'utilizzo della Piattaforma entro il termine perentorio indicato nel bando di gara.

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

I concorrenti per presentare le offerte dovranno registrarsi sulla Piattaforma, ottenendo così le credenziali di accesso, e inviare tutta la documentazione telematica indicata, firmata digitalmente ove richiesto.

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta, richieste in capo al legale rappresentante, siano sottoscritte da un soggetto diverso dallo stesso e quindi da un procuratore (generale o speciale) il concorrente dovrà produrre copia della procura (generale o speciale).

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La Piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste/plichi telematici:

- a) busta telematica A - Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- b) busta telematica B – Contenente OFFERTA TECNICA
- c) busta telematica C - Contenente OFFERTA ECONOMICA

Per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l'offerta, ciascun Operatore Economico ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per il singolo file e di 30 MB per ciascuna Busta telematica.

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta s'intendono accettati da parte dei concorrenti tutti gli oneri, atti e condizioni del presente capitolato speciale e degli allegati ad esso annessi.

Non saranno ritenute ammissibili le offerte economiche contenenti riserve o condizioni.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della

domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta telematica A dovranno essere inseriti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 83 comma 9 del codice, i seguenti documenti digitali:

- la Domanda di partecipazione;
- il/i DGUE come da modello predisposto per la presente gara;
- le DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A CORREDO DEL DGUE
- l'eventuale Modulo Ausiliaria;
- l'eventuale copia della procura (generale o speciale) oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
- Clausole d'integrità;
- "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità;
- la documentazione a corredo di cui al successivo punto 15.3.2;

Tutti i documenti dovranno essere caricati sul portale e sottoscritti digitalmente qualora richiesto.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo (l'assolvimento dell'imposta di bollo potrà, in alternativa, essere effettuata allegando scansione del modello F24 o F23 attestante il pagamento), preferibilmente secondo il modello predisposto e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti o contratto di coassicurazione, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la

dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il modulo redatto sul formato del DGUE messo a disposizione per la presente procedura di gara dalla Stazione appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 15.3.1;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» e compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;

- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, coassicurazioni, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta la convenzione per la Stazione Unica Appaltante sottoscritta tra gli altri dal Comune di Genova e dalla Prefettura di Genova in data 22 ottobre 2018, il cui contenuto è riportato nel fac-simile dichiarazioni integrative a corredo DGUE.
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera Giunta Comunale n. 355/2013 e revisionato con delibera Giunta Comunale 8/2017, reperibile sul sito istituzionale del Comune – Amministrazione trasparente – Personale – codici disciplinari e codici di comportamento e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 della legge fallimentare.

Le suddette dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 11, dovranno essere rese compilando il modello Dichiarazioni integrative al DGUE sottoscritto dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Ciascuna **ausiliaria** rende le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1, 2, 10 e, ove pertinente 11, allegandole al loro DGUE.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

12. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria;
13. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

14. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti e per i contratti di coassicurazione:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

In tale seconda busta telematica dovrà essere inserita, **a pena di esclusione**, l'offerta TECNICA inserendo i documenti di seguito indicati.

L'offerta tecnica deve rispettare, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, le specifiche tecniche in esso contenute nonché le specifiche tecniche e le clausole contrattuali, nei termini in cui sono state trasfuse nel Capitolato speciale dell'appalto.

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

scheda di offerta tecnica, contenente in modo chiaro ed inequivoco gli elementi previsti dalla tabella di cui al punto 18.1, come da prospetto allegato. Qualora tali elementi fossero espressi in maniera poco chiara od equivoca, la Commissione non ne terrà conto o, se possibile, attribuirà il punteggio minimo ricavabile dagli atti.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica, consistente in uno o più file, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

In tale terza busta telematica dovrà essere inserita, **a pena di esclusione**, l'offerta economica generata automaticamente dalla Piattaforma

L'offerta ECONOMICA dovrà essere formulata compilando i relativi campi presenti nella Piattaforma e ottenendo la generazione automatica del modulo d'offerta. Il modulo d'offerta dovrà essere

debitamente sottoscritto digitalmente dal rappresentante dell'Impresa oppure, in caso di costituendo R.T.I., coassicurazione o Consorzio ordinario di concorrenti, da tutti i rappresentanti delle Imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi, pena l'esclusione.

Ai fini dell'assolvimento dell'apposizione del bollo il concorrente dovrà inserire nella busta telematica C - Contenente OFFERTA ECONOMICA scansione del modello f24 o f23 attestante il pagamento oppure scansione del modulo offerta con l'apposizione della marca da bollo debitamente annullata.

Si evidenzia che l'offerta economica dovrà contenere i seguenti elementi:

a) prezzo complessivo offerto per tutta la durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni), cioè per 3 anni, decorrenti dal 31 Dicembre 2020 fino al 31 Dicembre 2023, come da modulo telematico OFFERTA ECONOMICA, comprensivo di imposte e altre tasse, oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a zero. Il concorrente dovrà altresì compilare la "SCHEDA OFFERTA ECONOMICA" allegata. In caso di discrepanza tra modulo telematico e scheda prevarranno i valori riportati nel modulo telematico.

Il prezzo offerto non potrà essere pari o superare la base d'asta indicata per ciascun lotto.

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche pari o superiori alla base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

Il concorrente potrà formulare offerta per un lotto, più lotti, tutti i lotti e risultare aggiudicatario di uno o più lotti. La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida per lotto.

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio attribuito all'offerta tecnica di ciascun concorrente sarà determinato dalla somma dei punteggi ottenuti per i singoli elementi.

Quanto contenuto nell'offerta tecnica è vincolante per l'Aggiudicatario.

A ciascun Operatore verrà assegnato il punteggio complessivo pari alla somma dei punti ottenuti nell'offerta tecnica e in quella economica determinati come sotto.

Tutti i valori saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.

LOTTO 1) Polizza RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE COMUNE DI GENOVA		
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE		
Massimo 35 punti così attribuiti:		
Sub parametro - Descrizione	Punti assegnati	
Art. "Recesso per sinistro" (PT ^{A1})	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (Opzione Base)	
	3,5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (Opzione Migliorativa)	
Art. "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" (PT ^{A2})	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (Opzione Base)	
	1,5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (Opzione Migliorativa)	
Art. "Assicurazione Claims made ... " (PT ^{A3})	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (Opzione Base)	
	15 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (Opzione Migliorativa)	
Art. "Continuous cover" (PT ^{A4})	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (Opzione Base)	
	15 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (Opzione Migliorativa)	
MASSIMALI/SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO		
Massimo 35 punti così attribuiti:		
Sub parametro	Descrizione	Punti assegnati
Massimale per sinistro (PT ^{B1})	€ 3.000.000,00 per sinistro (Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)	0 punti
	€ 4.500.000,00 per sinistro (Opzione migliorativa)	7,5 punti
	€ 6.000.000,00 per sinistro (Opzione migliorativa)	15 punti
Massimale aggregato annuo (PT ^{B2})	€ 8.000.000,00 per anno (Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)	0 punti
	€ 10.000.000,00 per anno (Opzione migliorativa)	7,5 punti

	€ 12.000.000,00 per anno <i>(Opzione migliorativa)</i>	15 punti
Sottolimito di indennizzo per garanzia “Custodia titoli e beni...” (PT ^{B3})	€ 50.000,00 per sinistro ed € 250.000,00 per anno <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d’Appalto)</i>	0 punti
	€ 100.000,00 per sinistro ed € 300.000,00 per anno <i>(Opzione migliorativa)</i>	1 punti
	€ 150.000,00 per sinistro ed € 350.000,00 per anno <i>(Opzione migliorativa)</i>	2 punti
Sottolimito di indennizzo per garanzia “Perdite patrimoniali derivanti dall’utilizzo degli strumenti di firma elettronica...” (PT ^{B4})	€ 500.000,00 per sinistro ed € 1.000.000,00 per anno <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d’Appalto)</i>	0 punti
	€ 750.000,00 per sinistro ed € 1.500.000,00 per anno <i>(Opzione migliorativa)</i>	1,5 punti
	€ 1.000.000,00 per sinistro ed € 2.000.000,00 per anno <i>(Opzione migliorativa)</i>	3 punti
FRANCHIGIE / SCOPERTI		
Massimo 10 punti così attribuiti:		
Sub parametro	Descrizione	Punti assegnati
Franchigia frontale per ogni sinistro (PT ^{C1})	€ 25.000,00 per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d’Appalto)</i>	0 punti
	€ 15.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	4 punti
	€ 10.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	8 punti
Scoperto/franchigia per garanzia “Custodia titoli e beni...”(PT ^{C2})	€ 5.000,00 per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d’Appalto)</i>	0 punti
	€ 3.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	1 punti

	€ 1.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	2 punti
--	--	---------

LOTTO 2) Polizza TUTELA LEGALE COMUNE DI GENOVA

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Massimo 5 punti così attribuiti:

Sub parametro - Descrizione	Punti assegnati
Art. "Recesso per sinistro" (PT ^{A1})	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta <i>(Opzione Base)</i>
	3,5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta <i>(Opzione Migliorativa)</i>
Art. "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" (PT ^{A2})	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta <i>(Opzione Base)</i>
	1,5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta <i>(Opzione Migliorativa)</i>

MASSIMALI/SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO

Massimo 75 punti così attribuiti:

Sub parametro	Descrizione	Punti assegnati
Massimale per sinistro (PT ^{B1})	€ 50.000,00 per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	0 punti
	€ 70.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	40 punti
Massimale per anno (PT ^{B2})	€ 500.000,00 per anno <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	0 punti
	€ 600.000,00 per anno <i>(Opzione migliorativa)</i>	25 punti
Sottolimiti per garanzia "Fondo spese ed onorari..." (PT ^{B3})	€ 10.000,00 per evento <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	0 punti
	€ 15.000,00 per evento <i>(Opzione migliorativa)</i>	5 punti
	€ 20.000,00 per evento <i>(Opzione migliorativa)</i>	10 punti

LOTTO 3) Polizza TUTELA LEGALE A.S.TER. S.p.A.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Massimo 5 punti così attribuiti:

Sub parametro - Descrizione	Punti assegnati
Art. "Recesso per sinistro" (PT ^{A1})	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta <i>(Opzione Base)</i>
	3,5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta <i>(Opzione Migliorativa)</i>
Art. "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" (PT ^{A2})	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta <i>(Opzione Base)</i>
	1,5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta <i>(Opzione Migliorativa)</i>

MASSIMALI/SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO

Massimo 75 punti così attribuiti:

Sub parametro	Descrizione	Punti assegnati
Massimale per sinistro (PT ^{B1})	€ 50.000,00 per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	0 punti
	€ 70.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	40 punti
Massimale per anno (PT ^{B2})	€ 500.000,00 per anno <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	0 punti
	€ 600.000,00 per anno <i>(Opzione migliorativa)</i>	25 punti
Sottolimito per garanzia "Fondo spese ed onorari..." (PT ^{B3})	€ 10.000,00 per evento <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	0 punti
	€ 15.000,00 per evento <i>(Opzione migliorativa)</i>	5 punti
	€ 20.000,00 per evento <i>(Opzione migliorativa)</i>	10 punti

LOTTO 4) Polizza INFORTUNI COMUNE DI GENOVA

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Massimo **60** punti così attribuiti:

Sub parametro - Descrizione	Punti assegnati
Art. "Recesso per sinistro" (PT ^{A1})	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta <i>(Opzione Base)</i>
	3,5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta <i>(Opzione Migliorativa)</i>
Art. "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" (PT ^{A2})	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta <i>(Opzione Base)</i>
	1,5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta <i>(Opzione Migliorativa)</i>
Art. "Rischi esclusi" (PT ^{A3})	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta <i>(Opzione Base)</i>
	15 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta <i>(Opzione Migliorativa)</i>
Art. "Franchigia per Invalidità Permanente" (PT ^{A4})	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta <i>(Opzione Base)</i>
	20 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta <i>(Opzione Migliorativa)</i>
Art. "Indennizzo forfettario delle lesioni inferiori al 3% di I.P. (PT ^{A5})	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta <i>(Opzione Base)</i>
	20 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta <i>(Opzione Migliorativa)</i>

MASSIMALI/SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO

Massimo **12** punti così attribuiti:

Sub parametro	Descrizione	Punti assegnati
Limite di indennizzo per garanzia "Rientro sanitario" (PT ^{B1})	€ 2.600,00 per trasporto <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	0 punti
	€ 5.000,00 per trasporto <i>(Opzione migliorativa)</i>	1 punti
	€ 7.500,00 per trasporto <i>(Opzione migliorativa)</i>	2 punti

Limite di indennizzo per garanzia "Rimpatrio salma"(PT ^{B2})	€ 1.500,00 per trasporto <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	0 punti
	€ 3.000,00 per trasporto <i>(Opzione migliorativa)</i>	1 punti
	€ 4.500,00 per trasporto <i>(Opzione migliorativa)</i>	2 punti
Limite di indennizzo per garanzia "Danni estetici"(PT ^{B3})	€ 2.600,00 per evento <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	0 punti
	€ 5.000,00 per evento <i>(Opzione migliorativa)</i>	1,5 punti
	€ 7.500,00 per evento <i>(Opzione migliorativa)</i>	3 punti
Massima esposizione della Società per singolo evento (PT ^{B4})	€ 2.500.000,00 per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	0 punti
	€ 3.500.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	2 punti
	€ 5.000.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	5 punti
FRANCHIGIE/SCOPERTI Massimo 8 punti così attribuiti:		
Sub parametro	Descrizione	Punti assegnati
Franchigia per invalidità permanente da malattia professionale per cat. E) Volontari in genere (PT ^{C1})	Franchigia del 20% <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	0 punti
	Franchigia del 15% <i>(Opzione migliorativa)</i>	4 punti
	Franchigia del 10% <i>(Opzione migliorativa)</i>	8 punti

LOTTO 5) Polizza INFORTUNI A.STER. S.p.A.	
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	
Massimo 20 punti così attribuiti:	
Sub parametro - Descrizione	Punti assegnati

Art. “Recesso per sinistro” (PT ^{A1})	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (Opzione Base)
	3,5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (Opzione Migliorativa)
Art. “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio” (PT ^{A2})	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (Opzione Base)
	1,5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (Opzione Migliorativa)
Art. “Rischi esclusi” (PT ^{A3})	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (Opzione Base)
	15 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (Opzione Migliorativa)

MASSIMALI/SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO

Massimo 60 punti così attribuiti:

Sub parametro	Descrizione	Punti assegnati
Limite di indennizzo per garanzia “Rientro sanitario” (PT ^{B1})	€ 2.600,00 per trasporto (Opzione base - come da Capitolato Speciale d’Appalto)	0 punti
	€ 5.000,00 per trasporto (Opzione migliorativa)	5 punti
	€ 7.500,00 per trasporto (Opzione migliorativa)	10 punti
Limite di indennizzo per garanzia “Rimpatrio salma”(PT ^{B2})	€ 1.500,00 per trasporto (Opzione base - come da Capitolato Speciale d’Appalto)	0 punti
	€ 3.000,00 per trasporto (Opzione migliorativa)	5 punti
	€ 4.500,00 per trasporto (Opzione migliorativa)	10 punti
Limite di indennizzo per garanzia “Danni estetici”(PT ^{B3})	€ 2.600,00 per evento (Opzione base - come da Capitolato Speciale d’Appalto)	0 punti
	€ 5.000,00 per evento (Opzione migliorativa)	7,5 punti
	€ 7.500,00 per evento (Opzione migliorativa)	15 punti

Massima esposizione della Società per singolo evento (PT ^{B4})	€ 2.500.000,00 per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	0 punti
	€ 3.500.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	10 punti
	€ 5.000.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	25 punti

LOTTO 6) Polizza RCA A LIBRO MATRICOLA COMUNE DI GENOVA

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Massimo 5 punti così attribuiti:

Sub parametro - Descrizione	Punti assegnati
Art. 18 - "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" (PT ^{A1})	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta <i>(Opzione Base)</i>
	5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta <i>(Opzione Migliorativa)</i>

MASSIMALI/SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO

Massimo 40 punti così attribuiti:

Sub parametro	Descrizione	Punti
Limite di indennizzo per garanzia "Ricorso terzi da incendio" (PT ^{B1})	€ 260.000,00 per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	0 punti
	€ 500.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	5 punti
	€ 750.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	10 punti
Limite di indennizzo per garanzia "Eventi naturali" (PT ^{B2})	20% con il massimo di € 2.600,00 per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	0 punti
	20% con il massimo di € 3.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	5 punti
	20% con il massimo di € 3.500,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	10 punti
Limite di indennizzo per garanzia "Eventi socio-politici" e "Atti	20% con il massimo di € 2.600,00 per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	0 punti

vandalici”(PT ^{B3})	20% con il massimo di € 3.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	5 punti
	20% con il massimo di € 3.500,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	10 punti
Limite di indennizzo per garanzia “Rottura cristalli” (PT ^{B4})	€ 520,00 per autovetture ed € 720,00 per autocarri <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d’Appalto)</i>	0 punti
	€ 750,00 per autovetture ed € 1.000,00 per autocarri <i>(Opzione migliorativa)</i>	5 punti
Limite di indennizzo per garanzia “Concorso spese di recupero e traino” (PT ^{B5})	€ 260,00 per evento <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d’Appalto)</i>	0 punti
	€ 500,00 per evento <i>(Opzione migliorativa)</i>	5 punti
FRANCHIGIE/SCOPERTI Massimo 35 punti così attribuiti:		
Sub parametro	Descrizione	0 punti
Scoperto/franchigia per “Atti vandalici”(PT ^{C1})	Scoperto 10% minimo € 250,00 per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d’Appalto)</i>	0 punti
	Scoperto 10% minimo € 150,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	5 punti
	Nessuna scoperto/franchigia per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	10 punti
Scoperto/franchigia per garanzia “Calamità naturali”(PT ^{C2})	Scoperto 10% minimo € 250,00 per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d’Appalto)</i>	0 punti
	Scoperto 10% minimo € 150,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	5 punti
	Nessuna scoperto/franchigia per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	10 punti
Formula tariffaria per autovetture ed autocarri (PT ^{C3})	Franchigia fissa di € 500,00 per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d’Appalto)</i>	0 punti

	Franchigia fissa di € 250,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	15 punti
--	--	----------

LOTTO 7) Polizza RCA A LIBRO MATRICOLA A.S.TER. S.p.A.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Massimo 5 punti così attribuiti:

Sub parametro - Descrizione	Punti assegnati
Art. 18 - "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" (PT ^{A1})	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta <i>(Opzione Base)</i>
	5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta <i>(Opzione Migliorativa)</i>

MASSIMALI/SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO

Massimo 40 punti così attribuiti:

Sub parametro	Descrizione	Punti
Limite di indennizzo per garanzia "Ricorso terzi da incendio" (PT ^{B1})	€ 260.000,00 per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	0 punti
	€ 500.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	5 punti
	€ 750.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	10 punti
Limite di indennizzo per garanzia "Eventi naturali"(PT ^{B2})	20% con il massimo di € 2.600,00 per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	0 punti
	20% con il massimo di € 3.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	5 punti
	20% con il massimo di € 3.500,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	10 punti
Limite di indennizzo per garanzia "Eventi socio-politici" e "Atti vandalici"(PT ^{B3})	20% con il massimo di € 2.600,00 per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	0 punti
	20% con il massimo di € 3.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	5 punti
	20% con il massimo di € 3.500,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	10 punti

Limite di indennizzo per garanzia “Rottura cristalli” (PT ^{B4})	€ 520,00 per autovetture ed € 720,00 per autocarri <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d’Appalto)</i>	0 punti
	€ 750,00 per autovetture ed € 1.000,00 per autocarri <i>(Opzione migliorativa)</i>	5 punti
Limite di indennizzo per garanzia “Concorso spese di recupero e traino” (PT ^{B5})	€ 260,00 per evento <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d’Appalto)</i>	0 punti
	€ 500,00 per evento <i>(Opzione migliorativa)</i>	5 punti
FRANCHIGIE/SCOPERTI Massimo 35 punti così attribuiti:		
Sub parametro	Descrizione	0 punti
Scoperto/franchigia per “Atti vandalici”(PT ^{C1})	Scoperto 10% minimo € 250,00 per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d’Appalto)</i>	0 punti
	Scoperto 10% minimo € 150,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	5 punti
	Nessuna scoperto/franchigia per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	10 punti
Scoperto/franchigia per garanzia “Calamità naturali”(PT ^{C2})	Scoperto 10% minimo € 250,00 per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d’Appalto)</i>	0 punti
	Scoperto 10% minimo € 150,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	5 punti
	Nessuna scoperto/franchigia per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	10 punti
Formula tariffaria per autovetture ed autocarri (PT ^{C3})	Franchigia fissa di € 250,00 per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d’Appalto)</i>	0 punti
	Franchigia fissa di € 150,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	15 punti

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Massimo 5 punti così attribuiti:

Sub parametro - Descrizione	Punti assegnati
Art. "Recesso per sinistro" (PT ^{A1})	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta <i>(Opzione Base)</i>
	3,5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta <i>(Opzione Migliorativa)</i>
Art. "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" (PT ^{A2})	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta <i>(Opzione Base)</i>
	1,5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta <i>(Opzione Migliorativa)</i>

MASSIMALI/SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO

Massimo 65 punti così attribuiti:

Sub parametro	Descrizione	Punti assegnati
Limite di indennizzo per ogni causa (PT ^{B1})	€ 80.000.000,00 per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	0 punti
	€ 85.000.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	10 punti
	€ 90.000.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	20 punti
Limite di indennizzo per garanzia "Furto e rapina" (PT ^{B2})	€ 50.000.000,00 per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	0 punti
	€ 60.000.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	10 punti
	€ 70.000.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	20 punti
Sottolimito per garanzia "Beni presso laboratori di restauro..." (PT ^{B3})	€ 1.000.000,00 con il massimo di € 1.000.000,00 per mezzo di trasporto <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	0 punti
	€ 1.500.000,00 con il massimo di € 1.500.000,00 per mezzo di trasporto <i>(Opzione migliorativa)</i>	5 punti
	€ 2.000.000,00 con il massimo di € 2.000.000,00 per mezzo di trasporto <i>(Opzione migliorativa)</i>	10 punti
Bonus (PT ^{B4})	20% dei premi realizzati annualmente, al netto delle imposte <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	0 punti
	22% dei premi realizzati annualmente, al netto delle imposte	7 punti

	<i>(Opzione migliorativa)</i>	
	25% dei premi realizzati annualmente, al netto delle imposte	15 punti
	<i>(Opzione migliorativa)</i>	
FRANCHIGIE/SCOPERTI Massimo 10 punti così attribuiti:		
Sub parametro	Descrizione	Punti assegnati
Franchigia per garanzia “Furto e rapina” (PT ^{B1})	€ 2.500,00 per sinistro, limitatamente al Museo Garbo <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d’Appalto)</i>	0 punti
	€ 2.000,00 per sinistro, limitatamente al Museo Garbo <i>(Opzione migliorativa)</i>	5 punti
	€ 1.500,00 per sinistro, limitatamente al Museo Garbo <i>(Opzione migliorativa)</i>	10 punti

LOTTO 9) Polizza INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI A.S.TER. S.p.A.		
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Massimo 5 punti così attribuiti:		
Sub parametro - Descrizione	Punti assegnati	
Art. “Recesso per sinistro” (PT ^{A1})	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta <i>(Opzione Base)</i>	
	3,5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta <i>(Opzione Migliorativa)</i>	
Art. “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio” (PT ^{A2})	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta <i>(Opzione Base)</i>	
	1,5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta <i>(Opzione Migliorativa)</i>	
MASSIMALI/SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO Massimo 40 punti così attribuiti:		
Sub parametro	Descrizione	Punti assegnati
Limite di indennizzo per sinistro e per anno” (PT ^{B1})	€ 4.500.000,00 per sinistro/anno <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d’Appalto)</i>	0 punti
	€ 5.000.000,00 per sinistro/anno <i>(Opzione migliorativa)</i>	4 punti
Sottolimito per garanzia “Terrorismo”	€ 4.500.000,00 per sinistro/anno	0 punti

(PT ^{B2})	<i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	
	€ 5.000.000,00 per sinistro/anno <i>(Opzione migliorativa)</i>	4 punti
Sottolimito per garanzia "Eventi socio-politici" (PT ^{B3})	50% somma assicurata per ubicazione, con il massimo di € 4.500.000,00 per sinistro/anno <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	0 punti
	60% somma assicurata per ubicazione, con il massimo di € 4.500.000,00 per sinistro/anno <i>(Opzione migliorativa)</i>	2,5 punti
	70% somma assicurata per ubicazione, con il massimo di € 4.500.000,00 per sinistro/anno <i>(Opzione migliorativa)</i>	5 punti
Sottolimito per garanzia "Eventi atmosferici" (PT ^{B4})	50% somma assicurata per ubicazione, con il massimo di € 4.500.000,00 per sinistro/anno <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	0 punti
	60% somma assicurata per ubicazione, con il massimo di € 4.500.000,00 per sinistro/anno <i>(Opzione migliorativa)</i>	4 punti
	70% somma assicurata per ubicazione, con il massimo di € 4.500.000,00 per sinistro/anno <i>(Opzione migliorativa)</i>	8 punti
Sottolimito di indennizzo per garanzia "Terremoto" (PT ^{B5})	50% somma assicurata per ubicazione, con il massimo di € 3.000.000,00 per sinistro/anno <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	0 punti
	60% somma assicurata per ubicazione, con il massimo di € 3.500.000,00 per sinistro/anno <i>(Opzione migliorativa)</i>	2 punti
	70% somma assicurata per ubicazione, con il massimo di € 4.000.000,00 per sinistro/anno <i>(Opzione migliorativa)</i>	4 punti
Sottolimito di indennizzo per garanzia "Inondazioni, alluvioni, esondazioni" (PT ^{B6})	30% somma assicurata per ubicazione, con il massimo di € 3.000.000,00 per sinistro/anno <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	0 punti
	40% della somma assicurata per ubicazione, con il massimo di € 3.000.000,00 per sinistro/anno <i>(Opzione migliorativa)</i>	4 punti

	50% della somma assicurata per ubicazione con il massimo di € 3.000.000,00 per sinistro/anno <i>(Opzione migliorativa)</i>	8 punti
Sottolimito di indennizzo per garanzia “Cedimento, franamento, smottamento del terreno” (PT ^{B7})	€ 250.000,00 per sinistro/anno <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d’Appalto)</i>	0 punti
	€ 300.000,00 per sinistro/anno <i>(Opzione migliorativa)</i>	3,5 punti
	€ 350.000,00 per sinistro/anno <i>(Opzione migliorativa)</i>	7 punti
FRANCHIGIE/SCOPERTI Massimo 35 punti così attribuiti:		
Sub parametro	Descrizione	Punti assegnati
Scoperto/franchigia per garanzia “Terrorismo” (PT ^{C1})	€ 50.000,00 per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d’Appalto)</i>	0 punti
	€ 35.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	2 punti
	€ 20.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	4 punti
Scoperto/franchigia per garanzia “Eventi socio-politici”(PT ^{C2})	€ 50.000,00 per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d’Appalto)</i>	0 punti
	€ 35.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	2 punti
	€ 20.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	4 punti
Scoperto/franchigia “Eventi atmosferici” (PT ^{C3})	Scoperto 10% minimo € 2.500,00 per ubicazione <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d’Appalto)</i>	0 punti
	Scoperto 10% minimo € 2.000,00 per ubicazione <i>(Opzione migliorativa)</i>	4 punti
	Scoperto 10% minimo € 1.500,00 per ubicazione <i>(Opzione migliorativa)</i>	8 punti

Scoperto/franchigia per garanzia "Terremoto" (PT ^{C4})	Scoperto 5% minimo € 50.000,00 per ubicazione (Opzione base - <i>come da Capitolato Speciale d'Appalto</i>)	0 punti
	Scoperto 5% minimo € 35.000,00 per ubicazione (<i>Opzione migliorativa</i>)	2,5 punti
	Scoperto 5% minimo € 20.000,00 per ubicazione (<i>Opzione migliorativa</i>)	5 punti
Scoperto/franchigia per garanzia "Inondazioni, alluvioni, esondazioni" (PT ^{C5})	Scoperto 20% minimo € 30.000,00 per ubicazione (Opzione base - <i>come da Capitolato Speciale d'Appalto</i>)	0 punti
	Scoperto 15% minimo € 25.000,00 per ubicazione (<i>Opzione migliorativa</i>)	4 punti
	Scoperto 10% minimo € 20.000,00 per ubicazione (<i>Opzione migliorativa</i>)	8 punti
Scoperto/franchigia per garanzia "Cedimento, franamento, smottamento del terreno" (PT ^{C6})	Scoperto 10% minimo € 10.000,00 per sinistro (Opzione base - <i>come da Capitolato Speciale d'Appalto</i>)	0 punti
	Scoperto 10% minimo € 7.500,00 per sinistro (<i>Opzione migliorativa</i>)	3 punti
	Scoperto 10% minimo € 5.000,00 per sinistro (<i>Opzione migliorativa</i>)	6 punti

LOTTO 10) Polizza FURTO A.S.TER. S.p.A.	
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	
Massimo 5 punti così attribuiti:	
Sub parametro - Descrizione	Punti assegnati
Art. "Recesso per sinistro" (PT ^{A1})	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (<i>Opzione Base</i>)
	3,5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (<i>Opzione Migliorativa</i>)
Art. "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" (PT ^{A2})	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (<i>Opzione Base</i>)

		1,5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta <i>(Opzione Migliorativa)</i>
MASSIMALI/SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO		
Massimo 35 punti così attribuiti:		
Sub parametro	Descrizione	Punti assegnati
Sottolimito per garanzia “Archivi, documenti e registri” (PT ^{B1})	€ 10.000,00 per anno <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d’Appalto)</i>	0 punti
	€ 15.000,00 per anno <i>(Opzione migliorativa)</i>	2,5 punti
	€ 20.000,00 per anno <i>(Opzione migliorativa)</i>	5 punti
Sottolimito per garanzia “Guasti cagionati dai ladri” (PT ^{B2})	€ 10.000,00 per anno <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d’Appalto)</i>	0 punti
	€ 15.000,00 per anno <i>(Opzione migliorativa)</i>	10 punti
	€ 20.000,00 per anno <i>(Opzione migliorativa)</i>	20 punti
Sottolimito per garanzia “Atti vandalici” (PT ^{B3})	€ 10.000,00 per anno <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d’Appalto)</i>	0 punti
	€ 15.000,00 per anno <i>(Opzione migliorativa)</i>	5 punti
	€ 20.000,00 per anno <i>(Opzione migliorativa)</i>	10 punti
FRANCHIGIE/SCOPERTI		
Massimo 40 punti così attribuiti:		
Sub parametro	Descrizione	Punti assegnati
Scoperto/franchigia per garanzia “Enti all’aperto” (PT ^{C1})	Scoperto 20% per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d’Appalto)</i>	0 punti
	Scoperto 15% per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	4 punti
	Scoperto 10% per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	8 punti
Scoperto/franchigia per garanzia “Mezzi di chiusura” non conformi	Scoperto 20% per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d’Appalto)</i>	0 punti

(PT ^{C2})	Scoperto 15% per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	3 punti
	Scoperto 10% per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	6 punti
Scoperto/franchigia “Valori in mobili o cassetti chiusi a chiave” (PT ^{C3})	Scoperto 20% per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d’Appalto)</i>	0 punti
	Scoperto 15% per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	3 punti
	Scoperto 10% per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	6 punti
Scoperto/franchigia per ogni evento (PT ^{C4})	Scoperto 20% minimo € 1.500,00 per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d’Appalto)</i>	0 punti
	Scoperto 10% minimo € 1.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	20 punti

LOTTO 11) Polizza KASKO A.S.TER. S.p.A.	
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	
Massimo 7 punti così attribuiti:	
Sub parametro - Descrizione	Punti assegnati
Art. “Recesso per sinistro” (PT ^{A1})	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta <i>(Opzione Base)</i>
	3,5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta <i>(Opzione Migliorativa)</i>
Art. “Regolazione del premio” (PT ^{A2})	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta <i>(Opzione Base)</i>
	2 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta <i>(Opzione Migliorativa)</i>
Art. “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio” (PT ^{A3})	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta <i>(Opzione Base)</i>
	1,5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta <i>(Opzione Migliorativa)</i>

MASSIMALI/SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO**Massimo 73 punti così attribuiti:**

Sub parametro	Descrizione	Punti assegnati
Somma assicurata a P.R.A. per autovettura (PT ^{B1})	€ 10.500,00 per singola autovettura <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	0 punti
	€ 12.000,00 per singola autovettura <i>(Opzione migliorativa)</i>	15 punti
	€ 15.000,00 per singola autovettura <i>(Opzione migliorativa)</i>	30 punti
Somma assicurata a P.R.A. per motociclo (PT ^{B2})	€ 3.000,00 per singolo motociclo <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	0 punti
	€ 5.000,00 per singolo motociclo <i>(Opzione migliorativa)</i>	15 punti
	€ 7.000,00 per singolo motociclo <i>(Opzione migliorativa)</i>	30 punti
Limite di indennizzo per garanzia "Cristalli" (PT ^{B2})	€ 500,00 <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	0 punti
	€ 1.000,00 <i>(Opzione migliorativa)</i>	6,5 punti
	€ 1.500,00 <i>(Opzione migliorativa)</i>	13 punti

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula:

$$P_{\text{concorrente } a} = 20 * P_{\text{min}} / P_a$$

dove:

P_a = prezzo dell'offerta del concorrente (a)

P_{min} = prezzo dell'offerta più conveniente

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo nel giorno e nell'ora indicati nel bando di gara presso un ufficio della Direzione Stazione Unica appaltante, in Genova, via Garibaldi 9, II piano, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti> almeno due giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Il principio di segretezza delle offerte, è garantito dalla piattaforma telematica.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi

dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa e conclusa la fase di ammissione dei concorrenti, si insedierà in seduta pubblica la commissione giudicatrice che procederà all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà per ogni Lotto all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti per lo stesso Lotto ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio dell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti per lo stesso Lotto ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria per ogni Lotto e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione per ogni Lotto è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto.**

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

I concorrenti vengono edotti che, per i lotti di competenza di ASTER S.P.A., le imprese aggiudicatarie provvederanno a stipulare i contratti conseguenti al presente appalto con la citata Società ASTER; i rapporti contrattuali intercorreranno in via esclusiva con la società stessa, non essendo prevista alcuna forma di responsabilità solidale, tra le imprese aggiudicatarie e rispettivamente il Comune di Genova e la società ASTER con riferimento a tutti gli adempimenti connessi alla gestione dei contratti, all'adempimento delle relative obbligazioni, al pagamento dei corrispettivi contrattuali, ad ogni correlata controversia, anche con terzi, che possa insorgere.

Per quanto riguarda il Comune, il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante; per quanto attiene Aster Spa, mediante scrittura privata autenticata.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad Euro 10.000,00 da ripartire proporzionalmente tra i vari lotti.

La stazione appaltante comunicherà agli aggiudicatari gli importi effettivi delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24.ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Si informa che l'Amministrazione aggiudicatrice si avvale, come broker, di Marsh. S.p.A., sede di Genova.

I rapporti inerenti il contratto oggetto di gara saranno pertanto gestiti dal broker, la cui remunerazione è a carico delle Compagnie aggiudicatarie nella seguente misura:

- 0,65% per i Lotti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10;
- 0,49% per i Lotti n. 6, 7 e 11.

25.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Genova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REGOLAMENTO UE n. 679/2016) RACCOLTI DAL COMUNE DI GENOVA PER LA GESTIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA DI APPALTO

Il Comune di Genova, in qualità di titolare (con sede in Genova, Via Garibaldi 9, telefono 010557111; indirizzo mail: urpgenova@comune.genova.it, casella di posta elettronica certificata (Pec: comunegenova@postemailcertificata.it) tratterà i dati conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, ai sensi dell'art. 13 del REGOLAMENTO UE n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente disciplinare di gara. Il trattamento dei dati personali forniti viene

effettuato dal Comune di Genova per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- Gestione della presente procedura di appalto e stipulazione del relativo contratto e sua esecuzione.

I dati personali forniti potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto espletamento della procedura di gara o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) anche per quanto riguarda la pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Genova.

I dati personali forniti potranno essere oggetto inoltre di comunicazione agli altri soggetti intervenuti nel procedimento di gara al fine di consentire l'esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti dalla legge.

I dati personali forniti, qualora richiesti, potranno essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra menzionate e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Genova o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro particolare situazione (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Genova (Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Garibaldi n.9, Genova 16124, email: DPO@comune.genova.it)

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

APPLICARE
MARCA DA BOLLO DA
€ 16,00

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

COMUNE DI GENOVA

STAZIONE UNICA APPALTANTE

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'APPALTO DI
SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI GENOVA E DI ASTER S.p.A. PER UN
TRIENNIO, SUDDIVISA IN N. 11 LOTTI.**

Lotto /i:.....

Il sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____

in qualità di (*carica sociale*) _____ della società _____

sede legale _____ sede operativa _____

n. telefono _____ n. fax _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

(*In caso di partecipazioni plurisoggettive ripetere tante volte quante necessario*)

CHIEDE

di partecipare alla gara di cui all'oggetto in qualità di:

(*barrare l'ipotesi che interessa*)

- Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);
- Società, specificare tipo _____;
- Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
- Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
- Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);
- Mandataria / Mandante di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);
 - tipo orizzontale tipo verticale tipo misto
 - costituito
 - non costituito;
- Assicuratrice in coassicurazione
- Coassicuratrice
- Mandataria / Mandante di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e);
 - costituito
 - non costituito;
- Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f)
 - dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
 - dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;

dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;

GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g);

in caso di RTI/ConSORZI ordinari/GEIE da costituire

d i c h i a r a n o

- che intendono partecipare all'appalto di cui in oggetto in Coassicurazione/Raggruppamento Temporaneo di Imprese/consorzio ordinario / GEIE da costituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del codice dei contratti pubblici e che in caso di aggiudicazione della gara, tali soggetti si impegnano in caso di aggiudicazione a conferire mandato collettivo, speciale, gratuito e irrevocabile con rappresentanza all'impresa _____ che sarà designata Mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- che l'offerta economica sarà sottoscritta congiuntamente sia dall'impresa designata quale mandataria sia dalla/e mandante/i;
- che le prestazioni saranno eseguite dalle singole Imprese nei limiti delle specifiche quote di partecipazione che sono le seguenti:

*(in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con identità plurisoggettiva **di tipo orizzontale**),*

dichiarano che la percentuale dell'appalto che verrà eseguita da ciascun componente:

Denominazione impresa e Codice Fiscale		Percentuale dell'appalto che sarà eseguita dal singolo componente
Capogruppo/Assicuratrice Codice Fiscale	
Mandante 1/coassicuratrice 1 Codice Fiscale	
Mandante 2/coassicuratrice 2 Codice Fiscale	

*(in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con identità plurisoggettiva **di tipo verticale o misto**),*

dichiarano che la percentuale dei servizi che verrà reso dalle singole imprese è la seguente:

Denominazione ditta e Codice Fiscale		Servizio svolto (da indicare solo nel caso di raggruppamento verticale o misto)	% servizio svolto (da indicare solo nel caso di raggruppamento verticale o misto)
Capogruppo Codice Fiscale		
Mandante 1 Codice Fiscale		
Mandante 2 Codice Fiscale		

in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice,

DA INSERIRE NELLA Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

che le consorziate che eseguiranno le prestazioni e che NON partecipa/partecipano (pena l'esclusione sia del consorzio che della/e consorziata/e) in alcuna altra forma al presente procedimento sono:

SocietàCodice Fiscale

SocietàCodice Fiscale

(NB - Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio).

che le Società facenti parte del Consorzio sono le seguenti:

SocietàCodice Fiscale

SocietàCodice Fiscale

(Attestazione aggiuntiva da rendersi in caso di AVVALIMENTO ex art. 89 del codice)

- che intende qualificarsi alla presente gara, utilizzando i seguenti requisiti relativi all'Impresa ausiliaria con sede legale in Via CAP codice Fiscale e/o Partita I.V.A. numero telefonico e numero fax PEC
- e di essere a conoscenza che, se trattasi di avvalimento di esperienze professionali pertinenti forniti dall'impresa ausiliaria, l'avvalimento potrà operare solo nel caso in cui quest'ultima esegua direttamente le prestazioni per le quali svolge tale ruolo di ausiliaria

_____, li _____
(luogo, data)

Firma

(timbro e firma leggibile)

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE

firma _____ per l'Impresa _____
(timbro e firma leggibile)

firma _____ per l'Impresa _____
(timbro e firma leggibile)

firma _____ per l'Impresa _____
(timbro e firma leggibile)

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i.

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal "procuratore/i" della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

FAC-SIMILE “MODULO AUSILIARIA INTEGRATIVO DEL DGUE”

Spett.le Stazione Unica Appaltante
del Comune di Genova

**OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER
L’APPALTO DI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI GENOVA E DI ASTER
S.p.A. PER UN TRIENNIO, SUDDIVISA IN N. 11 LOTTI**

Lotto/i

L’anno _____ il giorno _____, il Sottoscritto _____, nato a _____ il _____ e residente in _____ Via _____ in qualità di _____ e, come tale Rappresentante dell’Impresa _____ con sede in _____ Via _____ Codice Fiscale/Partita I.V.A. _____ e-mail _____ PEC _____ telefono _____ fax _____ conscio della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. n. 445/2000 art. 76

p r e m e s s o

- che il Comune di Genova intende affidare, mediante procedura aperta l’appalto in oggetto;

**s’ i m p e g n a
ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice dei Contratti**

nei confronti del Comune di Genova ed esclusivamente nei confronti dell’Impresa, concorrente alla presente gara d’appalto, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie, di cui è carente il concorrente sopra indicato, e a tal scopo allega originale o copia conforme del contratto avvalimento.

D i c h i a r a

- nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del Codice di cui infra, NON sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo Decreto

(NB inserire il titolare, se si tratta di impresa individuale, il/i socio/i, in caso di società in nome collettivo, il/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice, i membri del consiglio d’amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, il/i direttore/i tecnico/i o preposto/i - responsabile/i tecnico/i, nonchè i soggetti eventualmente cessati)

Sig. nella qualità di nato a il residente in Codice Fiscale

Sig. nella qualità di nato a il residente in Codice Fiscale

- che la carica di direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i è / sono.

Sig. nella qualità di nato a il residente in Codice

DA INSERIRE NELLA Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Fiscale

Sig. nella qualità di nato a il residente in Codice
Fiscale

– che i soggetti eventualmente cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando sono i seguenti:

Sig. nella qualità di nato a il residente in Codice
Fiscale

- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 b-bis) e comma 5 lett. c, c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;

- che non partecipa se non in veste di ausiliaria, in alcuna altra forma alla presente gara (in proprio o come associata o consorziata), e che possiede i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento;

- di essere a conoscenza che la stazione appaltante eseguirà in corso d'esecuzione dell'appalto verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto, e che pertanto le prestazioni oggetto del contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali di codesta impresa ausiliaria;

- di essere a conoscenza in particolare che se trattasi di avvalimento di esperienze professionali pertinenti forniti dall'impresa ausiliaria, l'avvalimento potrà operare solo nel caso in cui quest'ultima esegua direttamente le prestazioni per le quali svolge tale ruolo di ausiliaria;

DICHIARA ALTRESI'

che non sussiste alcuna delle ulteriori seguenti cause di esclusione dalle gare o dalla possibilità di contrarre con le pubbliche amministrazioni:

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 44 comma 11 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero");

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'articolo 41 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 ("Codice delle pari opportunità tra uomo e donna");

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento").

**per l'Impresa Ausiliaria
il RAPPRESENTANTE o il PROCURATORE DELLA SOCIETA'
sottoscrizione (per esteso e leggibile)**

.....

Allegare ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 fotocopia del documento di identità del firmatario.

Informativa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016): i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Targa	Autovetture	KW	Anno imm.ne	C.U. al 31.12.12	VALORE VEICOLO ANNO 2019	Importo decurtato del 10%
AH683FY	Fiat Panda	29	1996	5	€ 0,00	
AL348SF	Fiat Panda	29	1997	5	€ 0,00	
AZ116KE	Fiat Panda	29	1998	9	€ 0,00	
AZ120KE	Fiat Panda	29	1998	5	€ 0,00	
FC615JM	Fiat Panda	29	2000	16	€ 0,00	
BM195ST	Fiat Panda	29	2000	11	€ 0,00	
BM196ST	Fiat Panda	29	2000	14	€ 0,00	
BM557SW	Fiat Panda	29	2000	4	€ 0,00	
BM558SW	Fiat Panda	29	2000	18	€ 0,00	
BM559SW	Fiat Panda	29	2000	12	€ 0,00	
BR001MA	Fiat Punto	44	2001	9	€ 0,00	
BR286MA	Fiat Punto	44	2001	9	€ 0,00	
BR369LZ	Fiat Panda	40	2001	9	€ 0,00	
BR518LY	Fiat Panda	40	2001	9	€ 0,00	
BR519LY	Fiat Panda	40	2001	6	€ 0,00	
BT589HG	Fiat Panda	40	2001	4	€ 0,00	
BT704ZS	FIAT 600	40	2001		€ 0,00	
BT785ZA	Fiat Panda	40	2001	4	€ 0,00	
CH469CY	Fiat Panda	40	2003	8	€ 0,00	
CH470CY	Fiat Panda	40	2003	1	€ 0,00	
CH471CY	Fiat Panda	40	2003	1	€ 0,00	
CH472CY	Fiat Panda	40	2003	14	€ 0,00	
CH477CY	Fiat Panda	40	2003	10	€ 0,00	
CH751CY	Fiat Panda	40	2003		€ 0,00	
CH783PT	Fiat Panda	40	2003	13	€ 0,00	
DA657LW	Fiat 600 1.1	40	2006	9	€ 0,00	
DA659LW	Fiat 600 1.1	40	2006	E1	€ 0,00	
DA661LW	Fiat 600 1.1	40	2006	E1	€ 0,00	
DG454RT	Fiat Panda 2^ serie	44	2007	13	€ 2.592,00	€ 0,00
DJ548NF	Fiat Panda 2^ serie	44	2007	13	€ 2.592,00	0,00
EA906RP	Fiat Panda 2^ serie	44	2010	13	€ 2.592,00	2332,80
EA929RP	Fiat 600 1.1	40	2010	13	€ 1.944,00	€ 1.749,60
EA930RP	Fiat 600 1.1	40	2010	13	€ 1.944,00	€ 1.749,60
EA931RP	Fiat 600 1.1	40	2010	13	€ 1.944,00	€ 1.749,60
EB631XY	Fiat 600 1.1	40	2010	8	€ 1.944,00	€ 1.749,60
ED896FF	Fiat 600	40	2010	4	€ 1.944,00	€ 1.749,60
ED897FF	Fiat 600	40	2010	4	€ 1.944,00	€ 1.749,60
FE183BK	FIAT Panda	51	2016		€ 6.660,00	€ 5.994,00
FE184BK	FIAT Panda	51	2016		€ 6.660,00	€ 5.994,00
FE185BK	FIAT Panda	51	2016		€ 6.660,00	€ 5.994,00
FE280BK	FIAT Panda	51	2016		€ 6.660,00	€ 5.994,00
FE281BK	FIAT Panda	51	2016		€ 6.660,00	€ 5.994,00
FF489LM	FIAT Panda	51	2016		€ 6.660,00	€ 5.994,00
FF571LM	FIAT Panda	51	2016		€ 6.660,00	€ 5.994,00

DIREZIONE	TARGA	MODELLO	ANNO	VALORE COMMERCIALE
SINDACO (P.L.)	AC21542	PIAGGIO VESPA 150	1995	
SINDACO (P.L.)	AC21554	PIAGGIO VESPA 150	1995	
DIREZIONE GEN. OPERAT.(PROT. CIV.)	AD15584	DO.CA.MA.IA.	2004	
A.S.TER. IN USO (EX GIARDINI E FORESTE)	AD162A	S+L+H SAME SILVER	1996	
A.S.TER. IN USO (EX GIARDINI E FORESTE)	AD163A	VALPADANA GRU 12 D4T	1996	
A.S.TER. IN USO (EX GIARDINI E FORESTE)	AE053W	OZAZAM 25	2001	
DIREZIONE GEN. OPERAT.(PROT. CIV.)	AF35424	ELLEBI TU F011	2010	
DIREZIONE GEN. OPERAT.(PROT. CIV.)	AF84444	ELLEBI TU F011	2011	
DIREZIONE GEN. OPERAT.(PROT. CIV.)	AF84445	ELLEBI TU F011	2011	
DIREZIONE GEN. OPERAT.(PROT. CIV.)	AF84446	ELLEBI TU F011	2011	
DIREZIONE GEN. OPERAT.(PROT. CIV.)	AF84447	ELLEBI TU F011	2011	
DIREZIONE GEN. OPERAT.(PROT. CIV.)	AF84525	CRESCI RIMORCHI	2012	Euro 4.000,00
DIREZIONE GEN. OPERAT.(PROT. CIV.)	AF84526	CRESCI RIMORCHI	2012	Euro 4.000,00
DIREZIONE GEN. OPERAT.(PROT. CIV.)	AF84527	CRESCI RIMORCHI	2012	Euro 4.000,00
DIREZIONE GEN. OPERAT.(PROT. CIV.)	AF96700	NIEWIADOW	2012	
A.S.TER. IN USO (EX GIARDINI E FORESTE)	AH2105M	FIAT PANDA 4 x 4	1995	
SERVIZI COMUN. (CULTURA SETTORE MUSEI)	AH269FV	FIAT DUCATO MAXI	1995	
SERVIZI COMUN. (CIMITERI)	AH670FS	FIAT IVECO 59	1995	
RISORSE TECN.OPER.(FACILITY MAN.-REP.CENTR.)	AH759GN	PIAGGIO PORTER	1996	
SERVIZI COMUN. (CULTURA SETTORE MUSEI)	AH831FT	FIAT FIORINO PANORAMA	1995	
SERVIZI COMUN. (CIMITERI)	AH997FW	FIAT IVECO 49	1996	
SINDACO (P.L.)	AL106SF	FIAT PANDA	1997	
SERVIZI COMUN. (COMMERCIO)	AL429SH	PIAGGIO PORTER GRECAV	1997	
SERVIZI COMUN. (CULTURA E TURISMO)	AL470SD	FIAT DUCATO	1997	
SERVIZI COMUN. (CULTURA SETTORE MUSEI)	AL991SE	PIAGGIO PORTER	1997	
A.S.TER. IN USO (EX GIARDINI E FORESTE)	AV530CR	BREMACK TGR 45 - E2	1998	
RISORSE TECN.OPER. (OPERE PUBBL.- UGRS)	AZ105KE	FIAT PANDA	1998	
DIREZIONE GENERALE (STAZ. UNICA APP. MESSI)	AZ308KD	PIAGGIO PORTER	1998	
SERVIZI COMUN. (CULTURA BIBLIOTECHE)	AZ314KD	PIAGGIO PORTER	1998	
SINDACO (P.L.)	AZ366KE	SUZUKI SAMURAI	1998	
SINDACO (P.L.)	AZ672KC	FIAT DUCATO	1998	
SINDACO (P.L.)	BB38109	BMW 650	2002	
GOVERNO SICUR. (MUNIC. VALPOLCEV. V)	BC84679	PIAGGIO APE	2002	
GOVERNO SICUR. (MUNIC. PONENTE VII)	BC84687	PIAGGIO APE	2002	
SERVIZI COMUN. (CIMITERI)	BD258ZN	PIAGGIO PORTER	1999	
GOVERNO SICUR. (MUNIC. CENTRO EST I)	BD259ZN	PIAGGIO PORTER	1999	
RISORSE TECN.OPER. (OPERE PUBBL.- UGRS)	BD50890	PIAGGIO LIBERTY	2004	
DIREZIONE GENERALE (STAZ. UNICA APP. MESSI)	BK246WL	FIAT PANDA	2000	
SINDACO (P.L.)	BM031TB	FIAT PANDA	2000	
GOVERNO SICUR. (MUNIC. MEDIO PONENTE VI)	BM062TC	PIAGGIO PORTER	2000	
GOVERNO SICUR. (MUNIC. MED.LEVANTE VIII)	BM063TC	PIAGGIO PORTER	2000	
GOVERNO SICUR. (MUNIC. CENTRO EST I)	BM064TC	PIAGGIO PORTER	2000	
GOVERNO SICUR. (MUNIC. VALPOLCEV. V)	BM067TC	PIAGGIO PORTER	2000	
GOVERNO SICUR. (MUNIC. BASSA VALBISAGNO III)	BM069TC	PIAGGIO PORTER	2000	
A.S.TER. IN USO (EX GIARDINI E FORESTE)	BM074FV	NISSAN 35	2000	
A.S.TER. IN USO (EX GIARDINI E FORESTE)	BM539TC	FIAT PANDA	2000	
SERVIZI COMUN. (POLITICHE SOCIALI)	BM99974	PIAGGIO LIBERTY	2004	
SERVIZI COMUN. (POLITICHE SOCIALI)	BM99975	PIAGGIO LIBERTY	2004	
SINDACO (P.L.)	BP286GV	FIAT PUNTO 1.2	2000	
A.S.TER. IN USO (EX GIARDINI E FORESTE)	BP524GT	FIAT IVECO 120	2000	
SINDACO (P.L.)	BP660GW	FIAT DUCATO	2001	
RISORSE TECN.OPER.(EDIL.PRIVATA)	BR477MD	FIAT PANDA VAN	2001	
SERVIZI COMUN. (CIMITERI)	BR524MF	PIAGGIO PORTER	2001	
RISORSE TECN.OPER.(FACILITY MAN.-REP.CENTR.)	BR586MF	PIAGGIO PORTER	2001	
GOVERNO SICUR. (MUNIC. BASSA VALBISAGNO III)	BR652MF	PIAGGIO PORTER	2001	
GOVERNO SICUR. (MUNIC. CENTRO OVEST II)	BR658MF	PIAGGIO PORTER	2001	
SERVIZI COMUN. (CULTURA SETTORE MUSEI)	BT056HN	RENAULT MASTER	2001	
A.S.TER. IN USO (EX GIARDINI E FORESTE)	BT302GC	RENAULT MASTER	2001	
SERVIZI COMUN. (CIMITERI)	BT421HP	FIAT PANDA	2001	
SERVIZI COMUN. (CULTURA MUSEO DORIA)	BT947HM	VOLKSWAGEN TRANSPORTER	2003	
GOVERNO SICUR. (MUNIC. CENTRO OVEST II)	BV108PD	PIAGGIO PORTER	2003	
GOVERNO SICUR. (MUNIC. VALPOLCEV. V)	BV109PD	PIAGGIO PORTER	2003	
GOVERNO SICUR. (MUNIC. VALPOLCEV. V)	BV110PD	PIAGGIO PORTER	2003	
GOVERNO SICUR. (MUNIC. CENTRO OVEST II)	BV111PD	PIAGGIO PORTER	2003	
GOVERNO SICUR. (MUNIC. CENTRO OVEST II)	BV308PD	PIAGGIO PORTER GRECAV	2003	
GOVERNO SICUR. (MUNIC. VALPOLCEV. V)	BV443PF	HYUNDAI ATOS PRIME	2004	Euro 2.000,00
DIREZIONE GEN. OPERAT. (PROT. CIV.-PUBBL.INCOL.)	BV619PE	DAIHATSU SIRION	2004	Euro 3.000,00
DIREZIONE GEN. OPERAT.(PROT. CIV.)	BV633PE	DAIHATSU SIRION	2004	
GOVERNO SICUR. (MUNIC. MED.LEVANTE VIII)	BV845PC	FIAT PANDA	2003	
RISORSE TECN.OPER. (OPERE PUBBL.- UGRS)	BV846PC	FIAT PANDA	2003	
RISORSE TECN.OPER. (OPERE PUBBL.- UGRS)	BV847PC	FIAT PANDA	2003	
SERVIZI COMUN. (CIMITERI)	BV847PF	PIAGGIO PORTER	2004	
RISORSE TECN.OPER. (OPERE PUBBL.- UGRS)	BV848PC	FIAT PANDA	2003	

DIREZIONE	TARGA	MODELLO	ANNO	VALORE COMMERCIALE
RISORSE TECN.OPER. (OPERE PUBBL.- UGRS)	BV849PC	FIAT PANDA	2003	
GOVERNO SICUR. (MUNIC. MEDIO PONENTE VI)	BV908PF	PIAGGIO PORTER	2004	Euro 3.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. CENTRO EST I)	BV909PF	PIAGGIO PORTER	2004	Euro 3.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. MED.LEVANTE VIII)	BV913PF	PIAGGIO PORTER	2004	Euro 3.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. BASSA VALBISAGNO III)	BV915PF	PIAGGIO PORTER	2004	Euro 3.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. LEVANTE IX)	BV917PF	PIAGGIO PORTER	2004	Euro 3.000,00
DIREZIONE GEN. OPERAT.(SIST. INFORMATIVI)	BV919PC	FIAT PANDA	2003	
SINDACO (P.L.)	BV924PC	FIAT PANDA	2003	
DIREZIONE GENERALE (STAZ. UNICA APP. MESSI)	BV925PC	FIAT PANDA	2003	
SINDACO (P.L.)	BV928PC	FIAT PANDA	2003	
SINDACO (P.L.)	BV965PC	FIAT PANDA	2003	
RISORSE TECN.OPER. (OPERE PUBBL.- UGRS)	BV966PC	FIAT PANDA	2003	
SINDACO (P.L.)	BV968PC	FIAT PANDA	2003	
DIREZIONE GEN. OPERAT.(PROT. CIV.)	BX213CW	MERCEDES SPRINTER	2002	
SINDACO (P.L.)	BX287CW	PIAGGIO PORTER	2002	
DIREZIONE GEN. OPERAT.(PROT. CIV.)	BX393CW	MERCEDES SPRINTER	2002	
SINDACO (P.L.)	BX395CX	FIAT PANDA	2002	
SERVIZI COMUN. (POLITICHE SOCIALI)	BZ134GB	FIAT DUCATO	2002	
GOVERNO SICUR. (MUNIC. VALBISAGNO IV)	CB132YR	NISSAN 35	2002	
SINDACO (P.L.)	CD897LM	FIAT STILO 1.6	2003	
GOVERNO SICUR. (MUNIC. MED.LEVANTE VIII)	CK04945	PIAGGIO FLY	2005	
SINDACO (P.L.)	CK04946	PIAGGIO FLY	2005	
GOVERNO SICUR. (MUNIC. PONENTE VII)	CK04977	PIAGGIO VESPA 125	2005	
GOVERNO SICUR. (MUNIC. CENTRO EST I)	CL310ND	FIAT PANDA	2004	Euro 2.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. CENTRO EST I)	CL311ND	FIAT PANDA	2004	Euro 2.000,00
SINDACO (P.L.)	CL312ND	FIAT PANDA	2004	Euro 2.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. CENTRO OVEST II)	CN385SY	PIAGGIO PORTER	2004	Euro 3.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. LEVANTE IX)	CN855SY	PIAGGIO PORTER GRECAV	2004	Euro 4.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. CENTRO EST I)	CN856SY	PIAGGIO PORTER GRECAV	2004	Euro 4.000,00
SINDACO (P.L.)	CP51555	PIAGGIO BEVERLY	2006	
SINDACO (P.L.)	CP51556	PIAGGIO BEVERLY	2006	
SINDACO (P.L.)	CP51557	PIAGGIO BEVERLY	2006	
SINDACO (P.L.)	CP51558	PIAGGIO BEVERLY	2006	
SINDACO (P.L.)	CP51562	PIAGGIO BEVERLY	2006	
SINDACO (P.L.)	CP51563	PIAGGIO BEVERLY	2006	
SINDACO (P.L.)	CP51564	PIAGGIO BEVERLY	2006	
DIREZIONE GEN. OPERAT.(PROT. CIV.)	CP895MA	FIAT DUCATO	2004	Euro 22.000,00
SINDACO (P.L.)	CV057BY	OPEL ASTRA	2005	Euro 2.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. LEVANTE IX)	CV061BY	FIAT PANDA VAN	2005	Euro 1.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. MEDIO PONENTE VI)	CV062BY	FIAT DOBLO'	2005	Euro 2.000,00
SERVIZI COMUN. (CIMITERI)	CV151BR	OPEL AGILA	2005	
SERVIZI COMUN. (CIMITERI)	CV154BR	OPEL AGILA	2005	
GOVERNO SICUR. (MUNIC. BASSA VALBISAGNO III)	CW582TR	PIAGGIO PORTER GRECAV	2005	Euro 2.000,00
SINDACO (P.L.)	CW67998	PIAGGIO BEVERLY	2006	Euro 1.000,00
SINDACO (P.L.)	CW68068	PIAGGIO BEVERLY	2006	
SINDACO (P.L.)	CW68070	PIAGGIO BEVERLY	2006	
SINDACO (P.L.)	CW68073	PIAGGIO BEVERLY	2006	
SERVIZI COMUN. (CIMITERI)	CW813TY	FIAT PANDA	2005	
SERVIZI COMUN. (CIMITERI)	CW858TY	FIAT PANDA	2005	
SINDACO (P.L.)	CX419KJ	ALFA ROMEO 166	2005	Euro 7.000,00
SINDACO (P.L.)	CY18706	PIAGGIO BEVERLY	2006	
SINDACO (P.L.)	CY18707	PIAGGIO BEVERLY	2006	
SINDACO (P.L.)	CY18708	PIAGGIO BEVERLY	2006	
SINDACO (P.L.)	CY18709	PIAGGIO BEVERLY	2006	
SINDACO (P.L.)	CY18710	PIAGGIO BEVERLY	2006	
SINDACO (P.L.)	CY18711	PIAGGIO BEVERLY	2006	
SINDACO (P.L.)	CY18712	PIAGGIO BEVERLY	2006	
SERVIZI COMUN. (CIMITERI)	CY18717	PIAGGIO QUARGO	2006	Euro 1.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. BASSA VALBISAGNO III)	CY18720	PIAGGIO LIBERTY	2006	
GOVERNO SICUR. (MUNIC. MED.LEVANTE VIII)	CY18721	PIAGGIO LIBERTY	2006	
GOVERNO SICUR. (MUNIC. PONENTE VII)	CY414DN	NISSAN 35	2006	Euro 8.000,00
DIREZIONE GEN. OPERAT.(SIST. INFORMATIVI)	CZ100MW	FIAT DOBLO'	2006	Euro 3.000,00
RISORSE TECN.OPER. (OPERE PUBBL.- UGRS)	CZ108MW	FIAT PUNTO 1.2	2006	Euro 3.000,00
RISORSE TECN.OPER. (OPERE PUBBL.- UGRS)	CZ133MW	FIAT PUNTO 1.2	2006	Euro 3.000,00
RISORSE TECN.OPER. (OPERE PUBBL.- UGRS)	CZ152MW	FIAT PUNTO 1.2	2006	Euro 3.000,00
RISORSE TECN.OPER. (OPERE PUBBL.- UGRS)	CZ155MW	FIAT PUNTO 1.2	2006	Euro 3.000,00
SINDACO (P.L.)	CZ156MW	FIAT PUNTO 1.2	2006	Euro 3.000,00
RISORSE TECN.OPER. (OPERE PUBBL.- UGRS)	CZ159MW	FIAT PUNTO 1.2	2006	Euro 3.000,00
RISORSE TECN.OPER. (OPERE PUBBL.- UGRS)	CZ184MW	FIAT PUNTO 1.2	2006	Euro 3.000,00
DIREZIONE GEN. OPERAT.(SIST. INFORMATIVI)	CZ202MW	FIAT PUNTO 1.2	2006	Euro 3.000,00
SINDACO (P.L.)	CZ205MW	FIAT PUNTO 1.2	2006	Euro 3.000,00
SERVIZI COMUN. (CULTURA SETTORE MUSEI)	CZ280MZ	FIAT DUCATO	2006	Euro 7.000,00
SINDACO (P.L.)	DB01121	HONDA CBF	2007	Euro 1.000,00

DIREZIONE	TARGA	MODELLO	ANNO	VALORE COMMERCIALE
SINDACO (P.L.)	DB01122	HONDA CBF	2007	Euro 1.000,00
SINDACO (P.L.)	DB241YT	FIAT PUNTO 1.2	2006	Euro 2.000,00
RISORSE TECN.OPER. (OPERE PUBBL.- UGRS)	DB242YT	FIAT PUNTO 1.2	2006	Euro 2.000,00
SINDACO (P.L.)	DB243YT	FIAT PUNTO 1.2	2006	Euro 2.000,00
RISORSE TECN.OPER. (OPERE PUBBL.- UGRS)	DB246YT	FIAT PUNTO 1.2	2006	Euro 2.000,00
RISORSE TECN.OPER. (OPERE PUBBL.- UGRS)	DB247YT	FIAT PUNTO 1.2	2006	Euro 2.000,00
SINDACO (P.L.)	DB248YT	FIAT PUNTO 1.2	2006	Euro 2.000,00
RISORSE TECN.OPER. (OPERE PUBBL.- UGRS)	DB249YT	FIAT PUNTO 1.2	2006	Euro 2.000,00
SINDACO (P.L.)	DB251YT	FIAT PUNTO 1.2	2006	Euro 2.000,00
SINDACO (P.L.)	DB30218	PIAGGIO LIBERTY	2007	
SINDACO (P.L.)	DB30219	PIAGGIO LIBERTY	2007	
SINDACO (P.L.)	DB30220	PIAGGIO LIBERTY	2007	
SINDACO (P.L.)	DB30221	PIAGGIO LIBERTY	2007	
SINDACO (P.L.)	DB30222	PIAGGIO LIBERTY	2007	
SINDACO (P.L.)	DB30223	PIAGGIO LIBERTY	2007	
SINDACO (P.L.)	DB30225	PIAGGIO LIBERTY	2007	
SINDACO (P.L.)	DB30226	PIAGGIO LIBERTY	2007	
SINDACO (P.L.)	DB30227	PIAGGIO LIBERTY	2007	
SINDACO (P.L.)	DB30228	PIAGGIO LIBERTY	2007	
SINDACO (P.L.)	DB30229	PIAGGIO LIBERTY	2007	
SINDACO (P.L.)	DB456TL	TOYOTA PRIUS 1.8	2007	Euro 8.000,00
SINDACO (P.L.)	DB983YV	FIAT DOBLO'	2006	Euro 3.000,00
SINDACO (P.L.)	DB984YV	FIAT STILO 1.4 SW	2006	Euro 3.000,00
SINDACO (P.L.)	DB985YV	FIAT DOBLO'	2006	Euro 9.000,00
SINDACO (P.L.)	DB986YV	FIAT PANDA 4 x 4	2006	Euro 3.000,00
SINDACO (P.L.)	DB988YV	FIAT PANDA 4 x 4	2006	Euro 3.000,00
SINDACO (P.L.)	DB990YV	FIAT PANDA 4 x 4	2006	Euro 3.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. VALBISAGNO IV)	DC22383	PIAGGIO QUARGO	2007	Euro 3.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. VALPOLCEV. V)	DC261NF	FIAT DOBLO'	2006	Euro 3.000,00
SERVIZI COMUN. (POLITICHE SOCIALI)	DC262NF	FIAT DOBLO'	2006	Euro 3.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. VALBISAGNO IV)	DC263NF	FIAT DOBLO'	2006	Euro 3.000,00
RISORSE TECN.OPER. (OPERE PUBBL.- UGRS)	DC264NF	FIAT PUNTO 1.2	2006	Euro 2.000,00
RISORSE TECN.OPER. (OPERE PUBBL.- UGRS)	DC265NF	FIAT PANDA	2006	Euro 1.000,00
SERVIZI COMUN. (CIMITERI)	DC266NF	FIAT PUNTO 1.2	2006	Euro 2.000,00
SERVIZI COMUN. (POLITICHE SOCIALI)	DC267NF	FIAT PANDA	2006	Euro 1.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. CENTRO OVEST II)	DC268NF	FIAT PANDA	2006	Euro 1.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. MEDIO PONENTE VI)	DC269NF	FIAT PANDA	2006	Euro 1.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. BASSA VALBISAGNO III)	DC270NF	FIAT PANDA	2006	Euro 1.000,00
SERVIZI COMUN. (POLITICHE SOCIALI)	DC271NF	FIAT PANDA	2006	Euro 1.000,00
SINDACO (P.L.)	DC756HD	NISSAN 35	2007	Euro 30.000,00
RISORSE TECN.OPER. (OPERE PUBBL.- UGRS)	DD129JS	OPEL VIVARO	2006	Euro 7.000,00
DIREZIONE GENERALE (STAZ. UNICA APP. MESSI)	DD29222	PIAGGIO LIBERTY	2007	
DIREZIONE GENERALE (STAZ. UNICA APP. MESSI)	DD29223	PIAGGIO LIBERTY	2007	
SEGRETARIO GENERALE (ORGANI ISTITUZIONALI)	DD29257	PIAGGIO LIBERTY	2007	
SINDACO (P.L.)	DD29282	PIAGGIO LIBERTY	2007	
SINDACO (P.L.)	DD29283	PIAGGIO LIBERTY	2007	
SINDACO (P.L.)	DD29284	PIAGGIO LIBERTY	2007	
SINDACO (P.L.)	DD29285	PIAGGIO LIBERTY	2007	
SINDACO (P.L.)	DD29286	PIAGGIO LIBERTY	2007	
SINDACO (P.L.)	DD29287	PIAGGIO LIBERTY	2007	
SINDACO (P.L.)	DD29288	PIAGGIO LIBERTY	2007	
SINDACO (P.L.)	DD29289	PIAGGIO LIBERTY	2007	
SINDACO (P.L.)	DD29291	PIAGGIO LIBERTY	2007	
SINDACO (P.L.)	DD29293	PIAGGIO LIBERTY	2007	
SINDACO (P.L.)	DD29294	PIAGGIO LIBERTY	2007	
SINDACO (P.L.)	DD336GY	FIAT PUNTO 1.3 MJ	2006	Euro 3.000,00
RISORSE TECN.OPER.(FACILITY MAN.-REP.CENTR.)	DD767GX	FIAT DUCATO	2006	Euro 4.000,00
RISORSE TECN.OPER. (OPERE PUBBL.- UGRS)	DF17708	PIAGGIO LIBERTY	2008	
GOVERNO SICUR. (MUNIC. MED.LEVANTE VIII)	DF17709	PIAGGIO LIBERTY	2008	
DIREZIONE GENERALE (STAZ. UNICA APP. MESSI)	DF18005	PIAGGIO LIBERTY	2008	
SINDACO (P.L.)	DG41499	SYM JOYRIDE	2008	
GOVERNO SICUR. (MUNIC. MEDIO PONENTE VI)	DG530RT	NISSAN 35	2007	Euro 10.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. MED.LEVANTE VIII)	DK156RM	NISSAN 35	2007	Euro 10.000,00
SINDACO (P.L.)	DK435SA	FIAT PANDA 4 x 4	2007	Euro 2.000,00
RISORSE TECN.OPER.(AMBIENTE)	DK670RY	FIAT PANDA	2007	Euro 2.000,00
SERVIZI COMUN. (POLITICHE SOCIALI)	DK693WF	FIAT DOBLO'	2007	Euro 4.000,00
RISORSE TECN.OPER. (OPERE PUBBL.- UGRS)	DK807WF	FIAT PUNTO 1.2	2007	Euro 3.000,00
RISORSE TECN.OPER. (OPERE PUBBL.- UGRS)	DK808WF	FIAT PANDA	2007	Euro 2.000,00
DIREZIONE GENERALE (STAZ. UNICA APP. MESSI)	DK811WF	FIAT PANDA	2007	Euro 2.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. CENTRO EST I)	DK930VY	FIAT DOBLO'	2007	Euro 3.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. CENTRO OVEST II)	DK932VY	FIAT PANDA	2007	Euro 2.000,00
SERVIZI COMUN. (POLITICHE SOCIALI)	DK934VY	FIAT PANDA	2007	Euro 2.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. PONENTE VII)	DL610DT	PIAGGIO PORTER	2008	Euro 4.000,00

DIREZIONE	TARGA	MODELLO	ANNO	VALORE COMMERCIALE
GOVERNO SICUR. (MUNIC. CENTRO OVEST II)	DL968FZ	PIAGGIO PORTER	2007	Euro 4.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. VALPOLCEV. V)	DM852NL	FIAT PANDA	2008	Euro 2.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. VALPOLCEV. V)	DM861NL	FIAT DOBLO'	2008	Euro 3.000,00
SERVIZI COMUN. (CIMITERI)	DN68134	PIAGGIO QUARGO	2009	Euro 4.000,00
SERVIZI COMUN. (CIMITERI)	DN68135	PIAGGIO QUARGO	2009	Euro 4.000,00
SERVIZI COMUN. (CIMITERI)	DN68136	PIAGGIO QUARGO	2009	Euro 4.000,00
SERVIZI COMUN. (CIMITERI)	DN68137	PIAGGIO QUARGO	2009	Euro 4.000,00
SERVIZI COMUN. (CIMITERI)	DN68142	PIAGGIO APE	2009	Euro 2.000,00
SERVIZI COMUN. (CIMITERI)	DN68143	PIAGGIO APE	2009	Euro 2.000,00
SINDACO (P.L.)	DR190SW	FIAT 500 ABARTH	2008	
GOVERNO SICUR. (MUNIC. CENTRO EST I)	DR909WT	FIAT PANDA	2008	Euro 2.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. PONENTE VII)	DR969RD	FIAT PANDA	2008	Euro 2.000,00
SERVIZI COMUN. (POLITICHE SOCIALI)	DR970RD	FIAT PANDA	2008	Euro 2.000,00
02 REGIONE LIGURIA (IN USO PROT.CIV.)	DS925ND	FIAT DOBLO'	2009	
GOVERNO SICUR. (MUNIC. MEDIO PONENTE VI)	DT33448	APRILIA SCARABEO	2010	Euro 1.000,00
RISORSE TECN.OPER. (OPERE PUBBL.- UGRS)	DT33449	PIAGGIO X7	2010	Euro 1.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. MEDIO PONENTE VI)	DT33450	APRILIA SCARABEO	2010	Euro 1.000,00
SERVIZI COMUN. (CULTURA SETTORE MUSEI)	DT33477	PIAGGIO APE	2010	Euro 2.000,00
RISORSE TECN.OPER. (OPERE PUBBL.- UGRS)	DT358CC	FIAT PANDA	2008	Euro 2.000,00
DIREZIONE GEN. OPERAT. (PROT. CIV.-PUBBL.INCOL.)	DV274CM	FIAT PANDA	2009	Euro 2.000,00
DIREZIONE GEN. OPERAT. (PROT. CIV.-PUBBL.INCOL.)	DV275CM	FIAT PANDA	2009	Euro 2.000,00
DIREZIONE GEN. OPERAT.(PROT. CIV.)	DV280CM	FIAT PANDA	2009	Euro 2.000,00
SINDACO (P.L.)	DV356RL	VOLKSWAGEN GOLF 2.0	2009	
RISORSE TECN.OPER.(AMBIENTE)	DV424GJ	OPEL COMBO TOUR	2009	Euro 4.000,00
RISORSE TECN.OPER. (OPERE PUBBL.- UGRS)	DW45401	PIAGGIO X7	2011	Euro 1.000,00
RISORSE TECN.OPER. (OPERE PUBBL.- UGRS)	DW586GT	FIAT GRANDE PUNTO	2009	Euro 3.000,00
SERVIZI COMUN. (CIMITERI)	DX545MN	FIAT PANDA	2009	Euro 3.000,00
SERVIZI COMUN. (CIVICI DEMOGRAFICI)	DX547MN	FIAT PANDA	2009	Euro 3.000,00
SINDACO (P.L.)	DX58360	PIAGGIO LIBERTY	2011	
SERVIZI COMUN. (CIMITERI)	DX973DJ	PIAGGIO PORTER	2009	Euro 4.000,00
SERVIZI COMUN. (CIMITERI)	DX974DJ	PIAGGIO PORTER	2009	Euro 4.000,00
SERVIZI COMUN. (CIMITERI)	DX975DJ	PIAGGIO PORTER	2009	Euro 4.000,00
SERVIZI COMUN. (CIMITERI)	DX976DJ	PIAGGIO PORTER	2009	Euro 4.000,00
SERVIZI COMUN. (CIMITERI)	DX977DJ	PIAGGIO PORTER	2009	Euro 4.000,00
SERVIZI COMUN. (CIMITERI)	DX978DJ	PIAGGIO PORTER	2009	Euro 4.000,00
SERVIZI COMUN. (CIMITERI)	DX979DJ	PIAGGIO PORTER	2009	Euro 4.000,00
SERVIZI COMUN. (CIMITERI)	DX980DJ	PIAGGIO PORTER	2009	Euro 4.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. CENTRO OVEST II)	DY02520	APRILIA SCARABEO	2011	
GOVERNO SICUR. (MUNIC. CENTRO OVEST II)	DY02521	APRILIA SCARABEO	2011	
RISORSE TECN.OPER. (FACILITY MAN.)	DY37531	APRILIA SCARABEO	2012	Euro 1.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. CENTRO EST I)	DY47649	APRILIA SCARABEO	2012	Euro 1.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. CENTRO EST I)	DY49740	APRILIA SCARABEO	2012	Euro 1.000,00
SINDACO (P.L.)	DZ299XV	FORD FIESTA	2010	
GOVERNO SICUR. (MUNIC. PONENTE VII)	DZ486FR	FIAT PANDA	2009	Euro 2.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. LEVANTE IX)	DZ487FR	FIAT PANDA	2009	Euro 2.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. LEVANTE IX)	DZ488FR	FIAT PANDA	2009	Euro 2.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. PONENTE VII)	DZ542FR	FIAT DOBLO'	2009	Euro 4.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. MED.LEVANTE VIII)	DZ546FR	FIAT DOBLO'	2009	Euro 4.000,00
SERVIZI COMUN. (POLITICHE SOCIALI)	DZ898CT	FIAT PANDA	2009	Euro 4.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. LEVANTE IX)	EB614PW	FIAT PANDA	2010	Euro 2.000,00
DIREZIONE GEN. OPERAT.(PROT. CIV.)	EB993GB	FIAT DOBLO'	2010	Euro 4.000,00
DIREZIONE GEN. OPERAT.(PROT. CIV.)	EB995GB	FIAT DOBLO'	2010	Euro 4.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. CENTRO EST I)	EC99526	PIAGGIO BEVERLY	2015	Euro 1.000,00
SINDACO (P.L.)	ED744FC	PEUGEOT 107	2010	
RISORSE TECN.OPER. (FACILITY MAN.)	ED766YX	FIAT PANDA	2010	Euro 2.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. LEVANTE IX)	EF242XZ	PIAGGIO PORTER	2011	Euro 4.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. BASSA VALBISAGNO III)	EF36923	APRILIA SCARABEO	2015	Euro 1.000,00
SERVIZI COMUN. (CIMITERI)	EF507YE	FIAT IVECO 35	2011	Euro 20.000,00
RISORSE TECN.OPER. (OPERE PUBBL.-UGRS)	EF87064	APRILIA SCARABEO	2016	
SINDACO (P.L.)	EG67221	HONDA SH 150	2017	
SINDACO (P.L.)	EG67222	HONDA SH 150	2017	
SINDACO (P.L.)	EG67223	HONDA SH 150	2017	
SINDACO (P.L.)	EG67224	HONDA SH 150	2017	
SINDACO (P.L.)	EG67225	HONDA SH 150	2017	
SINDACO (P.L.)	EG67226	HONDA SH 150	2017	
SINDACO (P.L.)	EG67227	HONDA SH 150	2017	
SINDACO (P.L.)	EG67228	HONDA SH 150	2017	
SINDACO (P.L.)	EG67229	HONDA SH 150	2017	
SINDACO (P.L.)	EG67265	HONDA SH 150	2017	
SINDACO (P.L.)	EG67266	HONDA SH 150	2017	
SINDACO (P.L.)	EG67267	HONDA SH 150	2017	
SINDACO (P.L.)	EG67268	HONDA SH 150	2017	
SINDACO (P.L.)	EG67269	HONDA SH 150	2017	

DIREZIONE	TARGA	MODELLO	ANNO	VALORE COMMERCIALE
SINDACO (P.L.)	EG703YY	KIA RIO	2011	
GOVERNO SICUR. (MUNIC. VALBISAGNO IV)	EG704NK	PIAGGIO PORTER	2011	Euro 5.000,00
SINDACO (P.L.)	EG779BD	FIAT PANDA	2006	Euro 2.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. VALBISAGNO IV)	EH57954	PIAGGIO LIBERTY	2017	Euro 2.500,00
SINDACO (P.L.)	EH663RN	FIAT BRAVO	2011	Euro 6.000,00
SERVIZI COMUN. (POLITICHE SOCIALI)	EJ602ZV	FIAT PANDA	2011	Euro 5.000,00
SINDACO (P.L.)	EJ976VM	FIAT DUCATO	2011	Euro 12.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. MED.LEVANTE VIII)	EK086FW	FIAT PANDA	2012	Euro 5.000,00
RISORSE TECN.OPER. (TRAFFICO)	EK303FF	FIAT PANDA	2011	Euro 4.000,00
RISORSE TECN.OPER. (OPERE PUBBL.- UGRS)	EK304FF	FIAT PANDA	2011	Euro 4.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. CENTRO OVEST II)	EK314FW	PIAGGIO PORTER	2006	Euro 2.000,00
DIREZIONE GEN. OPERAT. (PROT. CIV.)	EK337FF	FIAT DOBLO'	2011	Euro 9.000,00
RISORSE TECN.OPER. (OPERE PUBBL.- UGRS)	EK539HW	FIAT PANDA	2011	Euro 4.000,00
RISORSE TECN.OPER. (OPERE PUBBL.- UGRS)	EK540HW	FIAT PANDA	2011	Euro 4.000,00
RISORSE TECN.OPER. (OPERE PUBBL.- UGRS)	EK541HW	FIAT PANDA	2011	Euro 4.000,00
RISORSE TECN.OPER. (OPERE PUBBL.- UGRS)	EK542HW	FIAT PANDA	2011	Euro 4.000,00
EVENTI GRANDI EVENTI E UPA	EK54621	YAMAHA TRICITY	2017	Euro 3.000,00
SERVIZI COMUN. (CIMITERI)	EK77835	HONDA SH 150	2017	Euro 2.000,00
DIREZIONE GENERALE (STAZ. UNICA APP. MESSI)	EM24733	PIAGGIO LIBERTY	2019	Euro 2.700,00
DIREZIONE GENERALE (STAZ. UNICA APP. MESSI)	EM24734	PIAGGIO LIBERTY	2019	Euro 2.700,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. BASSA VALBISAGNO III)	EN769MR	FIAT PANDA 4 x 4	2012	Euro 5.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. BASSA VALBISAGNO III)	ER71347	PIAGGIO MEDLEY	2019	Euro 3.300,00
SINDACO (P.L.)	ER71348	PIAGGIO MEDLEY	2019	Euro 3.000,00
SINDACO (P.L.)	ER71349	PIAGGIO MEDLEY	2019	Euro 3.000,00
SINDACO (P.L.)	ER71350	PIAGGIO MEDLEY	2019	Euro 3.000,00
SINDACO (P.L.)	ER71351	PIAGGIO MEDLEY	2019	Euro 3.000,00
SINDACO (P.L.)	ER71352	PIAGGIO MEDLEY	2019	Euro 3.000,00
SINDACO (P.L.)	ER71353	PIAGGIO MEDLEY	2019	Euro 3.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. MED.LEVANTE VIII)	ER952MD	PIAGGIO PORTER	2013	Euro 10.000,00
SINDACO (P.L.)	ES49271	HONDA CB 500	2019	Euro 6.000,00
SINDACO (P.L.)	ES49609	HONDA CB 500	2019	Euro 6.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. CENTRO EST I)	EW608LP	FIAT FIORINO	2014	Euro 6.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. CENTRO OVEST II)	EW609LP	FIAT FIORINO	2014	Euro 6.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. VALPOLCEV. V)	EW610LP	FIAT FIORINO	2014	Euro 6.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. VALBISAGNO IV)	EW963FM	PIAGGIO PORTER	2014	Euro 7.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. MEDIO PONENTE VI)	EW964FM	PIAGGIO PORTER	2014	Euro 7.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. MED.LEVANTE VIII)	EX770HZ	PIAGGIO PORTER	2014	Euro 7.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. LEVANTE IX)	EY012DM	PIAGGIO PORTER	2015	Euro 7.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. PONENTE VII)	FA569FT	DACIA DOKKER	2015	Euro 4.000,00
DIREZIONE GEN. OPERAT. (PROT. CIV.-PUBBL.INCOL.)	FC031RG	FIAT PANDA 4 x 4	2016	Euro 18.000,00
DIREZIONE GEN. OPERAT. (PROT. CIV.-PUBBL.INCOL.)	FC032RG	FIAT PANDA 4 x 4	2016	Euro 18.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. VALBISAGNO IV)	FC255JM	PIAGGIO PORTER	2016	Euro 16.000,00
RISORSE TECN.OPER.(FACILITY MAN.-REP.CENTR.)	FC270MN	DACIA DOKKER	2016	Euro 14.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. BASSA VALBISAGNO III)	FC331JL	FIAT DUCATO	2016	Euro 22.000,00
DIREZIONE GEN. OPERAT. (PROT. CIV.-PUBBL.INCOL.)	FD580RH	FORD RANGER	2016	Euro 35.000,00
DIREZIONE GEN. OPERAT. (PROT. CIV.-PUBBL.INCOL.)	FD581RH	FORD RANGER	2016	Euro 35.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. VALPOLCEV. V)	FE176JZ	RENAULT KANGOO	2016	Euro 5.000,00
SERVIZI COMUN. (POLITICHE SOCIALI)	FE473YF	DACIA DOKKER	2016	Euro 6.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. MED.LEVANTE VIII)	FF203MS	PIAGGIO PORTER	2016	Euro 10.000,00
SERVIZI COMUN. (CIMITERI)	FH746DK	FIAT PANDA VAN	2017	Euro 10.000,00
SERVIZI COMUN. (CIMITERI)	FH747DK	FIAT PANDA VAN	2017	Euro 10.000,00
RISORSE TECN.OPER.(FACILITY MAN.-REP.CENTR.)	FH849EX	PIAGGIO PORTER	2017	Euro 13.000,00
SINDACO (P.L.)	FH952JF	TOYOTA AURIS 1.8	2017	Euro 17.000,00
SINDACO (P.L.)	FK345AF	FIAT PANDA	2017	Euro 5.000,00
SINDACO (P.L.)	FK346AF	FIAT PANDA	2017	Euro 5.000,00
SINDACO (P.L.)	FK347AF	FIAT PANDA	2017	Euro 5.000,00
SINDACO (P.L.)	FK348AF	FIAT PANDA	2017	Euro 5.000,00
SINDACO (P.L.)	FK349AF	FIAT PANDA	2017	Euro 5.000,00
SINDACO (P.L.)	FK350AF	FIAT PANDA 4 x 4	2017	Euro 10.000,00
SINDACO (P.L.)	FK351AF	FIAT PUNTO 1.3 MJ	2017	Euro 8.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. VALBISAGNO IV)	FN994LY	FIAT PANDA 4 x 4	2018	Euro 12.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. PONENTE VII)	FP213MZ	FIAT PANDA	2018	Euro 7.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. PONENTE VII)	FP395FJ	PIAGGIO PORTER	2018	Euro 15.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. MEDIO PONENTE VI)	FP442FL	GIOTTO GLADIATOR EVO	2018	Euro 15.000,00
SERVIZI COMUN. (POLITICHE SOCIALI)	FP983GW	FIAT PANDA 4 x 4	2018	Euro 10.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. CENTRO OVEST II)	FT406EA	FIAT PANDA 4 x 4	2019	Euro 16.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. VALBISAGNO IV)	FV199LC	PIAGGIO PORTER	2019	Euro 22.000,00
DIREZIONE GENERALE (STAZ. UNICA APP. MESSI)	FV230RD	CITROEN C1	2019	Euro 8.000,00
SINDACO (P.L.)	FW251VH	ALFA ROMEO GIULIETTA	2019	Euro 16.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. CENTRO EST I)	FX347MR	FIAT PANDA 4 x 4	2019	Euro 12.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. BASSA VALBISAGNO III)	FX676NM	FIAT PANDA 4 x 4	2019	Euro 12.000,00
SERVIZI COMUN. (CIMITERI)	FY166AY	PIAGGIO PORTER	2020	Euro 15.000,00
SERVIZI COMUN. (CIMITERI)	FY197AY	PIAGGIO PORTER	2020	Euro 13.000,00

DIREZIONE	TARGA	MODELLO	ANNO	VALORE COMMERCIALE
SERVIZI COMUN. (CIMITERI)	FY198AY	PIAGGIO PORTER	2020	Euro 14.000,00
SERVIZI COMUN. (CIMITERI)	FY199AY	PIAGGIO PORTER	2020	Euro 14.000,00
SINDACO (P.L.)	FY675KF	CITROEN C3	2019	Euro 13.000,00
SERVIZI COMUN. (CIMITERI)	GA701HZ	PIAGGIO PORTER	2020	Euro 14.000,00
SERVIZI COMUN. (CIMITERI)	GA702HZ	PIAGGIO PORTER	2020	Euro 14.000,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. MED.LEVANTE VIII)	GB143CL	LANCIA YPSILON	2020	Euro 9.500,00
GOVERNO SICUR. (MUNIC. BASSA VALBISAGNO III)	GB146CL	FIAT DOBLO'	2020	Euro 12.900,00
RISORSE TECN.OPER. (OPERE PUBBL.-UGRS)	GB291LK	LANCIA YPSILON	2020	Euro 9.000,00
RISORSE TECN.OPER. (OPERE PUBBL.-UGRS)	GB292LK	LANCIA YPSILON	2020	Euro 9.000,00
RISORSE TECN.OPER. (OPERE PUBBL.-UGRS)	GB293LK	LANCIA YPSILON	2020	Euro 9.000,00
RISORSE TECN.OPER. (OPERE PUBBL.-UGRS)	GB294LK	LANCIA YPSILON	2020	Euro 9.000,00
RISORSE TECN.OPER. (OPERE PUBBL.-UGRS)	GB295LK	LANCIA YPSILON	2020	Euro 9.000,00
RISORSE TECN.OPER. (OPERE PUBBL.-UGRS)	GB296LK	LANCIA YPSILON	2020	Euro 9.000,00
RISORSE TECN.OPER. (OPERE PUBBL.-UGRS)	GB297LK	LANCIA YPSILON	2020	Euro 9.000,00
RISORSE TECN.OPER. (OPERE PUBBL.-UGRS)	GB298LK	LANCIA YPSILON	2020	Euro 9.000,00
RISORSE TECN.OPER. (OPERE PUBBL.-UGRS)	GB299LK	LANCIA YPSILON	2020	Euro 9.000,00
RISORSE TECN.OPER. (OPERE PUBBL.-UGRS)	GB307LK	LANCIA YPSILON	2020	Euro 9.000,00
A.S.TER. IN USO (EX GIARDINI E FORESTE)	GE AE517	MANITOU BT 425	1992	
SERVIZI COMUN. (CIMITERI)	GE AF205	VF VENIERI 1.63	1997	
SINDACO (P.L.)	GE217958	PIAGGIO VESPA 200	1987	
SINDACO (P.L.)	GE217967	PIAGGIO VESPA 200	1987	
SINDACO (P.L.)	GE219461	GUZZI T5 VR	1987	
DIREZIONE GEN. OPERAT.(PROT. CIV.)	GEA65440	FIAT PANDA 4 x 4	1987	
GOVERNO SICUR. (MUNIC. BASSA VALBISAGNO III)	X7GS86	PIAGGIO LIBERTY	2016	
SINDACO (P.L.)	X845M2	PIAGGIO LIBERTY	2011	
SINDACO (P.L.)	YA01082	HONDA 600	2009	Euro 1.000,00
SINDACO (P.L.)	YA01083	HONDA 600	2009	Euro 1.000,00
SINDACO (P.L.)	YA01084	HONDA 600	2009	Euro 1.000,00
SINDACO (P.L.)	YA01098	HONDA 600	2009	Euro 1.000,00
SINDACO (P.L.)	YA01099	HONDA 600	2009	Euro 13.000,00
SINDACO (P.L.)	YA01552	HONDA SH 150	2014	Euro 1.000,00
SINDACO (P.L.)	YA01553	HONDA SH 150	2014	Euro 1.000,00
SINDACO (P.L.)	YA019AH	FIAT BRAVO	2010	Euro 4.000,00
SINDACO (P.L.)	YA02000	YAMAHA TRACER	2019	Euro 13.000,00
SINDACO (P.L.)	YA02001	YAMAHA TRACER	2019	Euro 13.000,00
SINDACO (P.L.)	YA02002	YAMAHA TRACER	2019	Euro 13.000,00
SINDACO (P.L.)	YA02003	YAMAHA TRACER	2019	Euro 13.000,00
SINDACO (P.L.)	YA02004	YAMAHA TRACER	2019	Euro 13.000,00
SINDACO (P.L.)	YA02005	YAMAHA TRACER	2019	Euro 13.000,00
SINDACO (P.L.)	YA02402	HONDA 600	2009	Euro 4.000,00
SINDACO (P.L.)	YA02403	HONDA 600	2009	Euro 4.000,00
SINDACO (P.L.)	YA02404	HONDA 600	2009	Euro 4.000,00
SINDACO (P.L.)	YA038AH	FIAT BRAVO	2010	Euro 5.000,00
SINDACO (P.L.)	YA039AH	FIAT GRANDE PUNTO	2010	euro 4.000,00
SINDACO (P.L.)	YA041AH	FIAT GRANDE PUNTO	2010	Euro 4.000,00
SINDACO (P.L.)	YA044AH	FIAT GRANDE PUNTO	2010	Euro 4.000,00
SINDACO (P.L.)	YA046AH	FIAT GRANDE PUNTO	2010	Euro 4.000,00
SINDACO (P.L.)	YA047AH	FIAT GRANDE PUNTO	2010	Euro 4.000,00
SINDACO (P.L.)	YA048AH	FIAT GRANDE PUNTO	2010	Euro 4.000,00
SINDACO (P.L.)	YA057AH	FIAT GRANDE PUNTO	2010	Euro 4.000,00
SINDACO (P.L.)	YA058AH	FIAT GRANDE PUNTO	2010	Euro 4.000,00
SINDACO (P.L.)	YA060AH	FIAT GRANDE PUNTO	2010	Euro 4.000,00
SINDACO (P.L.)	YA061AH	FIAT GRANDE PUNTO	2010	Euro 4.000,00
SINDACO (P.L.)	YA064AH	FIAT GRANDE PUNTO	2010	Euro 4.000,00
SINDACO (P.L.)	YA065AH	FIAT GRANDE PUNTO	2010	Euro 4.000,00
SINDACO (P.L.)	YA072AH	FIAT PANDA 4 x 4	2011	Euro 5.000,00
SINDACO (P.L.)	YA073AH	FIAT PANDA 4 x 4	2011	Euro 5.000,00
SINDACO (P.L.)	YA109AP	ALFA ROMEO GIULIETTA	2019	Euro 19.000,00
SINDACO (P.L.)	YA110AP	ALFA ROMEO GIULIETTA	2019	Euro 19.000,00
SINDACO (P.L.)	YA111AP	ALFA ROMEO GIULIETTA	2019	Euro 19.000,00
SINDACO (P.L.)	YA112AP	ALFA ROMEO GIULIETTA	2019	Euro 19.000,00
SINDACO (P.L.)	YA113AP	ALFA ROMEO GIULIETTA	2019	Euro 19.000,00
SINDACO (P.L.)	YA114AP	ALFA ROMEO GIULIETTA	2019	Euro 19.000,00
SINDACO (P.L.)	YA116AL	RENAULT CLIO 1.2	2016	Euro 14.000,00
SINDACO (P.L.)	YA117AL	RENAULT CLIO 1.2	2016	Euro 14.000,00
SINDACO (P.L.)	YA118AL	RENAULT CLIO 1.2	2016	Euro 14.000,00
SINDACO (P.L.)	YA119AL	RENAULT CLIO 1.2	2016	Euro 14.000,00
SINDACO (P.L.)	YA120AL	RENAULT CLIO 1.2	2016	Euro 14.000,00
SINDACO (P.L.)	YA121AL	RENAULT CLIO 1.2	2016	Euro 14.000,00
SINDACO (P.L.)	YA122AL	RENAULT CLIO 1.2	2016	Euro 14.000,00
SINDACO (P.L.)	YA123AL	RENAULT CLIO 1.2	2016	Euro 14.000,00
SINDACO (P.L.)	YA124AL	RENAULT CLIO 1.2	2016	Euro 14.000,00
SINDACO (P.L.)	YA203AH	FIAT SCUDO	2011	Euro 30.000,00

DIREZIONE	TARGA	MODELLO	ANNO	VALORE COMMERCIALE
SINDACO (P.L.)	YA204AH	FIAT SCUDO	2011	Euro 30.000,00
SINDACO (P.L.)	YA304AC	FIAT DUCATO	2008	Euro 13.000,00
SINDACO (P.L.)	YA320AH	FIAT PANDA	2012	Euro 4.000,00
SINDACO (P.L.)	YA321AH	FIAT PANDA	2012	Euro 4.000,00
SINDACO (P.L.)	YA323AH	FIAT PANDA	2012	Euro 4.000,00
SINDACO (P.L.)	YA324AH	FIAT PANDA	2012	Euro 4.000,00
SINDACO (P.L.)	YA325AH	FIAT PANDA	2012	Euro 4.000,00
SINDACO (P.L.)	YA341AH	FIAT BRAVO	2012	Euro 12.000,00
SINDACO (P.L.)	YA400AK	FIAT PUNTO 1.2	2018	Euro 12.000,00
SINDACO (P.L.)	YA401AK	FIAT PUNTO 1.2	2018	Euro 12.000,00
SINDACO (P.L.)	YA402AK	FIAT PUNTO 1.2	2018	Euro 12.000,00
SINDACO (P.L.)	YA403AK	FIAT PUNTO 1.2	2018	Euro 12.000,00
SINDACO (P.L.)	YA404AK	FIAT PUNTO 1.2	2018	Euro 12.000,00
SINDACO (P.L.)	YA405AK	FIAT PUNTO 1.2	2018	Euro 12.000,00
SINDACO (P.L.)	YA406AK	FIAT PUNTO 1.2	2018	Euro 12.000,00
SINDACO (P.L.)	YA407AK	FIAT PUNTO 1.2	2018	Euro 12.000,00
SINDACO (P.L.)	YA408AK	FIAT PUNTO 1.2	2018	Euro 12.000,00
SINDACO (P.L.)	YA409AK	FIAT PUNTO 1.2	2018	Euro 12.000,00
SINDACO (P.L.)	YA410AK	FIAT PUNTO 1.2	2018	Euro 12.000,00
SINDACO (P.L.)	YA411AK	FIAT PUNTO 1.2	2018	Euro 12.000,00
SINDACO (P.L.)	YA412AK	FIAT PUNTO 1.2	2018	Euro 12.000,00
SINDACO (P.L.)	YA413AK	FIAT PUNTO 1.2	2018	Euro 12.000,00
SINDACO (P.L.)	YA437AH	FIAT PANDA	2013	Euro 5.000,00
SINDACO (P.L.)	YA438AH	FIAT PANDA	2013	Euro 5.000,00
SINDACO (P.L.)	YA439AH	FIAT PANDA	2013	Euro 5.000,00
SINDACO (P.L.)	YA440AC	FIAT DOBLO'	2009	Euro 4.000,00
SINDACO (P.L.)	YA440AH	FIAT PANDA	2013	Euro 7.000,00
SINDACO (P.L.)	YA495AF	FIAT PUNTO 1.2	2018	Euro 12.000,00
SINDACO (P.L.)	YA496AF	FIAT PUNTO 1.2	2018	Euro 12.000,00
SINDACO (P.L.)	YA497AF	FIAT PUNTO 1.2	2018	Euro 12.000,00
SINDACO (P.L.)	YA499AF	FIAT PUNTO 1.2	2018	Euro 12.000,00
SINDACO (P.L.)	YA772AB	ALFA ROMEO GIULIETTA	2017	Euro 17.000,000
SINDACO (P.L.)	YA774AB	ALFA ROMEO GIULIETTA	2017	Euro 17.000,000
SINDACO (P.L.)	YA775AB	ALFA ROMEO GIULIETTA	2017	Euro 17.000,000
SINDACO (P.L.)	YA776AB	FIAT PANDA 4 x 4	2017	Euro 15.000,00
SINDACO (P.L.)	YA777AB	FIAT PANDA	2017	Euro 10.000,00
SINDACO (P.L.)	YA778AB	FIAT PANDA	2017	Euro 10.000,00
SINDACO (P.L.)	YA779AB	FIAT PANDA	2017	Euro 10.000,00
SINDACO (P.L.)	YA793AF	SUBARU FORESTER	2019	Euro 33.000,00
SINDACO (P.L.)	YA794AF	SUBARU FORESTER	2019	Euro 33.000,00
SINDACO (P.L.)	YA931AM	RENAULT TRAFIC	2018	Euro 24.000,00
SINDACO (P.L.)	YA938AM	RENAULT TRAFIC	2018	Euro 24.000,00
SINDACO (P.L.)	YA959AG	FIAT GRANDE PUNTO	2010	Euro 3.000,00
SINDACO (P.L.)	YA960AG	FIAT GRANDE PUNTO	2010	Euro 3.000,00
SINDACO (P.L.)	YA965AG	FIAT GRANDE PUNTO	2010	Euro 4.000,00
SINDACO (P.L.)	YA966AG	FIAT GRANDE PUNTO	2010	Euro 4.000,00
SINDACO (P.L.)	YA967AG	FIAT GRANDE PUNTO	2010	Euro 4.000,00
SINDACO (P.L.)	YA968AG	FIAT BRAVO	2010	Euro 5.000,00
02 REGIONE LIGURIA (IN USO PROT.CIV.)	ZA423YC	LAND ROVER DEFENDER	2009	
02 REGIONE LIGURIA (IN USO PROT.CIV.)	ZA424YC	LAND ROVER DEFENDER	2009	
DIREZIONE GEN. OPERAT.(PROT. CIV.)	ZA634TF	LAND ROVER DEFENDER	2004	Euro 15.000,00
02 REGIONE LIGURIA (IN USO PROT.CIV.)	ZA657YA	LAND ROVER DEFENDER	2004	

INFORTUNI COMUNE 30/04/2014 - 30/07/2020

NR SINISTRO	DATA SINISTRO	STATO SINISTRO	IMPORTO RISERVATO	IMPORTO LIQUIDATO	DATA CHIUSURA	NOTE
I38/2015/105203	18/12/2014	Liquidato	€ 0,00	€ 23.250,00	21/12/2015	aggressione cane durante passeggiata
I38/2014/105273	10/10/2014	Liquidato	€ 0,00	€ 775,00	20/03/2017	
I38/2015/105094	02/12/2014	Liquidato	€ 0,00	€ 775,00	25/11/2015	
I38/2015/105377	15/06/2015	Liquidato	€ 0,00	€ 1.550,00	03/06/2016	
I38/2015/105190	28/09/2014	Liquidato	€ 0,00	€ 4.650,00	28/05/2015	
I38/2015/105072	29/10/2014	Liquidato	€ 0,00	€ 3.100,00	20/11/2017	
I38/2015/105401	19/06/2015	Liquidato	€ 0,00	€ 23.738,00	11/05/2016	incidente stradale
I38/2015/105443	04/08/2015	Liquidato	€ 0,00	€ 58.900,00	23/02/2017	incidente stradale (38% I.P.)
I38/2015/105444	12/11/2015	Liquidato	€ 0,00	€ 4.650,00	04/07/2016	
*170016099	17/01/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*170017531	17/01/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*170017601	19/01/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*170017661	26/01/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*170017635	30/01/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*170016168	31/01/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*170017557	01/02/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*170017584	02/02/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*170002780	03/02/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*170002734	08/02/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160166145	13/02/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*170002712	15/02/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160166141	16/02/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*170003721	16/02/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160166140	16/02/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*170003775	20/02/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*170003698	20/02/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*170003767	21/02/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*170003770	23/02/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*170003773	23/02/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*170003762	23/02/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*170002696	27/02/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*170002800	01/03/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160150576	03/03/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160150566	03/03/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160150588	08/03/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160150560	10/03/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160150227	13/03/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160150377	14/03/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160150550	14/03/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*170003022	15/03/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160150572	17/03/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160139861	22/03/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160140130	24/03/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160150242	29/03/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160139820	29/03/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160139871	29/03/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160140749	31/03/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160139862	03/04/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160150309	04/04/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160140008	04/04/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*170003760	05/04/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160140040	06/04/2017	Liquidato	€ 0,00	€ 300,00		
*160140055	06/04/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160139974	06/04/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160139856	07/04/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160139911	07/04/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160139890	10/04/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160140087	12/04/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160139933	12/04/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160140071	28/04/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160139945	02/05/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160140006	03/05/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160140738	09/05/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160140877	09/05/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160139952	11/05/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160139883	11/05/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160140095	11/05/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160140817	11/05/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160140799	12/05/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160140110	15/05/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160140769	16/05/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160166143	16/05/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160140066	16/05/2017	Liquidato	€ 0,00	€ 30,66		
*160140840	18/05/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*170003757	18/05/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160140115	22/05/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160140696	23/05/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160114852	24/05/2017	Liquidato	€ 0,00	€ 276,66		
*160114845	24/05/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160114860	29/05/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*170003730	30/05/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160114838	30/05/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160140864	01/06/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160140880	01/06/2017	Liquidato	€ 0,00	€ 200,00		
*160140894	05/06/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160114829	06/06/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160114041	06/06/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160114032	07/06/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160114757	07/06/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160114066	08/06/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160114025	09/06/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160085987	09/06/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160096970	09/06/2017	Liquidato	€ 0,00	€ 326,10		
*160086034	12/06/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160086015	12/06/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160086452	12/06/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160085940	13/06/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160086655	13/06/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160076817	15/06/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160086648	16/06/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160085953	16/06/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		

INFORTUNI COMUNE 30/04/2014 - 30/07/2020

NR SINISTRO	DATA SINISTRO	STATO SINISTRO	IMPORTO RISERVATO	IMPORTO LIQUIDATO	DATA CHIUSURA	NOTE
*160077579	21/06/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160076819	22/06/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160096983	22/06/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160077523	23/06/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160077571	23/06/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160077565	25/06/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160077423	26/06/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160077476	27/06/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160076823	27/06/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160077467	04/07/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160077533	04/07/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160077574	10/07/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160067280	18/07/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160067293	19/07/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160067222	13/08/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160066179	06/09/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160067167	08/09/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160066030	12/09/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160066174	15/09/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160067221	15/09/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160067180	19/09/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160066011	20/09/2017	Liquidato	€ 0,00	€ 15.500,00		
*160067159	20/09/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160062448	20/09/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160062527	21/09/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160062609	22/09/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160062537	26/09/2017	Liquidato	€ 0,00	€ 6.325,03		
*160062421	26/09/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160062442	27/09/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160066075	29/09/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160062431	03/10/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160062623	06/10/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160062411	09/10/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160061483	09/10/2017	Liquidato	€ 0,00	€ 1.000,00		
*160062615	09/10/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160067261	10/10/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160071735	10/10/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160061462	11/10/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160061470	12/10/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160061426	16/10/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160061378	17/10/2017	Liquidato	€ 0,00	€ 7.500,00		
*160061354	17/10/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160061455	19/10/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160040526	19/10/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160040513	19/10/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160041108	20/10/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160041088	20/10/2017	Aperto	€ 15.150,00	€ 0,00		
*160041071	23/10/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160041119	25/10/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160033249	25/10/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160033258	25/10/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160033235	02/11/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160032511	03/11/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160033268	07/11/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160033280	08/11/2017	Liquidato	€ 0,00	€ 326,12		
*160033292	08/11/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160025958	09/11/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160024363	09/11/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160028868	14/11/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160028817	15/11/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160028959	17/11/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160028894	17/11/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160029246	21/11/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160028902	21/11/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160028857	24/11/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160024503	29/11/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160024906	29/11/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160024893	30/11/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160025971	30/11/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160024498	30/11/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160024860	30/11/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160024874	30/11/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160025986	01/12/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
*160024886	06/12/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	12/12/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	14/12/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	18/12/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	18/12/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	19/12/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	20/12/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	22/12/2017	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	15/01/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	17/01/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	30/01/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	01/02/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	01/02/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	06/02/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	06/02/2018	Liquidato	€ 0,00	€ 10.037,69		caduta accidentale - trauma braccio infrazione stiloide radiale sx - cat A amm.ri
	07/02/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	07/02/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	08/02/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	09/02/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	09/02/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	12/02/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	12/02/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	12/02/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	12/02/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	13/02/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	13/02/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	13/02/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	15/02/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	15/02/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		

INFORTUNI COMUNE 30/04/2014 - 30/07/2020

NR SINISTRO	DATA SINISTRO	STATO SINISTRO	IMPORTO RISERVATO	IMPORTO LIQUIDATO	DATA CHIUSURA	NOTE
	16/02/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	20/02/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	26/02/2018	Liquidato	€ 0,00	€ 88,80		
	28/02/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	06/03/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	13/03/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	13/03/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	16/03/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	17/03/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	20/03/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	21/03/2018	Liquidato	€ 0,00	€ 6.200,00		Incidente stradale -truma polso dx + trauma cervicale- CAT. B Conducenti veicoli
	21/03/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	26/03/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	27/03/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	28/03/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	03/04/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	04/04/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	05/04/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	11/04/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	11/04/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	12/04/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	12/04/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	13/04/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	16/04/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	17/04/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	17/04/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	18/04/2018	Liquidato	€ 0,00	€ 300,00		
	20/04/2018	Liquidato	€ 0,00	€ 300,00		
	21/04/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	26/04/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	28/04/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	04/05/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	07/05/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	10/05/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	10/05/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	10/05/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	11/05/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	14/05/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	15/05/2018	Liquidato	€ 0,00	€ 6.292,16		IL BIMBO STRATTONATO SULLO SCIVOLO, DA ALTRO BIMBO - FRATTURA DA VERBALE P.S.Cat. N (alunni e insegnanti scuole infanzia e nido)
	16/05/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	16/05/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	17/05/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	21/05/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	22/05/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	22/05/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	23/05/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	23/05/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	24/05/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	29/05/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	29/05/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	30/05/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	30/05/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	31/05/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	31/05/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	01/06/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	04/06/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	05/06/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	07/06/2018	Liquidato	€ 0,00	€ 300,00		
	07/06/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	07/06/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	07/06/2018	Liquidato	€ 0,00	€ 326,10		
	11/06/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	12/06/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	13/06/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	13/06/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	14/06/2018	Liquidato	€ 0,00	€ 2.000,00		
	15/06/2018	Liquidato	€ 0,00	€ 3.100,00		
	18/06/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	18/06/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	22/06/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	22/06/2018	Aperto	€ 1.045,00	€ 0,00		
	09/07/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	18/07/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	18/07/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	08/08/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	08/08/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	24/08/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	04/09/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	05/09/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	05/09/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	05/09/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	07/09/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	10/09/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	13/09/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	18/09/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	20/09/2018	Liquidato	€ 0,00	€ 300,00		
	21/09/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	24/09/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	26/09/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	26/09/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	28/09/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	01/10/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	02/10/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	04/10/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	04/10/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	05/10/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	09/10/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	10/10/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	11/10/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	12/10/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		

INFORTUNI COMUNE 30/04/2014 - 30/07/2020						
NR SINISTRO	DATA SINISTRO	STATO SINISTRO	IMPORTO RISERVATO	IMPORTO LIQUIDATO	DATA CHIUSURA	NOTE
	15/10/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	15/10/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	23/10/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	23/10/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	25/10/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	26/10/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	05/11/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	07/11/2018	Aperto	€ 18.810,00	€ 0,00		CADUTA DALLO SCIVOLO . FRATTURA SCOMPOSTA FEMORE SXCat. N (alunni e
	08/11/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	09/11/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	10/11/2018	Aperto	€ 36.125,00	€ 0,00		Caduta accidentale - DISTORSIONE CAVIGLIA CON INFRAZIONE COMPOSTA DEL DISTALE MALLEOLO DISTALE PERONALE CAT A AMMINISTRATORI
	13/11/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	14/11/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	15/11/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	15/11/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	16/11/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	22/11/2018	Liquidato	€ 0,00	€ 125,00		
	23/11/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	26/11/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	29/11/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	04/12/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	05/12/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	07/12/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	10/12/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	11/12/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	13/12/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	14/12/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	17/12/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	17/12/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	18/12/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	18/12/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	19/12/2018	Liquidato	€ 0,00	€ 13.000,00		INCIDENTE STRADALE IN ITINERE - FRATTURA BRANCA ILEAO ISCHIOPUBICA SCAPOLARE SX CAT A AMMINISTRATORI
	21/12/2018	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	07/01/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	08/01/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	08/01/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	09/01/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	10/01/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	14/01/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	15/01/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	15/01/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	15/01/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	17/01/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	18/01/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	24/01/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	25/01/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	28/01/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	31/01/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	01/02/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	06/02/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	06/02/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	08/02/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	11/02/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	12/02/2019	Aperto	€ 1.045,00	€ 0,00		
	12/02/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	18/02/2019	Liquidato	€ 0,00	€ 300,00		
	19/02/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	20/02/2019	Aperto	€ 10.000,00	€ 18.824,75		CADUTA ACCIDENTALE - frattura composta rotula dx - CAT N ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLE INFANZIA E ASILI NIDI
	22/02/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	25/02/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	25/02/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	26/02/2019	Liquidato	€ 0,00	€ 326,12		
	26/02/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	28/02/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	01/03/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	01/03/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	04/03/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	05/03/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	05/03/2019	Liquidato	€ 0,00	€ 6.336,00		CADUTA ACCIDENTALE FRATURA TIBIA - Cat. N (alunni e insegnanti scuole infanzia
	07/03/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	07/03/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	11/03/2019	Aperto	€ 5.225,00	€ 0,00		CADUTA ACCIDENTALE LESIONE DENTI - Cat. N (alunni e insegnanti scuole infanzia e nido)
	11/03/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	12/03/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	13/03/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	20/03/2019	Liquidato	€ 0,00	€ 300,00		
	22/03/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	22/03/2019	Liquidato	€ 0,00	€ 300,00		
	22/03/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	22/03/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	22/03/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	22/03/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	29/03/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	01/04/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	02/04/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	02/04/2019	Aperto	€ 10.450,00	€ 0,00		CADUTA ACCIDENTALE TRAUMA MENTO E GINOCCHIO SX - CAT
	05/04/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	06/04/2019	Aperto	€ 12.958,00	€ 0,00		
	08/04/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	08/04/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	09/04/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	10/04/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	16/04/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	16/04/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	21/04/2019	Liquidato	€ 0,00	€ 7.750,00		INCIDENTE STRADALE POLICONTUSINI - GAMBA DX LUSSAZIONE CLAVEARE - CAT B Conducenti veicoli del contraente CONDUCENTE (e trasportati)
	02/05/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	03/05/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		

INFORTUNI COMUNE 30/04/2014 - 30/07/2020

NR SINISTRO	DATA SINISTRO	STATO SINISTRO	IMPORTO RISERVATO	IMPORTO LIQUIDATO	DATA CHIUSURA	NOTE
	06/05/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	06/05/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	09/05/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	10/05/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	15/05/2019	Liquidato	€ 0,00	€ 1.752,00		
	15/05/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	20/05/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	21/05/2019	Liquidato	€ 0,00	€ 3.100,00		
	27/05/2019	Aperto	€ 4.859,25	€ 0,00		
	28/05/2019	Aperto	€ 13.167,00	€ 0,00		CADUTA ACCIDENTALE Frattura biossea avambraccio sx+trauma cranico - Cat. N (alunni e insegnanti scuole infanzia e nido)
	28/05/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	28/05/2019	Aperto	€ 20.900,00	€ 0,00		TRAUMA NASALE - Cat. N (alunni e insegnanti scuole infanzia e nido)
	30/05/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	31/05/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	04/06/2019	Aperto	€ 6.479,00	€ 0,00		
	06/06/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	11/06/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	11/06/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	12/06/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	13/06/2019	Aperto	€ 8.098,75	€ 0,00		Infrazione capitello radiale sx - Cat. N (alunni e insegnanti scuole infanzia e nido)
	17/06/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	18/06/2019	Aperto	€ 6.583,50	€ 0,00		caduta accidentale -Frattura metafisi distale radio e ulna polso sx - Cat. N (alunni e insegnanti scuole infanzia e nido)
	20/06/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	20/06/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	20/06/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	21/06/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	21/06/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	21/06/2019	Aperto	€ 7.315,00	€ 0,00		CADUTA ACCIDENTALE- Frattura metafisaria distale del radio e ulna sx INCIDENTE STRADALE -trauma gomito e spalla sx e dx, ginocchio dx , gamba sx - CAT B Conducenti veicoli del contraente CONDUCENTE (e trasportati)
	03/07/2019	Aperto	€ 4.859,25	€ 0,00		
	05/07/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	05/07/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	06/07/2019	Aperto	€ 8.098,75	€ 0,00		
	08/07/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	11/07/2019	Aperto	€ 6.479,00	€ 0,00		
	09/09/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	09/09/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	09/09/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	12/09/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	18/09/2019	Aperto	€ 10.980,00	€ 0,00		CADUTA ACCIDENTALE - Frattura metafisi distale radio sx - Cat. N (alunni e insegnanti scuole infanzia e nido)
	19/09/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	24/09/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	25/09/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	30/09/2019	Aperto	€ 11.450,00	€ 0,00		CADUTA ACCIDENTALE -Frattura composta radio dx - Cat. N (alunni e insegnanti scuole infanzia e nido)
	10/10/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	11/10/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	11/10/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	11/10/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	11/10/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	11/10/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	16/10/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	17/10/2019	Aperto	€ 8.360,00	€ 0,00		Lesione tendine estensore 5 dito mano dx - Cat. N (alunni e insegnanti scuole infanzia e nido)
	25/10/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	28/10/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	29/10/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	29/10/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	04/11/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	06/11/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	11/11/2019	Aperto	€ 16.720,00	€ 0,00		CADUTA ACCIDENTALE -FRATTURA POLSO DX - Cat. N (alunni e insegnanti scuole infanzia e nido)
	14/11/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	14/11/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	15/11/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	19/11/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	21/11/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	25/11/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	02/12/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	04/12/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	10/12/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	11/12/2019	Aperto	€ 8.360,00	€ 0,00		Infrazione base 1 metatarsale piede dx - Cat. N (alunni e insegnanti scuole infanzia e nido)
	16/12/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	19/12/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	19/12/2019	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	07/01/2020	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	08/01/2020	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	09/01/2020	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	10/01/2020	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	13/01/2020	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	14/01/2020	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	15/01/2020	Aperto	€ 1.662,60	€ 0,00		
	16/01/2020	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	17/01/2020	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	17/01/2020	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	17/01/2020	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	17/01/2020	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	17/01/2020	Aperto	€ 6.479,00	€ 0,00		
	20/01/2020	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	21/01/2020	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		

INFORTUNI COMUNE 30/04/2014 - 30/07/2020						
NR SINISTRO	DATA SINISTRO	STATO SINISTRO	IMPORTO RISERVATO	IMPORTO LIQUIDATO	DATA CHIUSURA	NOTE
	23/01/2020	Aperto	€ 7.837,50	€ 0,00		INCIDENTE STRADALE IN ITINERE - TRAUMA FRONTE - cat A amm.ri (consigliere comunale)
	24/01/2020	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	24/01/2020	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	30/01/2020	Aperto	€ 6.479,00	€ 0,00		CADUTA ACCIDENTALE -Infrazione tibia distale sx - Cat. N (alunni e insegnanti scuole infanzia e nido)
	31/01/2020	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	03/02/2020	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	04/02/2020	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	04/02/2020	Aperto	€ 6.479,00	€ 0,00		Infrazione base 2-3 metatarso piede sx - Cat. N (alunni e insegnanti scuole infanzia e nido)
	05/02/2020	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	05/02/2020	Liquidato	€ 0,00	€ 50,00		
	06/02/2020	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	08/02/2020	Liquidato	€ 0,00	€ 1.260,15		
	11/02/2020	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	11/02/2020	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	11/02/2020	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	12/02/2020	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	13/02/2020	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	13/02/2020	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	18/02/2020	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	07/04/2020	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	21/04/2020	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
	08/05/2020	Senza seguito	€ 0,00	€ 0,00		
			€ 282.454,60	€ 235.841,34		

LOTTO 8 - COMUNE DI GENOVA

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA GIACENZA
ED I PRESTITI DI OPERE D'ARTE
(FINE ART)**

stipulata
tra

COMUNE DI
GENOVA

e

l'Impresa di Assicurazione e
le Coassicuratrici

Decorrenza: ore 24,00 del 31/12/2020

Scadenza : ore 24,00 del 31/12/2023

Prima rata: ore 24 del 31/12/2021

DESCRIZIONE DEI RISCHI UBICATI IN GENOVA

Somme assicurate su base "stima accettata" in € 1.487.295.516,00 relativamente ai beni oggetto d'inventariazione e valorizzazione; per tutti gli altri beni le somme assicurate sono "a valore commerciale"+

	CENTRO ANALITICO	MUSEO	VALORE POLIZZA
Musei di Strada Nuova	UBICAZIONE A)	Palazzo Rosso - Via Garibaldi 18 - GE	€ 255.175.960,00
	UBICAZIONE B)	Palazzo Bianco e Tursi - Via Garibaldi 9 e 11 - GE [compresi i seguenti dipinti dati in comodato d'uso: 1) Paolo Caliari detto il Veronese "Susanna al bagno" - val. € 6.000.000,00; 2) Paris Bordon "Matrimonio Mistico di S. Caterina" val. € 8.000.000,00 scad . nov. 2023]	€ 247.173.000,00
	UBICAZIONE C)	Palazzo Tursi - Sala Paganiniana Via Garibaldi, 9 -GE [apposita vetrina climatizzata esistente: 1) violino di Bartolomeo Giuseppe Guarneri detto "del Gesù" denominato "Il Cannone", appartenuto a Niccolò Paganini val. ass. € 30.000.000,00 2) violino costruito da Jean Baptiste Vuillaume, detto "Il Sivori" Vuillaume val. ass. € 300.000,00; 3) Cimeli paganiniani val. ass. € 40.000,00	€ 30.340.000,00
	UBICAZIONE D)	Centro di Documentazione per la Storia dell'Arte e dell'Immagine - Via ai quattro canti di San Francesco, 49 - 51 - GE	€ 1.233.300,00
	UBICAZIONE D bis	Materiale "Fondo Tassio" di pertinenza Centro di Documentazione conservato presso Emporio di Via del Campo 29 r - GE	€ 100.000,00
Musei del centro	UBICAZIONE E)	Museo di Sant'Agostino - P.za Sarzano, 35 r - GE	€ 45.000.000,00
	UBICAZIONE F)	Galata Museo del Mare - Calata De Mari, 1 (Darsena/Porto Antico) - GE	€ 96.051.800,00
	UBICAZIONE G)	Castello D'Albertis/ Museo delle Culture del Mondo - C.so Dogali, 18 - GE	€ 1.799.000,00
	UBICAZIONE H)	Museo di Arte Contemporanea Villa Croce Via Jacopo Ruffini, 3 - GE	€ 7.524.680,00
	UBICAZIONE I)	Museo di Storia Naturale Giacomo Doria - Via Brigata Liguria, 9 - GE	€ 10.762.500,00

	UBICAZIONE L)	Museo del Risorgimento Istituto Mazziniano - Via Lomellini, 11 - GE	€ 52.123.250,00
	UBICAZIONE M)	Museo d'Arte Orientale Edoardo Chiossone - P.zzale Mazzini, 4 - GE	€ 440.255.900,00
	UBICAZIONE N)	Museo del Tesoro della Cattedrale P.za San Lorenzo - GE	€ 15.000.000,00
	UBICAZIONE O)	Archivio Storico Comune Genova (A.S.C.G.) - - Palazzo Ducale P.za Matteotti, 10 - GE	€ 39.013.820,00
Musei del ponente	UBICAZIONE P)	Museo di Archeologia Ligure - Via Pallavicini, 11 - GE - Pegli	€ 42.523.440,00
	UBICAZIONE Q)	Museo Navale di Pegli - P.za Bonavino, 7- GE - Pegli	€ 4.000.000,00
	UBICAZIONE R)	Museo di Storia e Cultura Contadina, Salita al Garbo, 43 - GE - Rivarolo	€ 744.130,00
Musei del levante	UBICAZIONE S)	Raccolte Frugone Via Capolungo, 9 - GE Nervi	€ 15.000.000,00
	UBICAZIONE T)	Galleria d'Arte Moderna Via Capolungo, 3 - GE - Nervi. [Si precisa che l'opra "Enrico VII re d'Inghilterra seduto sul trono di Caterina d'Aragona gli si getta ai piedi alla presenza dei legati pontifici" di Luigi Sabatelli e di pertinenza della GAM si trova esposta nellai rappresentanza della Prefettura di Genova"]	€ 40.779.950,00
	UBICAZIONE U)	Museo Giannettino Luxoro Viale Mafalda di Savoia, 3 GE - Nervi	€ 14.683.000,00
Depositi vari	UBICAZIONE V)	Depositeria Civica Via Chiusone, 1 - GE Sampierdarena in alternativa ubicazioni: A - B - E - F - G - H - Q - T - Wolfsoniana, Biblioteca berio e De Amicis	€ 26.385.250,00
	UBICAZIONE Z)	Deposito Via Oristano - GE - in alternativa ubicazioni A -B - L - T	€ 44.000,00
	UBICAZIONE W)	Deposito via Bracelli 128 r - 130 r - GE	€ 10.000,00
	UBICAZIONE W1)	Provincia di Genova - P.zzale Mazzini, 2 - GE Sala di rappresentanza della Provincia che si trova nella porzione della Prefettura n. 3 arazzi del XVII sec. di Mortlake rappresentanti le stagioni ed esposti a rotazione con gli altri 3 che si trovano a Palazzo Rosso	€ 1.650.000,00
	UBICAZIONE W2)	Biblioteca Istituto Mazziniano Via del Seminario - GE	€ 430.000,00
	UBICAZIONE W3	Biblioteca Popolare Via Garibaldi, 20	€ 180.000,00

	UBICAZIONE W4	Biblioteca del Centro Ligure di Storia Sociale presso il Centro Ligure di Storia Sociale - p.za Matteotti - Palazzo Ducale [in attesa di trasferimento in ubicazione in fase di individuazione]	€ 169.764,00
	UBICAZIONE W5)	Sartoria Storica Via Digione 1 - GE [Esistono costumi ed accessori da utilizzare per manifestazioni e cortei storici. La copertura si intende estesa all'utilizzo dei beni durante lo svolgimento delle manifestazioni e dei cortei storici].	€ 233.655,00
	UBICAZIONE W6)	Immobili non identificati, per giacenza in alternativa alle ubicazioni da A a W3 - W5 + Ubicazioni 1 - Ubicazione 2	€ 10.000.000,00 max € 2.500.000,00 per ogni singolo immobile
	UBICAZIONE W7)	Palazzo Ducale P.za Matteotti, 9 - GE, per giacenza in alternativa alle ubicazioni da A a W3 - W4 + Ubicazioni 1 - Ubicazione 2	€ 20.000.000,00
	Totale somme Musei escluse Ubicazioni V - W 6 - W 7		€ 1.362.001.149,00
	UBICAZIONE 1)	Biblioteca Berio Via del Seminario, 16 - GE	€ 85.259.764,00
	UBICAZIONE 2)	Biblioteca De Amicis - Porto Antico Magazzini del cotone - GE	€ 350.000,00
	Totale somme assicurative Biblioteche		€ 85.609.764,00
	TOTALE		€ 1.447.610.913,00

COMODATI OPERE DI SOGGETTI TERZI		
UBICAZIONE	Accademia Ligustica Largo Pertini, 4 - GE Scadenza contratto : 28/02/2021	€ 20.160.300,00
	comodati: Rami Giustiniani	€ 279.000,00
	comodato: De Angelis	€ 140.400,00
UBICAZIONE	Collezione Wolfson di proprietà della Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura - Via Serra Gropallo, 4 - GE Nervi, Depositeria Civica, GAM, Palazzo Ducale, Mu-Ma Museo del Mare. Scadenza contratto : 1/01/2018	€ 10.062.672,00

UBICAZIONE	Fondo Patrone - Consiglio Medio modelli navali (Via Sestri 34 - Via Agostino 33 - 35 GE Scadenza contratto 1/6/2018	€ 80.000,00
UBICAZIONE	Biblioteca dell'Attore - Bibl. Berio (Via del Seminario) Depositeria (Via Chiusone) , Museo di Sant'Agostino Scadenza contratto 6/06/2021	€ 1.600.000,00
UBICAZIONE	A - B - C - D - D bis - E - F - G - H - I - L - M - O - P - Q - T - V - Biblioteca UB 1	€ 6.179.031,00
UBICAZIONE	Musei di Strada Nuova Collezione Grimaudo	€ 86.500,00
UBICAZIONE	Museo Chiossone Pianoforte Yamaha Classe C/3	€ 9.500,00
UBICAZIONE	Musei di Strada Nuova. Palazzo Bianco. Luca Cambiaso, Autoritratto del pittore in atto di dipingere il ritratto di suo padre, olio su tela, cm 104x97,	€ 600.000,00
UBICAZIONE	Musei di Strada Nuova- Palazzo Bianco. Gioacchino Assereto, Apparizione dell'angelo a san Giuseppe, olio su tela, cm 170x131,5	€ 95.000,00
UBICAZIONE	Palazzo Rosso Arredi comodato Corsa di Vergani	€ 71.500,00
UBICAZIONE	Istituto Mazziniano: Ignoto, Busto Giuseppe Mazzini, con Rigenova, valore ass. euro 2.400,00 Santo varni, Vittorio Emanuele II, con Palazzo Reale, val. ass. € 18.000,00 Bretelle appartenute a Giuseppe Mazzini, S.O.M.S., unione di stagiario, val ass euro 500,00	€ 20.900,00
UBICAZIONE	Archivio Storico Comune di Genova: Fondo della Camera del Lavoro di Genova (Centro Ligure di Storia sociale), con CGIL Camera del Lavoro Metropolitana di Genova, val. ass euro 13.500,00 Fondo Amleto Cocconi (Centro Ligure di Storia Sociale), con Gianni Cocconi, valore ass euro 300,00	€ 13.800,00

UBICAZIONE	Museo di Archeologia Ligure Comodato Fondazione Garrone - Statuina egizia del Sacerdote Pasherienaset euro 200.000,00; Deposito Collezione Ballotta Oliveri – Reperti di provenienza sottomarina euro 180.000,00; Deposito Franca Bagliani – Punta di freccia in diaspro euro 1.000,00	381.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 39.684.603,00
		€ 1.487.295.516,00

7

SISTEMI DI PREVENZIONE

	MUSEO	ANTINCENDIO	TVCC	ANTINTRUSIONE	RISCALDAMENTO	CONDIZIONAMENTO
Musei di Strada Nuova	Palazzo Rosso - Via Garibaldi, 18 - GE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PARZIALE
	Palazzo Bianco e Tursi - Via Garibaldi, 9 - 11 GE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PARZIALE
	Palazzo Tursi - Sala Paganiniana - Via Garibaldi, 9 -GE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
	Centro di Documentazione per la Storia dell'Arte e dell'Immagine - Via ai quattro canti di San Francesco, 49 - 51 - GE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
	Centro di Documentazione Emporio Tasso via del campo - GE	PRESENTE	ASSENTE	PRESENTE	ASSENTE	PRESENTE
Musei del centro	Museo di Sant'Agostino - P.za Sarzano, 35 - GE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PARZIALE
	Galata Museo del Mare - Calata De Mari, 1 - GE (Darsena/Porto Antico) GE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	ASSENTE	PRESENTE
	Castello D'Albertis Corso Dogali 18 - GE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
	Museo di Arte Contemporanea Villa Croce Via Jacopo Ruffini, 3 - GE	PRESENTE	ASSENTE	PRESENTE	PRESENTE	PARZIALE

	Museo di Storia Naturale - Via Brigata Liguria, 9 - GE	PARZIALE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	ASSENTE
	Istituto Mazziniano (Museo del Risorgimento e Archivio) - Via Lomellini 11 - GE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PARZIALE
	Biblioteca Istituto Mazziniano - Via del Seminario 10 quarto piano -GE	PRESENTE	ASSENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
	Biblioteca Popolare - Via Garibaldi, 20 - (GE)	PRESENTE	ASSENTE	PRESENTE	PRESENTE	ASSENTE
	Museo d'Arte Orientale Edoardo Chiossone - P.zzale Mazzini, 4 - GE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	SOLO DEPOSITO
	Museo del Tesoro della Cattedrale P.za San Lorenzo - GE	ASSENTE	PRESENTE	PRESENTE	ASSENTE	ASSENTE
	Archivio Storico Comune Genova (A.S.C.G.) - Palazzo Ducale P.za Matteotti, 10 -	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE : convettori caldo/freddo a piano terra e termosifoni nel resto dell'edificio	Assente: solo convettori caldo/freddo al piano terra
Musei del ponente	Museo di Archeologia Ligure - Via Pallavicini, 11 - GE Pegli	PRESENTE Centralina non funzionante	PRESENTE	PRESENTE Centralina non funzionante	PARZIALE Non nelle sale espositive e nei depositi	PARZIALE In Sala Egizia e in un deposito
	Museo Navale - P.za Bonavino, 7 GE -Pegli	PRESENTE	ASSENTE	PRESENTE	PRESENTE	ASSENTE
	Museo di Storia e Cultura Contadina, Salita al Garbo, 49 - GE Rivarolo	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE Cfr. Sezione Giacenza Garanzia All Risks p. 14 art. 30	PRESENTE	ASSENTE
Musei del Levante Mudi Nervi	Raccolte Frugone - Via Capolungo, 9 - GE Nervi	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
	Galleria d'Arte Moderna -Via Capolungo, 3 GE- Nervi	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
	Museo Giannettino Luxoro - Viale Mafalda di Savoia, 3 GE - Nervi	PRESENTE	TELECAMERA PRESENTE MA NON FUNZIONANTE	PRESENTE	ASSENTE	ASSENTE
Depositi vari	Depositeria Civica - Via Chiusone, 1 - GE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
	Deposito - Via Oristano - GE	PRESENTE	ASSENTE	ASSENTE	PRESENTE	ASSENTE
	Deposito - via Bracelli 128 r - 130 r - GE	PRESENTE	ASSENTE	PRESENTE	ASSENTE	ASSENTE

	Sartoria Storica - Via Digione 1 - GE	PRESENTE	ASSENTE	ASSENTE	PRESENTE	ASSENTE
Spazi espositivi	Loggia dei Mercanti P.za Banchi (spazio espositivo)	PRESENTE	ASSENTE	PRESENTE	PRESENTE	ASSENTE
	Palazzo Ducale P.za Matteotti, 9 - GE, Sala Dogana	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	ASSENTE	PRESENTE
	Commeda di Prè	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PARZIALE
Biblioteche						
	Biblioteca Berio Via del Seminario, 16 GE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
	Biblioteca De Amicis - Porto Antico Magazzini del Cotone	PRESENTE	ASSENTE	PRESENTE	ASSENTE	PRESENTE
Musei le cui opere sono state concesse in comodato	Accademia Ligustica Largo Pertini, 4 - GE	PRESENTE	ASSENTE	PRESENTE	PRESENTE	PARZIALE
	Wolfsoniana - Via Serra Gropallo, 4 - Ge Nervi -	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	ASSENTE	PRESENTE
	Museo civico Biblioteca dell'Attore	PRESENTE	ASSENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE

Per ogni sinistro verranno applicate le seguenti franchigie e/o limiti di risarcimento:

**LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO ED ANNO ASSICURATIVO,
FRANCHIGIE/SCOPERTI PER OGNI E CIASCUN SINISTRO**

Evento	Limiti in Euro	Franchigie in Euro
Per ogni causa eccetto Furto/Rapina	€ 80.000.000,00	
Furto/Rapina	€ 50.000.000,00	€ 2.500,00 per Furto/Rapina limitatamente al Museo Garbo
Beni presso laboratori di restauro, compreso trasporto senza comunicazione preventiva	€ 1.000.000,00 con il massimo di € 1.000.000,00 per ogni mezzo di trasporto	

CALCOLO DEL PREMIO LORDO annuo

T.S.A. € 1.475.833.766,00 X imp. = €
(Premio non soggetto ad imposte governative come da L. 53/83, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.)

Sommario

DEFINIZIONI

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....	9
Art. 1 - Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto.....	9
Art. 2 - Durata del contratto	9
Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.....	9
Art. 4 - Altre assicurazioni	10
Art. 5 - Forma delle comunicazioni del Contraente	10
Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione	10
Art. 7 - Obblighi in caso di sinistro	10
Art. 8 - Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio	10
Art. 9 - Coassicurazione e delega	11
Art. 10 - Recesso in caso di sinistro.....	12
Art. 11 - Oneri fiscali	12
Art. 12 - Interpretazione del contratto	12
Art. 13 - Foro competente	12
Art. 14 - Broker incaricato.....	12
Art. 15 - Rinvio alle norme di legge	13
Art. 16 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari	13
SEZIONE GIACENZA GARANZIA ALL RISKS	11
Art. 17 - Oggetto dell'assicurazione	11
Art. 18 - Indennizzo supplementare	11
Art. 19 - Rischi esclusi	11
Art. 20 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	11
Art. 21 - Ispezione delle cose assicurate.....	12
Art. 22 - Procedura per la valutazione del danno	12
Art. 23 - Mandato dei periti I liquidatori	12
Art. 24 - Valore delle cose assicurate e determinazione dell'indennizzo	12
Art. 25 - Assicurazione parziale	13
Art. 26 - Assicurazioni presso diversi assicuratori	13
Art. 27 - Limite massimo dell'indennizzo	13
Art. 28 - Pagamento dell'indennizzo	13
Art. 29 - Recupero degli oggetti relativi alla denuncia di sinistro.....	13
Art. 30 - Furto	13
Art. 31 - Onorari periti	14
Art. 32 - Anticipo indennizzi.....	14
Art. 33 - Liquidazione separata per partita	14
Art. 34 - Parificazione ai danni da incendio	14
Art. 35 - Terremoto	14
Art. 36 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti	15
Art. 37 - Beni presso laboratori di restauro	15
Art. 38 - Trasporti da e per le ubicazioni assicurate	15
Art. 39 - Oggetti d'arte acquisiti durante il periodo di copertura comprese donazioni.....	16
Art. 40 - Furto con destrezza	16
Art. 41 - Stima accettata	16
SEZIONE PRESTITI TEMPORANEI - GARANZIA "DA CHiodo A CHiodo"	18
I. SEZIONE TRASPORTI	19
II. SEZIONE GIACENZA	23
III. A VALERE PER ENTRAMBE LE SEZIONI: TRASPORTI e GIACENZA	23

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

- per "Annualità assicurativa": il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'Assicurazione;
- per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per "Assicurazione": il contratto *di* assicurazione;
- per "Beni": oggetti d'arte in genere o di particolare riconosciuto valore culturale, artistico, storico, archeologico, demo-etno-antropologico, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: strumenti musicali, viole e violini e relativi archi; disegni, dipinti, quadri, acqueforti, riproduzioni fotografiche; statue; libri rari, manoscritti, archivi e documenti; costumi, addobbi, tessuti pregiati, tappeti pregiati, tappezzerie pregiate, arazzi; porcellane e ceramiche, oggetti di vetro decorati e non; filatelia e numismatica storica ed antica; modelli; plastici o riproduzioni di particolare e riconosciuto valore scientifico o artistico; prototipi; pezzi unici od originali, esemplari e campioni naturalistici. Il tutto sia formanti una collezione che singoli pezzi;
- per "Broker": il mandatario incaricato dal Contraente dell'assistenza nella gestione ed esecuzione del contratto;
- per "Comunicazioni": tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificate raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile;
- per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per "Danni": i danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto diretto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione ed, in tale ipotesi, anche i danni materiali che subiscono altre cose assicurate, non direttamente colpite dall'evento, purchè in conseguenza dell'evento stesso;
- per "Deprezzamento": la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro;
- per "Enti all'aperto": beni che non sono posti sotto tetto dei fabbricati assicurati e che, per loro naturale destinazione, adempiono all'uso per cui sono stati progettati all'aperto;
- per "Fabbricati": l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrato ed escluso solo quanto compreso nelle definizioni di macchinario, attrezzature, arredamento;
- per "Incombustibilità": si considerano incombustibili sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750° C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi

Esperienze del Ministero dell'Interno;

- per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione;
- per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per "Rischio": la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- per "Società": l'impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici nonché gli Assicuratori dei Lloyd's di Londra, identificati nei documenti di polizza, quanto a questi ultimi e limitatamente ad essi, i quali si impegnano ciascuno per la propria parte, disgiuntamente e non solidalmente;
- per "Stima accettata": il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti ai sensi dell'art. 1908 del Codice Civile;
- per "Valore commerciale": il prezzo corrente dell'oggetto o quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato;
- per "Valore dichiarato": il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Art. 2 - Durata del contratto

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 31/12/2020 fino alle ore 24 del 31/12/2023 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti. Tuttavia, si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Al Contraente è comunque concessa la facoltà di richiedere il rinnovo per un'ulteriore annualità (vale a dire sino alle ore 24 del 31/12/2024 alle medesime condizioni economiche e normative), con lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza; in tal caso, la Società si impegna sin d'ora a rinnovare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali sino alle ore 24 del 31/12/2024.

È inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 15 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di consentire l'espletamento od il completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fino ad un massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale.

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se la prima rata di premio (periodo 31/12/2020-31/12/2021) sia stata corrisposta entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 60 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C. vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40,

ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 e.c. nei confronti della Società stessa.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 4 - Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per la copertura dei rischi assicurati con la presente polizza, salvo darne comunicazione a tutti gli assicuratori in caso di sinistro.

Art.5 – Forma delle comunicazioni del Contraente

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione, devono essere provate per iscritto e pattuite da soggetto munito di poteri.

Art. 7 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 c.c.
- b) darne avviso alla Società o al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 5 giorni da quando l'ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art 1913 C.C. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C. Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:
- c) fare nei dieci giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato della altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

art. 8 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (Opzione base)

La Società:

1. con cadenza semestrale,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati,

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;

e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

art. 8 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (Opzione migliorativa)

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. con cadenza semestrale,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati,

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel®, o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 100,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 9 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile la cui firma in calce di

eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato. Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatario. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

art. 10 Recesso per Sinistro (Opzione base)

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'Art. 8 – "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

Art. 10 Recesso per Sinistro (Opzione migliorativa)

Non si applica al presente contratto.

Art. 11 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 12 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente ed all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 13 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 14 - Broker incaricato

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh S.p.A. con sede operativa in Genova – Viale Padre Santo, n. 5 – Tel. 010/837391 Fax: 010/8373932, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione potrà anche avvenire per tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute si precisa che, qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale, impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.

Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura dello **0,65%**. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggudicatrice.

Art. 15 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge interne e comunitarie.

Art. 16 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3) comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

SEZIONE GIACENZA GARANZIA ALL RISKS

Art. 17 - Oggetto dell'assicurazione

La Società, in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, anche consequenziali, ai beni assicurati causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso, avvenuto durante il periodo di validità della polizza e nel rispetto delle condizioni tutte del presente contratto.

Art. 18 - Indennizzo supplementare

Qualora a seguito di involontaria violazione degli obblighi di protezione e conservazione richiamati agli art. 160 - Ordine di reintegrazione e 163 - Perdita di beni culturali del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 e s.m.i., ed in attuazione rispettivamente del 5 e 3 comma degli stessi articoli, il valore del bene assicurato, o la diminuzione del valore stesso, determinato dal Ministero o dalla Commissione Arbitrale risultasse superiore all'indennizzo spettante a termini di polizza, la Società in accettazione delle predette risultanze liquiderà, in aggiunta a quanto già pagato, un indennizzo supplementare fino alla concorrenza della maggior somma dovuta col massimo, oggetto per oggetto, del 10% della somma assicurata per ogni singolo oggetto, esclusa ogni compensazione tra oggetti diversi con un massimo di € 50.000,00 per opera e di € 500.000,00 per anno assicurativo.

Le spese relative all'arbitrato sono a carico della Società fino a concorrenza di € 10.000,00. L'indennizzo supplementare, come sopra definito, sarà corrisposto a fronte di provvedimento del Ministero Competente divenuto definitivo.

Resta ferma la facoltà di rivalsa da parte della Società nei confronti dei terzi responsabili nonché, limitatamente ai casi di colpa grave e dolo, degli Amministratori e Dipendenti del Contraente stesso.

Art. 19 - Rischi esclusi

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di ribellione, usurpazione di potere, colpo di stato militare, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o dal Contraente. Qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali;
- d) di appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi, sparizioni di beni riscontrate nel corso di inventari, contrabbando ed esportazione illegale;
- e) di mareggiate, penetrazione di acqua marina, smottamento, franamento e cedimento del terreno, slavine, frane, valanghe, bradisismi di assestamento, contrazioni o espansioni di fabbricati e relative fondamenta;
- f) causati da errori di progettazione e di lavorazione, di riparazione, restauro o ritocco, derivanti da vizi intrinseci od occulti, difetti di materiale, deperimento, usura o logoramento che siano una conseguenza normale dell'uso o funzionamento oppure causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici e tali sono considerati in ogni caso i danni provenienti da ruggine ed incrostazione, muffa, putrefazione, tarme, termiti, parassiti, insetti;
- g) di trasporto delle cose assicurate, salvo la movimentazione all'interno delle ubicazioni assicurate e tra le stesse;
- h) a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
- i) di maremoto, di eruzioni vulcaniche;
- j) i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave degli Amministratori o da dipendenti del Contraente o dell'Assicurato incaricati della sorveglianza dei locali. In tali ipotesi, i danni sono ricompresi in assicurazione, qualora il Contraente o l'Assicurato agiscano giudizialmente contro gli autori, diretti o mediati del fatto;
- k) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Art. 20 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando

esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 21 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 22 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza, con dispensa dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 23 - Mandato dei periti liquidatori

I Periti devono:

- a) Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 24;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 24 - Valore delle cose assicurate e determinazione dell'indennizzo

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

Beni - in caso di distruzione o perdita totale, la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo e al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato:

- corrisponde la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva nel momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro, o
- corrisponde il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non può superare la differenza di cui al punto precedente.

Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.

In caso di sinistro relativo ad uno o più oggetti facenti parte di insiemi quali coppie, parures o serie in genere, la società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

Resta inteso tra le Parti che il pagamento dell'indennizzo per il restauro potrà essere effettuato direttamente al restauratore sempreché il sinistro coinvolga solo i costi di restauro e sempreché la Società Assicuratrice abbia dato preventivo benestare al restauro stesso e che il Contraente acconsenta al saldo a restauro terminato.

Art. 25 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che gli oggetti assicurati avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta.

Tale criterio non si applica quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione sia prestata con stima accettata. Se detta stima riguarda solo parte degli oggetti assicurati, il criterio di cui al comma 1 si applica per la parte restante.

Art. 26 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 27 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del c.c. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 28 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall' Art. 19 c).

Art. 29 - Recupero degli oggetti relativi alla denuncia di sinistro

Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso alla Società. Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

Art. 30 - Furto

La garanzia furto è prestata alle seguenti condizioni essenziali:

Ogni apertura dei locali contenenti le opere assicurate sia difesa - salvo patto contrario - dai seguenti mezzi di protezione e chiusura:

a) robusti serramenti di legno pieno o metallici privi di luci, chiusi da serrature di sicurezza o bloccati da idonei congegni azionabili esclusivamente dall'interno a presidio degli accessi;

b) le finestre, vetrate, vetrine e altre aperture a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili dall'esterno: da valide inferriate fisse a piena sezione con luci rettangolari aventi lati di misura rispettivamente non maggiori di 50 e 18 cm. Oppure, se non rettangolari, di superficie non maggiore di 400 cmq, o da imposte o serrande avvolgibili di legno o di ferro o di materia plastica rigida, oppure da saracinesche, serrande o altri validi mezzi; il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti od altri congegni interni.

c) impianto d'allarme antifurto collegato con ponte radio bidirezionale, o sistema equivalente, ad istituto di vigilanza e/o forze dell'ordine e/o centrale di controllo.

Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti gli impianti d'allarme ed i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci o maglie di porte, saracinesche, inferriate, senza effrazione delle relative strutture di metallo o dei relativi congegni di chiusura.

A parziale deroga del precedente capoverso si conviene di comprendere in garanzia i danni da furto avvenuti nel Museo della Storia e Cultura Contadina (Garbo), ancorché privo dei sistemi di anti- intrusione, con applicazione di una franchigia per sinistro di € 2.500,00 così come indicato nella tabella "Limiti di risarcimento e Franchigie/Scoperti".

Si precisa altresì che sono compresi nella garanzia furto sia gli arazzi indicati nell'ubicazione V sia il quadro di pertinenza della Galleria d'Arte Moderna indicato nell'ubicazione P anche se i locali dove sono custoditi sono privi di impianto di allarme, ma regolarmente chiusi al pubblico e controllati.

Art. 31- Onorari periti

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo di Euro 25.000,00 per sinistro e di € 50.000,00 per periodo annuo assicurativo.

Art. 32- Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull' indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Art. 33 - Liquidazione separata per partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 24 a ciascuna partita come se, ai soli effetti di detto art. 24, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, di quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

Art. 34 - Parificazione ai danni da incendio

A completamento del precedente articolo 17 e con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 del C.C., sono parificati ai danni da incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso non escluso con la presente polizza.

Art. 35 – Terremoto

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sismico brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia, il precedente articolo 19 si intende annullato ed integralmente Sostituito come segue:

Rischi esclusi dall'assicurazione:

La Società in ogni caso non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;
- c) di smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) indiretti, quali mancanza di godimento o di reddito commerciale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Resta inoltre convenuto che, agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico, ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate se comprese con esplicita pattuizione.

Art. 36 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società, ferme le esclusioni di cui all'articolo 19, risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamenti in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società in ogni caso non risponde dei danni causati:

- a) da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento;
- b) ad enti mobili all'aperto;
- c) agli oggetti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento; l'esclusione non è valida per mobili e tappeti.

Art. 37- Beni presso laboratori di restauro

Si intendono assicurati i beni temporaneamente in giacenza presso laboratori di restauro entro i limiti indicati al punto "Limiti di indennizzo per sinistro ed anno assicurativo", della presente polizza, ed a condizione che i mezzi di protezione e sicurezza corrispondano almeno a quelli descritti in polizza.

Tale estensione comprende la copertura durante il trasporto via terra purché vengano adoperati veicoli furgonati, costantemente ed ininterrottamente sorvegliati, anche durante le soste.

La Società Assicuratrice rinuncia altresì a rivalersi, salvo nei casi di dolo e/o colpa grave, nei confronti dei trasportatori che effettueranno i trasporti descritti nel presente articolo a condizione che gli stessi siano specializzati in trasporti di oggetti d'arte.

Durante i trasporti sopra citati la garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

1.1. i trasporti sino ad un massimo di € 500.000,00 per singolo viaggio, potranno essere effettuati a mano per distanze non superiori a mt. 500 e dovranno essere effettuati da almeno due persone munite di cellulare e presenza di un funzionario responsabile;

1.2. i trasporti per distanze superiori a mt. 500 e per valore trasportato/viaggio fino a € 1.000.000,00 dovranno essere effettuati con automezzo non telonato e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro ed eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette e custodite.

Qualora la giacenza temporanea dei beni assicurati presso i Laboratori di restauro avesse inizio durante il periodo della garanzia contrattuale e Termine al di là della scadenza contrattuale, la Copertura Assicurativa opererà previa notifica da parte dell'Assicurato sino al termine della giacenza dei beni presso i Laboratori di restauro ed alla conseguente consegna delle Opere ai Musei Civici / Ubicazioni, di cui all'elenco che forma parte integrante del presente Contratto.

Art. 38 - Trasporti da e per le ubicazioni assicurate

Premesso che, per esigenze del Contraente, gli oggetti d'arte assicurati possono essere spostati tra le diverse ubicazioni indicate e assicurate in polizza, si dà e si prende atto che s'intendono compresi in garanzia, senza

necessità di preventiva comunicazione alla Società, i trasporti via terra sino ad un valore massimo di Euro 10.000.000,00 per singolo trasporto.

Per eventuali trasporti di beni assicurati di valore complessivo superiore ad Euro 10.000.000,00, resta inteso che il Contraente darà preventiva comunicazione alla Società per rendere operativa la copertura e stabilire l'eventuale premio da corrispondere. Durante i trasporti sopra citati la garanzia è prestata a condizione che:

1.3. i trasporti sino ad un massimo di € 100.000,00 per singolo viaggio, possono essere effettuati a mano per distanze non superiori a mt. 1.000 e dovranno essere effettuati da almeno due persone munite di cellulare e presenza di un funzionario responsabile;

1.4. i trasporti per distanze superiori a mt. 1.000 e per valore trasportato/viaggio fino a € 2.000.000,00 devono essere effettuati con automezzo non telonato e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro ed eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette e custodite;

1.5. i trasporti per valore trasportato/viaggio da € 2.000.001,00 a € 30.000.000,00 devono essere effettuati con automezzo senza finestrature, interamente metallici o in materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, equipaggiato con impianto satellitare, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro ed eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata;

La Società Assicuratrice rinuncia altresì a rivalersi, salvo nei casi di dolo e/o colpa grave, nei confronti dei trasportatori che effettueranno i trasporti descritti nel presente articolo a condizione che gli stessi siano specializzati in trasporti di oggetti d'arte.

Art.39 - Oggetti d'arte acquisiti durante il periodo di copertura comprese donazioni

Nel caso di acquisizione da parte del Contraente/Assicurato di nuovi oggetti d'arte, durante il periodo di efficacia della presente copertura, la Società s'impegna ad assumere automaticamente il rischio relativo a tali nuovi oggetti entro il limite di somma assicurata corrispondente al 10% del valore degli oggetti già assicurati. Il Contraente/Assicurato si impegna a comunicare entro i 30 giorni immediatamente successivi al termine di ogni annualità assicurativa l'ammontare degli aumenti verificatisi che, se rientranti nel suindicato limite del 10%, verranno sommati agli importi di polizza e costituiranno il capitale preventivo per la nuova annualità assicurativa. Il Contraente/Assicurato si impegna inoltre a pagare il conguaglio premio, che verrà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo di assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l'intero tasso di polizza. Nel caso in cui nell'arco dell'anno siano avvenute alienazioni da parte del Contraente l'Assicurato o restituzioni di beni, tale regola troverà applicazione sul valore risultante dalla compensazione.

Si precisa che si intendono automaticamente inclusi in copertura anche i beni oggetto di donazione presi in consegna dal Contraente/Assicurato prima della sottoscrizione del relativo atto di donazione.

Art. 40- Furto con destrezza

La garanzia è estesa al furto con destrezza all'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico purché constatato e denunciato entro le 24 ore immediatamente successive all'evento stesso, ed a condizione che in ogni locale dell'esposizione vi sia almeno un custode preposto ed identificabile o esista sistema di telecamere a circuito chiuso con registrazione degli eventi e che gli oggetti di piccole dimensioni siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti.

Art. 41 - Stima accettata

I beni assicurati s'intendono garantiti su base di stima accettata tra le Parti, così come previsto dall'art. 1908 del Codice Civile sempreché essi siano stati stimati da perito esperto in opere d'arte; il valore riportato nella perizia s'intende il valore dell'opera al momento del sinistro. Qualora per alcuni beni assicurati non risulti esistente detta perizia, gli stessi si intenderanno assicurati a "valore commerciale".

SEZIONE PRESTITI TEMPORANEI - GARANZIA "DA CHiodO A CHiodO"

Questa Sezione può essere attivata, a discrezione del Contraente, per assicurare prestiti di propri beni/opere a terzi o per beni/opere di terzi ricevuti in prestito"

E' quindi facoltà del Comune di Genova, in qualità di organizzatore di mostre o di prestatore di beni/opere, di richiedere l'attivazione della copertura assicurativa dei beni oggetto di prestito alle condizioni previste dalla presente polizza. Il Contraente, qualora desideri attivare la garanzia, dovrà comunicare a mezzo fax (almeno 5 - cinque - giorni prima dell'inizio della copertura) i seguenti dati:

- Lista analitica e valorizzata dei beni/ opere da garantire;
- Periodo di copertura e date di inizio e termine della mostra;
- Nome del Trasportatore e date di inizio (andata) e termine (ritorno) del trasporto;
- Facility Report o descrizione dei mezzi di sicurezza presenti nei locali ospitanti la mostra:

La Società notificherà tempestivamente l'accettazione scritta per i valori, le sedi di partenza, luogo di destinazione finale e periodo di giacenza indicati nelle comunicazioni del Comune di Genova fornendo di volta in volta il tasso che verrà applicato per singola applicazione e relativa specifica del premio lordo che verrà addebitato:

1. nel caso in cui il Contraente sia il Comune di Genova:
 - la Società, se richiesta, provvederà all'emissione dei Certificati di Assicurazione per le opere ricevute in prestito ed attestanti l'esistenza della copertura assicurativa a favore dei singoli prestatori;
 - il premio risultante dai diversi certificati verrà conteggiato alla scadenza annuale, e la relativa appendice contrattuale di addebito verrà inviata al Contraente che provvederà al pagamento dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla ricezione del documento. In caso di mancata effettuazione del versamento entro detto termine, varrà il disposto dell'art. 2 delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale.
2. nel caso in cui il Contraente sia soggetto diverso dal Comune di Genova, quale, ad esempio, l'Organizzatore della Mostra (terzo rispetto al Comune di Genova) che chiede in prestito al Contraente opere da destinare all'esposizione:
 - la Società emetterà un'apposita polizza a termini e condizioni di garanzia al minimo equivalenti a quelli stabiliti dalla presente Sezione di polizza ed il premio verrà addebitato ai singoli Prestatari delle opere che provvederanno a versarlo entro 30 giorni dalla ricezione dei Certificati di Assicurazione, restando inteso che qualora i Prestatari non provvedano al pagamento entro detto termine il Comune di Genova potrà concordare con la Società di sostituirsi nella Contraenza al terzo Prestatario (organizzatore della mostra o simile), concordando con la Società le modalità e termini per il pagamento del premio dovuto, come in appresso indicato con apposita clausola.
In ogni caso la Società avrà il diritto di rifiutare la copertura qualora i mezzi di sicurezza o le modalità di esecuzione del trasporto siano difformi da quanto stabilito in polizza ovvero di negoziare, in questi casi, condizioni particolari in relazione al rischio da assicurare.

In caso di Mostre organizzate dal Contraente o da Enti Terzi, oggetto di singoli Certificati di Copertura, aventi inizio durante il periodo della garanzia contrattuale e Termine al di là della scadenza contrattuale, la copertura assicurativa s'intenderà operante sino al termine della mostra ed alla conseguente consegna delle Opere al loro proprietario.

L'assicurazione per le opere d'arte descritte e valorizzate negli appositi certificati inizia dal momento in cui le opere stesse vengono rimosse dalla collocazione ove normalmente si trovano per essere ivi imballate ed intraprendere il primo trasporto. L'assicurazione prosegue durante i viaggi e le giacenze, comprese le esposizioni al pubblico, indicati nei certificati assicurativi. L'assicurazione cessa quando le opere, compiuto l'ultimo viaggio, vengono tolte dall'imballaggio e collocate nel luogo loro destinato. Sono compresi i danni durante le operazioni di imballaggio e di disimballaggio.

A completamento di quanto sopra, si precisa:

3. il **premio minimo imponibile** per ogni singola esposizione non potrà essere inferiore ad euro 550,00, salvo che per mostre ove l'ammontare dei beni esposti non superi il valore di euro 15.000,00, per le quali il premio minimo imponibile sarà di euro 330,00;

4. per mostre organizzate all'interno di Musei/Biblioteche Civici/Accademia Ligustica/Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura-Wolfsoniana con opere **presenti** nello stesso Museo/Biblioteca/Accademia/Fondazione, senza movimentazione esterna, non verrà richiesto alcun premio addizionale sino ad un ammontare di beni esposti inferiore o pari ad euro 3.000.000,00;
5. per mostre organizzate all'interno di Musei/Biblioteche Civici/Immobili di proprietà Civica e Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura-Wolfsoniana, Accademia Ligustica con opere **provenienti** da altri Musei/Biblioteche Civici/Accademia/Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura- Wolfsoniana non verrà richiesto alcun premio addizionale sino ad un massimo di n. 5 Mostre per annualità assicurativa e sino ad un ammontare di beni esposti per singola esposizione inferiore o pari a euro 3.000.000,00.

Pertanto, a fronte di mostre con valore assicurato complessivo dei beni esposti superiore al limite per esposizione di euro 3.000.000,00 e/o al numero di mostre sub. 5, verrà applicato il relativo premio addizionale considerando l'intero valore assicurato.

Per dette mostre, soggette o meno a premio addizionale, verrà emesso certificato di assicurazione riferito alle opere esposte.

6. In caso di sinistro che colpisca beni prestati a Terzi, il report con cui si attesta che il bene oggetto del prestito ha subito dei danni dovrà essere sottoscritto sia dall'organizzatore della mostra che riceve il prestito, sia dal personale del Comune di Genova presente in loco. Nel caso in cui il personale del Comune non potesse essere presente, sarà sufficiente la sottoscrizione da parte dell'Organizzatore della mostra.
7. Nel caso in cui all'interno dei musei comunali venissero esposte opere di terzi di esiguo valore, in primo luogo si richiederà al prestatore di manleva il Comune di Genova da eventuali danni che l'opera dovesse subire. Se ciò non fosse possibile, tali opere di intenderanno automaticamente in copertura, senza che venga richiesto alcun premio addizionale.

I. SEZIONE TRASPORTI

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dai beni/opere assicurati causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso, avvenuto durante il trasporto dalle sedi dei prestatori sino ai luoghi di esposizione e viceversa.

Condizioni per l'efficacia della garanzia durante il trasporto

A) La garanzia è prestata a condizione che:

- 1) tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, disimballaggio, allestimento, disallestimento, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato;
- 2) che l'imballaggio sia di tipo professionale ed idoneo alla tipologia delle opere d'arte trasportate ed atto a soddisfare le esigenze di stabilità dimensionale e resistenza meccanica anche in relazione al tipo di trasporto effettuato;
- 3) nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
- 4) nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi. Tali vagoni dovranno essere dotati di serrature di sicurezza o costantemente vigilati;

- 5) sono esclusi i viaggi a mezzo nave; sola eccezione è il trasporto di oggetti collocati su **barche / motoscafi** - limitatamente alla città di Venezia - ed il trasporto a mezzo **veicoli imbarcati su traghetti**, da effettuarsi secondo le modalità sotto precisate:

- Trasporto a mezzo barche / motoscafi - limitatamente alla città di Venezia -

gli oggetti, professionalmente imballati come da prescrizioni di cui al punto 2) che precede, dovranno essere caricati sottocoperta e comunque al riparo da possibili spruzzi d'acqua (anche piovana). Resta inteso che i suddetti natanti / imbarcazioni dovranno essere condotti da personale dipendente del Vettore (specializzato per il trasporto di opere d'arte e benevisio alla Società) incaricato per il trasporto delle opere alla mostra o comunque sotto la sua supervisione.

- Trasporto a mezzo veicoli imbarcati su traghetti -

dovranno essere osservate le prescrizioni previste sub 3) con esclusione dell'obbligo di sorveglianza continua.

Ai fini dell'operatività della copertura, prima di lasciare il mezzo in stiva per il viaggio marittimo, i portelloni di accesso ai vani di carico dovranno essere sigillati e, prima che inizino le operazioni di sbarco, a termine viaggio, gli autisti dovranno verificare che i suddetti sigilli siano rimasti integri.

- 6) nei trasporti a mezzo aereo, sono esclusi i danni dovuti a sbalzi di pressione e temperatura per oggetti riposti in stive non climatizzate e pressurizzate, ad eccezione degli oggetti imballati in casse climatizzate.

7) **Durante i trasporti a mezzo autocarro la garanzia è altresì prestata a condizione che:**

7.1. fino a €. 2.000.000,00 siano effettuati con automezzo con due autisti a bordo muniti di telefono cellulare.

7.2. le opere d'arte trasportate da €. 2.000.000,00 fino a Euro 10.000.000,00 siano effettuati con automezzo equipaggiato con impianto satellitare e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro, eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata;

7.3. le opere d'arte trasportate da Euro 10.000.000,00 a Euro 30.000.000,00 siano effettuati con automezzo equipaggiato con impianto satellitare e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro, eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata ed attrezzate con servizio di sorveglianza televisiva a circuito chiuso. Il trasporto dovrà prevedere un'auto al seguito con a bordo due persone di cui almeno una dovrà costantemente ed ininterrottamente sorvegliare l'autocarro;

7.4. le opere d'arte trasportate da Euro 30.000.000,00 e fino ad un massimo di Euro 50.000.000,00 siano effettuati con automezzo equipaggiato con impianto satellitare e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro, eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata ed attrezzate con servizio di sorveglianza televisiva a circuito chiuso. Il trasporto dovrà prevedere un'auto al seguito con a bordo persone armate che dovranno costantemente ed ininterrottamente sorvegliare l'autocarro;

7.5. vengano adoperati veicoli con vani di carico come sopra descritti, costantemente e ininterrottamente custoditi, anche durante le soste. Si conviene che i veicoli sono considerati incustoditi quando manca la presenza fisica a bordo del veicolo dell'Assicurato o suoi dipendenti, dell'Organizzazione della mostra o suoi dipendenti, o di persone incaricate per la realizzazione del trasporto.

7.6. che durante le giacenza in corso di transito, nelle quali le opere rimangono in consegna al vettore/spedizionieri o altri depositari in genere, le stesse siano custodite in locali chiusi protetti da sistema di allarme collegato con ponte radio bidirezionale o sistema equivalente, ad Istituto di vigilanza e/o alle forze dell'Ordine.

- B)** Sono compresi i danni subiti dagli oggetti assicurati dovuti a difetto, vizio, inadeguatezza od insufficienza di imballaggio. In tal caso la Società si riserva il diritto di rivalsa nei termini di cui all'art. 1 della Sezione III.

ASSICURAZIONE RISCHI GUERRA E MINE SOPRA MERCI

Art. 1 Rischi assicurati — Sono a carico della Società, i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio aereo, o a mezzo traghetti, o per acque interne, a causa di:

- a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio purché derivanti dai rischi indicati al punto a che precede, e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
- c) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati.

Art. 2 Esclusioni — Sono esclusi i danni causati da:

- a) impiego di strumenti bellici che utilizzino la fissione o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività, ferma l'esclusione dei danni avvenuti in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la ragionevole certezza che ne risulterà probabilmente un danno;
- c) ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
- d) mancato compimento del viaggio o della spedizione;
- e) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;

Ai fini delle lett. b) che precede, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

Art. 3 Limiti temporali e spaziali dell'assicurazione — a) L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate sono poste a bordo del mezzo vettore e termina nel momento in cui lasciano il mezzo stesso per essere scaricate nel luogo di destino;

b) qualora le merci assicurate non siano scaricate, l'assicurazione termina allo scadere di 15 giorni dalla mezzanotte del giorno di arrivo del mezzo vettore nel luogo di destino;

e) se il viaggio termina in una località diversa dal luogo di destino previsto nel contratto di trasporto, tale località è equiparata al luogo di destino.

Agli effetti del presente articolo con i termini seguenti si deve intendere:

A) per «mezzo vettore»: qualunque nave o aeromobile che trasporti le merci assicurate da una località ad un'altra, quando tale viaggio comporti, rispettivamente, una traversata marittima o una tratta aerea;

B) per «arrivo»:

— in caso di traversata marittima, il momento in cui la nave è ancorata, ormeggiata o altrimenti assicurata presso uno scalo o altra località nell'ambito di un'area controllata da una autorità portuale. Se tale scalo o località non fossero disponibili, per «arrivo» deve intendersi il momento in cui la nave per la prima volta è ancorata, ormeggiata od altrimenti assicurata tanto all'interno quanto all'esterno del porto o località scelti per lo sbarco;

— in caso di tratta aerea, il momento in cui l'aeromobile si arresta nell'aeroporto scelto per l'atterraggio al termine della corsa di rullaggio;

C) per «luogo» (di destino o di trasbordo): qualsiasi porto o località in cui la nave possa arrivare, secondo il significato indicato alla lett. B che precede o qualsiasi aeroporto o località in cui l'aeromobile possa atterrare.

Art. 4 Cambiamenti di via o di destinazione — Nel caso di cambiamento di via nonché nel caso di altre variazioni della spedizione conseguenti all'esercizio delle facoltà riconosciute all'armatore, all' esercente dell'aeromobile o al noleggiatore in base al contratto di noleggio, le merci continuano ad essere coperte alle condizioni suindicate, purché l'Assicurato lo comunichi tempestivamente alla Società e paghi il sovrappremio richiesto.

Qualora, dopo l'inizio della copertura assicurativa, in conformità dell'art. 3, la destinazione sia cambiata per fatto dell'Assicurato, e questi lo comunichi tempestivamente alla Società, l'assicurazione continua solo alle condizioni ed al premio che saranno concordati dalle parti.

II. SEZIONE GIACENZA

Sede Espositiva: All'interno dei locali ubicati in fabbricati costruiti e coperti di materiali incombustibili anche con impiego di elementi strutturali di legno nei solai e nell'armatura del tetto.

La garanzia è prestata a condizioni che :

1) Siano operanti i seguenti mezzi di sicurezza:

- robusti serramenti di legno pieno o metallici, chiusi da serrature di sicurezza a più mandate o bloccati da idonei congegni interni manovrabili esclusivamente dall'interno, a presidio degli accessi;
- robuste ante, serrande o tapparelle, bloccate da idonei congegni azionabili esclusivamente dall'interno, od inferriate fisse a protezione di finestre od altre aperture trovantisi ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili dall'esterno;
- sorveglianza interna ed esterna mediante sistema di telecamere ove espressamente dichiarato esistente dal Contraente come indicato nel capitolo "SISTEMI DI PREVENZIONE" della presente polizza;
- impianto automatico di allarme antifurto collegato con ponte radio bidirezionale, o sistema equivalente, a istituto di vigilanza di sorveglianza e/o forze dell'ordine, nonché personale addetto alla sicurezza;
- presenza di guardie fisse nelle sale espositive durante le ore di apertura al pubblico.

Condizioni valide ed operanti per l'efficacia della garanzia giacenza.

A) La garanzia è prestata a condizione che:

- 1) La sede espositiva sia dotata dei mezzi di prevenzione e protezione sopra descritti, che devono essere mantenuti in perfetto stato di funzionalità ed efficienza. Sono pertanto esclusi, i danni di furto avvenuto quando non siano operanti le prevenzioni e le protezioni sopra indicate;
- 2) Non sia permesso ai visitatori di usare, toccare, spostare o maneggiare le opere assicurate;

Sono pertanto esclusi i danni avvenuti quando non siano operanti i mezzi di protezione e di sicurezza sopra indicati.

B) di comune accordo fra le Parti si conviene inoltre:

Variazioni climatiche

la garanzia comprende le perdite ed ai danni derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento.

Radiazioni Ottiche e termiche della luce

sono esclusi dalla garanzia anche i danni subiti dalle opere per effetto della loro esposizione alle radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che artificiale, impiegata per l'illuminazione delle opere stesse.

III. A VALERE PER ENTRAMBE LE SEZIONI: TRASPORTI e GIACENZA

1) RINUNCIA ALLA RIVALSA (o SURROGA o REGRESSO)

La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, nei diritti che potessero competere all'Assicurato/Prestatore nei confronti del Contraente e delle persone delle quali sia legalmente responsabile oppure competere al Contraente stesso, verso: vettori e/o imballatori (purché di comprovata specializzazione), installatori, depositari ed addetti alla sorveglianza, fatti salvi i casi sotto elencati ed a condizione che l'Assicurato/Prestatore od il Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

La Società ha tuttavia diritto di rivalsa (o surroga o regresso) per l'intero importo indennizzato a termini di polizza:

- in caso di dolo o colpa grave;
- per danni dovuti a difetto, vizio, inadeguatezza od insufficienza di imballaggio;

- verso persone od enti diversi da quelli sopra indicati.

2) ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse del Prestatore che, in qualità di assicurato, tratterà direttamente la gestione del sinistro a termini delle condizioni di assicurazione. Restano fermi tutti gli altri obblighi previsti dalle condizioni di assicurazione a carico del Contraente.

3) SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI

La garanzia comprende le perdite ed i danni derivanti da:

- atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri ;
- scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro ;
- tumulti o sommosse civili;
- atti di persone che agiscono per malvagità, per motivi politici o terroristici
- atti di vandalismo, boicottaggio o sabotaggio.

4) ATTI di TERRORISMO

La garanzia è estesa alle perdite ed ai danni derivanti da atti di persone che agiscono per malvagità e per motivi politici e terroristici.

Ai fini della presente estensione di garanzia, per atto di terrorismo s'intende un atto che comprende, ma che non è limitato all'uso della forza o violenza e/o la minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o Governo e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.

5) CLAUSOLA ISTITUZIONALE DI ESCLUSIONE DI ATTACCHI CIBERNETICI

i) fermo restando quanto previsto dalla clausola *ii)* che segue, in nessun caso la seguente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese causate o a cui abbia contribuito o derivanti, direttamente o indirettamente dall'uso di o da operazioni compiute, al fine di arrecare danno a mezzo di computer, sistema informatico, programma di software, codice vandalico, virus, processo o altro sistema elettronico.

ii) Ove la presente clausola sia parte di polizze che coprono rischi derivanti da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile, o da qualsiasi atto ostile da parte di o nei confronti di una potenza belligerante, terrorismo o persona che agisca per motivi politici la clausola *i)* non opererà nel senso di escludere perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti da qualsiasi computer, sistema informatico o programma software, o di altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o comando e/o dispositivo di fuoco di qualsiasi arma o missile.

6) CLAUSOLA ISTITUZIONALE DI ESCLUSIONE DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA, ARMI CHIMICHE, BIOLOGICHE, BIOCHIMICHE ED ELETTROMAGNETICHE

In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate o a cui abbia contribuito o derivanti:

- a)* da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
- b)* dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblanti o componenti nucleari degli stessi;
- c)* da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra reazione, forza o materia simile;
- d)* dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
- e)* da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

7) La garanzia furto è estesa al:

Furto con destrezza:

la garanzia è estesa al furto con destrezza all'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico purché constatato e denunciato entro le 24 ore immediatamente successive all'evento stesso, ed a condizione che in ogni locale dell'esposizione vi sia almeno un custode preposto e identificabile o esista sistema di telecamere a circuito chiuso con registrazione degli eventi e che gli oggetti di piccole dimensioni siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti.

Furto commesso da addetti alla sorveglianza della mostra:

La garanzia è estesa al furto commesso dagli addetti alla sorveglianza della mostra presso la quale le opere vengono esposte, a condizione che i detentori delle chiavi degli accessi siano diversi dalle persone abilitate al disinserimento dell'impianto di allarme. Il Contraente e/o l'Assicurato debbono far obbligo al sovrintendente della mostra di agire giudizialmente contro i responsabili accertati.

8) DOLO e COLPA GRAVE

La garanzia comprende, le perdite ed i danni derivanti da:

- colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
- dolo e/o colpa grave di dipendenti dell'Assicurato o del Contraente.

9) TERREMOTO

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia:

- sono sempre esclusi i danni da inondazione e/o alluvione a seguito di terremoto;
- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";

La presente garanzia per i rischi situati sul territorio italiano viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali.

10) INONDAZIONI ED ALLUVIONI

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione e alluvione, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) a enti mobili all'aperto;
- b) agli oggetti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento; tale esclusione non è valida per mobili e tappeti.

La presente garanzia per i rischi situati sul territorio italiano viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali.

11) DEPREZZAMENTO

la garanzia deprezzamento si intende prestata fino al 100% della somma assicurata per ciascuna opera d'arte

12) ESENZIONE IMPOSTE

L'Assicurato dichiara e la Società prende atto, che le opere d'arte o parte di esse, assicurate con la presente polizza, di proprietà di persone ed enti residenti in Italia, concesse in prestito in occasione di mostre coperte in applicazione alla presente Polizza, sono beni culturali ed ai sensi del D.lgs. n. 42 (art. 10 c.2, l.a.) del 22/01/2004 rivestono interesse storico-artistico e rientrano nei disposti di cui al punto 6 dell'art. 48 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; pertanto sono esenti da imposte ai sensi della Legge n. 53 del 28/02/1983.

13) MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO DA PARTE DELL'ESPOSITORE

Qualora si verificasse il caso che l'espositore non avesse provveduto al pagamento del premio scaduto, il Prestatore per potere fruire della prestazione indennitaria in caso di sinistro avvenuto in periodo di sospensione dell'efficacia di valido contratto stipulato con la Compagnia d'assicurazioni, deve provvedere al pagamento del premio. Ricevuto il pagamento del premio, la Compagnia di Assicurazioni liquiderà al

Prestatore l'indennizzo a termini di polizza, facendosi surrogare contestualmente ed espressamente in ogni diritto del Prestatore nei confronti dell'Espositore ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1201 del C.C. (surrogazione per volontà del creditore).

Analogamente ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1201 del C.C. la Compagnia di assicurazioni, espressamente e contestualmente al pagamento del premio da parte del Prestatore, surroga lo stesso nei propri diritti nascenti dal contratto assicurativo nei confronti dell'Espositore.

14) BONUS

La compagnia di assicurazioni si impegna ad accantonare al termine di ogni annualità assicurativa un importo (di seguito "Bonus") pari al 20% dei premi, al netto delle imposte, che verranno realizzati annualmente in forza della presente Sezione.

Il Prestatore potrà utilizzare le somme accantonate a titolo di Bonus per il pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione stipulati con la Compagnia di Assicurazione ovvero per la realizzazione di progetti mirati alla tutela, conservazione e valorizzazione del Patrimonio artistico del Prestatore ed, in questa ultima ipotesi, il Contraente dovrà esibire alla Società la copia della/e fatturale ricevute da terzi dei quali si avvale per la realizzazione di tali progetti ovvero concordare con la Società che venga fatturato dai suddetti terzi direttamente alla Società stessa l'importo accantonato a titolo di bonus. Gli interventi realizzati in toto od in parte con l'utilizzo del Bonus saranno dettagliati alla Compagnia di Assicurazioni, che avrà la facoltà di renderli pubblici.

La Società offrirà tutta l'assistenza tecnica necessaria per mettere il Prestatore nella condizione di tutelare al meglio le proprie opere.

IL CONTRAENTE

LA COMPAGNIA

LOTTO 10 - A.S.TER. S.p.A.
POLIZZA FURTO E RAPINA

stipulata tra

A.S.TER. S.p.A.
VIA XX SETTEMBRE , 15 – 16121 GENOVA (GE)
C.F/P.IVA: 03825030103

e

l' Impresa di assicurazione:

e le Coassicuratrici:

Decorrenza: ore 24 del 31/12/2020
Scadenza: ore 24 del 31/12/2023
Scadenza anniversaria: ore 24 del 31/12/2021

A.S.TER. S.P.A.	1
VIA XX SETTEMBRE , 15 – 16121 GENOVA (GE)	1
DEFINIZIONI	4
SCHEDA DI COPERTURA	6
PARTITE E SOMME ASSICURATE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO.....	6
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE	7
art. 1 Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto	Errore. Il segnalibro non è definito.
art. 2 Durata del contratto.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
art. 3 Pagamento del premio	Errore. Il segnalibro non è definito.
art. 4 Altre assicurazioni.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
art. 5 Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto	Errore. Il segnalibro non è definito.
definito.	
art. 6 Forma delle comunicazioni del Contraente	Errore. Il segnalibro non è definito.
art. 7 Revisione del prezzo.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
art. 8 Modifiche dell'assicurazione.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
art. 9 Obblighi del Contraente in caso di sinistro	Errore. Il segnalibro non è definito.
art. 10 Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio....	Errore. Il segnalibro non è definito.
art. 11 Coassicurazione e delega.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
art. 12 Recesso in caso di sinistro.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
art. 13 Oneri fiscali	Errore. Il segnalibro non è definito.
art. 14 Interpretazione del contratto.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
art. 15 Foro competente.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
art. 16 Broker incaricato.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
art. 17 Rinvio alle norme di legge.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
art. 18 Mediazione	Errore. Il segnalibro non è definito.
art. 19 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE FURTO.....	131
art. 1 Rischio assicurato	11Errore. Il segnalibro non è definito.
art. 2 Esclusioni	11Errore. Il segnalibro non è definito.
art. 3 Sospensione dell’assicurazione per i locali incustoditi.....	11Errore. Il segnalibro non è definito.
art. 4 Trasloco delle cose assicurate.....	11Errore. Il segnalibro non è definito.
art. 5 Esagerazione dolosa del danno	12Errore. Il segnalibro non è definito.
art. 6 Procedura per la valutazione del danno	12Errore. Il segnalibro non è definito.
art. 7 Mandato dei Periti.....	12Errore. Il segnalibro non è definito.
art. 8 Determinazione dell’ammontare del danno.....	12Errore. Il segnalibro non è definito.
art. 9 Reintegro facoltativo delle somme assicurate a seguito di sinistro.....	12Errore. Il segnalibro non è definito.
art. 10 Titoli di credito	12Errore. Il segnalibro non è definito.
art. 11 Comunicazione del sinistro per assicurazioni presso diversi assicuratori	13Errore. Il segnalibro non è definito.
definito.	
art. 12 Pagamento dell’indennizzo.....	13Errore. Il segnalibro non è definito.
art. 13 Recupero delle cose rubate.....	13Errore. Il segnalibro non è definito.
GARANZIE COMPLEMENTARI.....	15
A) Furto commesso dai dipendenti.....	14Errore. Il segnalibro non è definito.
B) Archivi di documenti e registri	14Errore. Il segnalibro non è definito.
C) Guasti cagionati dai ladri.....	14
D) Enti all’aperto.....	14
E) Furto commesso con chiavi autentiche.....	144
F) Garanzia per uffici.....	14
G) Atti vandalici	14
H) Mezzi di chiusura.....	14
I) Colpa grave dei dipendenti	14
L) Valori in mobili ocassetti chiusi a chiave.....	14

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi abrogate e prive di effetto.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, la Parti attribuiscono il significato qui precisato.

- Per **Assicurazione:** il contratto di assicurazione;
- per **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;
- per **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per **Società:** l'impresa assicuratrice;
- per **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per **Broker:** il mandatario incaricato dal Contraente dell'assistenza nella gestione ed esecuzione del contratto
- per **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- per **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- per **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per **Franchigia:** importo prestabilito che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;
- per **Scoperto:** la parte percentuale di danno indennizzabile a termini di polizza che l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro;
- per **Annualità assicurativa:** Il periodo pari od inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione
- per **Valori:** Denaro, titoli, vaglia, francobolli, buoni benzina, tickets mensa, coupons, valori in genere, gioielli, perle, preziosi, medaglie, monete, oggetti in genere di metallo prezioso, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di Terzi e del quale l'Assicurato stesso sia responsabile.
- per **Stabilimenti:** Gli uffici principali e distaccati, i magazzini, i depositi, e qualsiasi altro locale, ubicazione e/o dipendenza, di proprietà o in conduzione, nella quale o attraverso la quale l'Assicurato esercita la propria attività.
- per **Patrimonio mobiliare:** Sia di proprietà che presente presso il Contraente e/o Assicurato a qualunque altro titolo come mobilio, arredamento, oggetti d'arte, quadri, arazzi, indumenti, mobili d'ufficio, oggetti di cancelleria, registri e stampati, armadi di sicurezza o corazzati o casseforti (escluso il contenuto), macchine per scrivere, per calcolare, per duplicare, eccetto quelli assicurati con apposita polizza elettronica, strumenti professionali, macchinari, attrezzature, e tutto quanto di simile ed affine, eccetto quelli assicurati con

apposita polizza elettronica e con l'esclusione dei valori, effetti personali dei dipendenti (escluso il contenuto delle tasche ed i preziosi), oggetti scientifici (esclusi i preziosi). Si conviene inoltre che i seguenti beni assicurati possono trovarsi sia all'interno che all'esterno dei fabbricati: merci in deposito, attrezzatura varia, materiale di consumo, impianti elettrici, quadri comando, pompe, utensileria, pezzi di ricambio e quant' altro inerente l'attività esercitata nulla escluso od eccettuato.

- per **Furto**:
Come definito dall'Articolo 624 del Codice Penale

- per **Rapina**:
Come definita dall'Articolo 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.

- per **Estorsione**:
Come definita dall'Articolo 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.

- per **Dipendenti**:
I Dipendenti, i Funzionari, i Dirigenti, gli Impiegati, gli Operai, gli Autisti, i Commessi, e tutti coloro che prestano la propria attività anche temporaneamente o saltuariamente.

- per **Primo Rischio Assoluto**:
Valutazione del danno indennizzabile senza l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.

- per **Vetro antisfondamento**:
Vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l'attacco intenzionale portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della presente definizione sono considerati equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato) purché dotati di pari resistenza.

- per **Fabbricati**:
Fabbricato o porzione di fabbricato costruito in solida muratura avente mezzi di chiusura e protezione come indicato nelle Condizioni Particolari.

SCHEDA DI COPERTURA

PARTITE E SOMME ASSICURATE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Alle condizioni tutte di polizza, si assicura l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal Contraente/Assicurato nei locali dove esercita la propria attività o altrove, se esplicitamente previsto in polizza, relativi alle partite sotto indicate:

Patrimonio Mobiliare	€ 50.000,00
Valori in mobili, cassetti chiusi a chiave	€ 5.000,00 per annualità assicurativa
Valori trasportati dai dipendenti del Contraente non nominativamente indicati	€ 10.000,00
Macchinari ed attrezzature di cantiere, anche all'aperto	€ 20.000,00

CALCOLO DEL PREMIO

PARTITA	SOMMA ASSICURATA	PREMIO LORDO ANNUO
Patrimonio Mobiliare	€ 50.000,00	€
Valori in mobili, cassetti chiusi a chiave	€ 5.000,00	€
Valori trasportati dai dipendenti del Contraente non nominativamente indicati	€ 10.000,00	€
Macchinari ed attrezzature di cantiere, anche all'aperto	€ 20.000,00	€

Art. 1 Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente..

Art. 2 Durata del contratto

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 31/12/2020 fino alle ore 24 del 31/12/2023 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti. Tuttavia, si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Al Contraente è comunque concessa la facoltà di richiedere il rinnovo per un'ulteriore annualità (vale a dire sino alle ore 24 del 31/12/2024 alle medesime condizioni economiche e normative), con lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza; in tal caso, la Società si impegna sin d'ora a rinnovare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali sino alle ore 24 del 31/12/2024.

È inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 15 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di consentire l'espletamento od il completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fino ad un massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale.

Art. 3 Pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se la prima rata di premio (periodo 31/12/2020-31/12/2021) sia stata corrisposta entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 60 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C. vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi

dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 e.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 4 Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per la copertura dei rischi assicurati con la presente polizza, salvo dare comunicazione a tutti gli assicuratori in caso di sinistro.

Art. 5 Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall'Assicurato e dalla Società.

In caso di sinistro, spetta in particolare all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. I Terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che per il tramite del Contraente.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i Terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, ove pertinente, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato o dei Terzi interessati in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di Terzi interessati che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 6 Forma delle comunicazioni del Contraente

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo (telex o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 7 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione, devono essere provate per iscritto e pattuite da soggetto munito di poteri.

Art.8 Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.

darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni da quando l'ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ne ha avuto conoscenza. Nei casi di particolare gravità l'Assicurato è tenuto a darne notizia nel più breve tempo possibile;

su richiesta della Società fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

preparare un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 9 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (Opzione base)

La Società:

1. con cadenza semestrale,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati,

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

art. 9 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (*Opzione migliorativa*)

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. con cadenza semestrale,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati,

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 100,00 a valere sull'ammontare della cauzione

definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 10 Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 Recesso per Sinistro (Opzione base)

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'Art. 7 – "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

Art. 11 Recesso per Sinistro (Opzione migliorativa)

Non si applica al presente contratto.

Art. 12 Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed gli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 13 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente ed all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 14 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 15 Broker incaricato

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh S.p.A. con sede operativa in Genova – Viale Padre Santo, n. 5 – Tel. 010/837391 Fax: 010/8373932, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in

caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura dello **0,65%**. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice..

Art. 16 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge interne e comunitarie.

Art. 17 Mediazione

La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell'esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all'adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell'Assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell' Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all'art. 5 comma 4 lettera 1) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla Controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per l'istruzione del sinistro e garantisce, salvo giustificato motivo, la propria partecipazione all'incontro tra le Parti entro i termini previsti.

In accordo con il regolamento dell'Organismo prescelto, la Contraente garantisce la propria partecipazione, diretta oppure con l'assistenza o la rappresentanza di un legale scelto di comune accordo Ira le Parti, i cui oneri sono posti a carico della Società ed inoltre si adopera per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell'Organismo prescelto.

La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge.

La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del comma 1 dell'art. 11. In caso di conciliazione la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi.

La proposizione della domanda di mediazione produce fra le Parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione.

Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Società.

Art. 18 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3) comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 1- Rischio Assicurato.

La Società si obbliga ad indennizzare il Contraente dei danni materiali e diretti a lui derivanti dal furto, dalla rapina o dall'estorsione delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili: non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;

b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale:

c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni del furto i guasti cagionati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

La Società si obbliga altresì ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti riguardanti i "valori" durante il loro trasporto da parte di dipendenti e conseguenti a:

- furto in seguito ad infortunio od improvviso malore delle persone addette al trasporto dei valori;

- furto con destrezza limitatamente ai casi in cui le persone addette al trasporto hanno indosso o a portata di mano i valori medesimi;

- furto strappando di mano o di dosso alle persone i valori medesimi;

- rapina (sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona).

L'assicurazione decorre dal momento in cui i valori sono presi in consegna dai dipendenti addetti al trasporto e cessa al momento della consegna agli aventi diritto e viceversa.

Sono esclusi dall'assicurazione i dipendenti aventi meno di 18 anni o più di 65 anni.

Art. 2 - Esclusioni.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confisca, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;

b) agevolati dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:

- da persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;

- da persone dell'atto delle quali il Contraente deve rispondere;

- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;

c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

Art. 3 - Sospensione dell'assicurazione per i locali incustoditi.

Relativamente ai valori, carte valori, titoli di credito in genere e denaro se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 30 giorni consecutivi incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del trentesimo giorno.

Art. 4 - Trasloco delle cose assicurate.

In caso di trasloco delle cose assicurate in luoghi diversi dagli stabilimenti del Contraente, il Contraente stesso deve darne avviso alla Società prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso, salve le disposizioni dell'art. 1 delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" se il trasloco comporta aggravamento di rischio.

Art. 5 - Esagerazione dolosa del danno.

Il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 6 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata: oppure a richiesta di una delle Parti;
- b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 7 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 9 delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale";
- 3) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai puni 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di Perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 8 - Determinazione dell'ammontare del danno.

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Art. 9 - Reintegro facoltativo delle somme assicurate a seguito di sinistro.

In caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente risarcibile a termini della presente polizza. Resta inteso che l'Assicurato ha facoltà, con l'accordo della Società, di reintegrare tale importo con l'obbligo di corrispondere il rateo di premio entro 30 giorni dalla presentazione della relativa appendice.

Art. 10 - Titoli di credito.

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) il Contraente deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci, dedotte le spese sostenute per detta procedura di ammortamento;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 11 - Comunicazione del sinistro per assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Art. 12 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata appena una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2 b) delle "Norme che regolano l'assicurazione furto".

Art. 13 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che il Contraente rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il Contraente ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza di sinistro. Il Contraente ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

A) Furto commesso da dipendenti

L'assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente del Contraente e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

B) Archivi di documenti e registri

La Società risarcirà i danni causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi. La presente garanzia viene prestata con il limite di Euro 10.000,00 per annualità assicurativa.

C) Guasti cagionati dai ladri

L'assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, agli infissi posti a riparo degli accessi e aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate, casseforti ed armadi nonché ai mezzi di prevenzione ed allarme, in occasione di furto o rapina consumati o tentati. La garanzia è prestata senza l'applicazione di eventuali scoperti o franchigie. La presente garanzia viene prestata con il limite di Euro 10.000,00 per annualità assicurativa.

D) Enti all'aperto

Relativamente agli enti all'aperto, la Società corrisponderà al Contraente l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo farlo assicurare da altri.

E) Furto commesso con chiavi autentiche

La garanzia comprende il caso che l'autore del furto, estraneo al Contraente, abbia usato chiavi autentiche sottraendole al legittimo possessore o impossessandosene in modo fraudolento o tramite furto con scasso.

F) Garanzia per uffici

Limitatamente agli uffici la garanzia è valida durante le ore di apertura, anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché nei locali stessi vi sia la costante presenza di persone.

G) Atti vandalici

L'assicurazione vale esclusivamente per i danni materiali e diretti alle cose assicurate, escluso denaro e valori, cagionate da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati. La presente garanzia viene prestata con il limite di Euro 10.000,00 per annualità assicurativa.

H) Mezzi di chiusura

L'assicurazione furto è prestata a condizione che:

- a) siano operanti i mezzi di chiusura che proteggono i locali contenenti le cose assicurate;
- b) il furto venga perpetrato mediante scasso o rottura dei mezzi di chiusura e che gli stessi siano muniti di congegni manovrabili esclusivamente dall'interno.

La rottura del solo vetro, salvo che non si tratti di vetro antisfondamento, non costituisce scasso nel caso in cui le aperture si trovano a meno di 4 metri di altezza dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.

Relativamente ai locali con aperture protette da chiusure non conformi a quanto sopra esposto, fatta eccezione per i rischi protetti da impianto di allarme antifurto automatico, la Società in caso di sinistro corrisponderà al Contraente l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza restando il 20% rimanente a carico del Contraente stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

I) – Colpa grave dei dipendenti

Sono compresi i danni determinati o agevolati da colpa grave dei dipendenti del Contraente o dell'Assicurato o delle persone incaricate della sorveglianza delle cose assicurate.

L) - Valori in mobili o cassetti chiusi a chiave

Resta inteso che per ogni sinistro riguardante la partita "Valori in mobili o cassetti chiusi a chiave" la Società corrisponderà al Contraente l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo farlo assicurare da altri.

M) – SCOPERTO CON MINIMO

In caso di sinistro il danno verrà liquidato con detrazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 1.000,00.

Il Contraente

La Società

.....

.....

LOTTO 9 - A.S.TER. S.p.A.
POLIZZA INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI

stipulata tra

A.S.TER. S.p.A.
Via XX Settembre, 15 – 16121 GENOVA (GE)
C.F / P.IVA: 03825030103

e

L' Impresa Assicuratrice:

e le Coassicuratrici:

Decorrenza: ore 24 del 31/12/2020
Scadenza: ore 24 del 31/12/2023
Scadenza anniversaria: ore 24 del 31/12/2021

A.S.TER. S.P.A.	1
DEFINIZIONI	1
SCHEDA DI COPERTURA	4
PARTITE ASSICURATE.....	4
SOTTO-LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI	4
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE	6
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	7
<i>art. 1</i> <i>Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto</i>	7
<i>art. 2</i> <i>Durata del contratto</i>	7
<i>art. 3</i> <i>Pagamento del premio</i>	7
<i>art. 4</i> <i>Altre assicurazioni</i>	8
<i>art. 5</i> <i>Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto</i>	8
<i>art. 6</i> <i>Forma delle comunicazioni del Contraente</i>	8
<i>art. 7</i> <i>Revisione del prezzo</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<i>art. 8</i> <i>Modifiche dell'assicurazione</i>	8
<i>art. 9</i> <i>Obblighi del Contraente in caso di sinistro</i>	8
<i>art. 10</i> <i>Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio</i> ...	Errore. Il segnalibro non è definito.
<i>art. 11</i> <i>Coassicurazione e delega</i>	9
<i>art. 12</i> <i>Recesso in caso di sinistro</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<i>art. 13</i> <i>Oneri fiscali</i>	10
<i>art. 14</i> <i>Interpretazione del contratto</i>	10
<i>art. 15</i> <i>Foro competente</i>	10
<i>art. 16</i> <i>Broker incaricato</i>	10
<i>art. 17</i> <i>Rinvio alle norme di legge</i>	10
<i>art. 18</i> <i>Mediazione</i>	11
<i>art. 19</i> <i>Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari</i>	11
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO	12
<i>art. 1</i> <i>Oggetto dell'assicurazione</i>	12
<i>art. 2</i> <i>Eventi esclusi</i>	12
<i>art. 3</i> <i>Ispezione delle cose assicurate</i>	12
<i>art. 4</i> <i>Esagerazione dolosa del danno</i>	12
<i>art. 5</i> <i>Procedura per la valutazione del danno</i>	12
<i>art. 6</i> <i>Mandato dei Periti</i>	13
<i>art. 7</i> <i>Determinazione del danno (Valore a nuovo)</i>	13
<i>art. 8</i> <i>Assicurazione parziale</i>	14
<i>art. 9</i> <i>Limite massimo dell'indennizzo</i>	14
<i>art. 10</i> <i>Pagamento dell'indennizzo</i>	14
<i>art. 11</i> <i>Cose assicurabili a condizioni speciali</i>	14
GARANZIE COMPLEMENTARI	15
<i>art. 1</i> <i>Parificazione danni da incendio</i>	15
<i>art. 2</i> <i>Fenomeno elettrico</i>	15
<i>art. 3</i> <i>Esplosione e scoppi esterni esclusi ordigni esplosivi</i>	15
<i>art. 4</i> <i>Indennità aggiuntiva a percentuale</i>	15
<i>art. 5</i> <i>Ricorso Terzi</i>	15
<i>art. 6</i> <i>Rischio Locativo</i>	15
<i>art. 7</i> <i>Onorari dei periti</i>	16
<i>art. 8</i> <i>Onorari architetti, ingegneri, consulenti</i>	16
<i>art. 9</i> <i>Rottura di vetri e cristalli (a P.R.A.)</i>	16
<i>art. 10</i> <i>Perdita delle pigioni o mancato godimento dei locali</i>	16
<i>art. 11</i> <i>Differenziale storico-artistico</i>	16
<i>art. 12</i> <i>Merci in refrigerazione</i>	16
<i>art. 13</i> <i>Colpa grave</i>	17
<i>art. 14</i> <i>Rovina ascensori e montacarichi</i>	17
<i>art. 15</i> <i>Spese di demolizione e sgombero</i>	17
<i>art. 16</i> <i>Implosione</i>	17
<i>art. 17</i> <i>Autocombustione</i>	17

art. 18	<i>Cose assicurabili a condizioni speciali</i>	17
EVENTI SPECIALI		18
art. 1	<i>Urto veicoli</i>	18
art. 2	<i>Fumo</i>	18
art. 3	<i>Eventi socio-politici</i>	18
art. 4	<i>Eventi atmosferici</i>	18
art. 5	<i>Acqua condotta e liquidi in genere</i>	19
art. 6	<i>Ricerca guasti</i>	19
art. 7	<i>Acqua piovana</i>	19
art. 8	<i>Rigurgiti acque di scarico</i>	19
art. 9	<i>Gelo</i>	20
art. 10	<i>Dispersione liquidi</i>	20
art. 11	<i>Danni consequenziali</i>	20
art. 12	<i>Colaggio Attrezzature antincendio</i>	20
art. 13	<i>Sovraccarico neve</i>	20
EVENTI CATASTROFALI		21
art. 1	<i>Terremoto</i>	21
art. 2	<i>Grandine</i>	21
art. 3	<i>Cedimento – smottamento del terreno</i>	21
art. 4	<i>Inondazioni, alluvioni e allagamenti</i>	21
CONDIZIONI PARTICOLARI		22
art. 1	<i>Deroga alla proporzionale</i>	22
art. 2	<i>Rinuncia alla rivalsa</i>	22
art. 3	<i>Anticipo indennizzi</i>	22
art. 4	<i>Indennizzo separato per ciascuna partita</i>	22
art. 5	<i>Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo</i>	22
art. 6	<i>Contiguità e vicinanze pericolose</i>	23
art. 7	<i>Presenza di autoveicoli</i>	23
art. 8	<i>Operazioni peritali</i>	23
art. 9	<i>Macchinari in riparazione</i>	23
art. 10	<i>Dislocazione Patrimonio Mobiliare</i>	23
art. 11	<i>Copertura automatica nuovi enti e regolamento premio</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
art. 12	<i>Indennizzo in mancanza di chiusa istruttoria</i>	24
art. 13	<i>Alienazione o diminuzione dei valori assicurati</i>	24
art. 14	<i>Proseguo lavorazioni in assenza di perizia</i>	24
art. 15	<i>Universalità</i>	24

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi abrogate e prive di effetto.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato	La persona fisica o giuridica o altro soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: <ul style="list-style-type: none"> - l'Ente Contraente; - tutte le persone fisiche dipendenti o non del Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo; - le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato e di loro aderenti che espletano l'attività per conto dell'Ente.
Società	L'impresa assicuratrice
Broker	Il mandatario incaricato dal Contraente dell'assistenza nella gestione ed esecuzione del contratto
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro	La comunicazione scritta agli Assicuratori di un evento per il quale è prestata l'Assicurazione
Sinistro in serie	Più richieste di risarcimento provenienti da soggetti diversi in conseguenza di una pluralità di eventi riconducibili allo stesso atto, errore od omissione od a più atti riconducibili ad una medesima causa le quali tutte saranno considerate come unico sinistro.
Risarcimento / Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali
Scoperto	La parte percentuale di danno indennizzabile a termini di polizza che l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro
Massimale	La massima esposizione convenuta in polizza fino alla quale la Società è impegnata a prestare la garanzia assicurativa
Annualità assicurativa	Il periodo pari od inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione
Valori	Monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati della Contraente o delle ubicazioni assicurate
Danni Diretti	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente dall'evento per il quale è

prestata l'assicurazione

Danni conseguenziali	I danni alle cose assicurate non provocati direttamente all'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso
Incendio	Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
Implosione	Il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione
Inondazioni e/o alluvioni e/esondazioni	Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili
Allagamenti	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni
Fabbricato	L'intera costruzione edile variamente elevata compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, gronde e pluviali, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, di segnalazione, di comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione escluso solo quanto compreso nelle definizioni di macchinario-attrezzature, arredamento. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, l'assicurazione si intende riferita a tale porzione ed alle parte comuni del fabbricato ad essa pertinenti
Macchinario – Attrezzature	Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. impianti/attrezzature/strumenti in genere non indicati sotto la denominazione fabbricato, serbatoi metallici e tubazioni
Arredamento	Mobili e arredamento, quadri, tappeti, sculture, arazzi e oggetti d'arte in genere cancelleria, stampati, macchine per ufficio in genere, indumenti. Si intendono esclusi tutti i beni artistici assicurati con apposita separata polizza
Merci	Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed esclusi esplosivi, infiammabili e merci speciali
Esplosivi	Sostanze e prodotti che anche in piccola quantità: a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione: b) per azione meccanica o termica esplodono: e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Infiammabili	Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche: gas combustibili: liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 gradi C; sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977

Incombustibilità

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno

Tetto, copertura e solai

Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).

Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Muro pieno

E' il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo, laterizio, di spessore non inferiore a cm. 13 od in conglomerati incombustibili naturali od artificiali od in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm. Sono ammessi: i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti dei fluidi; le aperture, in numero non superiore ad una per piano purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci

Contenitore antincendio

Mobile a doppia parete in lamiera di acciaio intercapedine riempita con speciali isolanti, non deteriorabili col tempo.

Deve avere una struttura compatta, indeformabile: i perimetri dei battenti e le testate dei cassette devono presentare un incastro rompi-fiamma: nel caso di classificatore ogni cassetto deve risultare separato dall'altro da un diaframma di separazione anch'esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a se stante. Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico.

Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di un certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto.

Enti all'aperto

Gli Assicuratori prendono atto che parte dei macchinari e delle merci possono essere all'aperto, per loro naturale destinazione

SCHEDA DI COPERTURA

Contraente / Assicurato	A.S.TER S.p.A.	
Domicilio	via XX Settembre, 15 – 16121 Genova	
Codice Fiscale/Partita Iva	03825030103	
Massimo risarcimento	€ 4.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	
Limite deroga Proporzionale	15%	<i>ref. Condizioni Particolari, Art. 1</i>

PARTITE ASSICURATE

Partita	Descrizione	Valori
1	Patrimonio immobiliare	€ 9.248.736,00
2	Patrimonio Mobiliare	€ 1.330.723,83
3	Rischio Locativo	€ 1.500.000,00
4	Ricorso Terzi	€ 4.000.000,00
5	Spese demolizione e sgombero	€ 25.000,00
6	Terrorismo	€ 7.000.000,00

N.B. 1) La somma assicurata alla partita 1 è al netto dell'I.V.A.

N.B. 2) La somma assicurata alla partita 1 è con la formula "dichiarazione di valore".

SOTTO-LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI

Premesso che la Società non indennizzerà in nessun caso una somma superiore € 4.500.000,00 per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo, resta inteso che, limitatamente alle garanzie qui di seguito riportate, la Società non sarà obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per ogni sinistro e/o per ogni annualità assicurativa, somme superiori ai seguenti importi.

	Limiti di indennizzo	Franchigia fissa per sinistro
Perdita pigioni	€ 50.000,00	
Differenziale storico-artistico	€ 250.000,00	€ 1.500,00
Fenomeno Elettrico	€ 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 500,00
Onorari architetti, ingegneri, consulenti	€ 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	
Cristalli	€ 6.000,00 per anno assicurativo, con in limite per singola lastra di € 1.500,00	€ 500,00
Terrorismo	€ 4.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 50.000,00

Eventi Socio-politici	50% dei valori esistenti presso ciascuna ubicazione, con il massimo di € 4.500.000,00	€ 50.000,00
Eventi atmosferici	50% dei valori esistenti presso ciascuna ubicazione con il massimo di € 4.500.000,00; € 50.000,00 per enti all'aperto per naturale destinazione	Scoperto 10% minimo € 2.500,00 per ubicazione
Terremoto	50% dei valori esistenti presso ciascuna ubicazione, con il massimo di € 3.000.000,00	Scoperto 5% minimo € 50.000,00 per ciascuna ubicazione
Acqua condotta e liquidi in genere	€ 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 500,00
Ricerca guasti	€ 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 500,00
Rigurgiti acque di scarico	€ 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 500,00
Gelo	€ 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 500,00
Grandine	€ 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 5.000,00
Colaggio attrezzature antincendio	€ 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 500,00
Acqua piovana	€ 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 500,00
Inondazioni, alluvioni e allagamenti	30% dei valori esistenti presso ciascuna ubicazione, con il massimo di € 3.000.000,00	Scoperto 20% minimo € 30.000,00 per ciascuna ubicazione
Macchinari in riparazione	€ 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	vd. tipologia di evento
Dislocazione Patrimonio mobiliare	€ 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	vd. tipologia di evento
Dispersione Liquidi	€ 10.000,00 non presenti su polizza in corso	€ 500,00
Cedimento, smottamento del terreno	€ 250.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto 10% minimo € 10.000,00
Sovraccarico neve	50% dei valori esistenti presso ciascuna ubicazione, con il massimo di € 1.000.000,00	€ 5.000,00
Cose assicurabili a condizioni speciali	€ 50.000,00	vd. tipologia di evento

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE

La Contraente è proprietaria di fabbricati oppure, se sono di proprietà di terzi, ne ha il godimento, per uso proprio od altrui e/o la custodia. La presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio immobiliare e mobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Patrimonio mobiliare".

Sono compresi altresì i beni di proprietà dei dipendenti trovatisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente. Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici, le tecnostutture e quanto di simile.

Gli enti oggetto della presente polizza potranno essere ubicati anche all'aperto e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni ed organizzazioni proprie e/o di terzi gestite in proprio e/o da terzi.

Per Patrimonio immobiliare s'intendono: tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e tutte le parti o opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione o interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in casi di fabbricati in condominio o in comproprietà, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento o di condizionamento d'aria. Sono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli presenti nell'area cimiteriale e degli impianti sportivi. Sono altresì compresi i muri di cinta e di recinzione in genere.

Per Patrimonio mobiliare s'intendo tutte le macchine, apparecchi, impianti (comprese tutte le opere e parti murarie che ne siano naturale complemento). S'intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchi audiovisivi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, fatto salvo se assicurate con diversa polizza.

Sono pure compresi i mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso al Contraente. Si intendono inoltre garantiti a titolo esemplificativo e non limitativo: attrezzi, mobilio, ed arredi, quadri ed oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere ivi comprese quelle a carattere storico, naturalistico ed archeologico, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevazione, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, impianti di illuminazione pubblica a completamento dei fabbricati ed impianti semaforici e di segnalazione in genere, merci, derrate alimentari, prodotti farmaceutici, registri, cancelleria, valori e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientrante alla partita "Patrimonio immobiliare".

art. 1 Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente..

art. 2 Durata del contratto

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 31/12/2020 fino alle ore 24 del 31/12/2023 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti. Tuttavia, si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Al Contraente è comunque concessa la facoltà di richiedere il rinnovo per un'ulteriore annualità (vale a dire sino alle ore 24 del 31/12/2024 alle medesime condizioni economiche e normative), con lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza; in tal caso, la Società si impegna sin d'ora a rinnovare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali sino alle ore 24 del 31/12/2024.

È inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 15 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di consentire l'espletamento od il completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fino ad un massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale.

art. 3 Pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se la prima rata di premio (periodo 31/12/2020-31/12/2021) sia stata corrisposta entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 60 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C. vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 e.c. nei confronti della Società stessa.

art. 4 Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per la copertura dei rischi assicurati con la presente polizza, salvo dare comunicazione a tutti gli assicuratori in caso di sinistro.

art. 5 Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall'Assicurato e dalla Società.

In caso di sinistro, spetta in particolare all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. I Terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che per il tramite del Contraente.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i Terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, ove pertinente, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato o dei Terzi interessati in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di Terzi interessati che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

art. 6 Forma delle comunicazioni del Contraente

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo (telex o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 7 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione, devono essere provate per iscritto e pattuite da soggetto munito di poteri.

art. 7 Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni da quando l'ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ne ha avuto conoscenza. Nei casi di particolare gravità l'Assicurato è tenuto a darne notizia nel più breve tempo possibile;
- c) su richiesta della Società fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 9 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (Opzione base)

La Società:

1. con cadenza semestrale,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,

4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati, si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

art. 9 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (*Opzione migliorativa*)

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. con cadenza semestrale,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati,

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 100,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

art. 8 Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 10 Recesso per Sinistro (Opzione base)

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'Art. 7 – "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

Art. 10 Recesso per Sinistro (Opzione migliorativa)

Non si applica al presente contratto

art. 9 Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed gli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

art. 10 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente ed all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

art. 11 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

art. 12 Broker incaricato

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh S.p.A. con sede operativa in Genova – Viale Padre Santo, n. 5 – Tel. 010/837391 Fax: 010/8373932, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura dello **0,65%**. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice..

art. 13 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge interne e comunitarie.

art. 14 Mediazione

La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell'esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all'adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell'Assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell' Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all'art. 5 comma 4 lettera 1) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla Controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per l'istruzione del sinistro e garantisce, salvo giustificato motivo, la propria partecipazione all'incontro tra le Parti entro i termini previsti.

In accordo con il regolamento dell'Organismo prescelto, la Contraente garantisce la propria partecipazione, diretta oppure con l'assistenza o la rappresentanza di un legale scelto di comune accordo Ira le Parti, i cui oneri sono posti a carico della Società ed inoltre si adopera per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell'Organismo prescelto.

La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge.

La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del comma 1 dell'art. 11. In caso di conciliazione la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi.

La proposizione della domanda di mediazione produce fra le Parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione.

Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Società.

art. 15 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3) comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

art. 1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate distrutte o danneggiate, anche se di proprietà di terzi, da:

- a) incendio;
- b) fulmine;
- c) autocombustione;
- d) caduta corpi celesti e satelliti;
- e) implosione;
- f) bang sonico determinato dal superamento, da parte di aeromobili, del muro del suono;
- g) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- h) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società indennizza altresì:

- i) i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, cedimenti, franamenti e smottamenti del terreno, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse;
- j) i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio.

art. 2 Eventi esclusi

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 C.C.) a indennizzare i danni causati:

- a) da atti di guerra, di insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) da esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) da dolo del Contraente e dell'Assicurato; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
- d) da danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto previsto espressamente incluso in garanzia nella presente polizza;
- e) da messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalla garanzia "Spese di demolizione e sgombero";
- f) dalle sole parti usurate, corrose o difettose, degli apparecchi e degli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio;
- g) da furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) da terremoto, eruzioni vulcaniche, da inondazione, mareggiata e maremoto;
- i) da franamento, cedimento e smottamento del terreno.

art. 3 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

art. 3 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

art. 4 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata: oppure a richiesta di una delle Parti;
- b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi, il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza, con dispensa dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito e se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

art. 5 Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanza, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi a suo carico;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo "Determinazione del danno";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio e demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo "Procedura per la valutazione del danno" i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di Perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

art. 6 Determinazione del danno (Valore a nuovo)

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

- a) in caso di ricostruzione:
 - (i) per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
 - (ii) per la rete fognaria, l'acquedotto e la rete di illuminazione pubblica oltre che il costo di ricostruzione a nuovo s'intendono comprese anche le spese sostenute per scavi, sterri e reinterri;
 - (iii) per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
 - (iv) per le opere d'arte l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati nella "Scheda di Copertura"
- b) in caso di danno parziale: il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:

- c) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
- d) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- e) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art. 1908 C.C..

f) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto alla condizione "Perdita delle pigioni o mancato godimento dei locali".

g) per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro. Relativamente alle sole attività produttive si stimerà anche il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, anche se non ancora versati, purché dovuti. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

h) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni

i) per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato nella "Scheda di Copertura". Se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque i) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque i) è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

art. 7 Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde dal danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro (art. 1907 C.C.).

art. 8 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

art. 9 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti all'art. 2, comma c – Eventi esclusi.

art. 10 Cose assicurabili a condizioni speciali

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede dischi, nastri, fili per macchine meccanografiche, ed elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi, e cose aventi valore artistico ed affettivo.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b) e d), qualora assicurate ai sensi del presente articolo, la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso, e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

art. 1 Parificazione danni da incendio

Fermo quanto stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dal Contraente o da terzi allo scopo di impedire e arrestare l'incendio o i danni cagionati da altri eventi garantiti dalla presente polizza.

art. 2 Fenomeno elettrico

La Società risponde dei danni materiali e diretti da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici (compresi elaboratori elettronici), apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. La Società non risponde dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova;
- c) dovuti a difetti noti al Contraente all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 3 Esplosione e scoppi esterni esclusi ordigni esplosivi

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni o scoppi verificatisi all'esterno dei locali assicurati per cause indipendenti dall'attività dichiarata in polizza.

art. 4 Indennità aggiuntiva a percentuale

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione in caso di sinistro, l' indennizzo calcolato per ciascuna partita presa separatamente, sarà maggiorato di un 10% a titolo di risarcimento per l'interruzione o intralcio dell'attività, fermo restando il limite di indennizzo per sinistro stabilito in polizza.

art. 5 Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivati da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito alla relativa Partita della presente Polizza.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti del Contraente o di terzi e dei mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- c) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- d) quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.

Il Contraente deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente.

Il Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

art. 6 Rischio Locativo

La Società, nei casi di responsabilità del Contraente a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e le norme di liquidazione da esse previste dei danni materiali e diretti cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causali con colpa grave dell'Assicurato

medesimo, ai locali tenuti in locazione dal Contraente, ferma l'applicazione della regola proporzionale alle Condizioni Generali di Assicurazione, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

art. 7 Onorari dei periti

La Società rimborserà in caso di sinistro risarcibile a termini della presente polizza, le spese e/o onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

La presente garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 8 Onorari architetti, ingegneri, consulenti

Viene convenuto che gli importi assicurati alle partite fabbricati, macchinari ed impianti includono gli onorari degli architetti, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato da ogni rischio così assicurato su tali fabbricati, macchinari, impianti, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionale, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

La presente garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 9 Rottura di vetri e cristalli (a P.R.A.)

La Società risponde dei danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli, facenti parte di vetrine, porte finestre, tavoli etc. all'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto previsto all'articolo "Esclusioni".

Non sono compresi i danni avvenuti in occasione di rimozioni o lavori di straordinaria manutenzione nonché quelli alle lastre che non siano integre ed esenti da incrinature alla data di entrata in vigore della presente polizza.

La presente garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 10 Perdita delle pigioni o mancato godimento dei locali

Se i locali assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termine della presente polizza, l'assicurazione è prestata per i locali effettivamente appigionati, fino alla concorrenza dell'ammontare della pigione di un anno e per i locali occupati dal Contraente-Proprietario fino alla concorrenza della pigione di un anno presumibilmente ad essi relativa; in ambo i casi la pigione annua massima computabile non potrà superare 1/15 del valore che, rispetto a quello assicurato per il fabbricato, compete alle singole unità immobiliari.

Nessuna indennità spetta al Contraente per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo in locazione od occupazione dei locali ripristinati.

art. 11 Differenziale storico-artistico

Nella somma assicurata alla partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art. 8 della Sezione "Norme che regolano l'assicurazione Incendio" della presente polizza. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico. La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda di copertura.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Soprintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

art. 12 Merci in refrigerazione

La Società risponde dei danni subiti da merci in refrigerazione a causa di:

- a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- b) fuoriuscita del liquido refrigerante.

Conseguenti a:

- c) qualsiasi evento garantito nella presente polizza;
- d) accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di produzione e distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso.

Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 12 ore, il Contraente o l'Assicurato s'impegna in tal caso, a darne avviso alla Società con il mezzo più rapido disponibile.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto continuità non minore di 12 ore.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti.

art. 13 Colpa grave

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da eventi assicurati determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.

art. 14 Rovina ascensori e montacarichi

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi, compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

art. 15 Spese di demolizione e sgombero

La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza, nonché dell'ulteriore somma assicurata alla Partita 5 della Scheda di Copertura, sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero", indennizza:

- a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinari, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

art. 16 Implosione

Premesso che per implosione s'intende il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi, la Società risponde dei danni derivanti da "implosione" agli enti assicurati.

Sono esclusi i danni derivanti da usura, corrosione o difetti di materiale.

art. 17 Autocombustione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma).

art. 18 Cose assicurabili a condizioni speciali

Resta convenuto che le "Cose assicurabili a condizioni speciali" descritte all'art. 11 delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio, si intendono comprese in polizza e quindi in garanzia anche senza espressa dichiarazione e senza attribuzione di valore e senza applicazione della regola proporzionale.

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati ad oggetti d'arte, collezioni e raccolte con l'avviso che la perdita di un oggetto formante la raccolta o la collezione non corrisponde alla perdita raccolta o collezione.

La presente garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 1 Urto veicoli

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto veicoli, in transito sulla pubblica via o all'interno dell'area della sede comunale purché non appartenenti al Contraente né a persona al suo servizio.

art. 2 Fumo

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

art. 3 Eventi socio-politici

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei costi necessari per ricostruire o riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati dai seguenti eventi: scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio.

La Società risponde:

- a) Dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da incendio, esplosione e scoppio, causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
- b) Degli altri danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati e causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse e che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

Restando inteso che per terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto di od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa, si conviene tra le Parti che la Società ha facoltà di recedere da questa garanzia in qualsiasi momento con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla ricezione da parte della Contraente della relativa comunicazione da darsi a mezzo lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento.

In caso di recesso da questa garanzia, la Società rimborserà al Contraente la rata di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

Qualora le persone di cui sopra occupino i fabbricati per oltre 15 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà i danni di cui al presente punto b) anche se verificatisi durante il suddetto periodo a meno che l'Assicurato non si sia adoperato presso le Autorità Competenti per ottenere lo sgombero dei fabbricati.

La Società indennizza altresì i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 40 m. da esse nonché i danni causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica o da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, condizionamento o di refrigerazione purché conseguenti ad evento indennizzabile.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

art. 4 Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni arrecati ai beni assicurati, compresi recinti, cancelli, nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto tettoie in sosta temporanea, da: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, vento, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia).

La Società non risponde:

- a) dei danni causati da:
 - (i) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - (ii) mareggiate e penetrazione di acqua marina;
 - (iii) formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti di sistemi di scarico;
 - (iv) gelo e sovraccarico da neve;

(v) cedimenti, franamenti del terreno;

ancorché verificatisi a seguito dei predetti eventi atmosferici di cui sopra.

b) dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, grandine o altro attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione;

c) dei danni subiti da:

(i) gru;

(ii) alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;

(iii) enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;

(iv) baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;

(v) serramenti, vetrate e lucernari in genere;

(vi) lastre in cemento amianto e manufatti in materia plastica, per effetto di grandine.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 5 Acqua condotta e liquidi in genere

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da: acqua condotta e liquidi condotti in genere a seguito di guasto, intasamento, traboccamento, rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento e simili al servizio di fabbricati e/o delle attività descritte in polizza.

La Società non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione. La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 6 Ricerca guasti

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta e liquidi condotti in genere a seguito di guasto accidentale degli impianti idrici, igienici, termici, pluviali o tecnici posti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi, indennizza anche le spese per la ricerca del guasto, per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri, nei pavimenti, nei piazzali nel quale il guasto accidentale si è verificato, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 7 Acqua piovana

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;

b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;

c) i danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie;

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 8 Rigurgiti acque di scarico

L'assicurazione è estesa al risarcimento dei danni diretti e materiali alle cose assicurate arrecati dal rigurgito delle acque di scarico (compreso il rigurgito di acqua piovana) e delle fogne verificatosi all'interno del fabbricato.

Restano in ogni caso esclusi dal risarcimento;

a) i danni derivanti da gelo;

b) i danni derivanti da errori di manovra o da mancata attivazione di congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idraulici o dei fabbricati in cui sono installati: i danni arrecati da umidità o stillicidio;

c) i danni verificatisi anche se solo indirettamente, in connessione con inonda/ioni o mareggiate: le spese per l'individuazione e l'accesso alla rottura che ha occasionato il sinistro e per tutte le correlative riparazioni.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 9 Gelo

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza diretta di gelo che provochi danni ai fabbricati oppure la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza purché l'attività svolta dagli impianti danneggiati dai gelo non siano state sospese per più di 24 ore antecedenti il sinistro.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 10 Dispersione liquidi

La Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita di liquidi e fluidi di qualsiasi natura a causa di guasto o rottura accidentale di condutture o serbatoi, fissi o mobili, anche se di proprietà di terzi. S'intende equiparato alla dispersione di liquidi anche l'accidentale colaggio e fuoriuscita dei fluidi.

La Società non risponde dei danni:

- a) verificatisi in occasione di installazioni o riparazioni, collaudi, prove o modifiche delle condutture e dei serbatoi;
- b) causati da gelo.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 11 Danni consequenziali

La Società risponde dei danni materiali ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ma subiti in "conseguenza" di questi eventi.

art. 12 Colaggio Attrezzature antincendio

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- a) acqua o altre sostanze provenienti da qualsiasi attrezzatura antincendio;
- b) crollo, cedimento e caduta di serbatoi, loro elementi o altre parti dell'attrezzatura antincendio.

La Società non risponde:

- c) dei danni occorsi in occasione di: lavori di installazione, lavori di riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive dei locali protetti che coinvolgono in tutto o in parte l'attrezzatura antincendio;
- d) dei danni derivanti da gelo.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 13 Sovraccarico neve

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti compresi quelli che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuti purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti direttamente provocato dal peso della neve.

La Società non risarcisce i danni causati:

- a) da valanghe e slavine;
- b) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto della presente estensione di garanzia;
- c) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- d) ai fabbricati in corso di costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto; ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- e) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto e delle parti in seguite al sovraccarico di neve.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

Art. 1 Terremoto

La Società, in deroga a quanto previsto dall'art. 1 delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio, risponde dei danni materiali e diretti compresi quelli da incendio esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

Art. 2 Grandine

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli "eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati dalla grandine ai:

- a) serramenti, vetrate e lucernai in genere;
- b) lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Art. 3 Cedimento – smottamento del terreno

La Società, in deroga a quanto previsto dall'art. 1 delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio, risponde dei danni subiti dagli enti assicurati alle partite tutte in conseguenza di fenomeni quali smottamenti, franamenti, valanghe, slavine, cedimenti del terreno, caduta massi e mareggiate, comunque occasionati, purchè tali eventi non siano stati determinati da terremoto, nel qual caso la presente estensione sarà valida anche se il sopra citato evento sia stato determinato da "terremoto" ma soggetta agli stessi limiti di indennizzo e franchigie previste per la garanzia "terremoto". Inoltre La Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

Art. 4 Inondazioni, alluvioni e allagamenti

La Società, in deroga a quanto previsto dall'art. 1 delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio, risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli derivanti da incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazioni, alluvioni, allagamenti, esondazioni e danni da acqua in genere, compresi fango e corpi trasportati dall'acqua anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- c) causati da umidità stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- d) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento od esondazione sugli enti assicurati;
- e) a enti mobili all'aperto (eccetto quelli che si trovassero all'aperto per natura e destinazione).

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

Art. 1 Deroga alla proporzionale

Relativamente alle partite 1,2 e 3, a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 15%.

Qualora tale limite del 15% dovesse risultare oltrepassato, il disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

Art.2 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - ai diritti di surroga derivante dall'art. 1916 del C.C. verso persone delle quali il Contraente deve rispondere a norma di legge, i fornitori ed i clienti, nonché di Società controllate o partecipate e di Enti che siano emanazione del Contraente, purché il Contraente stesso, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 3 Anticipo indennizzi

Il Contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00. L'acconto non potrà comunque essere superiore ad € 1.000.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, il Contraente potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art. 4 Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione – Pagamento dell'indennizzo – a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per sinistro.

Art. 5 Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove-uguali oppure equivalente per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- a) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - (i) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa non esistesse;
 - (ii) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui al punto che precede, determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".
- b) Agli effetti delle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - (i) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;

- (ii) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- (iii) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.
- c) In caso di coesistenza di più assicurati, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità, si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
- d) Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere anche su area diversa da quella nella quale si trovano le cose colpite purché da ciò non derivi aggravio per la Società e purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia o di quell' ulteriore lasso di tempo convenuto in funzione delle esigenze di ultimazione dei lavori.

Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

Art. 6 Contiguità e vicinanze pericolose

Con riferimento al disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazioni, il Contraente è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di mt. 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Art. 7 Presenza di autoveicoli

Nei fabbricati assicurati possono venire ricoverati autoveicoli di proprietà del Contraente e di terzi.

Pertanto i carburanti contenuti nei serbatoi dei suddetti autoveicoli devono intendersi ininfluenti ai fini della valutazione del rischio.

Art. 8 Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 9 Macchinari in riparazione

La garanzia viene estesa, relativamente a quanto assicurato alla partita "Patrimonio Mobiliare" ed a fronte degli eventi assicurati con la presente polizza, ai beni assicurati quando gli stessi sono temporaneamente rimossi dallo stabilimento oggetto della presente assicurazione, per riparazioni, pulizia, manutenzione, adattamento o per altri scopi simili. Tale estensione:

- a) non si applica se tali beni sono già assicurati per gli stessi eventi;
- b) non si applica nel caso di motoveicoli, autoveicoli o altri veicoli iscritti al P.R.A.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

Art. 10 Dislocazione Patrimonio Mobiliare

Si prende atto che parte degli enti assicurati alla partita possono trovarsi ed ivi intendersi assicurati sino ad un massimo del 20% della somma assicurata con detta partita, presso depositi di terzi, laboratori di terzi, fiere, mostre in Italia ed all'Estero.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

Art. 11 Determinazione e Regolazione del premio – Assicurazione con dichiarazione di valore

1. Il Contraente dichiara che le somme assicurate con la presente polizza costituenti le partite medesime sono corrispondenti alla valutazione effettuata da società di stima, con criteri indicati all' Art. 6 delle Norme che regolano l'assicurazione Incendio, della quale viene data copia dal Contraente alla Società Delegataria, con vincolo di riservatezza. Gli elaborati di stima iniziali e successivi, oltre all'elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.

2. Limitatamente alle partite sopraindicate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1 delle Condizioni particolari, salvo quanto previsto al comma b) del punto 3) che segue per le eccedenze di valore superanti il 30%.

Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata “stima accettata” agli effetti dell’art. 1908, II) comma del Codice Civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente Convenzione per quanto riguarda il predetto Art. 7.

3. Le Parti si impegnano ad accettare le valutazioni risultanti dagli elaborati peritali ed a tradurli in “valori assicurati” come segue:

a) le valutazioni relative a fabbricati e/o macchinari già esistenti avranno automaticamente effetto retroattivo a partire dalla scadenza annuale immediatamente precedente, se i valori da esse risultanti saranno variati rispetto ai valori assicurati per ciascuna delle partite sopramenzionate;

b) le valutazioni relative a nuovi fabbricati e/o immissione di nuovi macchinari limitatamente alla parte che, al netto delle eventuali dismissioni, ecceda il 30% dei valori di assicurazione preesistenti, avranno invece effetto dal momento in cui verrà data comunicazione dal Contraente. Per la parte di valori non eccedente il 30% dei valori di assicurazione preesistenti, il Contraente non è obbligato a darne comunicazione alla Società ed i valori stessi resteranno coperti dall’assicurazione con effetto retroattivo come per la valutazione di cui al precedente comma a);

4. Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società Delegataria provvederà all’emissione di una apposita appendice per l’aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura del Contraente.

5. Con l’appendice di aggiornamento di cui al punto 4) si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui al punto 3)-a) e 3)-b), circa i quali il Contraente é tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essa pertinente, ad eccezione della parte eventualmente eccedente il 30% di cui al punto 3)-b) che precede, per la quale, in assenza di copertura, non sarà dovuto premio di regolazione per il periodo trascorso.

La stessa procedura verrà utilizzata per l’aggiornamento e/o regolazione in caso di diminuzione dei valori rispetto ai valori di assicurazione preesistenti.

6. Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell’apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell’apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Art. 12 Indennizzo in mancanza di chiusa istruttoria

A parziale deroga di quanto indicato nelle Norme che regolano l’Assicurazione in generale, il Contraente ha diritto di ottenere il pagamento dell’indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l’importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia.

Art. 13 Alienazione o diminuzione dei valori assicurati

In caso di alienazione o diminuzione dei valori assicurati, la riduzione del premio conseguente ai casi previsti dalle condizioni di polizza sarà immediata e la Società rimborserà al Contraente la corrispondente eventuale quota di premio anticipata e non consumata escluse le imposte.

Art. 14 Proseguito lavorazioni in assenza di perizia

Fermo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione riguardo alle disposizioni da adottare dal Contraente nella eventualità di un sinistro e specialmente fermo l’obbligo da parte sua di conservare gli avanzi e le tracce, è concesso all’Assicurato stesso di poter proseguire nella sua attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

Art. 15 Universalità

Viene stabilito che, ad eccezione di quanto escluso alla voce Patrimonio Mobiliare, di quanto diversamente assicurato purché dei beni in leasing, se assicurati con polizza a contraenza del locatore finanziario, in caso di sinistro, tutto quanto si trova nell’ambito dei complessi, deve intendersi assicurato, compresi quindi gli enti di proprietà dei dipendenti.

Viene convenuto che, qualora in caso di sinistro, una determinata cosa od un determinato oggetto non trovasse collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l’oggetto verranno attribuiti alla partita Patrimonio Mobiliare.

Il Contraente

La Società

.....

.....

LOTTO 5 – A.S.TER. S.p.A.

**POLIZZA
INFORTUNI**

**stipulata tra
A.S.TER. S.p.A.**

e

**l'Impresa di Assicurazioni:
e le Coassicuratrici:**

Decorrenza: ore 24,00 del 31/12/2020

Scadenza: ore 24,00 del 31/12/2023

Prima Rata: ore 24,00 del 31/12/2021

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi abrogate e prive di effetto.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Assicurazione	Il contratto con il quale la Società, verso il pagamento di un premio, si obbliga a corrispondere l'indennizzo pattuito al verificarsi di un evento attinente alla vita umana;
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione;
Società	L'impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici nonché gli Assicuratori dei Lloyd's di Londra, identificati nei documenti di polizza, quanto a questi ultimi e limitatamente ad essi, i quali si impegnano ciascuno per la propria parte, disgiuntamente e non solidalmente;
Polizza	il documento che prova l'assicurazione;
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Indennizzo/risarcimento	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Beneficiario	La persona fisica o giuridica alla quale la Società deve liquidare l'indennizzo in caso di infortunio mortale dell'Assicurato;
Franchigia	la parte di danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
Scoperto	la parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
Infortunio	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte od un'invalidità permanente;
Invalidità permanente	la perdita permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione;
Invalidità temporanea	la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di attendere alle attività professionali dichiarate.

art. 1 Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Art.2 Durata del contratto

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 31/12/2020 fino alle ore 24 del 31/12/2023 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti. Tuttavia, si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Al Contraente è comunque concessa la facoltà di richiedere il rinnovo per un'ulteriore annualità (vale a dire sino alle ore 24 del 31/12/2024 alle medesime condizioni economiche e normative), con lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza; in tal caso, la Società si impegna sin d'ora a rinnovare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali sino alle ore 24 del 31/12/2024.

È inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 15 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di consentire l'espletamento od il completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fino ad un massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale.

art. 3 Pagamento del premio e decorrenza garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se la prima rata di premio (periodo 31/12/2020-31/12/2021) sia stata corrisposta entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 60 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C. vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 e.c. nei confronti della Società stessa.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

art. 4 Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per la copertura dei rischi assicurati con la presente polizza, salvo dare comunicazione a tutti gli assicuratori in caso di sinistro.

art. 5 Forma delle comunicazioni del Contraente

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo (telex o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

art. 6 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione, devono essere provate per iscritto e pattuite da soggetto munito di poteri.

art. 7 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando l'ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ne ha avuto conoscenza. Nei casi di particolare gravità l'Assicurato è tenuto a darne notizia nel più breve tempo possibile:
- c) su richiesta della Società fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

art. 8 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (Opzione base)

La Società:

1. con cadenza semestrale,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati,

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

Art. 8 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (Opzione migliorativa)

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. con cadenza semestrale,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,

4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati,
- si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:
- sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:
- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
 - b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
 - c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
 - d) sinistri senza seguito;
 - e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 100,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

art. 9 Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

art. 10 Recesso per Sinistro (Opzione base)

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'Art. 7 – "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

Art. 10 Recesso per Sinistro (Opzione migliorativa)

Non si applica al presente contratto.

art. 11 Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed gli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società

art. 12 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente ed all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

art. 3 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

art. 15 Broker incaricato

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh S.p.A. con sede operativa in Genova – Viale Padre Santo, n. 5 – Tel. 010/837391 Fax: 010/8373932, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura dello **0,65%**. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

art. 16 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge interne e comunitarie.

art. 17 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3) comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

art. 1 Oggetto dell'assicurazione

La garanzia si intende estesa alla RC per l'operatività di veicoli attrezzati ed adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici identificati in polizza. L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:

- a) delle attività professionali principali e secondarie indicate in polizza;
- b) di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.

Resta comunque inteso che la presente assicurazione sarà operante solamente per le attività descritte per ciascuna categoria di Assicurati alla voce "Rischi Assicurati".

art. 2 Rischi esclusi (*Opzione base*)

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

- a) durante la guida e l'uso di mezzi di locomozione aerea e la guida di mezzi subacquei;
- b) dalla pratica del paracadutismo, del parapendio e degli sport aerei in genere;
- c) da ubriachezza alla guida di veicoli o natanti a motore in genere;
- d) da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- e) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- f) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- g) in occasione di eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata e non dichiarata, salvo quanto previsto all'articolo definito "Rischio guerra";
- h) da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
- i) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.);
- j) dal COVID-19 e/o pandemie in genere.

Art. 2 Rischi esclusi (*Opzione migliorativa*)

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

- a) durante la guida e l'uso di mezzi di locomozione aerea e la guida di mezzi subacquei;
- b) dalla pratica del paracadutismo, del parapendio e degli sport aerei in genere;
- c) da ubriachezza alla guida di veicoli o natanti a motore in genere;
- d) da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- e) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- f) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- g) in occasione di eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata e non dichiarata, salvo quanto previsto all'articolo definito "Rischio guerra";
- h) da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
- i) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.).

art. 3 Rischio volo

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:

- da Società/Azienda di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da aeroclubs.

La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre polizze stipulate dall'Assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare i seguenti importi: per persona:

- € 1.032.913,80 per il caso di Morte
- € 1.032.913,80 per il caso di Invalidità Permanente
- € 258,23 per il caso di Inabilità Temporanea Assoluta

e complessivamente per aeromobile:

- € 5.164.568,99 per il caso di Morte
- € 5.164.568,99 per il caso di invalidità Permanente
- € 5.164,57 per il caso di Inabilità Temporanea Assoluta

Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contatti.

Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di polizza con durata inferiore ad un anno. Sono equiparati agli "Infortuni Aeronautici" anche gli infortuni derivanti da dirottamenti, sabotaggi, atti di pirateria ed attentati.

art. 4 Limite di età

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ad 80 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti al Contraente.

art. 5 Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni.

art. 6 Estensione Territoriale

L'assicurazione vale in tutto il mondo.

art. 7 Cambiamento dell'attività professionale e attività professionali diverse

Se nel corso del contratto si verifica un cambiamento delle attività professionali dichiarate, senza che il Contraente e/o Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività:

- l'indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio;
- l'indennizzo sarà corrisposto nella ridotta proporzione esistente tra il premio pagato ed il premio che avrebbe dovuto pagare in base alla nuova attività esercitata.

art. 8 Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi

La denuncia dell'infortunio sarà presentata, per il tramite del Contraente, alla Società entro 30 giorni dall'infortunio o dal momento in cui il competente ufficio del Contraente stesso ne sia venuto a conoscenza. La denuncia indicherà luogo, giorno, ora e causa dell'evento e sarà possibilmente corredata da certificato medico e/o documentazione del Pronto Soccorso. Il decorso delle lesioni dovrà essere documentato da ulteriori certificati medici. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.

L'Assicurato, o in caso di morte, il beneficiario, deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.

art. 9 Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. "Invalidità Permanente" che segue sono diminuite tenendo conto del degrado di invalidità preesistente.

art. 10 Morte

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica -anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

art. 11 Invalidità permanente

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado d'invalidità accertata secondo i criteri e le percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.i., con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge.

Nei confronti delle persone affette da mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 65% sarà liquidata l'indennità pari all'intero capitale assicurato.

art. 12 Franchigia per Invalidità Permanente

La somma assicurata per Invalidità Permanente è soggetta alle seguenti franchigie assolute:

Categoria a) Amministratori

1) 5% sulla somma eccedente € 207.000,00 e fino a € 310.000,00

2) 10% sulla somma eccedente € 310.000,00

Pertanto sulla somma assicurata:

- eccedente €. 207.000,00 e fino a €. 310.000,00 la Società non liquida alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore al 5% del totale; in caso contrario la Società liquida l'indennità solo per la parte eccedente il 5%;

- eccedente €. 310.000,00 la Società non liquida alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore al 10% del totale; in caso contrario la Società liquida l'indennità solo per la parte eccedente il 10%.

Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado superiore al 20% della totale, la Società liquida l'indennità senza deduzione di alcuna franchigia.

Categoria b) Dirigenti

Per i casi di invalidità permanente che riducano di almeno i 2/3 (due terzi) la capacità lavorativa specifica del Dirigente assicurato, valutati in base alla tabella allegata al D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, con i criteri previsti dalle "Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni", verrà corrisposto un indennizzo pari al 100% del capitale assicurato per il catodi Invalidità Permanente totale

Categoria c) Altri dipendenti

Si precisa che la presente copertura opera esclusivamente per il caso di morte o per il caso di Invalidità Permanente totale, secondo la normativa INAIL.

L'eventuale importo della rendita annua liquidata dall'istituto assicuratore capitalizzata al 5%, viene detratto dall'importo liquidabile ai sensi di polizza.

Resta altresì inteso che le garanzie di polizza opereranno qualora l'azienda risolva il rapporto di lavoro in conseguenza di Invalidità Permanente parziale per la percentuale di invalidità che verrà determinata in base alle tabelle INAIL.

art. 13 Modalità di valutazione del danno – Controversie

Le divergenze sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell'inabilità temporanea o sulla liquidabilità della diaria, qualora previste, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da esso designato, contribuendo per la metà delle spese e competenza per terzo medico.

E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

art. 14 Assicurazione per conto altrui

Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 C.C..

art. 15 Diritto di surrogazione

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso i Terzi responsabili dell'infortunio.

PERSONE / CATEGORIE E SOMME ASSICURATE

a)	AMMINISTRATORI (Consiglieri di Amministrazione + Presidente)	
	MORTE	€. 516.000,00
	INVALIDITÀ PERMANENTE	€. 516.000,00
	RIMBORSO SPESE SANITARIE	€. 5.165,00
b)	DIRIGENTI	
	MORTE 5 volte retribuzione annua lorda con il massimo di	€. 650.000,00
	INVALIDITÀ PERMANENTE 6 volte retribuzione annua con il massimo di	€. 780.000,00
	RIMBORSO SPESE SANITARIE	€. 5.165,00
c)	ALTRI DIPENDENTI (Quadri, Operai e Impiegati)	
	MORTE 5 volte retribuzione annua lorda con il massimo di	€. 350.000,00
	INVALIDITÀ PERMANENTE 6 volte retribuzione annua con il massimo di	€. 400.000,00
d)	CONDUCENTI VEICOLI DEL CONTRAENTE	
	MORTE	€. 155.000,00
	INVALIDITÀ PERMANENTE	€. 155.000,00
e)	CONDUCENTI VEICOLI PER SERVIZIO O TRASFERTA	
	MORTE	€. 155.000,00
	INVALIDITÀ PERMANENTE	€. 155.000,00

Massima esposizione della Società per singolo evento

Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone in conseguenza di un unico evento, l'esborso complessivo a carico della Società non potrà comunque superare un importo pari ad Euro 2.500.000,00 sia per il caso morte che per il caso d'invalidità permanente. Qualora le indennità liquidabili a termini di polizza eccedessero nel loro complesso tale somma, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

RISCHI ASSICURATI

- Categoria a) AMMINISTRATORI**
L'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti a causa ed in occasione dello svolgimento delle funzioni inerenti la loro specifica carica, compresi trasferimenti e missioni per l'espletamento di dette funzioni, effettuati con qualsiasi mezzo di locomozione, ad eccezione di ciclomotori e motocicli.
- Categoria b) DIRIGENTI**
L'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti sia per lo svolgimento di attività avente carattere professionale sia di carattere extra- professionale.
- Categoria c) ALTRI DIPENDENTI**
L'Assicurazione è prestata per gli infortuni subiti a causa ed in occasione dello svolgimento dell'attività svolta in qualità di dipendente del Contraente (infortuni professionali), compresi trasferimenti e missioni per l'espletamento di dette attività, effettuati con qualsiasi mezzo di locomozione. E' altresì compreso il "rischio in itinere" così come definito in polizza.
- Categoria d) CONDUCENTI VEICOLI DEL CONTRAENTE**
L'assicurazione è prestata per gli infortuni occorsi al personale dipendente e non che si trovi alla guida, autorizzato dal Contraente e per ragioni di servizio, di un mezzo di locomozione di proprietà, in affitto, in comodato o comunque a disposizione del Contraente, nonché alle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. L'assicurazione opera per gli infortuni occorsi durante il viaggio, per la forzata sosta e la ripresa della marcia.
Sono compresi in garanzia anche la salita e la discesa dai mezzi di trasporto, nonché gli infortuni subiti in caso di riparazioni di emergenza effettuate dagli Assicurati sulla strada sia per mettere il veicolo in condizione di riprendere la marcia che per spostare il mezzo stesso dal flusso del traffico o per reinserirlo nel traffico medesimo.
La Società rinuncia alla preventiva identificazione dei mezzi, per cui faranno fede gli elenchi del Contraente.
- Categoria e) CONDUCENTI VEICOLI PER SERVIZIO O TRASFERTA**
L'assicurazione è prestata per gli infortuni occorsi ai dipendenti, allorché siano autorizzati ad utilizzare, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, il proprio mezzo di locomozione per il tempo strettamente necessario per l'effettuazione delle trasferte o per l'esecuzione delle prestazioni di servizio. La garanzia è altresì prestata per le persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. L'assicurazione opera per gli infortuni occorsi durante il viaggio, per la forzata sosta e la ripresa della marcia. Sono compresi in garanzia anche la salita e la discesa dai mezzi di trasporto, nonché gli infortuni subiti in caso di riparazioni di emergenza, effettuate dagli Assicurati sulla strada sia per mettere il veicolo in condizione di riprendere la marcia che per spostare il mezzo stesso dal flusso del traffico o per reinserirlo nel traffico medesimo.
L'assicurazione è valida per l'utilizzo dei mezzi di locomozione intestati al PRA agli Assicurati o ai loro familiari o conviventi.

Poiché la presente assicurazione è stipulata dal Contraente anche nel proprio interesse e secondo quanto disposto dalle norme in proposito vigenti, gli importi liquidati in base alla presente polizza saranno detratti dalle somme eventualmente spettanti agli Assicurati a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

Limitatamente alle categorie d) ed e) la presente polizza è rivolta alla copertura di lesioni o decesso del conducente addetto alla guida e delle persone di cui sia autorizzato il trasporto se non coperti dall'assicurazione obbligatoria di cui al Titolo X del D.Lgs.vo n. 209/2005.

PARAMETRI E CALCOLO DEL PREMIO

- Categoria a) AMMINISTRATORI**
premio annuo lordo pro-capite €
n. soggetti assicurati: 3
premio annuo lordo anticipato
- Categoria b) DIRIGENTI**
tasso annuo lordo
totale retribuzioni annue preventivate € 260.000,00
premio annuo lordo anticipato €
- Categoria c) ALTRI DIPENDENTI**
1) totale retribuzioni annue quadri/impiegati € 4.000.000,00
Tasso annuo lordo
premio annuo lordo pro-capite €
2) totale retribuzioni annue operai € 7.000.000,00
Tasso annuo lordo
premio annuo lordo anticipato €
Totale premio annuo lordo categoria 1) + 2) €.
- Categoria d) CONDUCENTI VEICOLI DEL CONTRAENTE**
numero veicoli preventivati: 320
premio annuo lordo per veicolo €
premio annuo lordo anticipato €
- Categoria e) CONDUCENTI VEICOLI PROPRI PER SERVIZIO O TRASFERTA**
premio lordo per Km €
numero Km preventivati: 18.000
premio annuo lordo anticipato €

CONDIZIONI PARTICOLARI

Si precisa che sono considerati infortuni anche, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- soffocamento da ingestione di solidi e/o liquidi;
- gli avvelenamenti o intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze;
- intossicazioni e/o avvelenamenti anche aventi origine traumatica;
- le affezioni e gli avvelenamenti conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi;
- le punture vegetali, nonché le infezioni tutte conseguenti ad eventi risarcibili a termini di polizza;
- le ustioni in genere, nonché il contatto con corrosivi;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- la folgorazione e scariche elettriche in genere;
- i colpi di sole o di calore o di freddo, le folgorazioni;
- le lesioni (esclusi infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;

L'assicurazione vale anche per:

- gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza o conseguenti a vertigini;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche;
- gli infortuni conseguenti a colpi di sonno;
- gli infortuni derivanti da aggressioni e violenze in genere;
- gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motori e natanti a condizione che l'Assicurato in caso di guida sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida medesima;
- gli infortuni subiti nel corso di partecipazione a seguito di mobilitazione o per adesione volontaria al servizio di protezione civile;
- le infezioni (malattie virali, infezioni, epatite, H.I.V. e simili) conseguenti a trauma e/o contatto subito durante l'attività svolta per conto del Contraente.

Eventi Sociopolitici

L'assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, sequestri, rapine, azioni di dirottamento o di pirateria, atti violenti, purché l'Assicurato provi di non aver preso parte attiva.

Calamità Naturale

Sono compresi gli infortuni derivanti da calamità naturali e dalle forze della natura quali terremoti, maremoto eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, straripamenti, mareggiate, frane, smottamenti, valanghe, slavine grandine e neve.

Colpa Grave

L'assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da colpa grave dell'assicurato.

Rischio Guerra

L'assicurazione vale, in deroga a quanto altrove diversamente previsto, anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) o insurrezioni per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero in un paese sino ad allora in pace.

Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l'assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Ernie Traumatiche e da sforzo Ernie Addominali

A parziale deroga delle Condizioni Particolari, l'assicurazione è estesa, limitatamente ai casi di Invalidità Permanente e di Inabilità Temporanea, quest'ultima sempre che sia prevista dal contratto, alle ernie addominali da sforzo e traumatiche, con l'intesa che:

- qualora l'ernia, anche se bilaterale, sia operabile, viene corrisposta solamente l'indennità per il caso di Inabilità Temporanea fino ad un massimo di 30 giorni;
- qualora l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, viene corrisposta solamente un'indennità non maggiore del 10% della somma assicurata per il caso di Invalidità permanente totale;
- qualora insorga contestazione circa la natura e/o operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Rischio in Itinere (per le categorie a), b) e c)

L'assicurazione vale anche durante il percorso degli assicurati dall'abitazione al luogo di lavoro o di svolgimento dell'attività assicurata e viceversa.

Regolazione del premio

Il premio convenuto anticipato in via provvisoria è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati consuntivi necessari per il conguaglio e cioè:

- categorie a) Amministratori: numero effettivo degli Assicurati;
- categoria b): Dirigenti: retribuzioni consuntive annue
- categoria c): Altri dipendenti: 1) retribuzioni annue consuntive Quadri/Impiegati
2) retribuzioni annue consuntive Operai
- categorie d): Conducente veicoli del contraente: numero veicoli consuntivo;
- categoria e): Conducenti autovetture proprie: numero di km effettivamente percorsi;

Il Contraente è esonerato dall' obbligo della comunicazione delle inclusioni/esclusioni intervenute nel corso dell' anno, e pertanto le stesse si intendono automaticamente comprese e/o escluse: a tale proposito relativamente alla data di entrata e/o uscita fanno fede i documenti ufficiali che l' Ente si impegna ad esibire in qualsiasi momento.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 30 giorni dalla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento della differenza attiva dovuta da parte del Contraente, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa sino alle ore 24,00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi.

E' fatto salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione e ciò sino all'adempimento di tali obblighi.

Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.

Morte presunta

Nel caso di presentazione di istanza per la dichiarazione di Morte presunta ai sensi dell'art. 60 e 62 del C.C., la Società liquida agli aventi diritto la somma assicurata per il caso di Morte, a condizione che:

- a) siano trascorsi 180 giorni dalla data in cui risale l'ultima notizia dell'Assicurato;
- b) possa ragionevolmente desumersi che la Morte è avvenuta per un evento indennizzabile ai sensi di polizza.

Se successivamente l'Assicurato ritorna o ne è provata l'esistenza in vita, la Società può agire anche nei suoi confronti per il recupero di quanto pagato e degli interessi, l'Assicurato potrà tuttavia far valere i propri diritti per l'Invalidità Permanente eventualmente subita e residua, anche se nel frattempo fossero trascorsi oltre due anni dall'evento subito.

Diabete

A maggior precisazione di quanto indicato nelle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni, l'assicurazione vale anche per le persone affette da diabete. In caso di infortunio la Società corrisponde l'indennizzo a sensi di quanto previsto dalle garanzie di polizza.

Conseguenze operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche

Sono compresi in garanzia le conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche resi necessari da infortunio indennizzabili a termini di polizza.

Rimborso spese di cura

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa, fino alla concorrenza del limite pattuito, le spese documentate rimaste a carico dell'Assicurato per:

- onorari dei chirurghi e dell'equipe operatoria;
- uso della sala operatoria e materiale d'intervento, rette di degenza in ospedale o clinica;
- medicinali e terapie fisiche prescritti dai medici curanti;
- onorari medici;

- accertamenti diagnostici;
- protesi dentarie.

Ubbriachezza

A parziale rettifica di quanto indicato nell'art. 2 delle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni, l'assicurazione vale anche per gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza, esclusi comunque quelli conseguenti all'uso di sostanze stupefacenti, allucinogeni o abuso di psicofarmaci.

Danni estetici

In caso di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, con conseguenze di carattere estetico che tuttavia non comportino alcun indennizzo a titolo di invalidità permanente, la Società rimborserà fino ad un massimo di € 2.600,00, le spese documentate sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica.

Rimpatrio salma

L'assicurazione comprende per ogni infortunio indennizzabile a termini di polizza avvenuto all'estero che provochi il decesso dell'Assicurato, il rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell'Assicurato stesso, fino al luogo della sepoltura in Italia; la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500,00.

Rientro sanitario

Qualora le condizioni dell'Assicurato a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza rendano necessario il suo trasporto in ospedale in Italia o alla sua residenza, la Società provvede al riguardo col mezzo di trasporto ritenuto più idoneo alle condizioni del paziente (aereo sanitario, aereo di linea di classe economica eventualmente in barella, il treno di prima classe e, occorrendo il vagone letto).

Sono altresì comprese l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio se necessarie. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.600,00.

Esonero dall'obbligo di denuncia di infermità, mutilazioni o difetti fisici

Il Contraente è esonerato dalla denuncia di infermità, difetti fisici o mutilazioni di cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire.

In caso di infortunio, resta comunque espressamente confermato il disposto dell'articolo "Denuncia dell'Infortunio e obblighi relativi" delle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni.

Esonero denuncia generalità degli assicurati

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione del Contraente, che la Società ha il diritto di verificare e controllare in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio.

Infortuni per i quali il Contraente sia civilmente responsabile

La Società assicura il Contraente per il caso in cui l'Assicurato o, in caso di morte, i suoi beneficiari o soltanto alcuni di essi non accettino a completa tacitazione per l'infortunio, le indennità liquidate a termini di polizza ed avanzino nei confronti del Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile. Verificandosi tale caso, le predette indennità vengono accantonate per essere computate nel risarcimento.

Anticipo Indennizzi

In caso di infortunio che provochi un'invalidità permanente sicuramente superiore al 30%, l'Assicurato ha facoltà di richiedere un anticipo indennizzo.

Tale richiesta può essere presentata trascorsi almeno 30 giorni dall'inoltro della denuncia di infortunio e la Società, entro i 90 giorni successivi, provvederà ad erogare un importo pari al 50% della somma che, sulla base delle stime preliminari effettuate dai medici, risulterà al momento liquidabile. Quando esistono giustificati dubbi sull'entità o sull'indennizzabilità del danno non si potrà dare luogo all'erogazione di anticipi. L'importo degli eventuali anticipi erogati verrà detratto dalla liquidazione definitiva del danno.

Malattie professionali

La garanzia si intende estesa alle malattie professionali entro i limiti di cui al D.P.R. del 30/06/1965 n. 1124 e viene prestata per i capitali assicurati per la garanzia base infortuni.

La garanzia stessa non è operante per le malattie professionali che si manifestassero dopo dodici mesi dalla data di esclusione dell'assicurato dal presente contratto o dalle date di scadenza delle polizze stesse.

E' condizione essenziale che l'assicurato non presenti – al momento dell'inizio dell'assicurazione- alcuno stato morboso riferibile alle infermità oggetto della garanzia.

Gli eventuali indennizzi saranno effettuati in contanti e non in rendita.

IL CONTRAENTE

.....

LA SOCIETA'

.....

LOTTO 4 – COMUNE DI GENOVA

POLIZZA

INFORTUNI

stipulata tra

COMUNE DI GENOVA

e

l'Impresa di Assicurazioni:

e le Coassicuratrici:

Decorrenza: ore 24,00 del 31/12/2020

Scadenza: ore 24,00 del 31/12/2023

Prima Rata: ore 24,00 del 31/12/2021

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi abrogate e prive di effetto.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Assicurazione	il contratto con il quale la Società, verso il pagamento di un premio, si obbliga a corrispondere l'indennizzo pattuito al verificarsi di un evento attinente alla vita umana;
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione;
Società	l'impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici nonché gli Assicuratori dei Lloyd's di Londra, identificati nei documenti di polizza, quanto a questi ultimi e limitatamente ad essi, i quali si impegnano ciascuno per la propria parte, disgiuntamente e non solidalmente;
Polizza	il documento che prova l'assicurazione;
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Indennizzo/risarcimento	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Beneficiario	la persona fisica o giuridica alla quale la Società deve liquidare l'indennizzo in caso di infortunio mortale dell'Assicurato;
Franchigia assoluta	La parte di danno espressa in valore, giorni di inabilità o percentuale di invalidità che non viene indennizzata. Pertanto non si darà luogo ad indennizzo quando il danno risulta di grado inferiore alla franchigia. Se invece il danno risulta superiore, l'indennizzo verrà corrisposto esclusivamente per la parte eccedente, decurtando dall'indennizzo quanto ricompreso nella franchigia;
Franchigia relativa	La soglia di danno espressa in valore, giorni di inabilità o percentuale di invalidità al di sotto della quale il sinistro non viene indennizzato. Pertanto non si darà luogo ad indennizzo quando il danno risulta di grado pari o inferiore alla franchigia. Se invece il danno risulta superiore, l'indennizzo verrà corrisposto per l'intero senza deduzione di alcuna franchigia.;
Scoperto	la parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
Infortunio	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte od un'invalidità permanente;
Invalidità permanente	la perdita permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione;
Invalidità temporanea	la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di attendere alle attività professionali dichiarate.
Infortunio	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte od un'invalidità permanente;

Invalità permanente	la perdita permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione;
Invalità temporanea	la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di attendere alle attività professionali dichiarate.

art. 1 Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

art. 2 Durata del contratto

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 31/12/2020 fino alle ore 24 del 31/12/2023 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti. Tuttavia, si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Al Contraente è comunque concessa la facoltà di richiedere il rinnovo per un'ulteriore annualità (vale a dire sino alle ore 24 del 31/12/2024 alle medesime condizioni economiche e normative), con lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza; in tal caso, la Società si impegna sin d'ora a rinnovare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali sino alle ore 24 del 31/12/2024.

È inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 15 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di consentire l'espletamento od il completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fino ad un massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale.

art. 3 Pagamento del premio e decorrenza garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se la prima rata di premio (periodo 31/12/2020-31/12/2021) sia stata corrisposta entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 60 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C. vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 e.c. nei confronti della Società stessa.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

art. 4 Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per la copertura dei rischi assicurati con la presente polizza, salvo dare comunicazione a tutti gli assicuratori in caso di sinistro.

art. 5 Forma delle comunicazioni del Contraente

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo (telex o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

art. 6 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione, devono essere provate per iscritto e pattuite da soggetto munito di poteri.

art. 7 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando l'ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ne ha avuto conoscenza. Nei casi di particolare gravità l'Assicurato è tenuto a darne notizia nel più breve tempo possibile:
- c) su richiesta della Società fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

art. 8 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (Opzione base)

La Società:

1. con cadenza semestrale,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati,

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

Art. 8 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (Opzione migliorativa)

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. con cadenza semestrale,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,

4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati,

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel®, o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 100,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

art. 9 Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

art. 10 Recesso per Sinistro (Opzione base)

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'Art. 7 – "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

Art. 10 Recesso per Sinistro (Opzione migliorativa)

Non si applica al presente contratto.

art. 11 Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed gli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società

art. 12 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente ed all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

art. 3 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

art. 15 Broker incaricato

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh S.p.A. con sede operativa in Genova – Viale Padre Santo, n. 5 – Tel. 010/837391 Fax: 010/8373932, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura dello **0,65%**. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

art. 16 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge interne e comunitarie.

art. 17 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3) comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto

art. 1 Oggetto dell'assicurazione

La garanzia si intende estesa alla RC per l'operatività di veicoli attrezzati ed adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici identificati in polizza. L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:

- a) delle attività professionali principali e secondarie indicate in polizza;
- b) di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.

Resta comunque inteso che la presente assicurazione sarà operante solamente per le attività descritte per ciascuna categoria di Assicurati alla voce "Rischi Assicurati".

art. 2 Rischi esclusi (*Opzione base*)

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

- a) durante la guida e l'uso di mezzi di locomozione aerea e la guida di mezzi subacquei;
- b) dalla pratica del paracadutismo, del parapendio e degli sport aerei in genere;
- c) da ubriachezza alla guida di veicoli o natanti a motore in genere;
- d) da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- e) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- f) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- g) in occasione di eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata e non dichiarata, salvo quanto previsto all'articolo definito "Rischio guerra";
- h) da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
- i) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.);
- j) dal COVID-19 e/o pandemie in genere.

art. 3 Rischi esclusi (*Opzione migliorativa*)

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

- a) durante la guida e l'uso di mezzi di locomozione aerea e la guida di mezzi subacquei;
- b) dalla pratica del paracadutismo, del parapendio e degli sport aerei in genere;
- c) da ubriachezza alla guida di veicoli o natanti a motore in genere;
- d) da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- e) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- f) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- g) in occasione di eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata e non dichiarata, salvo quanto previsto all'articolo definito "Rischio guerra";
- h) da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
- i) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.).

art. 4 Rischio volo

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:

- da Società/Azienda di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da aeroclubs.

La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre polizze stipulate dall'Assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare i seguenti importi: per persona:

- € 1.032.913,80 per il caso di Morte
- € 1.032.913,80 per il caso di Invalidità Permanente
- € 258,23 per il caso di Inabilità Temporanea Assoluta

e complessivamente per aeromobile:

- € 5.164.568,99 per il caso di Morte
- € 5.164.568,99 per il caso di invalidità Permanente
- € 5.164,57 per il caso di Inabilità Temporanea Assoluta

Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contatti.

Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di polizza con durata inferiore ad un anno.

Sono equiparati agli "Infortuni Aeronautici" anche gli infortuni derivanti da dirottamenti, sabotaggi, atti di pirateria ed attentati.

art. 5 Limite di età

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ad 80 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti al Contraente.

art. 6 Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni.

art. 7 Estensione Territoriale

L'assicurazione vale in tutto il mondo.

art. 8 Cambiamento dell'attività professionale e attività professionali diverse

Se nel corso del contratto si verifica un cambiamento delle attività professionali dichiarate, senza che il Contraente e/o Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività:

- l'indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio;
- l'indennizzo sarà corrisposto nella ridotta proporzione esistente tra il premio pagato ed il premio che avrebbe dovuto pagare in base alla nuova attività esercitata.

art. 9 Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi

La denuncia dell'infortunio sarà presentata, per il tramite del Contraente, alla Società entro 30 giorni dall'infortunio o dal momento in cui il competente ufficio del Contraente stesso ne sia venuto a conoscenza. La denuncia indicherà luogo, giorno, ora e causa dell'evento e sarà possibilmente corredata da certificato medico e/o documentazione del Pronto Soccorso. Il decorso delle lesioni dovrà essere documentato da ulteriori certificati medici. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.

L'Assicurato, o in caso di morte, il beneficiario, deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.

art. 10 Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. "Invalidità Permanente" che segue sono diminuite tenendo conto del degrado di invalidità preesistente.

art. 11 Morte

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica -anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

art. 12 Invalidità permanente

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado d'invalidità accertata secondo i criteri e le percentuali indicate nella tabella di cui

all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.i., con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge.

Nei confronti delle persone affette da mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 65% sarà liquidata l'indennità pari all'intero capitale assicurato.

art. 13 Franchigia per Invalidità Permanente (Opzione base)

La somma assicurata per Invalidità Permanente è soggetta alle seguenti franchigie assolute:

Categoria a) Amministratori

1) 5% sulla somma eccedente € 207.000,00 e fino a € 310.000,00

2) 10% sulla somma eccedente € 310.000,00

Pertanto sulla somma assicurata:

- eccedente €. 207.000,00 e fino a €. 310.000,00 la Società non liquida alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore al 5% del totale; in caso contrario la Società liquida l'indennità solo per la parte eccedente il 5%;

- eccedente €. 310.000,00 la Società non liquida alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore al 10% del totale; in caso contrario la Società liquida l'indennità solo per la parte eccedente il 10%.

Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado superiore al 20% della totale, la Società liquida l'indennità senza deduzione di alcuna franchigia.

Categorie b), c), d), e), f), g), h), i), l) m),

1) 5% sulla somma eccedente €. 155.000,00 e fino a €. 260.000,00

2) 10% sulla somma eccedente € 260.000,00

Pertanto sulla somma assicurata:

- eccedente €. 155.000,00 e fino a €. 260.000,00 la Società non liquida alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore al 5% del totale; in caso contrario la Società liquida l'indennità solo per la parte eccedente il 5%;

- eccedente €. 260.000,00 la Società non liquida alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore al 10% del totale; in caso contrario la Società liquida l'indennità solo per la parte eccedente il 10%.

Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado superiore al 20% della totale, la Società liquida l'indennità senza deduzione di alcuna franchigia.

Categoria n) Alunni e insegnanti scuole infanzia e asili nido

Franchigia assoluta del 3%, pertanto la Società non liquida alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore al 3%; in caso contrario la Società liquida l'indennità solo per la parte eccedente il 3%.

Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado superiore al 20% della totale, la Società liquida l'indennità senza deduzione di alcuna franchigia.

Categoria o) Lavoratori di pubblica utilità

3% sulla somma assicurata di €. 155.000,00

Pertanto sulla somma assicurata:

- fino ad €. 155.000,00 la Società non liquida alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore al 3% del totale; in caso contrario la Società liquida l'indennità solo per la parte eccedente il 3%.

Categoria p) Lavoratori (smart working)

Franchigia assoluta del 3% per i soli infortuni verificatisi al di fuori dell'ambito domestico, pertanto la Società non liquida alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore al 3%; in caso contrario la Società liquida l'indennità solo per la parte eccedente il 3%.

Resta confermata la validità della copertura estesa al Mondo intero.

Art. 12 bis Franchigia per Invalidità Permanente (Opzione migliorativa)

La somma assicurata per Invalidità Permanente è soggetta alle seguenti franchigie:

Categoria a) Amministratori – Franchigia assoluta per somme eccedenti che diviene relativa al superamento del 20% di I.P.

3) 5% sulla somma eccedente € 250.000,00 e fino a € 350.000,00

4) 10% sulla somma eccedente € 350.000,00

Pertanto sulla somma assicurata:

- eccedente €. 250.000,00 e fino a €. 350.000,00 la Società non liquida alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore al 5% del totale; in caso contrario la Società liquida l'indennità solo per la parte eccedente il 5%;
- eccedente €. 350.000,00 la Società non liquida alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore al 10% del totale; in caso contrario la Società liquida l'indennità solo per la parte eccedente il 10%. Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado superiore al 20% della totale, la Società liquida l'indennità senza deduzione di alcuna franchigia.

Categorie b), c), d), e), f), g), h), i), l) m), o)

L'Assicurazione è prestata senza applicazione di franchigia

Categoria n) Alunni e insegnanti scuole infanzia e asili nido – franchigia relativa

Franchigia relativa del 3%: pertanto la Società non liquida alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore al 3%; in caso contrario la Società liquida l'indennità per l'intero senza applicazione di franchigia.

Categoria p) Lavoratori (smart working) – franchigia relativa

Franchigia relativa del 3%: per i soli infortuni verificatesi al di fuori dell'ambito domestico, pertanto la Società non liquida alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore al 3%; in caso contrario la Società liquida l'indennità per l'intero senza applicazione di franchigia.

Resta confermata la validità della copertura estesa al Mondo intero.

art. 14 Franchigia per invalidità permanente da malattia professionale per cat. E) Volontari in genere

La garanzia si intende prestata con una franchigia del 20%.

art. 15 Indennizzo forfettario delle lesioni inferiori al 3% di I.P. (Opzione migliorativa)

Limitatamente agli Alunni delle scuole d'infanzia e asili nido di cui alla categoria n) la Società riconoscerà un indennizzo forfettario di € 300,00, qualora il grado di I.P. riconosciuto risulti ricompreso fra l'1 ed il 3% .

art. 16 Modalità di valutazione del danno – Controversie

Le divergenze sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell'inabilità temporanea o sulla liquidabilità della diaria, qualora previste, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da esso designato, contribuendo per la metà delle spese e competenza per terzo medico.

E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

art. 17 Assicurazione per conto altrui

Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 C.C..

art. 18 Diritto di surrogazione

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso i Terzi responsabili dell'infortunio.

PERSONE / CATEGORIE E SOMME ASSICURATE

a)	AMMINISTRATORI (Sindaco, Vice Sindaco, Direttore Generale, Segretario Generale, Assessori, Presidenti di Municipio, Consiglieri Comunali)	
	MORTE	€. 516.000,00
	INVALIDITÀ PERMANENTE	€. 516.000,00
	RIMBORSO SPESE SANITARIE	€. 5.165,00
b)	CONDUCENTI VEICOLI DEL CONTRAENTE	
	MORTE	€. 155.000,00
	INVALIDITÀ PERMANENTE	€. 155.000,00
c)	CONDUCENTI VEICOLI PROPRI PER SERVIZIO O TRASFERTA	
	MORTE	€. 155.000,00
	INVALIDITÀ PERMANENTE	€. 155.000,00
d)	VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE	
	MORTE	€. 155.000,00
	INVALIDITÀ PERMANENTE	€. 155.000,00
e)	VOLONTARI IN GENERE	
	MORTE	€. 155.000,00
	INVALIDITÀ' PERMANENTE	€. 155.000,00
f)	AFFIDATARI ANZIANI (Persone ritenute dal Servizio competente idonee all'assistenza, alla sorveglianza, controllo e sostegno dell'affidato, a cui vengono affidati gli anziani in relazione a progetti di assistenza anziani)	
	MORTE	€. 155.000,00
	INVALIDITÀ PERMANENTE	€. 155.000,00
g)	PARTECIPANTI A CONCORSI (Partecipanti alle selezioni pubbliche e membri delle Commissioni Esaminatrici)	
	MORTE	€. 155.000,00
	INVALIDITÀ'PERMANENTE	€. 155.000,00
h)	MEDICI SPECIALISTI (che operano presso le strutture comunali)	
	MORTE	€. 775.000,00
	INVALIDITÀ' PERMANENTE	€. 775.000,00
i)	EQUIPAGGIO IMBARCAZIONIPARTECIPANTI A REGATE STORICHE	
	MORTE	€. 155.000,00
	INVALIDITÀ" PERMANENTE	€. 155.000,00
l)	MINORI IN AFFIDAMENTO ALLE FAMIGLIE	
	MORTE	€. 155.000,00
	INVALIDITÀ PERMANENTE	€. 155.000,00
	RIMBORSO SPESE SANITARIE	€. 5.165,00
m)	PARTECIPANTI AI CORTEI STORICI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	
	MORTE	€. 155.000,00
	INVALIDITÀ PERMANENTE	€. 155.000,00
n)	ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLE INFANZIA E ASILI NIDO	
	MORTE	€. 155.000,00
	INVALIDITÀ PERMANENTE	€. 155.000,00
	RIMBORSO SPESE SANITARIE	€. 5.165,00
o)	LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITÀ	

MORTE	€. 155.000,00
INVALIDITÀ PERMANENTE	€. 155.000,00

p) **LAVORATORI (SMART WORKING)**

MORTE	€. 155.000,00
INVALIDITÀ PERMANENTE	€. 155.000,00

Massima esposizione della Società per singolo evento

Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone in conseguenza di un unico evento, l'esborso complessivo a carico della Società non potrà comunque superare un importo pari ad Euro 2.500.000,00 sia per il caso morte che per il caso d'invalidità permanente. Qualora le indennità liquidabili a termini di polizza eccedessero nel loro complesso tale somma, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

- Categoria a) AMMINISTRATORI**
L'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti a causa ed in occasione dello svolgimento delle funzioni inerenti la loro specifica carica, compresi trasferimenti e missioni per l'espletamento di dette funzioni, effettuati con qualsiasi mezzo di locomozione, ad eccezione di ciclomotori e motocicli.
- Categoria b) CONDUCENTI VEICOLI DEL CONTRAENTE**
L'assicurazione è prestata per gli infortuni occorsi al personale dipendente e non che si trovi alla guida, autorizzato dal Contraente e per ragioni di servizio, di un mezzo di locomozione di proprietà, in affitto, in comodato o comunque a disposizione del Contraente, nonché alle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. L'assicurazione opera per gli infortuni occorsi durante il viaggio, per la forzata sosta e la ripresa della marcia.
Sono compresi in garanzia anche la salita e la discesa dai mezzi di trasporto, nonché gli infortuni subiti in caso di riparazioni di emergenza effettuate dagli Assicurati sulla strada sia per mettere il veicolo in condizione di riprendere la marcia che per spostare il mezzo stesso dal flusso del traffico o per reinserirlo nel traffico medesimo.
La Società rinuncia alla preventiva identificazione dei mezzi, per cui faranno fede gli elenchi del Contraente.
- Categoria c) CONDUCENTI VEICOLI PROPRI PER SERVIZIO O TRASFERTA**
L'assicurazione è prestata per le malattie professionali o dovute a causa di servizio che siano comprovatamente causate dall'attività svolta a favore dell'ente e per gli infortuni occorsi ai dipendenti, allorché siano autorizzati ad utilizzare, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, i propri mezzi di locomozione per il tempo strettamente necessario per l'effettuazione delle trasferte o per l'esecuzione delle prestazioni di servizio. La garanzia è altresì prestata per le persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. L'assicurazione opera per gli infortuni occorsi durante il viaggio, per la forzata sosta e la ripresa della marcia. Sono compresi in garanzia anche la salita e la discesa dai mezzi di trasporto, nonché gli infortuni subiti in caso di riparazioni di emergenza, effettuate dagli Assicurati sulla strada sia per mettere il veicolo in condizione di riprendere la marcia che per spostare il mezzo stesso dal flusso del traffico o per reinserirlo nel traffico medesimo.
L'assicurazione è valida per l'utilizzo dei mezzi di locomozione intestati al PRA agli Assicurati o ai loro familiari o conviventi.
- Categoria d) VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE**
L'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti nell'espletamento del servizio di protezione civile organizzato dall'Ente, compreso il rischio in itinere. La garanzia opera dal momento in cui i volontari sono chiamati in servizio dal Sindaco o dal Contraente per l'espletamento del servizio di protezione civile e relative esercitazioni fino al termine delle stesse.
- Categoria e) VOLONTARI IN GENERE**
L'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti durante, in occasione ed in conseguenza dello svolgimento dell'attività di volontariato per servizi ausiliari disposti od organizzati dal Contraente, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: realizzazione di specifiche opere o interventi manutentori su beni di uso collettivo sia pubblici, sia privati destinati all'uso pubblico, secondo quanto è previsto dai regolamenti comunali in materia, attività a scopo sociale, assistenziale, ricreativo e simili, disposte e/o organizzate e/o realizzate dal Contraente. L'attività assicurata può essere svolta sia presso il Contraente che altrove, anche presso altri Enti/Aziende pubblici o private. Sono compresi i trasferimenti mediante l'uso degli ordinari mezzi di locomozione.
- Categoria f) AFFIDATARI ANZIANI**
L'assicurazione è prestata per gli infortuni che possono occorrere alle persone a cui vengono affidati gli anziani in relazione a progetti di assistenza anziani, limitatamente all'attività di assistenza nei

confronti dell'anziano affidato; gli affidatari sono persone ritenute dai Servizi competenti idonee all'assistenza, alla sorveglianza, controllo e sostegno dell'affidato.

- Categoria g) PARTECIPANTI A CONCORSI**
L'assicurazione è prestata per gli infortuni che possono occorrere ai partecipanti alle selezioni pubbliche, nonché ai membri delle commissioni esaminatrici, limitatamente alla sola effettuazione delle prove pratiche.
- Categoria h) MEDICI SPECIALISTI**
L'assicurazione è prestata per gli infortuni che possono occorrere agli Assicurati durante l'espletamento dei loro servizi esclusivamente per conto del Contraente, nell'ambito delle strutture dello stesso.
- Categoria i) EQUIPAGGIO IMBARCAZIONI PARTECIPANTI A REGATE STORICHE**
L'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti dall'equipaggio delle imbarcazioni adibite dal Contraente alle regate storiche cui parteciperà, comprese le relative prove ed allenamenti ed il rischio in itinere corrispondente.
- Categoria l) MINORI IN AFFIDAMENTO ALLE FAMIGLIE**
L'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti dai minori durante i periodi di affidamento educativo, a baliatico o ad altro titolo effettuati dal Contraente, ivi compresi anche gli infortuni derivanti da colpa grave, negligenza o volontarietà dei minori anche disadattati, o conseguenti ad esercitazioni ginniche, ad attività sportive, a partecipazione a manifestazioni, gite o passeggiate ed altre attività in genere.
Si precisa che sono inclusi in garanzia i soggetti fino a 21 anni di età.
- Categoria m) PARTECIPANTI AI CORTEI STORICI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE**
L'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti dai partecipanti ai cortei storici ed alle manifestazioni sportive, a seguito di incarico del Contraente, compreso il rischio in itinere.
- Categoria n) ALUNNI ED INSEGNANTI SCUOLE INFANZIA ED ASILI NIDO**
L'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti a causa ed in occasione della partecipazione all'attività scolastica organizzata dal Contraente, durante il tempo in cui gli alunni ed i bimbi rimangono affidati alle strutture gestite dal Contraente, o da terzi per conto del Contraente, e comprende oltre il rischio della normale attività degli alunni nell'ambito della scuola, del doposcuola, della ricreazione, delle esercitazioni ginniche, della refezione, anche quello della partecipazione a gite, visite o passeggiate, manifestazioni ed altre attività in genere organizzate dalla scuola o dal Contraente.
- Categoria o) LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITÀ**
L'assicurazione è prestata per gli infortuni occorsi ai soggetti in qualità di "Lavoratori di pubblica utilità" ai sensi del decreto Legge n. 274/2000 (per tali si intendono coloro che abbiano commesso reati di guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti come da Artt. 186 e 187 del Codice della Strada) a causa ed in occasione dello svolgimento dell'attività svolta come previsto dalla legge vigente in materia (infortuni professionali).
- Categoria p) DIPENDENTI CHE SVOLGONO LAVORO AGILE (SMART WORKING)**
L'assicurazione è prestata per gli infortuni occorsi ai dipendenti che svolgono la loro attività/mansione all'esterno del Comune su specifica autorizzazione della Contraente. Tale attività potrà essere svolta sia in abito dei locali domestici sia all'aperto.

Poiché la presente assicurazione è stipulata dal Contraente anche nel proprio interesse e secondo quanto disposto dalle norme in proposito vigenti, gli importi liquidati in base alla presente polizza saranno detratti dalle somme eventualmente spettanti agli Assicurati a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

Limitatamente alle categorie b) e c) la presente polizza è rivolta alla copertura di lesioni o decesso del conducente addetto alla guida e delle persone di cui sia autorizzato il trasporto se non coperti dall'assicurazione obbligatoria di cui al Titolo X del D.Lgs.vo n. 209/2005.

PARAMETRI E CALCOLO DEL PREMIO

Categoria a)	AMMINISTRATORI premio annuo lordo pro-capite € n. soggetti assicurati: 63 premio annuo lordo anticipato €.....
Categoria b)	CONDUCENTI VEICOLI DEL CONTRAENTE premio lordo per veicolo €..... numero veicoli preventivati: 483 premio annuo lordo anticipato €.....
Categoria c)	CONDUCENTI VEICOLI PROPRI PER SERVIZIO O TRASFERTA premio lordo per Km € numero Km preventivati: 100.000 premio annuo lordo anticipato €
Categoria d)	VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE premio annuo lordo pro-capite € n. soggetti assicurati: 250 premio annuo lordo anticipato €
Categoria e)	VOLONTARI IN GENERE premio annuo lordo pro-capite € n. soggetti assicurati: 100 premio annuo lordo anticipato €.....
Categoria f)	AFFIDATARI ANZIANI premio annuo lordo pro-capite €..... n. soggetti assicurati: 100 premio annuo lordo anticipato €.....
Categoria g)	PARTECIPANTI A CONCORSI premio giornaliero lordo pro-capite €..... n. giorni di presenza preventivati dei partecipanti: 80 premio annuo lordo anticipato €.....
Categoria h)	MEDICI SPECIALISTI premio annuo lordo pro-capite €..... n. soggetti assicurati: 2 premio annuo lordo anticipato €.....
Categoria i)	EQUIPAGGIO IMBARCAZIONI REGATE STORICHE premio giornaliero lordo pro-capite €..... n. giorni di presenza preventivati dei partecipanti: 1 premio annuo lordo anticipato €.....
Categoria l)	MINORI IN AFFIDAMENTO ALLE FAMIGLIE premio annuo lordo pro-capite €..... n. soggetti assicurati: 200 premio annuo lordo anticipato €.....

- Categoria m) **PARTECIPANTI AI CORTEI STORICI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE**
premio giornaliero lordo pro-capite €.....
n. giorni di presenza preventivati dei partecipanti: 7
premio annuo lordo anticipato €.....
- Categoria n) **ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLE INFANZIA E ASILI NIDO**
premio annuo lordo pro-capite €.....
n. soggetti assicurati: 3.000
premio annuo lordo anticipato €.....
- Categoria o) **LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITÀ'**
premio giornaliero lordo pro-capite €.....
n. giorni di presenza preventivati dei partecipanti: 200
premio annuo lordo anticipato €.....
- Categoria p) **LAVORATORI (SMART WORKING)**
premio giornaliero lordo pro-capite €.....
n. giorni di presenza preventivati dei partecipanti: 50
premio annuo lordo anticipato €.....

Si precisa che, limitatamente alle categorie d) Volontari della Protezione Civile, e) Volontari in genere, f) Affidatari anziani e p) Lavoratori (Smart Working) resta inteso che il premio verrà calcolato conteggiando i giorni di effettivo espletamento dell'attività assicurata (giorno di presenza) ed applicando n. 1 premio annuo lordo pro-capite, nella misura sopra indicata, ogni 360 giorni di presenza, intendendosi per "giorno di presenza" lo svolgimento dell'attività assicurata per un periodo di 8 ore. Resta altresì inteso che se, a seguito del calcolo come sopra effettuato per ciascuna categoria, residuerà un'eccedenza di giorni rispetto ai multipli di 360, per tale eccedenza verrà applicato n. 1 premio annuo lordo pro-capite nella misura sopra evidenziata.

Parimenti verrà conteggiato n. 1 premio annuo lordo pro-capite per ciascuna categoria per cui non venga raggiunto un totale di almeno 360 giorni di espletamento dell'attività assicurata al termine dell'annualità assicurativa.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Si precisa che sono considerati infortuni anche, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- soffocamento da ingestione di solidi e/o liquidi;
- gli avvelenamenti o intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze;
- intossicazioni e/o avvelenamenti anche aventi origine traumatica;
- le affezioni e gli avvelenamenti conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi;
- le punture vegetali, nonché le infezioni tutte conseguenti ad eventi risarcibili a termini di polizza;
- le ustioni in genere, nonché il contatto con corrosivi;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- la folgorazione e scariche elettriche in genere;
- i colpi di sole o di calore o di freddo, le folgorazioni ;
- le lesioni (esclusi infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;

L'assicurazione vale anche per:

- gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza o conseguenti a vertigini;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche;
- gli infortuni conseguenti a colpi di sonno;
- gli infortuni derivanti da aggressioni e violenze in genere;
- gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motori e natanti a condizione che l'Assicurato in caso di guida sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida medesima;
- gli infortuni subiti nel corso di partecipazione a seguito di mobilitazione o per adesione volontaria al servizio di protezione civile;
- le infezioni (malattie virali, infezioni, epatite, H.I.V. e simili) conseguenti a trauma e/o contatto subito durante l'attività svolta per conto del Contraente.

Eventi Sociopolitici

L'assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, sequestri, rapine, azioni di dirottamento o di pirateria, atti violenti, purché l'Assicurato provi di non aver preso parte attiva.

Calamità Naturale

Sono compresi gli infortuni derivanti da calamità naturali e dalle forze della natura quali terremoti, maremoto eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, straripamenti, mareggiate, frane, smottamenti, valanghe, slavine grandine e neve.

Colpa Grave

L'assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da colpa grave dell'assicurato.

Rischio Guerra

L'assicurazione vale, in deroga a quanto altrove diversamente previsto, anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) o insurrezioni per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero in un paese sino ad allora in pace.

Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscono assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della repubblica di San Marino.

Ernie Traumatiche e da sforzo Ernie Addominali

A parziale deroga delle Condizioni Particolari, l'assicurazione è estesa, limitatamente ai casi di Invalidità Permanente e di Inabilità Temporanea, quest'ultima sempre che sia prevista dal contratto, alle ernie addominali da sforzo e traumatiche, con l'intesa che:

- qualora l'ernia, anche se bilaterale, sia operabile, viene corrisposta solamente l'indennità per il caso di Inabilità Temporanea fino ad un massimo di 30 giorni;
- qualora l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, viene corrisposta solamente un'indennità non maggiore del 10% della somma assicurata per il caso di Invalidità permanente totale;

- qualora insorga contestazione circa la natura e/o operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Rischio in Itinere

L'assicurazione vale anche durante il percorso degli assicurati dall'abitazione al luogo di lavoro o di svolgimento dell'attività assicurata e viceversa.

Regolazione del premio

Il premio convenuto anticipato in via provvisoria è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati consuntivi necessari per il conguaglio e cioè:

- categorie a), h), l), n): numero effettivo degli Assicurati;
- categoria b): numero veicoli del Contraente;
- categoria c): numero di km effettivamente percorsi;
- categorie d), e), f): numero degli assicurati calcolato in base alle giornate effettive di presenza;
- categorie g), i), m), o), p): giornate effettive di presenza.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della comunicazione delle inclusioni/esclusioni intervenute nel corso dell'anno, e pertanto le stesse si intendono automaticamente comprese e/o escluse: a tale proposito relativamente alla data di entrata e/o uscita fanno fede i documenti ufficiali che l'Ente si impegna ad esibire in qualsiasi momento.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 30 giorni dalla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento della differenza attiva dovuta da parte del Contraente, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa sino alle ore 24,00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi.

E' fatto salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione e ciò sino all'adempimento di tali obblighi.

Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.

Morte presunta

Nel caso di presentazione di istanza per la dichiarazione di Morte presunta ai sensi dell'art. 60 e 62 del C.C., la Società liquida agli aventi diritto la somma assicurata per il caso di Morte, a condizione che:

- a) siano trascorsi 180 giorni dalla data in cui risale l'ultima notizia dell'Assicurato;
- b) possa ragionevolmente desumersi che la Morte è avvenuta per un evento indennizzabile ai sensi di polizza.

Se successivamente l'Assicurato ritorna o ne è provata l'esistenza in vita, la Società può agire anche nei suoi confronti per il recupero di quanto pagato e degli interessi, l'Assicurato potrà tuttavia far valere i propri diritti per l'Invalidità Permanente eventualmente subita e residua, anche se nel frattempo fossero trascorsi oltre due anni dall'evento subito.

Diabete

A maggior precisazione di quanto indicato nelle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni, l'assicurazione vale anche per le persone affette da diabete. In caso di infortunio la Società corrisponde l'indennizzo a sensi di quanto previsto dalle garanzie di polizza.

Conseguenze operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche

Sono compresi in garanzia le conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche resi necessari da infortunio indennizzabili a termini di polizza.

Rimborso spese di cura

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa, fino alla concorrenza del limite pattuito, le spese documentate rimaste a carico dell'Assicurato per:

- onorari dei chirurghi e dell'equipe operatoria;
- uso della sala operatoria e materiale d'intervento, rette di degenza in ospedale o clinica;
- medicinali e terapie fisiche prescritti dai medici curanti;

- onorari medici;
- accertamenti diagnostici;
- protesi dentarie.

Ubriachezza

A parziale rettifica di quanto indicato nell'art. 2 delle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni, l'assicurazione vale anche per gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza, esclusi comunque quelli conseguenti all'uso di sostanze stupefacenti, allucinogeni o abuso di psicofarmaci.

Danni estetici

In caso di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, con conseguenze di carattere estetico che tuttavia non comportino alcun indennizzo a titolo di invalidità permanente, la Società rimborserà fino ad un massimo di € 2.600,00, le spese documentate sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica.

Rimpatrio salma

L'assicurazione comprende per ogni infortunio indennizzabile a termini di polizza avvenuto all'estero che provochi il decesso dell'Assicurato, il rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell'Assicurato stesso, fino al luogo della sepoltura in Italia; la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500,00.

Rientro sanitario

Qualora le condizioni dell'Assicurato a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza rendano necessario il suo trasporto in ospedale in Italia o alla sua residenza, la Società provvede al riguardo col mezzo di trasporto ritenuto più idoneo alle condizioni del paziente (aereo sanitario, aereo di linea di classe economica eventualmente in barella, il treno di prima classe e, occorrendo il vagone letto).

Sono altresì comprese l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio se necessarie. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.600,00.

Esonero dall'obbligo di denuncia di infermità, mutilazioni o difetti fisici

Il Contraente è esonerato dalla denuncia di infermità, difetti fisici o mutilazioni di cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire.

In caso di infortunio, resta comunque espressamente confermato il disposto dell'articolo "Denuncia dell'Infortunio e obblighi relativi" delle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni.

Esonero denuncia generalità degli assicurati

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione del Contraente, che la Società ha il diritto di verificare e controllare in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio.

Infortuni per i quali il Contraente sia civilmente responsabile

La Società assicura il Contraente per il caso in cui l'Assicurato o, in caso di morte, i suoi beneficiari o soltanto alcuni di essi non accettino a completa tacitazione per l'infortunio, le indennità liquidate a termini di polizza ed avanzino nei confronti del Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile. Verificandosi tale caso, le predette indennità vengono accantonate per essere computate nel risarcimento.

Anticipo Indennizzi

In caso di infortunio che provochi un'invalidità permanente sicuramente superiore al 30%, l'Assicurato ha facoltà di richiedere un anticipo indennizzo.

Tale richiesta può essere presentata trascorsi almeno 30 giorni dall'inoltro della denuncia di infortunio e la Società, entro i 90 giorni successivi, provvederà ad erogare un importo pari al 50% della somma che, sulla base delle stime preliminari effettuate dai medici, risulterà al momento liquidabile. Quando esistono giustificati dubbi sull'entità o sull'indennizzabilità del danno non si potrà dare luogo all'erogazione di anticipi. L'importo degli eventuali anticipi erogati verrà detratto dalla liquidazione definitiva del danno.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

.....

.....

LOTTO 11 – A.S.TER. S.p.A.

POLIZZA

KASKO

stipulata tra

A.S.TER. S.p.A.

e

l'Impresa di Assicurazioni:

e le Coassicuratrici:

Decorrenza: ore 24,00 del 31/12/2020

Scadenza: ore 24,00 del 31/12/2023

Prima Rata: ore 24,00 del 31/12/2021

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi abrogate e prive di effetto.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Assicurazione	il contratto di assicurazione;
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione;
Società	l'impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici nonché gli Assicuratori dei Lloyd's di Londra, identificati nei documenti di polizza, quanto a questi ultimi e limitatamente ad essi, i quali si impegnano ciascuno per la propria parte, disgiuntamente e non solidalmente;
Polizza	il documento che prova l'assicurazione;
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Broker	il mandatario incaricato dal Contraente dell'assistenza nella gestione ed esecuzione del contratto;
Franchigia	la parte di danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
Scoperto	la parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SCHEDA DI POLIZZA

Contraente/Assicurato	A.S.TER. S.p.A.
Domicilio	Via XX Settembre 15 – 16121 Genova
Codice Fiscale/Partita Iva	03825030103
Massimali a Primo Rischio Assoluto	€ 10.500,00 per autovettura € 3.000,00 per motoveicolo
Conteggio Premio	Kilometri anticipati 15.000 x €.....
Durata ed effetto:	decorrenza dalle ore 24,00 del 31/12/2020 scadenza alle ore 24,00 del 31/12/2023 frazionamento annuale

Art. 1 - Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Art. 2 – Durata del contratto

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 31/12/2020 fino alle ore 24 del 31/12/2023 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti. Tuttavia, si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Al Contraente è comunque concessa la facoltà di richiedere il rinnovo per un'ulteriore annualità (vale a dire sino alle ore 24 del 31/12/2024 alle medesime condizioni economiche e normative), con lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza; in tal caso, la Società si impegna sin d'ora a rinnovare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali sino alle ore 24 del 31/12/2024.

È inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 15 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di consentire l'espletamento od il completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fino ad un massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale.

Art. 3 – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se la prima rata di premio (periodo 31/12/2020-31/12/2021) sia stata corrisposta entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 60 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C. vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 e.c. nei confronti della Società stessa.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 4 - Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per la copertura dei rischi assicurati con la presente polizza, salvo dare comunicazione a tutti gli assicuratori in caso di sinistro.

Art. 5 - Forma delle comunicazioni del Contraente.

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione, devono essere provate per iscritto e pattuite da soggetto munito di poteri.

Art. 7 - Obblighi in caso di sinistro

I sinistri debbono essere denunciati per iscritto alla Società, entro 30 giorni da quando l'Ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ne ha avuto conoscenza, con l'indicazione della presumibile entità del danno, della data, del luogo e delle modalità del fatto, nonché degli eventuali testimoni. Nei casi di particolare gravità l'Assicurato è tenuto a darne notizia nel più breve tempo possibile.

Limitatamente alla garanzia Furto ed Eventi Socio-Politici, il Contraente e/o Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia all'Impresa e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile. Qualora il furto si sia verificato in uno Stato estero, l'Assicurato, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

Art. 8 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (*Opzione base*)

La Società:

1. con cadenza semestrale,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati,

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

Art. 8 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (*Opzione migliorativa*)

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. con cadenza semestrale,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati,

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 100,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 9 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 10 – Recesso per Sinistro (Opzione base)

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'Art. 7 – "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

Art. 10 Recesso per Sinistro (Opzione migliorativa)

Non si applica al presente contratto.

Art. 11 – Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed gli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 12 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente ed all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 13 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 14 – Broker incaricato

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh S.p.A. con sede operativa in Genova – Viale Padre Santo, n. 5 – Tel. 010/837391 Fax: 010/8373932, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura dello **0,65%**. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Art. 15 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge interne e comunitarie.

Art. 16- Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3) comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E VEICOLI ASSICURATI (INCENDIO-FURTO-KASKO)

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita dei veicoli per i quali è operante l'assicurazione, conseguenti a:

- KASKO - collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica sia su area privata;
- INCENDIO - combustione con sviluppo di fiamma, scoppio o esplosione, azione del fulmine;
- FURTO - (totale o parziale) e rapina consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina nonché i danni da scasso, anche se prodotti allo scopo di asportare oggetti contenuti nel veicolo medesimo e non assicurati; sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina;
- EVENTI SOCIO-POLITICI - quali tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio. Sono compresi i danni derivanti da atti vandalici con esclusione di quelli comunque subiti dal veicolo e suoi accessori in occasione o in conseguenza della circolazione successiva al verificarsi dell'evento ed in nesso causale con lo stesso;
- EVENTI NATURALI - quali inondazioni, alluvioni, tempeste di vento, cicloni, tifoni, trombe d'aria, uragani, caduta di grandine e di neve, mareggiate, terremoti, maremoti, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche ed esplosioni naturali;
- EVENTI DIVERSI - quali rottura di ponti, sprofondamento di strade, crolli di edifici, gallerie e manufatti in genere.

Quanto sopra premesso, resta inteso che:

- l'assicurazione deve intendersi estesa ad impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui i veicoli sono destinati, purché ai medesimi incorporati e validamente fissati, con eccezione della garanzia Kasko per la quale i danni ai detti impianti, dispositivi ed attrezzature, si intendono assicurati solo se verificatisi in seguito e congiuntamente ad un sinistro indennizzabili a termini di polizza;
- sono esclusi dalla garanzia gli accessori fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefonici, televisori, registratori e simili.

Veicoli assicurati

Devono intendersi assicurati i seguenti veicoli:

- i veicoli (autovetture e motocicli) usati dagli Amministratori purché non risultino intestate al P.R.A. a nome del Contraente – per i soli rischi conseguenti all'uso delle stesse per conto del Contraente, per ragioni inerenti l'espletamento del mandato ricoperto, compresi i rischi derivanti dal compimento del tragitto per recarsi dal proprio domicilio alla sede di attività e viceversa;
- i veicoli (autovetture e motocicli) usati dai Consiglieri purché non risultino intestate al P.R.A. a nome del Contraente per i soli rischi conseguenti all'uso delle stesse, per conto e su autorizzazione del Contraente, per ragioni inerenti l'espletamento del mandato ricoperto;
- i veicoli (autovetture e motocicli) usati dai dipendenti del Contraente purché non risultino intestate al P.R.A. a nome del Contraente - per i soli rischi conseguenti all'uso delle stesse, per conto e su autorizzazione del Contraente medesimo, per l'esecuzione di prestazioni di servizio/trasferta per il tempo strettamente necessario al loro espletamento;
- i veicoli (autovetture e motocicli) di proprietà di borsisti, incaricati, consulenti e componenti di commissioni, che prestano la loro opera per conto del Contraente, per i soli rischi conseguenti all'uso delle stesse per l'espletamento dei rispettivi incarichi.

Il contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe delle autovetture assicurate nonché delle generalità delle persone che usano tali autovetture.

Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio di polizza si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti, ove il Contraente si impegna a registrare in modo analitico:

- data e luogo della trasferta/servizio;
- generalità della persona autorizzata alla trasferta/servizio;
- numero dei chilometri percorsi.

Tali registri o documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati e messi a disposizione in qualsiasi momento delle persone incaricate dalla Società di effettuare accertamenti e controlli.

Art. 1 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- determinati o agevolati da dolo del conducente, del Contraente e/o dell'Assicurato;
- verificatisi durante la partecipazione dei veicoli a gara o competizioni sportive e alle relative prove;
- limitatamente alla garanzia furto, patiti dai teloni di copertura di autocarri e motocarri, salvo se conseguenti a furto totale.

Altresì, limitatamente alla garanzia kasko, l'assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente, dell'Assicurato e/o Conducente;
- determinati da vizi di costruzione;
- cagionati da operazioni di carico e scarico;
- subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano, nonchè di traino che non riguardi roulettes o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada;
- riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dai teloni di copertura e dalle ruote (cerchioni, coperture e camera d'aria), se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza.

Art. 2 - Forma dell'assicurazione

Le garanzie tutte della presente polizza sono prestata nella forma "a primo rischio assoluto" fino a concorrenza dell'importo di €. 10.500,00 per ciascuna autovettura assicurata e di € 3.000,00 per ciascun motociclo assicurato.

Pertanto al presente contratto non si applica il disposto dell'art. 1907 del C.C..

Art. 3 - Riparazione-sostituzione "in natura" delle cose rubate o danneggiate.

La Società ha la facoltà di fare eseguire a regola d'arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro.

Art. 4 - Determinazione dell'ammontare del danno delle cose rubate o danneggiate

Salvo il disposto dell'art. 3 della presente Sezione, il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

- il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%;
- non sono indennizzabili le spese per modificazione, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonchè le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.
- l'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Art. 5 - Liquidazione del danno - nomina dei periti

La liquidazione del danno ha luogo mediante l'accordo tra le Parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la Direzione dell'Impresa, ovvero di quello dove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. I periti decidono inappellabilmente a maggioranza senza alcuna formalità e la loro decisione impegna le Parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo è a carico della parte totalmente soccombente; negli altri casi essa viene suddivisa fra Società e Assicurato in parti uguali.

Art. 6 - Pagamento dell'indennizzo

La Società, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti in polizza, effettua il pagamento del danno presso la sede della Società o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Limitatamente alle garanzie Furto ed Eventi Socio-politici, la Società rimborsa il danno semprechè l'Assicurato abbia prodotto copia autentica della denuncia presentata all'Autorità, copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o

rapinato, rilasciato dalla stessa Autorità e, nel caso di perdita totale, dichiarazione di perduto possesso ed estratto cronologico del veicolo, rilasciati dagli Uffici competenti. La Società, in caso di furto parziale e/o furto totale e/o danno kasko, ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere:

- il certificato di chiusa istruttoria dei danni subiti dal veicolo;
- il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento dell'indennizzo.

Art. 7 - Recuperi

Limitatamente alla garanzia Furto il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la Società. Il valore di quanto recuperato realizzato prima del pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della Società che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procederà alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato. L'Assicurato, qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro (giusto quanto pattuito dall'art. 3) si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perchè questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

Art. 8 - Regolazione del premio (*Opzione base*)

Il premio lordo è stabilito in ragione di €.....per ciascun chilometro di percorrenza coperta dai veicoli assicurati, per ragioni di trasferta, adempimenti di servizio o mandato, per conto e su autorizzazione del Contraente.

Il premio è convenuto totalmente in base all'anzidetto elemento variabile e viene anticipato in via provvisoria nell'importo lordo di €..... calcolato sulla base di una percorrenza annua di km 15.000.

Esso viene regolato, al termine di ciascun periodo assicurativo annuo o dalla minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute, durante il medesimo periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo di €..... pari al 75% del premio anticipato.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo annuo o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Società l'ammontare complessivo dei chilometri percorsi per i motivi sopra indicati dai veicoli assicurati, affinché si possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

Il pagamento dell'eventuale differenza attiva risultante dalla regolazione deve essere eseguito dal Contraente entro 30 giorni dalla data di ricevimento della citata appendice.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento della differenza attiva dovuta da parte del Contraente, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa sino alle ore 24,00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi.

E' fatto salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 8 - Regolazione del premio (*Opzione base*)

Il premio della presente polizza non è soggetto a regolazione.

A) Rottura dei cristalli

La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500,00 per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

Sono escluse dalla garanzia le rigature e/o segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque il danno allo specchio retrovisore esterno e alla fanaleria in genere. Relativamente alla presente estensione devono intendersi escluse sia l'applicazione dei disposti di cui all'art. 1907 del Codice Civile, sia quella dello scoperto con il minimo non indennizzabile previsti per le garanzie tutte di polizza.

B) Colpa grave

A maggior precisazione di quanto previsto dalle "norme che regolano l'assicurazione incendio-furto-kasko", devono intendersi compresi in garanzia i danni derivanti dagli eventi assicurati a termini di polizza anche se conseguenti a colpa grave dell'Assicurato.

C) Rivalsa - diritto di surrogazione

La Società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 c.c., rinunciando ad esercitarlo nei confronti del Conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati.

IL CONTRAENTE

.....

LA SOCIETA'

.....

**LOTTO 7 – A.S.TER. S.p.A.
POLIZZA RCA A LIBRO MATRICOLA**

stipulata tra

**A.S.TER. S.p.A.
VIA XX SETTEMBRE , 15 - 16121
GENOVA (GE)
C.F/P.IVA: 03825030103**

e

L' Impresa Assicuratrice:

e le Coassicuratrici:

Decorrenza: ore 24 del 31/12/2020
Scadenza: ore 24 del 31/12/2023
Scadenza prima annualità: ore 24 del 31/12/2021

DEFINIZIONI	1
SCHEDA DI POLIZZA	2
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....	3
<i>art. 1 Art. 1 - Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto</i>	3
<i>art. 2 Art. 2 - Durata del contratto.</i>	3
<i>art. 3 Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza garanzia</i>	3
<i>art. 4 Art. 4 - Certificazione telematica e dematerializzazione contrassegni assicurativi</i>	4
<i>art. 5 Art. 5 - Forma delle comunicazioni fra le Parti contraenti</i>	4
<i>Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione</i>	4
<i>Art. 7 - Oneri fiscali</i>	4
<i>Art. 8 - Foro competente</i>	4
<i>Art. 9 - Rinvio alle norme di legge ed ai Regolamenti ISVASS</i>	4
<i>Art. 10 - Interpretazione del Contratto</i>	4
<i>Art. 11 - Broker incaricato</i>	4
<i>Art. 12 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010</i>	5
CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RC AUTO	6
<i>Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione</i>	6
<i>Limite dell'assicurazione – Massimali – Franchigie</i>	6
<i>Art. 3 - Forma Tariffaria – Bonus/Malus con franchigia – Gestione delle franchigie</i>	6
<i>art. 2 Art. 4 - Sovraccarico - Aggravamento del rischio (art. 1898 C.C.)</i>	7
<i>art. 3 Art. 5 - Rinuncia alla rivalsa</i>	7
<i>Art. 6 - Estensione Territoriale</i>	7
<i>art. 4 Art. 7 - Modalità per la denuncia dei sinistri</i>	7
<i>Art. 8 - Gestione delle vertenze civili e tutela penale</i>	7
<i>Art. 9 - Danni da inquinamento</i>	7
<i>art. 11 - Libro Matricola</i>	8
<i>Art. 12 - Regolazione Premio</i>	8
<i>Art. 13 - Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio</i> Errore. Il segnalibro non è definito.	
<i>Art. 14 - Coassicurazione</i>	9
SEZIONE RISCHI ACCESSORI.....	10
CONDIZIONI AGGIUNTIVE.....	11
CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA SEZIONE "RISCHI ACCESSORI"	12
DETERMINAZIONE DEL DANNO.....	13

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:

Legge	D.L. n. 209 del 07/09/2005, sull'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti e s.m.i.
Regolamento	il regolamento di esecuzione della predetta legge e s.m.i.;
Assicurato	la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto, o il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione per le altre garanzie se rese operanti;
Contraente	la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
Impresa/Società/ Compagnia	la Compagnia assicuratrice;
Polizza	il documento che prova l'esistenza dell'assicurazione;
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla medesima;
Sinistro	il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Indennizzo o Indennità	la somma dovuta dalla Società all'assicurato o beneficiario in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza;
Risarcimento	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro;
Franchigia	importo prestabilito che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;
Scoperto	la parte percentuale di danno indennizzabile a termini di polizza che l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro;
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro;
Stato di Rischio	il documento che, ai sensi di legge, viene rilasciato dalla società antecedentemente la scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente.
Massimali/Limiti di indennizzo	le somme che rappresentano il limite massimo del risarcimento o dell'indennizzo contrattualmente stabilito

SCHEDA DI POLIZZA

Contraente / Assicurato	A.S.TER S.p.A.
Domicilio	Via XX settembre 15 – 16121 Genova
Codice Fiscale/Partita Iva	03825030103
Massimali	<p><i>Responsabilità Civile Auto</i></p> <p>Non inferiore a € 10.400.000,00 per sinistro, per veicolo, per persona e cose</p>
Limiti / Franchigie garanzie Accessorie	<p>Incendio – Furto senza scoperto / franchigia</p> <p>Atti vandalici scoperto 10% minimo € 250,00</p> <p>Calamità naturali scoperto 10% minimo € 250,00</p> <p>Assistenza stradale massimo indennizzo € 260,00, nessuna franchigia</p> <p>Garanzia Cristalli massimo indennizzo € 520,00 autovetture / € 720,00 autocarri, con utilizzo di centri convenzionati non viene applicata la franchigia di 100,00€</p>
Forma tariffaria	<p>Bonus Malus o franchigia fissa fino alla concorrenza massima di :</p> <p>€ 250,00 per autocarri ed autovetture</p> <p>€ 150,00 macchine operatrici/ ciclomotori / motocicli</p>
Durata ed effetto	<p>decorrenza dalle ore 24,00 del 31/12/2020</p> <p>scadenza alle ore 24,00 del 31/12/2023</p> <p>frazionamento annuale</p>

Art. 1 - Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Art. 2 - Durata del contratto.

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 31/12/2020 fino alle ore 24 del 31/12/2023 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti. Tuttavia, si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Al Contraente è comunque concessa la facoltà di richiedere il rinnovo per un'ulteriore annualità (vale a dire sino alle ore 24 del 31/12/2024 alle medesime condizioni economiche e normative), con lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza; in tal caso, la Società si impegna sin d'ora a rinnovare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali sino alle ore 24 del 31/12/2024.

È inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 15 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di consentire l'espletamento od il completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fino ad un massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale.

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza garanzia

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24,00 del 31/12/2020 anche se il pagamento del primo premio potrà essere effettuato dalla Contraente entro i 60 (sessanta) giorni successivi.

Le rate di premio relative agli eventuali rinnovi o proroghe devono essere pagate entro 60 (sessanta) giorni successivi dalle relative decorrenze.

Se il Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Resta convenuto tra le Parti che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'ufficio preposto per i pagamenti della Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Società, a mezzo raccomandata o telefax o e-mail.

La Società si impegna in ogni caso a consegnare i documenti necessari e/o ad effettuare le opportune registrazioni / comunicazioni presso le sedi competenti, al fine di garantire la copertura assicurativa e la regolarità amministrativa per la circolazione di un veicolo entro la decorrenza e/o le scadenze delle rate annuali, ferma la possibilità della Società di agire in rivalsa in caso di sospensione.

Con riferimento e ai sensi dell'art. 7, 10 comma del Regolamento IVASS n. 8/2015, la Contraente ha facoltà di chiedere la trasmissione dei certificati di assicurazione in formato elettronico e in tal senso la Compagnia di Assicurazione s'impegna all'emissione dei documenti assicurativi nel formato che sarà richiesto dalla contraente (elettronico – mail + pdf e/o mail+ collegamento - e/o cartaceo) in anticipo rispetto alla decorrenza della polizza, secondo le tempistiche indicate dalla stessa Contraente.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 4 - Certificazione telematica e dematerializzazione contrassegni assicurativi

A fronte della necessità di sostituzione del certificato - contrassegno, l'Impresa provvederà al rilascio dei duplicati gratuito nell'osservanza di quanto disposto di concerto fra le parti.

Vengono inoltre richiamate l'entrata in vigore dal 18.10.2015 e le progressive attuazioni delle norme in materia Assicurativa RCA contenute nel D.M. 110 del 09.08.2013, in riferimento alla dematerializzazione dei contrassegni assicurativi.

Art. 5 - Forma delle comunicazioni fra le Parti contraenti

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e pattuite da soggetto munito di poteri.

Art. 7 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed gli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 8 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge ed ai Regolamenti ISVASS

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie ai sensi del D.Lgs. 209/05 ed evoluzione regolamentare ISVASS.

Per quanto attiene gli aspetti regolamentari scaturenti dalla gestione della polizza, si fa altresì rinvio agli accordi fra le parti.

Art. 10 - Interpretazione del Contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente ed all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 11 - Broker incaricato

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh S.p.A. con sede operativa in Genova – Viale Padre Santo, n. 5 – Tel. 010/837391 Fax: 010/8373932, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai

sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura dello **0,49%**. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice..

Art. 12 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3) comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura in conformità alle norme del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e s.m.i, nonché alle eventuali successive modifiche, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli di proprietà o nella disponibilità del Contraente ed inseriti nel libro matricola.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto.

La garanzia si intende estesa alla RC per l'operatività di veicoli attrezzati ed adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici identificati in polizza.

La garanzia viene estesa anche ai danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Ai fini di tale estensione, non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate.

Viene inoltre assicurata la Responsabilità Civile dei conducenti e/o trasportati per i danni diretti dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati in conseguenza della circolazione (compresa la sosta).

Sono esclusi i danni causati dalla partecipazione dei veicoli a gare sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Se il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivati da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza di responsabilità civile del veicolo trainante.

Limite dell'assicurazione – Massimali – Franchigie

L'assicurazione viene prestata sino alla concorrenza non inferiore ai seguenti limiti:

- | | |
|-------|---|
| a) | Massimali: |
| (i) | € 10.400.000,00 unico per sinistro e per ogni veicolo assicurato; |
| (ii) | € 10.400.000,00 in caso di danni alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime; |
| (iii) | € 10.400.000,00 per sinistro in caso di danni alle cose, indipendentemente dal numero delle vittime |
| b) | Franchigie: (vedi schede di polizza) |

Si precisa che qualora venissero stabiliti, mediante emanazione di apposite norme, massimali minimi obbligatori superiori a quelli sopra indicati, gli stessi si intenderanno automaticamente adeguati a dette norme.

Art. 3 - Forma Tariffaria – Bonus/Malus con franchigia – Gestione delle franchigie

La formula tariffaria per la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) per autovetture, autocarri e motoveicoli, deve intendersi in franchigia gestita dalla Compagnia Assicuratrice per il rimborso dei risarcimenti effettuati per effetto della responsabilità dell'assicurato come indicato nella scheda di polizza.

Classi di merito: il premio relativo alla presente garanzia è determinato anche in base alla classe di merito alla quale i veicoli assicurati sono assegnati.

Il sistema adottato dalla Società prevede 18 classi di merito

- Regole di assegnazione: al momento della stipulazione o al momento dell'inserimento in garanzia, ciascun veicolo assicurato è assegnato ad una determinata la classe, secondo quanto concordato al momento della stipulazione della polizza.
- Regole evolutive: in occasione di ciascun rinnovo, ciascun veicolo è assegnato ad una nuova classe, determinata in base al verificarsi o meno di sinistri nel corrispondente periodo di osservazione. L'evoluzione delle classi di merito avviene con miglioramento di una classe, con il limite della classe 1, nel caso in cui non si siano verificati sinistri; con il peggioramento di due classi al primo sinistro e di ulteriori tre classi per ogni sinistro dal secondo in poi, con il limite della classe 18.
- La tariffa Bonus Malus con Franchigia, prevede oltre alla scala di classi B/M una Franchigia.
- Nel caso l'importo del danno rimborsato sia inferiore o uguale alla Franchigia, non verrà applicato l'aumento di 2 classi, il sinistro non verrà riportato sull'attestato e si otterrà la diminuzione di classe per assenza di sinistri sull'attestato.
- La Compagnia assicuratrice alla scadenza di ogni trimestre del contratto, formulerà richiesta di rimborso, allegando elenco analitico delle liquidazioni, che comprovi l'importo recuperabile per effetto dell'applicazione della franchigia, in base alle informazioni ricevute da CONSAP e nei limiti di quanto pagato dall'Impresa Gestionaria nell'ambito della Convenzione Card a titolo di risarcimento diretto o direttamente in procedura ordinaria.

Le richieste di rimborso non potranno comunque comprendere i sinistri liquidati in procedura ordinaria per i quali la Compagnia abbia ottenuto dalla Compagnia del civilmente responsabile il rimborso di quanto risarcito ai trasportati né i sinistri in Convenzione Card risarciti al 100% dall'Impresa Gestionaria alla Contraente, salvo i casi di non sostenibilità o esito negativo dell'eventuale arbitrato.

Effettuate le opportune verifiche / contestazioni entro 30 giorni, il Contraente provvederà al rimborso di quanto dovuto entro 15 giorni dalla comunicazione dell'elenco definitivo

Art. 4 - Sovraccarico - Aggravamento del rischio (art. 1898 C.C.)

Non si considera aggravamento del rischio ai sensi dell'art. 1898 il sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave dell'Assicurato nell'organizzazione e nel controllo della propria attività.

Art. 5 - Rinuncia alla rivalsa

A parziale deroga di eventuali diverse disposizioni normative o contrattuali la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del **proprietario/assicurato**, nell'eventualità che:

- il veicolo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- il trasporto di terzi non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

le deroghe di cui sopra non operano nel caso in cui il proprietario/assicurato fosse a conoscenza della situazione da cui ha origine il diritto di rivalsa;

del **conducente** e del **proprietario/assicurato** nella eventualità che:

- a) in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione di cui agli appositi articoli del vigente Codice della Strada, relativo Regolamento e s.m.i.,
- b) che abbia già superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico(qualora previsto) di idoneità alla guida, pur non essendo in possesso della prescritta patente di guida;
- c) con patente scaduta il cui rinnovo sia stato già richiesto;
- d) con patente scaduta per la quale abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo.

Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rilasciata o rinnovata dalla competente Autorità entro:

- 12 mesi dalla data dell'esame o della richiesta di rinnovo per i casi di cui ai punti b) e c).
- 3 mesi dalla data del sinistro per il caso di cui al punto d),

la Società eserciterà il diritto di rivalsa per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio o rinnovo.

Art. 6 - Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati della U.E. e degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, documento che verrà rilasciato dalla Società per ogni veicolo assicurato.

Nel rispetto di quanto sopra disciplinato la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Art. 7 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo di cui all'articolo 143 D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e s.m.i. e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Art. 8 - Gestione delle vertenze civili e tutela penale

L'Impresa assume, ai sensi dell'art. 1917 C.C., a nome dell'Assicurato fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. L'Impresa si impegna, comunque, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte senza aggravio di spese a carico della Contraente.

Ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile.

Il Contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

L'Impresa non risponde di multe, ammende e sanzioni amministrative in base alla circolare ISVAP n° 246 del 22/5/95 e s.m.i., né delle spese di giustizia penale.

Art. 9 - Danni da inquinamento.

Ad integrazione della copertura assicurativa R.C. relativa alla circolazione del veicolo o alla navigazione del natante, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza (e necessarie al suo funzionamento), qualora lo stesso non si trovi in circolazione o in navigazione.

Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo da parte delle sostanze succitate.

I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia R.C. prestata dalla Società.

La garanzia non opera:

qualora il mezzo descritto in polizza non sia regolarmente coperto da garanzia R.C. prestata dalla Società;

per danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;

per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del mezzo descritto in polizza effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;

se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali al D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 nei confronti dell'Assicurato ovvero per le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscono i danni in occasione di lavoro o servizio.

Art. 10 - Ricorso Terzi da Incendio

La garanzia si intende estesa ai danni materiali diretti cagionati a terzi dall'incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato quando lo stesso non si trovi in circolazione a norma del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di Euro 260.000,00 per sinistro per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza, ivi compresi gli immobili locati dall'assicurato per i rimessaggi.

art. 11 - Libro Matricola

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché di proprietà o locati od affidati alla gestione operativa del Contraente.

Nel caso in cui un veicolo dovesse essere sostituito, verrà riconosciuta al mezzo subentrante la stessa classe di merito del veicolo sostituito, purché quest'ultima avvenga entro 3 mesi dalla data di comunicazione di esclusione.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore al momento della sottoscrizione del contratto.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. Eventuali discordanze circa l'inclusione o l'esclusione dei veicoli nel libro matricola dovranno essere analizzate congiuntamente tra le Parti entro 60 giorni dalla evidenza delle discordanze stesse.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di ogni giornata di garanzia.

La garanzia è operante anche nel caso in cui un veicolo di proprietà o nella disponibilità del Contraente non venga tempestivamente iscritto o riscritto dopo precedente cancellazione nel relativo Libro Matricola da parte del Contraente per disguido validamente documentabile.

Art. 12 - Regolazione Premio

La regolazione del premio attiva e/o passiva deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa. Tale regolazione, ove necessaria, dovrà essere effettuata entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa e la eventuale differenza di premio risultante dovrà essere versata entro 30 gg. dalla data di ricevimento del documento.

Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (Opzione base)

La Società:

1. con cadenza semestrale,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati, si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;

- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (*Opzione migliorativa*)

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. con cadenza semestrale,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati,

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 100,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 14 - Coassicurazione

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa si obbliga a indennizzare l'Assicurato, dei danni materiali e diretti subiti dai veicoli identificati in polizza, compresi gli accessori, impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché in esso incorporati, a seguito di:

Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal contratto, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato dalla polizza, a seguito di incendio, di esplosione e di scoppio, nonché a seguito di azione del fulmine (anche senza successivo incendio), anche esterni al mezzo.

Sono comunque esclusi i:

- (i) danni derivanti dal mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento;
- (ii) danni derivanti da movimenti tellurici, guerre, insurrezioni, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo.

Eventi naturali

La Società si obbliga, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato dalla polizza in conseguenza di grandine, tempeste, uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, pietre, smottamenti, terremoti ed eruzioni vulcaniche, neve, ghiaccio, valanghe e slavine. Per gli accessori, se assicurati, l'indennizzo non potrà superare il 20% della somma assicurata con il massimo di €. 2.600,00

Caduta di aeromobili

La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie possano cagionare alle cose assicurate alle partite tutte.

Furto totale/parziale – Rapina

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal contratto, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato dalla polizza, a seguito di furto totale o parziale (consumato o tentato) e della rapina.

Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso o dei suoi componenti, nonché ai danni riportati alle parti interne del veicolo. Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

La garanzia non opera per i danni alle attrezzature particolari nonché alle apparecchiature audio – fonos – visive, qualora non siano incorporate o validamente fissate.

Garanzia Eventi Socio-Politici ed Atti Vandalici

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori se assicurati, causati dai seguenti eventi:

- (iii) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- (iv) atti di terrorismo e di sabotaggio organizzato;
- (v) vandalismo;
- (vi) atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni

e ciò anche quando il veicolo assicurato non si trovi in circolazione.

Per gli accessori, se assicurati, l'indennizzo non potrà superare il 20% della somma assicurata con il massimo di € 2.600,00.

La presente garanzia non è operante quando il veicolo sia portato sul luogo degli avvenimenti da persona che partecipa ai medesimi.

Le indennità per i relativi danni saranno pagate solo dopo che il Contraente e/o Assicurato abbia presentato alla Società copia conforme della dichiarazione resa agli organi di Polizia Giudiziaria.

Rottura cristalli

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato delle spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato, in caso di danni determinati da causa accidentale o da fatto involontario di terzi fino alla concorrenza indicata alla scheda di polizza.

Dissequestro del veicolo.

La Società si obbliga ad assistere a proprie spese l'Assicurato nelle pratiche giudiziali e stragiudiziali per lo svincolo del veicolo assicurato, qualora questo sia stato sottoposto a sequestro da parte delle Autorità inquirenti a seguito di sinistro di Responsabilità Civile.

Concorso spese di recupero e di traino.

Qualora il veicolo assicurato non possa più procedere con i propri mezzi a seguito di guasto, incidente, incendio, furto o rapina, la Società rimborsa fino ad un massimo di € 260,00 per ogni evento - contro presentazione di regolare fattura - le spese sostenute per il recupero od il traino del veicolo stesso alla più vicina officina di riparazioni, entro il limite di km. 50.

Danni all'interno del veicolo per trasporto di vittime di incidenti stradali.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di ulteriori € 260,00 per i danni materiali all'interno del veicolo assicurato conseguenti al trasporto di vittime di incidenti stradali.

Trasporto ambulanza.

La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del Conducente e/o trasportati del veicolo assicurato in polizza, a seguito di incidenti da circolazione, dal luogo del fatto al posto di Pronto Soccorso.

La garanzia viene prestata con un limite massimo di risarcimento di € 260,00 per evento.

Esclusioni

L'assicurazione non comprende:

- (i) i danni provocati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato e/o delle Persone alle quali è affidato il veicolo;
- (ii) i danni causati dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- (iii) i danni causati da atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasione, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non sia avvenuto in rapporto con tali eventi, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- (iv) i danni causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non sia avvenuto in rapporto con tali eventi;
- (v) danni da furto di teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano danni conseguenti a furto totale.

Colpa grave dell'assicurato

A parziale deroga di eventuali diverse disposizioni o contrattuali la Società risponde dei danni determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente.

Dolo e colpa grave

A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione la Società risponde dei danni derivanti da dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato e/o Contraente debba rispondere a norma di legge.

Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei conducenti, ovvero nei confronti dei dipendenti addetti all'uso dei veicoli assicurati.

Valore Assicurato

È il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al quale verrà aggiunto il valore degli accessori, impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché in esso incorporati.

Danno parziale

L'Impresa determina l'indennizzo in base al Prontuario dei tempi di riparazione ed al Listino prezzi dei pezzi di ricambio pubblicati dalla Società Editoriale Assicurativa.

Per i pezzi di ricambio non riportati nelle sopraccitate pubblicazioni si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

Resta inteso che in caso di danno parziale l'indennizzo verrà determinato applicando il deprezzamento calcolato in base alla tabella di degrado in essere, con l'avvertenza che:

il valore dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%;

L'indennizzo non può comunque superare il valore del veicolo calcolato in base alla tabella di degrado operante, ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero.

Danno totale

L'Impresa rimborsa il valore del veicolo, per il valore a nuovo, se non sono trascorsi 6 mesi dalla prima immatricolazione, o determinato con la tabella di degrado, ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero del relitto stabilito in sede di perizia.

Si considera perdita totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro.

Gestione delle vertenze

La Società assume, fino alla tacitazione delle controparti danneggiate, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

La Società presta la sua assistenza in sede di giudizio penale e ne sostiene le spese nei limiti di legge (articolo 1917 c.c.), anche dopo l'avvenuta tacitazione della o delle parti lese, ciò fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese giudiziali penali.

La gestione stragiudiziale e giudiziale dei sinistri (anche di quelli in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia fissa) è stata considerata nella determinazione del premio e delle condizioni della presente polizza; le Parti danno atto che tale obbligo risulta, conseguentemente, remunerato in modo adeguato.

Liquidazione Dei Danni – Nomina Dei Periti

La valutazione dei danni è effettuata direttamente mediante accordo tra le Parti, ovvero a richiesta di una di esse, da due periti che le Parti dovranno nominare. In caso di disaccordo, verrà nominato un terzo perito la cui scelta, mancando l'accordo tra i primi due, verrà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha luogo la residenza o il domicilio elettivo o la sede legale dell'Assicurato.

Le decisioni dei Periti saranno prese a maggioranza, senza formalità alcuna, ed impegneranno le Parti, rinunciando queste sin d'ora a qualsiasi impugnativa, anche presso l'Autorità Giudiziaria.

Ciascuna delle Parti sopporterà le spese del perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze del terzo.

Pagamento dell'indennizzo

La Società, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti in polizza, effettua il pagamento del danno in Euro.

Limitatamente alle garanzie "Furto", l'Impresa rimborsa il danno sempreché l'Assicurato abbia prodotto:

- Copia della denuncia presentata all'Autorità;
- Copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o rapinato rilasciato dalla stessa Autorità;

Nel caso di perdita totale:

- Dichiarazione di perdita di possesso ed estratto cronologico del veicolo
- oppure, in sostituzione:
- Il “certificato di proprietà del veicolo” ed il “certificato dello stato giuridico attuale” del veicolo stesso rilasciati dagli Uffici competenti.

La Società, in caso di danno parziale e/o di perdita totale, ha facoltà, prima di pagare l’indennizzo, di richiedere:

- la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo;
- il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento dell’indennizzo.

In ogni caso la Società si impegna a corrispondere all’Assicurato le somme dovute a titolo di indennizzo entro e non oltre 15 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di quietanza.

Recuperi

Limitatamente alla garanzia Furto il Contraente/Assicurato è tenuto, non appena avuto notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare la Società, eventualmente anche tramite il Broker. Il valore di quanto recuperato realizzato prima dell’effettivo pagamento dell’indennizzo (nonostante l’eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell’indennizzo stesso.

Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene proprietà dell’Impresa che subentra nei diritti dell’Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all’indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell’eccedenza all’Assicurato.

L’Assicurato, qualora l’Impresa eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità.

In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo all’Impresa l’indennizzo ricevuto.

Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere inoltrata all’Impresa, anche tramite il Broker, non appena il Contraente ne abbia la possibilità, a mezzo telefax e/o lettera raccomandata e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro. Alla denuncia devono far seguito le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

L’assicurato, in caso di danno occorso in conseguenza di eventi socio-politici, deve presentare denuncia all’autorità e farne pervenire copia alla Società.

In caso di danno totale l’Assicurato deve far pervenire alla Società la scheda di demolizione e l’estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico), o altra idonea documentazione prevista dalla vigente normativa

Riparazione, sostituzione "in natura" delle cose rubate o danneggiate

La Società ha la facoltà di fare eseguire a regola d'arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro.

Riduzione automatica delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro, le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile a termine delle condizioni di polizza.

Resta inteso però che tale importo, a richiesta dell’Assicurato, potrà essere integrato mediante pagamento della corrispondente pro rata di premio netto

**LOTTO 6 – COMUNE DI GENOVA
POLIZZA RCA A LIBRO MATRICOLA**

stipulata tra

**COMUNE DI GENOVA
PALAZZO TURSI - VIA GARIBALDI, 9 - 16124
GENOVA (GE)
C.F/P.IVA: 00856930102**

e

L' Impresa Assicuratrice:

e le Coassicuratrici:

Decorrenza: ore 24 del 31/12/2020

Scadenza: ore 24 del 31/12/2023

Scadenza prima annualità: ore 24 del 31/12/2021

DEFINIZIONI	1
SCHEDA DI POLIZZA	2
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....	3
<i>Art. 1 - Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 - Durata del contratto.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza garanzia</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 - Certificazione telematica e dematerializzazione contrassegni assicurativi.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5 - Forma delle comunicazioni fra le Parti contraenti</i>	<i>4</i>
<i>Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione</i>	<i>4</i>
<i>Art. 7 - Oneri fiscali.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 8 - Foro competente</i>	<i>4</i>
<i>Art. 9 - Rinvio alle norme di legge ed ai Regolamenti ISVASS</i>	<i>4</i>
<i>Art. 10 - Interpretazione del Contratto.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 11 - Broker incaricato</i>	<i>4</i>
<i>Art. 12 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010</i>	<i>5</i>
CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RC AUTO	6
<i>Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione</i>	<i>6</i>
<i>Art. 2 - Limite dell'assicurazione – Massimali – Franchigie.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 3 - Forma Tariffaria – Bonus/Malus con franchigia – Gestione delle franchigie</i>	<i>6</i>
<i>art. 2 Art. 4 - Sovraccarico - Aggravamento del rischio (art. 1898 C.C.).....</i>	<i>7</i>
<i>art. 3 Art. 5 - Rinuncia alla rivalsa</i>	<i>7</i>
<i>Art. 6 - Estensione Territoriale.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 7 - Modalità per la denuncia dei sinistri</i>	<i>7</i>
<i>Art. 8 - Gestione delle vertenze civili e tutela penale</i>	<i>7</i>
<i>Art. 9 - Danni da inquinamento.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 10 - Ricorso Terzi da Incendio.....</i>	<i>7</i>
<i>art. 11 - Libro Matricola</i>	<i>8</i>
<i>Art. 12 - Regolazione Premio.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 13 - Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 14 - Coassicurazione.....</i>	<i>9</i>
SEZIONE RISCHI ACCESSORI.....	10
CONDIZIONI AGGIUNTIVE.....	11
CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA SEZIONE “RISCHI ACCESSORI”	12
DETERMINAZIONE DEL DANNO.....	13

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:

Legge	D. LGS.n. 209 del 07/09/2005, sull'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti e s.m.i.
Regolamento	il regolamento di esecuzione della predetta legge e s.m.i.;
Assicurato	la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto, o il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione per le altre garanzie se rese operanti;
Contraente	la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
Impresa/Società/Compagnia	la Compagnia assicuratrice;
Polizza	il documento che prova l'esistenza dell'assicurazione;
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla medesima;
Sinistro	il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Indennizzo o Indennità	la somma dovuta dalla Società all'assicurato o beneficiario in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza;
Risarcimento	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro;
Franchigia	importo prestabilito che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;
Scoperto	la parte percentuale di danno indennizzabile a termini di polizza che l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro;
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro;
Stato di Rischio	il documento che, ai sensi di legge, viene rilasciato dalla società antecedentemente la scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente.
Massimali/Limiti di indennizzo stabilito	le somme che rappresentano il limite massimo del risarcimento o dell'indennizzo contrattualmente

SCHEDA DI POLIZZA

Contraente / Assicurato	Comune di Genova
Domicilio	via Garibaldi, 4 – 16124 Genova
Codice Fiscale/Partita Iva	00856930102
Massimali	<i>Responsabilità Civile Auto</i> € 10.400.000,00 per sinistro, per veicolo, per persona e cose
Franchigia/Scoperto	Incendio – Furto senza scoperto / franchigia Atti vandalici scoperto 10% minimo € 250,00 Calamità naturali scoperto 10% minimo € 250,00 Assistenza stradale limite di indennizzo € 260,00 Garanzia Cristalli massimo indennizzo € 520,00 autovetture/€ 720,00 autocarri <i>Con utilizzo di centri convenzionati non viene applicata la franchigia di 100,00€</i>
Forma tariffaria	Bonus Malus o franchigia fissa fino alla concorrenza massima di : € 150,00 per macchine operatrici, ciclomotori e motocicli € 500,00 per autovetture ed autocarri
Durata ed effetto	decorrenza dalle ore 24,00 del 31/12/2020 scadenza alle ore 24,00 del 31/12/2023 frazionamento annuale

Art. 1 - Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Art. 2 - Durata del contratto.

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 31/12/2020 fino alle ore 24 del 31/12/2023 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti. Tuttavia, si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Al Contraente è comunque concessa la facoltà di richiedere il rinnovo per un'ulteriore annualità (vale a dire sino alle ore 24 del 31/12/2024 alle medesime condizioni economiche e normative), con lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza; in tal caso, la Società si impegna sin d'ora a rinnovare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali sino alle ore 24 del 31/12/2024.

È inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 15 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di consentire l'espletamento od il completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fino ad un massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale.

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza garanzia

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24,00 del 31/12/2020 anche se il pagamento del primo premio potrà essere effettuato dalla Contraente entro i 60 (sessanta) giorni successivi.

Le rate di premio relative agli eventuali rinnovi o proroghe devono essere pagate entro 60 (sessanta) giorni successivi dalle relative decorrenze.

Se il Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Resta convenuto tra le Parti che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'ufficio preposto per i pagamenti della Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Società, a mezzo raccomandata o telefax o e-mail.

La Società si impegna in ogni caso a consegnare i documenti necessari e/o ad effettuare le opportune registrazioni / comunicazioni presso le sedi competenti, al fine di garantire la copertura assicurativa e la regolarità amministrativa per la circolazione di un veicolo entro la decorrenza e/o le scadenze delle rate annuali, ferma la possibilità della Società di agire in rivalsa in caso di sospensione.

Con riferimento e ai sensi dell'art. 7, 10 comma del Regolamento IVASS n. 8/2015, la Contraente ha facoltà di chiedere la trasmissione dei certificati di assicurazione in formato elettronico e in tal senso la Compagnia di Assicurazione s'impegna all'emissione dei documenti assicurativi nel formato che sarà richiesto dalla contraente (elettronico – mail + pdf e/o mail+ collegamento - e/o cartaceo) in anticipo rispetto alla decorrenza della polizza, secondo le tempistiche indicate dalla stessa Contraente.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 4 - Certificazione telematica e dematerializzazione contrassegni assicurativi

A fronte della necessità di sostituzione del certificato - contrassegno, l'Impresa provvederà al rilascio dei duplicati gratuito nell'osservanza di quanto disposto di concerto fra le parti.

Vengono inoltre richiamate l'entrata in vigore dal 18.10.2015 e le progressive attuazioni delle norme in materia Assicurativa RCA contenute nel D.M. 110 del 09.08.2013, in riferimento alla dematerializzazione dei contrassegni assicurativi.

Art. 5 - Forma delle comunicazioni fra le Parti contraenti

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e pattuite da soggetto munito di poteri.

Art. 7 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed gli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 8 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge ed ai Regolamenti ISVASS

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie ai sensi del D.Lgs. 209/05 ed evoluzione regolamentare ISVASS.

Per quanto attiene gli aspetti regolamentari scaturenti dalla gestione della polizza, si fa altresì rinvio agli accordi fra le parti.

Art. 10 - Interpretazione del Contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente ed all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 11 - Broker incaricato

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh S.p.A. con sede operativa in Genova – Viale Padre Santo, n. 5 – Tel. 010/837391 Fax: 010/8373932, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con

effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura dello **0,49%**. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Art. 12 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3) comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura in conformità alle norme del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e s.m.i, nonché alle eventuali successive modifiche, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli di proprietà o nella disponibilità del Contraente ed inseriti nel libro matricola.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto.

La garanzia si intende estesa alla RC per l'operatività di veicoli attrezzati ed adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici identificati in polizza.

La garanzia viene estesa anche ai danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Ai fini di tale estensione, non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate.

Viene inoltre assicurata la Responsabilità Civile dei conducenti e/o trasportati per i danni diretti dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati in conseguenza della circolazione (compresa la sosta).

Sono esclusi i danni causati dalla partecipazione dei veicoli a gare sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Se il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivati da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza di responsabilità civile del veicolo trainante.

Art. 2 - Limite dell'assicurazione – Massimali – Franchigie

L'assicurazione viene prestata sino alla concorrenza non inferiore dei seguenti limiti:

- a) Massimali: € 10.400.000,00 unico
- b) Franchigie: (vedi scheda di polizza)

Si precisa che qualora venissero stabiliti, mediante emanazione di apposite norme, massimali minimi obbligatori superiori a quelli sopra indicati, gli stessi si intenderanno automaticamente adeguati a dette norme.

Art. 3 - Forma Tariffaria – Bonus/Malus con franchigia – Gestione delle franchigie

La formula tariffaria per la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) per autovetture, autocarri e motoveicoli, deve intendersi in franchigia gestita dalla Compagnia Assicuratrice per il rimborso dei risarcimenti effettuati per effetto della responsabilità dell'assicurato come indicato nella scheda di polizza.

Classi di merito: il premio relativo alla presente garanzia è determinato anche in base alla classe di merito alla quale i veicoli assicurati sono assegnati.

Il sistema adottato dalla Società prevede 18 classi di merito

- Regole di assegnazione: al momento della stipulazione o al momento dell'inserimento in garanzia, ciascun veicolo assicurato è assegnato ad una determinata la classe, secondo quanto concordato al momento della stipulazione della polizza.
- Regole evolutive: in occasione di ciascun rinnovo, ciascun veicolo è assegnato ad una nuova classe, determinata in base al verificarsi o meno di sinistri nel corrispondente periodo di osservazione. L'evoluzione delle classi di merito avviene con miglioramento di una classe, con il limite della classe 1, nel caso in cui non si siano verificati sinistri; con il peggioramento di due classi al primo sinistro e di ulteriori tre classi per ogni sinistro dal secondo in poi, con il limite della classe 18.
- La tariffa Bonus Malus con Franchigia, prevede oltre alla scala di classi B/M una Franchigia.
- Nel caso l'importo del danno rimborsato sia inferiore o uguale alla Franchigia, non verrà applicato l'aumento di 2 classi, il sinistro non verrà riportato sull'attestato e si otterrà la diminuzione di classe per assenza di sinistri sull'attestato.
- La Compagnia assicuratrice alla scadenza di ogni trimestre del contratto, formulerà richiesta di rimborso, allegando elenco analitico delle liquidazioni, che comprovi l'importo recuperabile per effetto dell'applicazione della franchigia, in base alle informazioni ricevute da CONSAP e nei limiti di quanto pagato dall'Impresa Gestionaria nell'ambito della Convenzione Card a titolo di risarcimento diretto o direttamente in procedura ordinaria.

Le richieste di rimborso non potranno comunque comprendere i sinistri liquidati in procedura ordinaria per i quali la Compagnia abbia ottenuto dalla Compagnia del civilmente responsabile il rimborso di quanto risarcito ai trasportati né i

sinistri in Convenzione Card risarciti al 100% dall'Impresa Gestionaria alla Contraente, salvo i casi di non sostenibilità o esito negativo dell'eventuale arbitrato.

Effettuate le opportune verifiche / contestazioni entro 30 giorni, il Contraente provvederà al rimborso di quanto dovuto entro 15 giorni dalla comunicazione dell'elenco definitivo

Art. 4 - Sovraccarico - Aggravamento del rischio (art. 1898 C.C.)

Non si considera aggravamento del rischio ai sensi dell'art. 1898 il sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave dell'Assicurato nell'organizzazione e nel controllo della propria attività.

Art. 5 - Rinuncia alla rivalsa

A parziale deroga di eventuali diverse disposizioni normative o contrattuali la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del **proprietario/assicurato**, nell'eventualità che:

- il veicolo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- il trasporto di terzi non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

le deroghe di cui sopra non operano nel caso in cui il proprietario/assicurato fosse a conoscenza della situazione da cui ha origine il diritto di rivalsa;

del **conducente** e del **proprietario/assicurato** nella eventualità che:

- a) in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione di cui agli appositi articoli del vigente Codice della Strada, relativo Regolamento e s.m.i.,
- b) che abbia già superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico(qualora previsto) di idoneità alla guida, pur non essendo in possesso della prescritta patente di guida;
- c) con patente scaduta il cui rinnovo sia stato già richiesto;
- d) con patente scaduta per la quale abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo.

Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rilasciata o rinnovata dalla competente Autorità entro:

- 12 mesi dalla data dell'esame o della richiesta di rinnovo per i casi di cui ai punti b) e c).
- 3 mesi dalla data del sinistro per il caso di cui al punto d),

la Società eserciterà il diritto di rivalsa per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio o rinnovo.

Art. 6 - Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati della U.E. e degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, documento che verrà rilasciato dalla Società per ogni veicolo assicurato.

Nel rispetto di quanto sopra disciplinato la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Art. 7 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo di cui all'articolo 143 D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e s.m.i. e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Art. 8 - Gestione delle vertenze civili e tutela penale

L'Impresa assume, ai sensi dell'art. 1917 C.C., a nome dell'Assicurato fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. L'Impresa si impegna, comunque, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte senza aggravio di spese a carico della Contraente.

Ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile.

Il Contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

L'Impresa non risponde di multe, ammende e sanzioni amministrative in base alla circolare ISVAP n° 246 del 22/5/95 e s.m.i., né delle spese di giustizia penale.

Art. 9 - Danni da inquinamento.

Ad integrazione della copertura assicurativa R.C. relativa alla circolazione del veicolo o alla navigazione del natante, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge,

a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza (e necessarie al suo funzionamento), qualora lo stesso non si trovi in circolazione o in navigazione.

Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo da parte delle sostanze succitate.

I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia R.C. prestata dalla Società.

La garanzia non opera:

- (i) qualora il mezzo descritto in polizza non sia regolarmente coperto da garanzia R.C. prestata dalla Società;
- (ii) per danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- (iii) per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del mezzo descritto in polizza effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- (iv) se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali al D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 nei confronti dell'Assicurato ovvero per le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano i danni in occasione di lavoro o servizio.

Art. 10 - Ricorso Terzi da Incendio

La garanzia si intende estesa ai danni materiali diretti cagionati a terzi dall'incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato quando lo stesso non si trovi in circolazione a norma del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di Euro 260.000,00 per sinistro per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza, ivi compresi gli immobili locati dall'assicurato per i rimessaggi.

art. 11 - Libro Matricola

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché di proprietà o locati od affidati alla gestione operativa del Contraente.

Nel caso in cui un veicolo dovesse essere sostituito, verrà riconosciuta al mezzo subentrante la stessa classe di merito del veicolo sostituito, purché quest'ultima avvenga entro 3 mesi dalla data di comunicazione di esclusione.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore al momento della sottoscrizione del contratto.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. Eventuali discordanze circa l'inclusione o l'esclusione dei veicoli nel libro matricola dovranno essere analizzate congiuntamente tra le Parti entro 60 giorni dalla evidenza delle discordanze stesse.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di ogni giornata di garanzia.

La garanzia è operante anche nel caso in cui un veicolo di proprietà o nella disponibilità del Contraente non venga tempestivamente iscritto o riscritto dopo precedente cancellazione nel relativo Libro Matricola da parte del Contraente per disguido validamente documentabile.

Art. 12 - Regolazione Premio

La regolazione del premio attiva e/o passiva deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa. Tale regolazione, ove necessaria, dovrà essere effettuata entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa e la eventuale differenza di premio risultante dovrà essere versata entro 30 gg. dalla data di ricevimento del documento.

Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (Opzione base)

La Società:

1. con cadenza semestrale,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati, si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (*Opzione migliorativa*)

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. con cadenza semestrale,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati,

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 100,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 14 - Coassicurazione

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa si obbliga a indennizzare l'Assicurato, dei danni materiali e diretti subiti dai veicoli identificati in polizza, compresi gli accessori, impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché in esso incorporati, a seguito di:

Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal contratto, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato dalla polizza, a seguito di incendio, di esplosione e di scoppio, nonché a seguito di azione del fulmine (anche senza successivo incendio), anche esterni al mezzo.

Sono comunque esclusi i:

- (i) danni derivanti dal mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento;
- (ii) danni derivanti da movimenti tellurici, guerre, insurrezioni, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo.

Eventi naturali

La Società si obbliga, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato dalla polizza in conseguenza di grandine, tempeste, uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, pietre, smottamenti, terremoti ed eruzioni vulcaniche, neve, ghiaccio, valanghe e slavine. Per gli accessori, se assicurati, l'indennizzo non potrà superare il 20% della somma assicurata con il massimo di €. 2.600,00

Caduta di aeromobili

La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie possano cagionare alle cose assicurate alle partite tutte.

Furto totale/parziale – Rapina

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal contratto, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato dalla polizza, a seguito di furto totale o parziale (consumato o tentato) e della rapina.

Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso o dei suoi componenti, nonché ai danni riportati alle parti interne del veicolo. Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

La garanzia non opera per i danni alle attrezzature particolari nonché alle apparecchiature audio – fonos – visive, qualora non siano incorporate o validamente fissate.

Garanzia Eventi Socio-Politici ed Atti Vandalici

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori se assicurati, causati dai seguenti eventi:

- (iii) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- (iv) atti di terrorismo e di sabotaggio organizzato;
- (v) vandalismo;
- (vi) atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni

e ciò anche quando il veicolo assicurato non si trovi in circolazione.

Per gli accessori, se assicurati, l'indennizzo non potrà superare il 20% della somma assicurata con il massimo di € 2.600,00.

La presente garanzia non è operante quando il veicolo sia portato sul luogo degli avvenimenti da persona che partecipa ai medesimi.

Le indennità per i relativi danni saranno pagate solo dopo che il Contraente e/o Assicurato abbia presentato alla Società copia conforme della dichiarazione resa agli organi di Polizia Giudiziaria.

Rottura cristalli

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato delle spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato, in caso di danni determinati da causa accidentale o da fatto involontario di terzi fino alla concorrenza indicata alla scheda di polizza.

Dissequestro del veicolo.

La Società si obbliga ad assistere a proprie spese l'Assicurato nelle pratiche giudiziali e stragiudiziali per lo svincolo del veicolo assicurato, qualora questo sia stato sottoposto a sequestro da parte delle Autorità inquirenti a seguito di sinistro di Responsabilità Civile.

Concorso spese di recupero e di traino.

Qualora il veicolo assicurato non possa più procedere con i propri mezzi a seguito guasto, incidente, incendio, furto o rapina, la Società rimborsa fino ad un massimo di € 260,00 per ogni evento - contro presentazione di regolare fattura - le spese sostenute per il recupero od il traino del veicolo stesso alla più vicina officina di riparazioni, entro il limite di km. 50.

Assistenza stradale

Si precisa che per i mezzi assicurati di cui all'elenco allegato e suoi successivi aggiornamenti, per i quali viene indicata la garanzia "Assistenza", la prestazione è erogata su richiesta dell'assicurato e secondo le modalità indicate dalla Compagnia di Assicurazione (e.g. autorizzazione attraverso Centrale Operativa). La Società garantisce in caso di incendio, furto / rapina con ritrovamento, incidente da circolazione, guasto meccanico/elettronico o batteria scarica:

- il soccorso stradale secondo i normali canoni senza limite km rispetto alla sede dell'Assicurato e per un valore complessivo non superiore a € 500 per sinistro;
- l'auto in sostituzione per un massimo di 8 giorni qualora il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificata.

Danni all'interno del veicolo per trasporto di vittime di incidenti stradali.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di ulteriori € 260,00 per i danni materiali all'interno del veicolo assicurato conseguenti al trasporto di vittime di incidenti stradali.

Trasporto ambulanza.

La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del Conducente e/o trasportati del veicolo assicurato in polizza, a seguito di incidenti da circolazione, dal luogo del fatto al posto di Pronto Soccorso.

La garanzia viene prestata con un limite massimo di risarcimento di € 260,00 per evento.

Esclusioni

L'assicurazione non comprende:

- (i) i danni provocati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato e/o delle Persone alle quali è affidato il veicolo;
- (ii) i danni causati dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- (iii) i danni causati da atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasione, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non sia avvenuto in rapporto con tali eventi, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- (iv) i danni causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non sia avvenuto in rapporto con tali eventi;
- (v) danni da furto di teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano danni conseguenti a furto totale.

Colpa grave dell'assicurato

A parziale deroga di eventuali diverse disposizioni o contrattuali la Società risponde dei danni determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente.

Dolo e colpa grave

A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione la Società risponde dei danni derivanti da dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato e/o Contraente debba rispondere a norma di legge.

Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei conducenti, ovvero nei confronti dei dipendenti addetti all'uso dei veicoli assicurati.

Valore Assicurato

È il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al quale verrà aggiunto il valore degli accessori, impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché in esso incorporati.

Danno parziale

L'Impresa determina l'indennizzo in base al Prontuario dei tempi di riparazione ed al Listino prezzi dei pezzi di ricambio pubblicati dalla Società Editoriale Assicurativa.

Per i pezzi di ricambio non riportati nelle sopraccitate pubblicazioni si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

Resta inteso che in caso di danno parziale l'indennizzo verrà determinato applicando il deprezzamento calcolato in base alla tabella di degrado in essere, con l'avvertenza che:

il valore dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%;

L'indennizzo non può comunque superare il valore del veicolo calcolato in base alla tabella di degrado operante, ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero.

Danno totale

L'Impresa rimborsa il valore del veicolo, per il valore a nuovo, se non sono trascorsi 6 mesi dalla prima immatricolazione, o determinato con la tabella di degrado, ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero del relitto stabilito in sede di perizia.

Si considera perdita totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro.

Gestione delle vertenze

La Società assume, fino alla tacitazione delle controparti danneggiate, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

La Società presta la sua assistenza in sede di giudizio penale e ne sostiene le spese nei limiti di legge (articolo 1917 c.c.), anche dopo l'avvenuta tacitazione della o delle parti lese, ciò fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese giudiziali penali.

La gestione stragiudiziale e giudiziale dei sinistri (anche di quelli in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia fissa) è stata considerata nella determinazione del premio e delle condizioni della presente polizza; le Parti danno atto che tale obbligo risulta, conseguentemente, remunerato in modo adeguato.

Liquidazione Dei Danni – Nomina Dei Periti

La valutazione dei danni è effettuata direttamente mediante accordo tra le Parti, ovvero a richiesta di una di esse, da due periti che le Parti dovranno nominare. In caso di disaccordo, verrà nominato un terzo perito la cui scelta, mancando l'accordo tra i primi due, verrà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha luogo la residenza o il domicilio elettivo o la sede legale dell'Assicurato.

Le decisioni dei Periti saranno prese a maggioranza, senza formalità alcuna, ed impegneranno le Parti, rinunciando queste sin d'ora a qualsiasi impugnativa, anche presso l'Autorità Giudiziaria.

Ciascuna delle Parti sopporterà le spese del perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze del terzo.

Pagamento dell'indennizzo

La Società, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti in polizza, effettua il pagamento del danno in Euro.

Limitatamente alle garanzie "Furto", l'Impresa rimborsa il danno sempreché l'Assicurato abbia prodotto:

- Copia della denuncia presentata all'Autorità;
- Copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o rapinato rilasciato dalla stessa Autorità;

Nel caso di perdita totale:

- Dichiarazione di perdita di possesso ed estratto cronologico del veicolo
- oppure, in sostituzione:
- Il “certificato di proprietà del veicolo” ed il “certificato dello stato giuridico attuale” del veicolo stesso rilasciati dagli Uffici competenti.

La Società, in caso di danno parziale e/o di perdita totale, ha facoltà, prima di pagare l’indennizzo, di richiedere:

- la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo;
- il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento dell’indennizzo.

In ogni caso la Società si impegna a corrispondere all’Assicurato le somme dovute a titolo di indennizzo entro e non oltre 15 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di quietanza.

Recuperi

Limitatamente alla garanzia Furto il Contraente/Assicurato è tenuto, non appena avuto notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare la Società, eventualmente anche tramite il Broker. Il valore di quanto recuperato realizzato prima dell’effettivo pagamento dell’indennizzo (nonostante l’eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell’indennizzo stesso.

Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene proprietà dell’Impresa che subentra nei diritti dell’Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all’indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell’eccedenza all’Assicurato.

L’Assicurato, qualora l’Impresa eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità.

In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo all’Impresa l’indennizzo ricevuto.

Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere inoltrata all’Impresa, anche tramite il Broker, non appena il Contraente ne abbia la possibilità, a mezzo telefax e/o lettera raccomandata e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro. Alla denuncia devono far seguito le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

L’assicurato, in caso di danno occorso in conseguenza di eventi socio-politici, deve presentare denuncia all’autorità e farne pervenire copia alla Società.

In caso di danno totale l’Assicurato deve far pervenire alla Società la scheda di demolizione e l’estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico), o altra idonea documentazione prevista dalla vigente normativa

Riparazione, sostituzione "in natura" delle cose rubate o danneggiate.

La Società ha la facoltà di fare eseguire a regola d'arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro.

Riduzione automatica delle somme assicurate a seguito di sinistro.

In caso di sinistro, le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile a termine delle condizioni di polizza.

Resta inteso però che tale importo, a richiesta dell’Assicurato, potrà essere integrato mediante pagamento della corrispondente pro rata di premio netto.

LOTTO 1 – COMUNE DI GENOVA

POLIZZA DI

RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE

stipulata tra

COMUNE DI GENOVA

e

l'Impresa di Assicurazioni:

e le Coassicuratrici:

Decorrenza: ore 24,00 del 31/12/2020

Scadenza: ore 24,00 del 31/12/2023

Frazionamento premio: annuale

SCHEDA DI COPERTURA

CONTRAENTE /ASSICURATO : Comune di Genova

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione vale per l'attività istituzionale esercitata da Comune di Genova, ai sensi delle leggi, dei decreti e regolamenti vigenti e delle loro successive modifiche ed integrazioni di qualunque fonte, ed in ogni caso per le attività ed i servizi che sin d'ora o in futuro potranno essere espletati. L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Dalle ore 24 del 31/12/2020

Alle ore 24 del 31/12/2023

MASSIMALE PER SINISTRO (opzione base, migliorabile in gara) € 3.000.000,00

MASSIMALE IN CASO DI CORRESPONSABILITÀ TRA PIÙ ASSICURATI € 8.000.000,00

MASSIMALE IN AGGREGATO ANNUO (opzione base, migliorabile in gara) € 8.000.000,00

FRANCHIGIA PER SINISTRO

€ 25.000,00 (opzione base, migliorabile in gara)

DATA DI RETROATTIVITÀ

31/12/2007

Sottolimiti per sinistro /anno relativi alle Condizioni Aggiuntive alle estensioni di copertura alla responsabilità Civile Professionale per le attività tecniche

Perdite patrimoniali conseguenti ad inidoneità dell'opera € 1.200.000,00

Danni alle opere € 1.200.000,00

Danni a macchinari attrezzature, materiali o strumenti

Destinati all'esecuzione dei lavori € 1.200.000,00

PREMIO ANNUO LORDO €

Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale).

Premio lordo minimo per ogni applicazione: €

Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere:

Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata lavori sino a 12 mesi %°
Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata lavori sino a 24 mesi %°
Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata lavori sino a 36 mesi %°

Sommario

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.....	10
Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto	10
Art. 2- Durata del contratto.....	10
Art. 3- Pagamento del premio e decorrenza garanzia.....	10
Art. 4- Altre assicurazioni.	11
Art. 5- Forma delle comunicazioni del Contraente.....	11
Art. 6- Modifiche dell'assicurazione.....	11
Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro.....	11
Art. 8 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio (<i>Opzione base</i>).....	11
Art. 8 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio (<i>Opzione migliorativa</i>)	12
Art. 9 - Coassicurazione e delega	12
Art. 10 – Recesso per Sinistro (<i>Opzione base</i>)	13
Art. 10 - Recesso per Sinistro (<i>Opzione migliorativa</i>)	13
Art. 11 - Oneri fiscali	13
Art. 12 - Interpretazione del contratto	13
Art. 13 - Foro competente.....	13
Art. 14 - Broker incaricato	13
Art. 15 - Rinvio alle norme di legge.....	14
Art. 16 - Mediazione ai sensi del DLgs. n°28 del 04.03.2010.....	14
Art. 17 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge Nr. 136/2010	14
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	16
Art. 18 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	16

Art. 19 – Oggetto dell'assicurazione	16
Art. 20 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi.....	16
Art. 21 - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del Personale.....	17
Art. 22 - Limiti di Indennizzo - Franchigia.....	17
Art. 23 - Rischi esclusi dall'assicurazione	17
Art. 24 – Assicurazione “Claims made” – Retroattività (<i>Opzione base</i>)	17
Art. 25 – Assicurazione “Claims made” – Retroattività e Ultrattività (<i>Opzione migliorativa</i>).....	18
Art. 25 - Estensione territoriale.....	18
Art. 26 - Persone non considerate terzi	18
Art. 27 - Vincolo di solidarietà.....	18
Art. 28 – Attività di rappresentanza.....	18
Art. 29 – Sinistri in serie.....	18
Art. 30 - Estensione Decreto Legislativo 81/2008.....	18
Art. 31 - “Levata Protesti”	19
Art. 32 - Acquisizioni con procedure negoziate	19
Art. 33 - Perdite Patrimoniali derivanti dal trattamento dei dati personali.....	19
Art. 34 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali.....	19
Art. 35 – Continuous Cover (<i>Opzione migliorativa</i>)	19
Art. 36 – Copertura sostituti.....	20
Art. 37 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005, integrato da D. Lgs. 235/2010 e dal DPCM del 22/3/2013).....	20
Art. 38 - Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale prerogativa è richiesta per legge.....	20
Art. 33 - Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile del servizio finanziario (Legge n. 190/2012 e D. I. n. 174/2012 e ss.mm.ii.)	20
CONDIZIONI SPECIALI	21

ESTENSIONE RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE	22
APPENDICE PROGETTISTA INTERNO	23
DEFINIZIONI	25
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO	27
Art. 1 – Dichiarazioni	27
Art. 2 – Altre assicurazioni	27
Art. 3 – Premio	27
Art. 4 – Modifiche dell'Assicurazione	27
Art. 5 – Obblighi dell'Assicurato e/o Contraente	27
Art. 6 – Durata ed efficacia dell'assicurazione	27
Art. 7 – Disdetta in caso di sinistro	27
Art. 8 – Proroga dell'Assicurazione	27
Art. 9 – Oneri fiscali	28
Art. 10 – Forma delle comunicazioni	28
Art. 11 – Foro competente	28
Art. 12 – Rinvio alle norme di legge	28
CONDIZIONI PARTICOLARI – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO	29
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione	29
Art. 2 - Assicurato/Contraente	29
Art. 3 - Condizioni di validità dell'assicurazione	29
Art. 4 - Determinazione dell'indennizzo	29
Art. 5 – Rischi esclusi dall'assicurazione	29
Art. 6 – Durata dell'assicurazione	30
Art. 7 – Estensione territoriale	30
Art. 8 – Massimale di assicurazione	30

Art. 9 - Pluralità di assicurati	30
Art. 10 - Vincolo di solidarietà.....	30
Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali	30
Art. 12 – Obblighi dell’Assicurato/Contraente in caso di sinistro.....	30
Clausole da approvare esplicitamente per iscritto relative alla sezione “schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione” (ai sensi dello schema ministeriale)	31

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato:	il Contraente, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e delle attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alla principale.
Contraente:	l'organismo della Pubblica Amministrazione che contrae questa assicurazione.
Danno:	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danno indennizzabile:	in applicazione del principio indennitario dell'Assicurazione, la quota di risarcimento riconosciuta al terzo danneggiato, corrispondente al pregiudizio economico che, in assenza di atti od omissioni illegittimi di cui l'Assicurato debba rispondere, non si sarebbe realizzato.
Danni Materiali:	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Dipendente/Amministratori :	ognuna delle persone, compresi gli Amministratori, indicate nella Scheda di Copertura e ivi identificate nominativamente oppure genericamente per gruppi o categorie, la quale partecipi alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica Amministrazione.
Dipendente Legale:	Qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 23 L. 31.12.2012 n. 247 (Nuova Disciplina Ordinamento Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione
Dipendente Tecnico:	qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trova alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, o la validazione di un progetto, nonché il Responsabile Unico del Procedimento o il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile unico del Procedimento e/o qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con la Pubblica Amministrazione che svolga attività tecniche così come previsto dalla normativa in vigore e successive integrazioni o modifiche per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione.
Durata del Contratto:	il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella Scheda di Copertura.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro che produca gli effetti previsti in polizza.
Massimale per sinistro:	la massima esposizione della Società per ogni Sinistro.
Perdite Patrimoniali:	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali
Periodo di Assicurazione:	se la Durata del Contratto è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il Periodo di Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all'ora d'inizio della Durata del Contratto.
Periodo di Efficacia:	il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale

	indicata nella Scheda di Copertura, e la data di scadenza della Durata del Contratto.
Responsabilità Amministrativa:	la responsabilità gravante su taluno dei Dipendenti/Amministratori sopra definiti che avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all'Assicurato, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.
Responsabilità Civile:	la responsabilità che grava sull'Assicurato in funzione dell'esercizio da parte di taluno dei Dipendenti/Amministratori sopra definiti delle funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e successivi articoli del Codice Civile e dell'art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali arrecati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.
Responsabilità Amministrativo-Contabile:	la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante su taluno dei Dipendenti/Amministratori sopra definiti quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico
Pubblica Amministrazione:	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Scheda di Copertura:	il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo.
Sinistro:	si configura un Sinistro quando, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, l'Assicurato riceve: una qualsiasi comunicazione scritta di avvio di un procedimento giudiziario intentatogli contro al fine di imputargli una responsabilità e contenente una esplicita richiesta di risarcimento economico; una qualsiasi richiesta scritta con la quale si intenda avanzare una richiesta di risarcimento economico o altro tipo di risarcimento.
Società:	L'impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici nonché gli Assicuratori dei Lloyd's di Londra, identificati nei documenti di polizza, quanto a questi ultimi e limitatamente ad essi, i quali si impegnano ciascuno per la propria parte, disgiuntamente e non solidalmente.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Art. 2- Durata del contratto.

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 31/12/2020 fino alle ore 24 del 31/12/2023 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti. Tuttavia, si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Al Contraente è comunque concessa la facoltà di richiedere il rinnovo per un'ulteriore annualità (vale a dire sino alle ore 24 del 31/12/2024 alle medesime condizioni economiche e normative), con lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza; in tal caso, la Società si impegna sin d'ora a rinnovare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali sino alle ore 24 del 31/12/2024.

È inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 15 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di consentire l'espletamento od il completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fino ad un massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale.

Art. 3- Pagamento del premio e decorrenza garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se la prima rata di premio (periodo 31/12/2020-31/12/2021) sia stata corrisposta entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 60 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C. vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 4- Altre assicurazioni.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per la copertura dei rischi assicurati con la presente polizza, salvo darne comunicazione a tutti gli assicuratori in caso di sinistro.

Art. 5- Forma delle comunicazioni del Contraente.

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 6- Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e pattuite da soggetto munito di poteri.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro quale definito in questa polizza, l'Assicurato deve farne denuncia per iscritto alla Società oppure al broker indicato in polizza, al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza. Il termine dei 30 giorni decorre dal momento in cui è sinistro è stato portato a conoscenza dell'ufficio assicurazioni dell'Ente assicurato.

- 7.1 l'Assicurato, inoltre, deve dare avviso scritto - a mezzo raccomandata, telefax, mail o PEC – alla Società, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:
 - 7.1.1 qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato;
 - 7.1.2 qualsiasi diffida scritta ricevuta dall'Assicurato, in cui un terzo esprima esplicitamente l'intenzione di richiedere all'Assicurato il risarcimento dei Danni subiti;
L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate al punto 7.1.2 sarà considerata come se fosse stata fatta durante il Periodo di Assicurazione.
A tal fine, la Società è obbligata a fornire all'Ente Contraente il proprio indirizzo di posta elettronica certificata a cui poter inviare le suddette denunce di sinistro.
- 7.2 la denuncia di cui sopra, così come ogni comunicazione volta a interrompere il decorrere della prescrizione;
- 7.3 l'Assicurato dovrà dare alla Società tutte le informazioni e dovrà collaborare con essi nei limiti del possibile;
- 7.4 considerato che questa è un'assicurazione nella forma «claims made», quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'omessa denuncia del Sinistro durante il Periodo di Assicurazione fermo restando quanto precisato sopra ai comma 7.1. e 7.2 comporta la perdita del diritto dell'Assicurato all'Indennizzo.
- 7.5 senza il previo consenso scritto della Società, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

Art. 8 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (Opzione base)

La Società:

1. con cadenza semestrale,
 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
 3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
 4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati,
- si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

Art. 8 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (*Opzione migliorativa*)

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

5. con cadenza semestrale,
6. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
7. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
8. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati,

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 100,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 9 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla

disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 10 – Recesso per Sinistro (*Opzione base*)

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'Art. 8 – "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

Art. 10 - Recesso per Sinistro (*Opzione migliorativa*)

Non si applica al presente contratto.

Art. 11 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed gli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società

Art. 12 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente ed all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 13 - Foro competente.

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 14 - Broker incaricato

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh S.p.A. con sede operativa in Genova - Viale Padre Santo, n. 5 - Tel. 010/837391 Fax: 010/8373932, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione potrà anche avvenire per tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che, qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale, impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.

Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle

procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura dello **0,65%**. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Art. 15 - Rinvio alle norme di legge.

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge interne e comunitarie.

Art. 16 - Mediazione ai sensi del DLgs. n°28 del 04.03.2010

La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell'esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all'adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell'Assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell' Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all'art. 5 comma 4 lettera 1) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla Controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per l'istruzione del sinistro e garantisce, salvo giustificato motivo, la propria partecipazione all'incontro tra le Parti entro i termini previsti. In accordo con il regolamento dell'Organismo prescelto, la Contraente garantisce la propria partecipazione, diretta oppure con l'assistenza o la rappresentanza di un legale scelto di comune accordo tra le Parti, i cui oneri sono posti a carico della Società ed inoltre si adopera per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell'Organismo prescelto.

La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge. La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del 1° comma dell'art. 11. In caso di conciliazione la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi. La proposizione della domanda di mediazione produce fra le Parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione. Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Società.

Art. 17 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge Nr. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3) comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della

filiere delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 18 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente sezione I della polizza viene stipulata dall'Ente esclusivamente nell'interesse proprio.

La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste del Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'assicurazione, adempie con oneri a proprio carico agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa, e di Assicurato e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.

Resta pertanto fermo ed impregiudicato il diritto di rivalsa del Contraente nei confronti dei terzi responsabili, qualora ne sussistano i presupposti, tramite l'azione di responsabilità di competenza della Corte dei Conti.

Art. 19 – Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni colpose commessi da parte di uno o più Amministratori/Dipendenti di cui l'Ente Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato in conseguenze di atti od omissioni commessi da uno o più Amministratori/Dipendenti, dei quali o con i quali l'Assicurato debba rispondere, a fronte dell'esperimento dell'azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista la responsabilità dell'assicurato stesso.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato, sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrative dello Stato.

Le garanzie di polizza s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

- Il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U 3/1957

- Il diritto di surrogazione spettante alla Società ai sensi dell' Art. 1916 c.c.

nei confronti dei soggetti responsabili

L'assicurazione comprende inoltre:

- ✓ Le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori professionali dei propri Amministratori,/Dipendenti, e del Personale comunque utilizzato.
- ✓ Le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
- ✓ Le somme anticipate dalla Società all'Assicurato devono considerarsi, fino alla definizione degli eventuali giudizi di responsabilità o rivalsa e, comunque, fino alla prescrizione delle azioni esperibili, mere anticipazioni gravanti sul bilancio dell'Assicurato come debito, con obbligo restitutorio nei confronti della Società nei limiti del danno erariale accertato in sentenza che dovrà essere pagato dai Dipendenti/Amministratori.
- ✓ Per effetto di quanto sopra, è fatto obbligo all'Assicurato di notificare all'Ente la Società le azioni di rivalsa nei confronti dei Dipendenti/Amministratori, o le azioni di responsabilità instaurate dalla Corte dei Conti, su atti od omissioni dei Dipendenti per cui i sinistri sono stati denunciati e/o definiti e le sentenze di condanna per cui abbia titolo a rimborso.

L'Assicurato si obbliga a restituire alla Società, nel termine di 90 giorni dalla data del passaggio in giudicato delle sentenze, gli importi anticipati, qualora siano recuperati dai Dipendenti/Amministratori in seguito alla sentenza che riconosca la loro responsabilità.

Art. 20 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'Assicurazione di cui all'art. 19 comprende le Perdite Patrimoniali sofferte da Terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Art. 21 - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del Personale

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del Personale. Limitatamente a tali perdite l'assicurazione opera, alla luce della natura privatistica del rapporto di lavoro, anche per la responsabilità contrattuale derivante all'Assicurato da un provvedimento dichiarato illegittimo. Il massimale per sinistro costituisce anche la massima esposizione della Società indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo.

Art. 22 - Limiti di Indennizzo - Franchigia

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale stabilito nella Scheda di Copertura per ciascun Sinistro e cumulativamente per l'insieme di tutti i Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero dei Sinistri notificati dall'Assicurato durante lo stesso periodo.

In caso di corresponsabilità tra più Dipendenti/Amministratori indicati sulla Scheda di Copertura, nello stesso Sinistro, la Società risponderà fino e non oltre il limite di indennizzo cumulativo indicato sulla Scheda di Copertura indipendentemente dal numero dei Dipendenti/Amministratori coinvolti.

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa per singolo Sinistro di importo pari a quello indicato sulla scheda di copertura.

Art. 23 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:

- a) Danni Materiali di qualsiasi tipo salvo quelli conseguenti ad errori professionali dei Dipendenti Tecnici indicati nella Scheda di Copertura;
 - b) qualsiasi attività e/o competenza esercitata dall'Assicurato presso Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere, nonché le attività comunque connesse e/o conseguenti alla responsabilità professionale derivante da attività veterinaria, medica, paramedica, diagnostica, terapeutica, di profilassi e sperimentazione clinica, compreso ma non limitatamente ad altre forme di professioni collegate alla sanità.
 - c) attività svolta da taluno dei Dipendenti/Amministratori dell'Ente Contraente, quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o Società o enti privati, salvo quanto precisato dall'art. 28 che segue;
 - d) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
 - e) azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo di uno o più Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura, accertato con provvedimento definitivo dell'Autorità competente;
 - f) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
 - g) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui alla legge 990 del 1969 e al D. Lgs 209/2005 – titolo X;
 - h) le responsabilità, accertate con provvedimento definitivo dell'autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi Dipendente/Amministratore per Responsabilità Amministrativa o Amministrativa Contabile e per colpa grave;
 - i) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o denunciate prima della data d'inizio della Durata del Contratto;
 - j) multe, ammende, sanzioni inflitte all'Assicurato;
- nonché per i Danni:
- k) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
 - l) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Art. 24 – Assicurazione “Claims made” – Retroattività (*Opzione base*)

L'assicurazione vale per i sinistri denunciati dall'Assicurato alla Società per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali sinistri siano conseguenti a comportamenti colposi posti in

essere in data successiva alla data di retroattività indicata nella Scheda di Copertura (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state presentate richieste di risarcimento all'Assicurato stesso prima della decorrenza della presente polizza.

Art. 25 – Assicurazione “Claims made” – Retroattività e Ultrattività (*Opzione migliorativa*)

L'assicurazione vale per i sinistri denunciati dall'Assicurato alla Società per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali sinistri siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data successiva alla data di retroattività indicata nella Scheda di Copertura (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state presentate richieste di risarcimento all'Assicurato stesso prima della decorrenza della presente polizza.

L'Assicurazione conserva altresì la propria validità per i Sinistri denunciati entro un anno dalla cessazione del contratto, a condizione che gli stessi siano riferibili ad atti o comportamenti verificatisi durante il periodo di efficacia della presente polizza. La presente estensione cessa immediatamente nel caso di stipula da parte dell'Assicurato di altra polizza a garanzia degli stessi rischi.

Art. 25 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che l'assicurazione è valida anche nei confronti di Dipendenti consolari e ambasciatoriali, con la sola esclusione di quelli presenti in USA e Canada, purché debitamente indicati nella Scheda di Copertura, mentre prestano servizio anche in paesi diversi da quelli sopra citati, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare o ambasciatoriale.

Art. 26 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli di qualsiasi amministratore dell'Ente Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine convivente con tale amministratore nonché le società di cui tale amministratore e taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale, ad eccezione di quanto precisato all'Art 25 che segue.

Art. 27 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà di quanto dovuto al Danneggiato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

Art. 28 – Attività di rappresentanza

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 18 b) si precisa che l'Assicurazione vale per tutti gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti dai singoli in rappresentanza o su designazione dell'Ente di Appartenenza in altri Enti, Società o organi collegiali.

Art. 29 – Sinistri in serie

In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Danni a più persone, la data in cui ha luogo il primo Sinistro regolarmente denunciato alla Società sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione.

Art. 30 - Estensione Decreto Legislativo 81/2008

Sempre che il relativo addetto, Dipendente dell'Ente Assicurato indicato sulla Scheda di Copertura, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'Assicurazione delimitata in polizza è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai Dipendenti dell'Assicurato in funzione di:

- 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la copertura è pienamente operante anche in caso di Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura che non abbiano seguito un idoneo corso, in quanto tale corso non viene per loro richiesto nell'ambito del medesimo Decreto Legislativo 81/2008.
- 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 31 - "Levata Protesti"

L'Assicurazione è estesa alle Perdite Patrimoniali cagionate a terzi nell'esercizio delle funzioni inerenti l'attività di levata protesti, ciò fino alla concorrenza del Massimale di Euro 150.000,00 per singolo Sinistro e per anno assicurativo. La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni Sinistro, con il massimo non indennizzabile di Euro 2.500,00.

Ferme restando tutte le altre condizioni di Assicurazione.

Art. 32 - Acquisizioni con procedure negoziate

Premesso che taluno dei Dipendenti dell'Assicurato indicati sulla Scheda di Copertura sia stato legittimato a procedere ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) e b) del D.Lgs 50/2016 all'acquisizione di lavori, servizi e forniture: a) amministrazione diretta b) affidamento diretto o procedura negoziata, l'assicurazione s'intende estesa entro i limiti previsti dalla legge, per sinistro e per anno assicurativo alle responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa.

Art. 33 - Perdite Patrimoniali derivanti dal trattamento dei dati personali

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dello stesso. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 34 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

Si conviene che la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato con l'assenso dello stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

Le parti si danno reciprocamente atto che è espressamente escluso dalla garanzia il rimborso di tutte le spese legali sostenute dall'Assicurato nell'ambito dei procedimenti giudiziari di natura penale, salvo quelle sostenute per la partecipazione al giudizio penale quale responsabile civile citato dall'imputato o dal P.M..

Inoltre, qualora sia promosso nei confronti dell'Assicurato un procedimento giudiziario innanzi al TAR, la Società rimborserà le spese legali solo nel caso in cui sia stata avanzata una esplicita Richiesta di risarcimento, e solo limitatamente alla parte di spese legali sostenute per resistere a tale richiesta di risarcimento.

A parziale deroga del 1 cpv., resta inteso tra le parti che la gestione dei ricorsi proposti nati il G.A. ovvero dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato recanti domanda di risarcimento danni nei confronti dell'Assicurato sarà garantita dalla Civica Avvocatura.

Art. 35 – Continuous Cover (*Opzione migliorativa*)

A parziale deroga di quanto regolamentato da altre clausole o condizioni contenute nella presente polizza, la Società si impegna, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente polizza, ad indennizzare l'Assicurato relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento, avanzata contro l'Assicurato nel corso del periodo di validità della presente polizza, anche se derivante da fatti o circostanze che possano dare origine ad

un sinistro, che fossero noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente polizza e che l'Assicurato non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza della presente Polizza o al momento della compilazione del Proposal Form che forma parte integrante del presente contratto, a condizione che:

- a) dal momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del sinistro alla Società, l'Assicurato fosse ininterrottamente coperto da assicurazione, senza soluzione di continuità, ai sensi di polizze di assicurazione della responsabilità civile professionale emesse dalla Società;
- b) l'inadempimento dell'obbligo di denunciare alla Società tali fatti o circostanze e la falsa dichiarazione da parte dell'assicurato in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo;
- c) i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente polizza.

Art. 36 – Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di soggetti di cui l'assicurato deve rispondere, l'assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti purché in possesso dei requisiti richiesti della legge, dal momento del loro incarico.
del loro incarico

Art. 37 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005, integrato da D. Lgs. 235/2010 e dal DPCM del 22/3/2013)

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi nell'erogazione di soluzioni di firma elettronica.

Ai fini della presente estensione di garanzia rivestono qualifica di terzo anche i soggetti titolari cui è attribuita o che hanno accesso, nell'esercizio dei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali ai dispositivi per la creazione della firma elettronica.

Gli stessi soggetti, se Amministratori o Dipendenti della Contraente, assumono anche qualifica di Assicurato, fatto salvo il diritto di rivalsa spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave giudizialmente accertati.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di € 500.000,00 per sinistro, con il massimo di € 1.000.000,00 per anno assicurativo.

Art. 38 - Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale prerogativa è richiesta per legge

Ai sensi dell'art. 5 del DPR n° 137 del 7 Agosto 2012 sono comprese in garanzia le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal personale soggetto a tale obbligo, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.

La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari ad € 50.000,00 per sinistro con il massimo di €. 250.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia per sinistro di € 5.000,00.

Art. 33 - Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile del servizio finanziario (Legge n. 190/2012 e D. l. n. 174/2012 e ss.mm.ii.)

La garanzia di cui alla presente polizza vale per le perdite patrimoniali derivanti all'Assicurato in relazione alla responsabilità civile che possa insorgere in conseguenza di una violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e del D. l. n. 174/2012 e ss.mm.ii. , per le attività svolte da soggetti - di cui l'Assicurato deve rispondere - incaricati delle funzioni di:

- Responsabile della prevenzione della corruzione nell'adozione del piano triennale e nel mantenimento dei livelli delle prestazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione;
- Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.

CONDIZIONI SPECIALI

La garanzia di cui all'art. 19 è estesa alla responsabilità professionale, derivante all'Assicurato per:

1. le perdite patrimoniali ed i danni involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di fatti od omissioni commessi da soggetti di cui debba rispondere a norma di Legge, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte ed in particolare di:
 - progettista e verificatore della progettazione
 - direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
 - collaudatore;
 - "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del T.U.S.L. D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e ss.mm.ii. "Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi", di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
 - "Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione"; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
 - RUP - responsabile unico del procedimento ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - Servizio di supporto al Responsabile Unico del Procedimento ex artt. 24, 31 comma 9 del D.Lgs. 50/16;
 - altro dipendente tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispona il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore)con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
2. le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell'Ente contraente.
3. le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
4. i danni materiali e corporali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.

Condizioni Aggiuntive

l'Assicurazione s'intende operante anche per:

5. lo svolgimento delle attività in materia ecologica ed ambientale, fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
6. la progettazione di opere pubbliche così come prevista in ottemperanza degli artt. 24, 31 comma 5, e 106 commi 2 e 9. La garanzia è prestata fino ad emanazione delle Linee Guida A.N.AC. di cui al D. Lgs. 50/2016, ai sensi dello Schema Ministeriale ex D.M. 123/04;

ESTENSIONE RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità derivante dalle norme vigenti di cui al D. Lgs. 50/2016, relativa all'attività di progettazione, nel qual caso la Società si impegna a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta norma vigente secondo lo schema allegato alla presente polizza. La Società si impegna a fornire la copertura assicurativa di cui al comma precedente anche nel caso in cui il Progettista, dipendente del Contraente, non fossero singolarmente assicurati nelle funzioni evidenziate nella Scheda di Polizza per la copertura di cui alla garanzia base.

In deroga alle definizioni di polizza si precisa che, limitatamente a tale garanzia, per assicurato si intende anche la persona fisica indicata negli schemi tipo relativi a ciascuna applicazione di garanzia

L'emissione dei certificati per l'Assicurazione RC Professionale dei Progettisti Interni potrà essere richiesta dal Comune di Genova nonché da A.S.Ter..

APPENDICE PROGETTISTA INTERNO

SCHEMA DI COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE

(in ottemperanza degli artt. 24, 31 c 5 e 106 commi 2 e 9- fino ad emanazione Linee Guida A.N.AC. - del D. Lgs. 50/2016)

La presente scheda riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa:

Contraente	
Stazione Appaltante	
Via/Piazza numero civico	
Città	
CAP	
Prov	
Codice Fiscale/Partita Iva	

Assicurato	
Via/Piazza numero civico	
Città	
CAP	
Prov	
Codice Fiscale/Partita Iva	
Ente di Appartenenza	

Descrizione dell'opera	Luogo di esecuzione

Data prevista di accettazione dell'incarico	Data prevista della fine dei lavori

Importo dei lavori	Massimale assicurato ai sensi di legge

Data di inizio della copertura assicurativa:	Data di cessazione della copertura assicurativa:
Data di inizio effettivo dei lavori:	
Broker incaricato:	Scoperto/Franchigia:

DEFINIZIONI

Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

Assicurato:	le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo;
Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Azioni di Terzi:	qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti);
Contraente:	il soggetto che stipula con la Società l'assicurazione;
Controllore tecnico:	l'organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721;
Direttore dei lavori:	il soggetto di cui all'art. 101 del D. Lgs. 50/2016
Esecutore dei lavori:	il soggetto di cui all'art. 101 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori;
Forza maggiore:	eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile;
Franchigia:	la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato;
Gravi difetti costruttivi:	quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;
Indennizzo/Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Lavori:	le attività di cui all'art. 1 del D. Lgs. 50/2016;
Legge:	il D. Lgs. 50/2016, e successive modificazioni ed integrazioni;
Luogo di esecuzione delle opere:	il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica - nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;
Manutenzione:	periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016;
Opere:	le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
Opere preesistenti:	opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati;
Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata:	le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;
Parti dell'opera non destinate per	le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni,

propria natura a lunga durata:	intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione;
Progettista dei lavori:	il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 50/2016, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;
Regolamento:	il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (nelle parti in cui resta in vigore ex artt. 216 e 217 del D. Lgs. 50/16) e ss.mm.ii.
Responsabile del procedimento:	Il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo;
Scheda tecnica:	la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura;
Scoperto:	la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Società:	l'impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa;
Somma assicurata o massima:	l'importo massimo della copertura assicurativa;
Stazione appaltante o Committente:	le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art. 5 della Legge, committenti dei lavori.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA
INTERNO**

Art. 1 – Dichiarazioni

L'Assicurato e/o Contraente dichiara che:

- l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di Verifica;
- l'attività di Progettazione descritta nella Scheda di Copertura rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).

Art. 2 – Altre assicurazioni

L'Assicurato e/o Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).

Art. 3 – Premio

L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 6, lett. b), sempreché sia stato pagato, entro 30 gg. dalla data di emissione dalla data di ogni singolo certificato, il relativo premio; in caso di ritardato pagamento del premio nella predetta tempistica gli effetti della polizze garanzie sottoscritte decorreranno dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6, lett. c).

Art. 4 – Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Obblighi dell'Assicurato e/o Contraente

L'Assicurato e/o Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

Art. 6 – Durata ed efficacia dell'assicurazione

- a) La durata di questo certificato è riportata nel Modulo di Assicurazione ed in ogni caso non potrà superare un periodo di 48 mesi escluso il periodo di collaudo;
- b) L'Assicurazione cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori ed in ogni caso per un periodo non superiore ai 12 mesi successivi alla data di cessazione del presente Certificato.

Quanto sopra, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda di Copertura e siano notificati nei termini previsti dall'Art. 3 delle Condizioni Particolari.

Art. 7 – Disdetta in caso di sinistro

Non si applica alla presente Assicurazione.

Art. 8 – Proroga dell'Assicurazione

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 6, lett. b),

l'Assicurato e/o Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società s'impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate, entro i limiti temporali di quanto previsto all'art. 6 lettera b).

Art. 9 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato e/o Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Società ovvero al Broker a cui è assegnata la presente copertura assicurativa.

Art. 11 – Foro competente

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

Art. 12 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti e di atti da parte di A.N.AC., le parti prendono e si danno reciprocamente atto che la presente copertura, ferme le condizioni tutte in corso, potrà essere allineata di comune accordo ad eventuali aspetti di dettaglio intervenuti in ambito di progettazione dei lavori e relativa verifica.

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese),

- per i rischi di natura professionale derivanti dall'esecuzione delle attività di progettazione previste agli artt. 23 e 24 del D. Lgs. 50/2016 e successivi atti normativi attuativi e/o di dettaglio;
- per i maggiori costi per le varianti rese necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto imputabili ad errori od omissioni del progettista, in riferimento a quanto previsto all'art. 106 commi 2 e 9 del D. Lgs. 50/2016;
- per errori od omissioni di progettazione quali l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali in base all'art. 106 comma 10 del D. Lgs. 50/2016

Art. 2 - Assicurato/Contraente

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l'Amministrazione abbia incaricato della progettazione dell'opera oggetto dell'appalto.

Art. 3 - Condizioni di validità dell'assicurazione

La copertura opera esclusivamente in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto manifestatisi e notificati all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione.

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art. 4 - Determinazione dell'indennizzo

Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all'art. 1 secondo alinea sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

Art. 5 – Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose, salvo che derivino da vizi di progettazione;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;

- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

Art. 6 – Durata dell'assicurazione

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato/Contraente ed indicata nella Scheda di Polizza;
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;

Quanto sopra, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda di Copertura e siano notificati nei termini previsti dall'Art. 3 delle Condizioni Particolari.

Art. 7 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di Contratti nell'ambito di attuazione della Legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Art. 8 – Massimale di assicurazione

Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica.

L'assicurazione s'intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

Art. 9 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art. 8 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 10 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato/Contraente.

Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

La Società può assumere la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 12 – Obblighi dell'Assicurato/Contraente in caso di sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o Contraente deve darne avviso scritto al Broker a cui è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

In particolare, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, e di ogni altra riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile ad errori

od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Clausole da approvare esplicitamente per iscritto relative alla sezione “schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione” (ai sensi dello schema ministeriale)”

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano le norme relative alla garanzia assicurativa dei dipendenti incaricati della progettazione.

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

Art. 3 - Condizioni di validità dell'assicurazione

Art. 5 - Rischi esclusi dall'assicurazione

Art. 9 - Pluralità di assicurati

Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

Art. 12 – Obblighi dell'Assicurato/Contraente in caso di sinistro

La Società

Il Contraente

.....

.....

**LOTTO 3 - A.S.TER. S.p.A.
POLIZZA TUTELA LEGALE**

stipulata tra

A.S.TER. S.p.A.

Via XX Settembre, 15 – 16121 GENOVA (GE)

C.F / P.IVA: 03825030103

e

L' Impresa Assicuratrice:

e le Coassicuratrici:

Decorrenza: ore 24 del 31/12/2020

Scadenza: ore 24 del 31/12/2023

Scadenza anniversaria: ore 24 del 31/12/2021

DEFINIZIONI.....	3
SCHEDA DI COPERTURA.....	4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	5
<i>art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio</i>	<i>5</i>
<i>art. 2 Durata del contratto</i>	<i>5</i>
<i>art. 3 Pagamento del premio e decorrenza garanzia</i>	<i>5</i>
<i>art. 4 Altre assicurazioni</i>	<i>5</i>
<i>art. 5 Forma delle comunicazioni del Contraente</i>	<i>5</i>
<i>art. 6 Variazione dei rischi</i>	<i>6</i>
<i>art. 7 Modifiche dell'assicurazione</i>	<i>6</i>
<i>art. 8 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro</i>	<i>6</i>
<i>art. 9 Obblighi della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio</i>	<i>6</i>
<i>art. 10 Coassicurazione e delega</i>	<i>6</i>
<i>art. 11 Recesso in caso di sinistro</i>	<i>6</i>
<i>art. 12 Oneri fiscali.....</i>	<i>7</i>
<i>art. 13 Interpretazione del contratto.....</i>	<i>7</i>
<i>art. 14 Foro competente.....</i>	<i>7</i>
<i>art. 15 Broker incaricato.....</i>	<i>7</i>
<i>art. 16 Rinvio alle norme di legge.....</i>	<i>7</i>
<i>art. 17 Mediazione ai sensi del DLgs. n° 28 del 04.03.2010</i>	<i>7</i>
<i>art. 18 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n° 136/2010.....</i>	<i>8</i>
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI.....	9
<i>art. 19 Assicurati.....</i>	<i>9</i>
<i>art. 20 Condizioni di operatività della copertura</i>	<i>9</i>
<i>art. 21 Oggetto dell'assicurazione</i>	<i>9</i>
<i>art. 22 Spese comprese nell'assicurazione.....</i>	<i>9</i>
<i>art. 23 Esclusioni.....</i>	<i>10</i>
<i>art. 24 Verificarsi del sinistro e corresponsabilità</i>	<i>11</i>
<i>art. 25 Inizio e termine della garanzia</i>	<i>11</i>
<i>art. 26 Estensione territoriale</i>	<i>11</i>
<i>art. 27 Gestione del sinistro</i>	<i>12</i>
<i>art. 28 Denuncia del sinistro e scelta del legale.....</i>	<i>12</i>
<i>art. 29 Coesistenza con assicurazione di responsabilità civile.....</i>	<i>12</i>
<i>art.30 Regolazione del premio.....</i>	<i>12</i>
<i>art. 31 Individuazione degli assicurati</i>	<i>12</i>
<i>art. 32 Massimali di garanzia</i>	<i>13</i>
<i>art. 33 Fondo Spese ed Onorari – Anticipo Indennizzi.....</i>	<i>13</i>

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi abrogate e prive di effetto.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Società	l'impresa assicuratrice;
Contraente	La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione
Assicurato	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Polizza	il documento che prova l'assicurazione
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione
Sinistro	L'insorgenza del caso assicurativo intendendosi per tale il verificarsi del fatto dannoso cioè la controversia per il quale è prevista l'assicurazione
Indennizzo/risarcimento	la somma dovuta dalla Società al Contraente e/o beneficiario in caso di sinistro
Franchigia	la parte di danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato
Scoperto	la parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato

SCHEDA DI COPERTURA

Contraente / Assicurato	ASTER S.p.A.
Domicilio	Via XX Settembre, 15 - 16121 GENOVA (GE)
Codice Fiscale/Partita Iva	03825030103
Assicurati	Componenti Consiglio Amm.ne n. 3 Direttore generale n. 1 Dirigenti n. 2 Altri Dipendenti n. 344
Massimale	€ 50.000,00 per sinistro con limite di indennizzo per anno € 500.000,00

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Art. 2- Durata del contratto.

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 31/12/2020 fino alle ore 24 del 31/12/2023 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti. Tuttavia, si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Al Contraente è comunque concessa la facoltà di richiedere il rinnovo per un'ulteriore annualità (vale a dire sino alle ore 24 del 31/12/2024 alle medesime condizioni economiche e normative), con lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza; in tal caso, la Società si impegna sin d'ora a rinnovare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali sino alle ore 24 del 31/12/2024.

È inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 15 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di consentire l'espletamento od il completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fino ad un massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale.

Art. 3- Pagamento del premio e decorrenza garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se la prima rata di premio (periodo 31/12/2020-31/12/2021) sia stata corrisposta entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 60 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C. vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 e.c. nei confronti della Società stessa.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 4- Altre assicurazioni.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per la copertura dei rischi assicurati con la presente polizza, salvo darne comunicazione a tutti gli assicuratori in caso di sinistro.

Art. 5- Forma delle comunicazioni del Contraente.

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo (telex o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 6- Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e pattuite da soggetto munito di poteri.

Art. 7 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (Opzione base)

La Società:

1. con cadenza semestrale,
 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
 3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
 4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati,
- si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

Art. 7 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (Opzione migliorativa)

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. con cadenza semestrale,
 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
 3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
 4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati,
- si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 100,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 8 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 9 – Recesso per Sinistro (Opzione base)

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'Art. 7 – "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

Art. 9 – Recesso per Sinistro (Opzione migliorativa)

Non si applica al presente contratto.

Art. 10 – Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed gli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società

Art. 11 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente ed all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 12 – Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 13 – Broker incaricato

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh S.p.A. con sede operativa in Genova – Viale Padre Santo, n. 5 – Tel. 010/837391 Fax: 010/8373932, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di

rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura dello **0,65%**. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Art. 14 – Rinvio alle norme di legge.

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge interne e comunitarie.

Art. 15 – Mediazione ai sensi del DLgs. N°28 dei 04.03.2010

La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell'esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all'adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell'Assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell' Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all'art. 5 comma 4 lettera 1) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla Controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per l'istruzione del sinistro e garantisce, salvo giustificato motivo, la propria partecipazione all'incontro tra le Parti entro i termini previsti. In accordo con il regolamento dell'Organismo prescelto, la Contraente garantisce la propria partecipazione, diretta oppure con l'assistenza o la rappresentanza di un legale scelto di comune accordo tra le Parti, i cui oneri sono posti a carico della Società ed inoltre si adopera per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell'Organismo prescelto.

La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge. La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del 1° comma dell'art. 11. In caso di conciliazione la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi. La proposizione della domanda di mediazione produce fra le Parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione. Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Società.

Art. 16 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge Nr. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3) comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI

art. 17 Assicurati

La presente Assicurazione ha per oggetto il patrocinio legale che la Contraente intende riconoscere agli Amministratori nonché al personale Dirigente e Dipendente ai sensi di Legge, Regolamento o Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro.

Rivestono la qualifica di Assicurato ai sensi della garanzia prestata con la presente polizza:

(Vedasi Scheda di polizza).

A maggior precisazione e comunque a titolo esemplificativo e non limitativo, si intendono comprese in garanzia tutte le attività e funzioni svolte dalle suddette figure a servizio e nell'interesse dell'Ente Contraente, anche quando si trovano presso altri Enti, Società o Organi collegili in rappresentanza o su designazione dell'Ente Contraente stesso.

art. 18 Condizioni di operatività della copertura

La presente copertura opererà nelle seguenti ipotesi:

- che esista diretta connessione tra il contenzioso processuale e la carica espletata o l'ufficio rivestito dal pubblico funzionario assicurato;
- che non sussista conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l'Ente;
- che il Contraente abbia la necessità di tutelare i propri diritti ed i propri interessi;
- che sia stata riconosciuta l'assenza del dolo e della colpa grave dell'assicurato.

art. 19 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga, fino all'importo del Massimale indicato nella Scheda di Copertura, a tenere indenne l'Assicurato degli oneri che lo stesso è tenuto a pagare ai sensi di legge, regolamento o Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro in quanto Spese Legali come specificato all'Articolo 20, sostenute per la difesa, patrocinio, assistenza od onorari di periti per qualsiasi Assicurato, sia che le stesse siano sostenute in sede giudiziale o stragiudiziale, avanti la giurisdizione penale, civile e amministrativa, per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e dell'adempimento dei compiti d'ufficio, in caso di assenza di conflitto di interesse tra gli Assicurati ed il Contraente, ed escludendo qualsiasi spesa legale che l'Assicurato debba pagare a seguito di sentenza di condanna di un tribunale penale. Per quanto riguarda i procedimenti penali si intendono espressamente compresi nella garanzia anche le spese derivanti da procedimenti penali avviati nei confronti dei soggetti assicurati sopra indicati per ipotesi di reato con imputazione dolosa, a condizione che il procedimento giudiziario si concluda favorevolmente con assoluzione con sentenza passata in giudicato, o con assoluzione dalla imputazione dolosa, o derubricazione a reato colposo, o con decreto di archiviazione per infondatezza della "notitia criminis". In caso di apertura di un procedimento contabile (Corte dei Conti) a carico di uno o più Assicurati, la Società rimborserà le Spese Legali sostenute dall'Assicurato o dal Contraente per la difesa dell'Assicurato contro l'accusa di Responsabilità Amministrativa, a patto che il procedimento legale si concluda a favore dell'Assicurato con proscioglimento o archiviazione nella fase pre-processuale.

Ricorrendo le condizioni indicate al precedente Art. 18, la copertura opera pertanto anche per il rimborso delle spese liquidate dal giudice ai sensi dell'Art. 31 commi 1 e 2, nonché per i casi di compensazione delle spese tra le parti, parzialmente o per intero, nei casi previsti dall'Art. 31 comma 3 del D.lgs. n.26 Agosto 2016 n. 174 "Codice Giustizia Contabile".

In caso di condanna da parte di qualsiasi tribunale, di qualsivoglia Assicurato per dolo o colpa grave la Società si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato stesso, per le somme anticipate in quanto Spese Legali sostenute per la difesa di tali casi.

art. 20 Spese comprese nell'assicurazione

La garanzia si intende operante per:

- a) la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
- b) la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, anche se conseguenti ad inadempimenti in materia fiscale, amministrativa, tributaria, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1 Cod. Proc. Pen.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
- c) l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi nello svolgimento dell'attività lavorativa.
- d) le spese di resistenza per azioni di responsabilità avanti il Giudice Ordinario o al T.A.R. L'intervento della Società è operante nel caso in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza di responsabilità civile o patrimoniale stipulata dall'Assicurato e prestata dalla Compagnia assicuratrice, la presente polizza opererà ad integrazione ed in eccedenza di ciò che sia eventualmente pagato sulla stessa. Nel caso in cui la polizza di responsabilità civile o patrimoniale non sia operante, la presente copertura opererà a primo rischio.

e) le spese a carico dell'ente nei giudizi di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto avanti la Corte dei Conti o altri Organi di giustizia amministrativa. Per i fatti di cui sopra gli Assicuratori rimborseranno le spese legali e peritali una volta accertata l'assenza di dolo o colpa grave dell'Assicurato.

f) "Pacchetto Sicurezza": D. Lgs 81/2008:

Le garanzie vengono prestate al Contraente a tutela dei diritti dei propri: Legali Rappresentanti, Dirigenti, Preposti, Medico Competente, Responsabili dei Servizi di Prevenzione, Lavoratori Dipendenti.

Le garanzie valgono nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreti sopra citati e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli adempimenti in materia, per:

- I) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- II) l'opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00.
Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, i su elencati assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.

g) Tutela della Privacy

Le garanzie vengono prestate a favore del Contraente a tutela dei diritti del Titolare del trattamento e del Responsabile/i del trattamento, a condizione che il Titolare del trattamento abbia provveduto alla notificazione all'Autorità Garante ai sensi e per gli effetti di legge.

Le garanzie valgono per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli di cui sopra, affidati dal Contraente su espressa delega scritta, per:

- I. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- II. la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
- III. la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante; sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale del luogo ove risiede il Titolare. Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiti, ai sensi dell'Art. 1917 Cod. Civ., gli obblighi dell'Assicuratore di Responsabilità Civile.

h) Estensione in materia di inquinamento (D.Lgs. 152/2006 – Testo Unico Ambiente)

L'Assicurazione si intende estesa a favore degli Assicurati in relazione alla difesa nei procedimenti penali ed amministrativi derivanti dalla applicazione della legislazione in materia di inquinamento, come previsto dal D.Lgs. 152/2006 Testo Unico dell'Ambiente e s.m.i.. Tale garanzia si intende prestata limitatamente ai suddetti procedimenti relativi all'irrogazione di sanzioni pecuniarie superiori a € 250,00.

i) Gli arbitrati o l'azione legale nei confronti di Enti o Società assicuratrici, pubbliche o private, per polizze infortuni nei casi di morte o invalidità permanente, se stipulate dall'Ente a favore delle persone assicurate. La garanzia è prestata a far valere il diritto all'indennizzo e/o la quantificazione del danno stesso, anche nel caso di procedure per aggravamento dei postumi. Sono escluse le controversie con la Società medesima.

j) Le controversie nell'ambito della circolazione stradale con mezzi dell'Ente Contraente o di proprietà privata, sempreché in connessione all'espletamento delle mansioni svolte per l'Ente di appartenenza per:

a. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni in caso di incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

art. 21 Esclusioni

La garanzia non si intende operante per:

- a) per fatti conseguenti a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;
- b) le controversie originate da eventi di circolazione terrestre o di navigazione, salvo per quanto riguarda gli assicurati persone fisiche;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

- d) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- e) per controversie tra Dipendenti e Amministratori o tra Assicurati;
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n.990 e successive modifiche;
- i) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
- j) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- k) per fatti addebitabili a dolo e/o colpa grave delle persone assicurate accertati con sentenza passata in giudicato;
- l) Spese Legali sostenute precedentemente al consenso in forma scritta dell'Ufficio Gestione Sinistri od in assenza di tale consenso;
- m) Qualsiasi Sinistro relativo e/o derivante da qualsiasi causa, evento o circostanza verificatasi prima della data di decorrenza della polizza e nota all'Assicurato alla decorrenza della polizza e che possa ragionevolmente dare luogo a Sinistro o a procedura legale contro l'Assicurato;
- n) per le controversie relative alla difesa di responsabilità dell'Ente Contraente avanti al TAR o al Giudice Ordinario.

art. 22 Verificarsi del Sinistro e Corresponsabilità

Ai fini pratici, si intendono singoli Sinistri:

- a) controversie promosse da o contro più di una persona e che prevedano richieste identiche o tra loro connesse;
- b) indagini o rinvii a giudizio contro uno o più Assicurati e derivanti dallo stesso evento o fatto.

In tali casi, quando uno o più Assicurati sono coinvolti nello stesso evento, la copertura è operante per tutti i Dipendenti coinvolti, ma il Massimale non dovrà eccedere la somma dei Massimali individuali e sarà comunque soggetto ad un Massimale stabilito nella Scheda di Copertura per ogni evento, che sarà diviso per il numero dei Dipendenti, indipendentemente dal numero delle cause o delle spese sostenute da ognuno di loro.

art. 23 Inizio e termine della garanzia

La garanzia è operante per le vertenze insorte durante il periodo di validità del contratto, indipendentemente dalla data in cui gli atti ed i comportamenti sono stati posti in essere, purché non antecedenti a 5 anni dalla data di decorrenza della presente polizza. Qualora nel periodo precedente la data di effetto della presente assicurazione sia stata operante a favore dell'Ente Contraente altra polizza di Tutela Legale, la presente assicurazione vale in secondo rischio rispetto a suddetta polizza per i casi in cui quest'ultima preveda, a termini di contratto, la prestazione della garanzia. Ai fini della presente estensione retroattiva dell'assicurazione, agli effetti di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente dichiara di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti degli Assicurati - e di non essere a conoscenza di situazioni che possano far supporre il sorgere di una controversia per fatto imputabile agli Assicurati stessi. Le garanzie sono altresì operanti per i sinistri denunciati agli Assicuratori successivamente alla cessazione della polizza fino ad un massimo di 2 (due) anni, a condizione che i sinistri siano afferenti ad atti o comportamenti posti in essere nel periodo di durata dell'assicurazione indicato in polizza. Le garanzie restano operanti sino a completa definizione di ciascun sinistro, indipendentemente dalla durata dei relativi procedimenti e quindi, eventualmente, anche oltre i termini della garanzia postuma di cui al precedente comma. Si intendono inclusi anche gli eventuali successivi gradi di giudizio, che saranno perciò attivabili – e coperti anch'essi da garanzia assicurativa – indipendentemente dai termini temporali suddetti.

art. 24 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, nonché nel territorio dell'Unione Europea e che in caso di giudizio siano trattate dall'Autorità giudiziaria degli stessi Paesi.

art. 25 Gestione del sinistro

Una volta ricevuta notifica e ottenuta approvazione di un Sinistro, l'Ufficio Gestione Sinistri farà il possibile per ottenere una soluzione amichevole della controversia. Qualora la stessa non venga ottenuta, e se i Sinistri dell'Assicurato presentano possibilità di esito positivo e, in ogni caso, quando un parere di difesa si rende necessario in sede di tribunale penale, la pratica sarà inviata al Legale scelto ai sensi dell'Art. 27 "Denuncia del sinistro e scelta del Legale".

La copertura assicurativa è operante anche per qualsiasi fase superiore dei procedimenti legali, sia civili che penali, se l'appello presenta possibilità di esito positivo, e soggetto ad accordo con l'Ufficio Gestione Sinistri. L'Assicurato potrebbe non raggiungere un compromesso della controversia direttamente con la controparte, in sede giudiziale o stragiudiziale, senza previa autorizzazione per iscritto dell'Ufficio Gestione Sinistri. Qualsiasi nomina di Consulenti Tecnici per una delle parti o di qualsiasi perito deve essere concordata con l'Ufficio Gestione Sinistri.

La Società non è responsabile per l'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

art. 26 Coesistenza con assicurazione di responsabilità civile

Qualora coesista un'assicurazione di responsabilità civile, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 3° comma c.c.

art. 27 Denuncia del sinistro e scelta del legale

In caso di sinistro, l'Assicurato per il tramite del Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando l'ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ne ha avuto conoscenza. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del sinistro. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

La Società, con il consenso dell'Assicurato, potrà acquisire anche direttamente dal legale ogni utile informazione, nonchè copia di atti e documenti.

Le stesse disposizioni si applicano per la scelta del consulente o del perito.

La Società non è responsabile dell'operato dei legali, consulenti e periti.

Qualora l'Assicurato o il Contraente omettano di adempiere all'obbligo di avviso di sinistro o eseguano tale segnalazione in ritardo, si applica il comma 2 dell'art. 1915 c.c..

La prescrizione del diritto dell'Assicurato a percepire l'indennizzo decorre dal momento in cui l'Assicurato riceve per iscritto la richiesta di pagamento:

- delle competenze professionali, a saldo o in acconto, da parte dei propri legali, consulenti e periti;
- delle spese convenute in transazione o liquidate dal giudice in favore della controparte;
- delle altre spese relative a costi, oneri o prestazioni indennizzabili ai sensi della presente garanzia assicurativa.

art. 28 Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili di rischio, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine d'ogni periodo annuo d'assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati consuntivi necessari per il conguaglio e cioè:

- Numero effettivo dei soggetti da assicurare suddiviso per le diverse Categorie.

Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto presa come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo è rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può comunque essere inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

art. 29 Individuazione degli Assicurati

Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia si farà riferimento agli atti e registrazioni tenuti dal Contraente, che si impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società.

art. 30 Massimali di garanzia

La garanzia è prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme:
(Vedasi Scheda di polizza).

art. 31 Fondo Spese ed Onorari – Anticipo Indennizzi

La Società si impegna ad anticipare, dietro presentazione dei relativi giustificativi, una quota dell'indennizzo fino alla somma di Euro 10.000,00 per evento. Gli anticipi delle spese sostenute dall'Assicurato verranno riconosciuti anche sui sinistri per i quali è possibile stabilire solo dopo la pronuncia di sentenza passata in giudicato se essi rientrano in garanzia, fatto salvo che dovranno comunque ricorrere le seguenti condizioni:

- che esista diretta connessione tra il contenzioso processuale e la carica espletata o l'ufficio rivestito dal pubblico funzionario assicurato;
- che non sussista conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l'Ente;
- che il Contraente abbia la necessità di tutelare i propri diritti ed i propri interessi;
- che sia stata riconosciuta l'assenza del dolo e della colpa grave dell'assicurato.

L'Assicurato si impegna, nei confronti degli Assicuratori, a restituire a quest'ultima quanto da questa anticipato, qualora la sentenza passata in giudicato abbia accertato una delle ipotesi di esclusione di copertura previste dal contratto assicurativo.

LOTTO 2 – COMUNE DI GENOVA

POLIZZA

TUTELA LEGALE

stipulata tra

COMUNE DI GENOVA

e

l'Impresa di Assicurazioni:

e le Coassicuratrici:

DEFINIZIONI.....	3
SCHEDA DI COPERTURA.....	4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	5
<i>art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio</i>	<i>5</i>
<i>art. 2 Durata del contratto</i>	<i>5</i>
<i>art. 3 Pagamento del premio e decorrenza garanzia</i>	<i>5</i>
<i>art. 4 Altre assicurazioni</i>	<i>5</i>
<i>art. 5 Forma delle comunicazioni del Contraente</i>	<i>5</i>
<i>art. 6 Variazione dei rischi</i>	<i>6</i>
<i>art. 7 Modifiche dell'assicurazione</i>	<i>6</i>
<i>art. 8 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro</i>	<i>6</i>
<i>art. 9 Obblighi della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio</i>	<i>6</i>
<i>art. 10 Coassicurazione e delega</i>	<i>6</i>
<i>art. 11 Recesso in caso di sinistro</i>	<i>6</i>
<i>art. 12 Oneri fiscali.....</i>	<i>7</i>
<i>art. 13 Interpretazione del contratto</i>	<i>7</i>
<i>art. 14 Foro competente</i>	<i>7</i>
<i>art. 15 Broker incaricato</i>	<i>7</i>
<i>art. 16 Rinvio alle norme di legge</i>	<i>7</i>
<i>art. 17 Mediazione ai sensi del DLgs. n° 28 del 04.03.2010</i>	<i>7</i>
<i>art. 18 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n° 136/2010.....</i>	<i>8</i>
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI.....	9
<i>art. 19 Assicurati</i>	<i>9</i>
<i>art. 20 Condizioni di operatività della copertura</i>	<i>9</i>
<i>art. 21 Oggetto dell'assicurazione</i>	<i>9</i>
<i>art. 22 Spese comprese nell'assicurazione.....</i>	<i>9</i>
<i>art. 23 Esclusioni</i>	<i>10</i>
<i>art. 24 Verificarsi del sinistro e corresponsabilità</i>	<i>11</i>
<i>art. 25 Inizio e termine della garanzia</i>	<i>11</i>
<i>art. 26 Estensione territoriale</i>	<i>11</i>
<i>art. 27 Gestione del sinistro</i>	<i>12</i>
<i>art. 28 Denuncia del sinistro e scelta del legale.....</i>	<i>12</i>
<i>art. 29 Coesistenza con assicurazione di responsabilità civile.....</i>	<i>12</i>
<i>art.30 Regolazione del premio.....</i>	<i>12</i>
<i>art. 31 Individuazione degli assicurati</i>	<i>12</i>
<i>art. 32 Massimali di garanzia</i>	<i>13</i>
<i>art. 33 Fondo Spese ed Onorari – Anticipo Indennizzi.....</i>	<i>13</i>

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi abrogate e prive di effetto.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Società	l'impresa assicuratrice;
Contraente	La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione
Assicurato	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Polizza	il documento che prova l'assicurazione
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione
Sinistro	L'insorgenza del caso assicurativo intendendosi per tale il verificarsi del fatto dannoso cioè la controversia per il quale è prevista l'assicurazione
Indennizzo/risarcimento	la somma dovuta dalla Società al Contraente e/o beneficiario in caso di sinistro
Franchigia	la parte di danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato
Scoperto	la parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato

SCHEDA DI COPERTURA

Contraente / Assicurato	Comune di Genova .
Domicilio	Via Garibaldi, 9 - 16121 GENOVA (GE)
Codice Fiscale/Partita Iva	00856930102
Assicurati	Sindaco n.1 Vice Sindaco n. 1 Assessori n. 10 Consiglieri n. 40 Presidenti di Municipio n. 9 Segretario Generale n. 1 Dirigenti n. 70 Altri Dipendenti 5.100
Massimale	€ 50.000,00 per sinistro con limite di indennizzo per anno € 500.000,00

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del primo comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Art. 2- Durata del contratto.

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 31/12/2020 fino alle ore 24 del 31/12/2023 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti. Tuttavia, si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Al Contraente è comunque concessa la facoltà di richiedere il rinnovo per un'ulteriore annualità (vale a dire sino alle ore 24 del 31/12/2024 alle medesime condizioni economiche e normative), con lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza; in tal caso, la Società si impegna sin d'ora a rinnovare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali sino alle ore 24 del 31/12/2024.

È inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 15 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di consentire l'espletamento od il completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fino ad un massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale.

Art. 3- Pagamento del premio e decorrenza garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se la prima rata di premio (periodo 31/12/2020-31/12/2021) sia stata corrisposta entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 60 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C. vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 e.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 4- Altre assicurazioni.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per la copertura dei rischi assicurati con la presente polizza, salvo darne comunicazione a tutti gli assicuratori in caso di sinistro.

Art. 5- Forma delle comunicazioni del Contraente.

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 6- Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e pattuite da soggetto munito di poteri.

Art. 7 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (Opzione base)

La Società:

1. con cadenza semestrale,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati, si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

Art.8 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (Opzione migliorativa)

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. con cadenza semestrale,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati, si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 100,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 9 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.10 – Recesso per Sinistro (*Opzione base*)

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'Art. 7 – "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

Art. 11 – Recesso per Sinistro (*Opzione migliorativa*)

Non si applica al presente contratto.

Art. 12 – Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed gli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società

Art. 13 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente ed all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 14 – Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 15 – Broker incaricato

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh S.p.A. con sede operativa in Genova – Viale Padre Santo, n. 5 – Tel. 010/837391 Fax: 010/8373932, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di

rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura dello **0,65%**. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Art. 16 – Rinvio alle norme di legge.

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge interne e comunitarie.

Art. 17 – Mediazione ai sensi del DLgs. N°28 dei 04.03.2010

La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell'esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all'adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell'Assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell' Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all'art. 5 comma 4 lettera 1) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla Controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per l'istruzione del sinistro e garantisce, salvo giustificato motivo, la propria partecipazione all'incontro tra le Parti entro i termini previsti. In accordo con il regolamento dell'Organismo prescelto, la Contraente garantisce la propria partecipazione, diretta oppure con l'assistenza o la rappresentanza di un legale scelto di comune accordo tra le Parti, i cui oneri sono posti a carico della Società ed inoltre si adopera per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell'Organismo prescelto.

La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge. La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del 1° comma dell'art. 11. In caso di conciliazione la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi. La proposizione della domanda di mediazione produce fra le Parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione. Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Società.

Art. 18 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge Nr. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3) comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI

art. 19 Assicurati

La presente Assicurazione ha per oggetto il patrocinio legale che la Contraente intende riconoscere agli Amministratori nonché al personale Dirigente e Dipendente ai sensi di Legge, Regolamento o Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro.

Rivestono la qualifica di Assicurato ai sensi della garanzia prestata con la presente polizza:

(Vedasi Scheda di polizza).

A maggior precisazione e comunque a titolo esemplificativo e non limitativo, si intendono comprese in garanzia tutte le attività e funzioni svolte dalle suddette figure a servizio e nell'interesse dell'Ente Contraente, anche quando si trovano presso altri Enti, Società o Organi-collegiali in rappresentanza o su designazione dell'Ente Contraente stesso.

art. 20 Condizioni di operatività della copertura

La presente copertura opererà nelle seguenti ipotesi:

- che esista diretta connessione tra il contenzioso processuale e la carica espletata o l'ufficio rivestito dall'Assicurato;
- che non sussista conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dall'Assicurato e l'Ente;
- che il Contraente abbia la necessità di tutelare i propri diritti ed i propri interessi;
- che sia stata riconosciuta l'assenza del dolo e della colpa grave dell'Assicurato.

art. 21 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga, fino all'importo del Massimale indicato nella Scheda di Copertura, a tenere indenne l'Assicurato degli oneri che lo stesso è tenuto a pagare ai sensi di legge, regolamento o Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro in quanto Spese Legali come specificato all'Articolo 20, sostenute per la difesa, patrocinio, assistenza od onorari di periti per qualsiasi Assicurato, sia che le stesse siano sostenute in sede giudiziale o stragiudiziale, avanti la giurisdizione penale, civile e amministrativa, per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e dell'adempimento dei compiti d'ufficio, in caso di assenza di conflitto di interesse tra gli Assicurati ed il Contraente, ed escludendo qualsiasi spesa legale che l'Assicurato debba pagare a seguito di sentenza di condanna di un tribunale penale. Per quanto riguarda i procedimenti penali si intendono espressamente compresi nella garanzia anche le spese derivanti da procedimenti penali avviati nei confronti dei soggetti assicurati sopra indicati per ipotesi di reato con imputazione dolosa, a condizione che il procedimento giudiziario si concluda favorevolmente con assoluzione con sentenza passata in giudicato, o con assoluzione dalla imputazione dolosa, o derubricazione a reato colposo, o con decreto di archiviazione per infondatezza della "notitia criminis". In caso di apertura di un procedimento contabile (Corte dei Conti) a carico di uno o più Assicurati, la Società rimborserà le Spese Legali sostenute dall'Assicurato o dal Contraente per la difesa dell'Assicurato contro l'accusa di Responsabilità Amministrativa, a patto che il procedimento legale si concluda a favore dell'Assicurato con proscioglimento o archiviazione nella fase pre-processuale.

Ricorrendo le condizioni indicate al precedente Art. 18, la copertura opera pertanto anche per il rimborso delle spese liquidate dal giudice ai sensi dell'Art. 31 commi 1 e 2, nonché per i casi di compensazione delle spese tra le parti, parzialmente o per intero, nei casi previsti dall'Art. 31 comma 3 del D.lgs. n.26 Agosto 2016 n. 174 "Codice Giustizia Contabile".

In caso di condanna da parte di qualsiasi tribunale, di qualsivoglia Assicurato per dolo o colpa grave la Società si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato stesso, per le somme anticipate in quanto Spese Legali sostenute per la difesa di tali casi.

art. 22 Spese comprese nell'assicurazione

La garanzia si intende operante per:

- a) la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
- b) la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, anche se conseguenti ad inadempimenti in materia fiscale, amministrativa, tributaria, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1 Cod. Proc. Pen.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
- c) l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi nello svolgimento dell'attività lavorativa.
- d) le spese di resistenza per azioni di responsabilità avanti il Giudice Ordinario o al T.A.R. L'intervento della Società è operante nel caso in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza di responsabilità civile o patrimoniale stipulata dall'Assicurato e prestata dalla Compagnia assicuratrice, la presente polizza opererà ad integrazione ed in eccedenza di ciò che sia eventualmente pagato sulla stessa. Nel caso in cui la polizza di responsabilità civile o patrimoniale non sia operante, la presente copertura opererà a primo rischio.

e) le spese a carico dell'ente nei giudizi di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto avanti la Corte dei Conti o altri Organi di giustizia amministrativa. Per i fatti di cui sopra gli Assicuratori rimborseranno le spese legali e peritali una volta accertata l'assenza di dolo o colpa grave dell'Assicurato.

f) "Pacchetto Sicurezza": D. Lgs 81/2008: Le garanzie vengono prestate al Contraente a tutela dei diritti dei propri: Legali Rappresentanti, Dirigenti, Preposti, Medico Competente, Responsabili dei Servizi di Prevenzione, Lavoratori Dipendenti.

Le garanzie valgono nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreti sopra citati e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli adempimenti in materia, per:

- I) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- II) l'opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00.
Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, i su elencati assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.

g) Tutela della Privacy

Le garanzie vengono prestate a favore del Contraente a tutela dei diritti del Titolare del trattamento e del Responsabile/i del trattamento, a condizione che il Titolare del trattamento abbia provveduto alla notificazione all'Autorità Garante ai sensi e per gli effetti di legge,.

Le garanzie valgono per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli di cui sopra, affidati dal Contraente su espressa delega scritta, per:

- I. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- II. la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
- III. la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante; sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale del luogo ove risiede il Titolare. Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell'Art. 1917 Cod. Civ., gli obblighi dell'Assicuratore di Responsabilità Civile.

h) Estensione in materia di inquinamento (D.Lgs. 152/2006 – Testo Unico Ambiente)

L'Assicurazione si intende estesa a favore degli Assicurati in relazione alla difesa nei procedimenti penali ed amministrativi derivanti dalla applicazione della legislazione in materia di inquinamento, come previsto dal D.Lgs. 152/2006 Testo Unico dell'Ambiente e s.m.i.. Tale garanzia si intende prestata limitatamente ai suddetti procedimenti relativi all'irrogazione di sanzioni pecuniarie superiori a € 250,00.

i) Gli arbitrati o l'azione legale nei confronti di Enti o Società assicuratrici, pubbliche o private, per polizze infortuni nei casi di morte o invalidità permanente, se stipulate dall'Ente a favore delle persone assicurate. La garanzia è prestata a far valere il diritto all'indennizzo e/o la quantificazione del danno stesso, anche nel caso di procedure per aggravamento dei postumi. Sono escluse le controversie con la Società medesima.

j) Le controversie nell'ambito della circolazione stradale con mezzi dell'Ente Contraente o di proprietà privata, sempreché in connessione all'espletamento delle mansioni svolte per l'Ente di appartenenza per:

a. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni in caso di incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

art. 23 Esclusioni

La garanzia non si intende operante per:

- a) per fatti conseguenti a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;
- b) le controversie originate da eventi di circolazione terrestre o di navigazione, salvo per quanto riguarda gli assicurati persone fisiche;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

- d) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- e) per controversie tra Dipendenti e Amministratori o tra Assicurati;
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n.990 e successive modifiche;
- i) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
- j) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- k) per fatti addebitabili a dolo e/o colpa grave delle persone assicurate accertati con sentenza passata in giudicato;
- l) Spese Legali sostenute precedentemente al consenso in forma scritta dell'Ufficio Gestione Sinistri od in assenza di tale consenso;
- m) Qualsiasi Sinistro relativo e/o derivante da qualsiasi causa, evento o circostanza verificatasi prima della data di decorrenza della polizza e nota all'Assicurato alla decorrenza della polizza e che possa ragionevolmente dare luogo a Sinistro o a procedura legale contro l'Assicurato;
- n) per le controversie relative alla difesa di responsabilità dell'Ente Contraente avanti al TAR o al Giudice Ordinario.

art. 24 Verificarsi del Sinistro e Corresponsabilità

Ai fini pratici, si intendono singoli Sinistri:

- a) controversie promosse da o contro più di una persona e che prevedano richieste identiche o tra loro connesse;
- b) indagini o rinvii a giudizio contro uno o più Assicurati e derivanti dallo stesso evento o fatto.

In tali casi, quando uno o più Assicurati sono coinvolti nello stesso evento, la copertura è operante per tutti i Dipendenti coinvolti, ma il Massimale non dovrà eccedere la somma dei Massimali individuali e sarà comunque soggetto ad un Massimale stabilito nella Scheda di Copertura per ogni evento, che sarà diviso per il numero dei Dipendenti, indipendentemente dal numero delle cause o delle spese sostenute da ognuno di loro.

art. 25 Inizio e termine della garanzia

La garanzia è operante per le vertenze insorte durante il periodo di validità del contratto, indipendentemente dalla data in cui gli atti ed i comportamenti sono stati posti in essere, purché non antecedenti a 5 anni dalla data di decorrenza della presente polizza. Qualora nel periodo precedente la data di effetto della presente assicurazione sia stata operante a favore dell'Ente Contraente altra polizza di Tutela Legale, la presente assicurazione vale in secondo rischio rispetto a suddetta polizza per i casi in cui quest'ultima preveda, a termini di contratto, la prestazione della garanzia. Ai fini della presente estensione retroattiva dell'assicurazione, agli effetti di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente dichiara di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti degli Assicurati - e di non essere a conoscenza di situazioni che possano far supporre il sorgere di una controversia per fatto imputabile agli Assicurati stessi. Le garanzie sono altresì operanti per i sinistri denunciati agli Assicuratori successivamente alla cessazione della polizza fino ad un massimo di 2 (due) anni, a condizione che i sinistri siano afferenti ad atti o comportamenti posti in essere nel periodo di durata dell'assicurazione indicato in polizza. Le garanzie restano operanti sino a completa definizione di ciascun sinistro, indipendentemente dalla durata dei relativi procedimenti e quindi, eventualmente, anche oltre i termini della garanzia postuma di cui al precedente comma. Si intendono inclusi anche gli eventuali successivi gradi di giudizio, che saranno perciò attivabili – e coperti anch'essi da garanzia assicurativa – indipendentemente dai termini temporali suddetti.

art. 26 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, nonché nel territorio dell'Unione Europea e che in caso di giudizio siano trattate dall'Autorità giudiziaria degli stessi Paesi.

art. 27 Gestione del sinistro

Una volta ricevuta notifica e ottenuta approvazione di un Sinistro, l'Ufficio Gestione Sinistri farà il possibile per ottenere una soluzione amichevole della controversia. Qualora la stessa non venga ottenuta, e se i Sinistri dell'Assicurato presentano possibilità di esito positivo e, in ogni caso, quando un parere di difesa si rende necessario in sede di tribunale penale, la pratica sarà inviata al Legale scelto ai sensi dell'Art. 27 "Denuncia del sinistro e scelta del Legale".

La copertura assicurativa è operante anche per qualsiasi fase superiore dei procedimenti legali, sia civili che penali, se l'appello presenta possibilità di esito positivo, e soggetto ad accordo con l'Ufficio Gestione Sinistri. L'Assicurato potrebbe non raggiungere un compromesso della controversia direttamente con la controparte, in sede giudiziale o stragiudiziale, senza previa autorizzazione per iscritto dell'Ufficio Gestione Sinistri. Qualsiasi nomina di Consulenti Tecnici per una delle parti o di qualsiasi perito deve essere concordata con l'Ufficio Gestione Sinistri.

La Società non è responsabile per l'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

art. 28 Coesistenza con assicurazione di responsabilità civile

Qualora coesista un'assicurazione di responsabilità civile, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 3° comma c.c.

art. 29 Denuncia del sinistro e scelta del legale

In caso di sinistro, l'Assicurato per il tramite del Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando l'ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ne ha avuto conoscenza. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del sinistro. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

La Società, con il consenso dell'Assicurato, potrà acquisire anche direttamente dal legale ogni utile informazione, nonchè copia di atti e documenti.

Le stesse disposizioni si applicano per la scelta del consulente o del perito.

La Società non è responsabile dell'operato dei legali, consulenti e periti.

Qualora l'Assicurato o il Contraente omettano di adempiere all'obbligo di avviso di sinistro o eseguano tale segnalazione in ritardo, si applica il comma 2 dell'art. 1915 c.c..

La prescrizione del diritto dell'Assicurato a percepire l'indennizzo decorre dal momento in cui l'Assicurato riceve per iscritto la richiesta di pagamento:

- delle competenze professionali, a saldo o in acconto, da parte dei propri legali, consulenti e periti;
- delle spese convenute in transazione o liquidate dal giudice in favore della controparte;
- delle altre spese relative a costi, oneri o prestazioni indennizzabili ai sensi della presente garanzia assicurativa.

art. 30 Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili di rischio, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine d'ogni periodo annuo d'assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati consuntivi necessari per il conguaglio e cioè:

- Numero effettivo dei soggetti da assicurare suddiviso per le diverse Categorie.

Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto presa come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo è rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può comunque essere inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

art. 31 Individuazione degli Assicurati

Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia si farà riferimento agli atti e registrazioni tenuti dal Contraente, che si impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società.

art. 32 Massimali di garanzia

La garanzia è prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme:
(Vedasi Scheda di polizza).

art. 33 Fondo Spese ed Onorari – Anticipo Indennizzi

La Società si impegna ad anticipare, dietro presentazione dei relativi giustificativi, una quota dell'indennizzo fino alla somma di Euro 10.000,00 per evento. Gli anticipi delle spese sostenute dall'Assicurato verranno riconosciuti anche sui sinistri per i quali è possibile stabilire solo dopo la pronuncia di sentenza passata in giudicato se essi rientrano in garanzia, fatto salvo che dovranno comunque ricorrere le seguenti condizioni:

- che esista diretta connessione tra il contenzioso processuale e la carica espletata o l'ufficio rivestito dal pubblico funzionario assicurato;
- che non sussista conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l'Ente;
- che il Contraente abbia la necessità di tutelare i propri diritti ed i propri interessi;
- che sia stata riconosciuta l'assenza del dolo e della colpa grave dell'assicurato.

L'Assicurato si impegna, nei confronti degli Assicuratori, a restituire a quest'ultima quanto da questa anticipato, qualora la sentenza passata in giudicato abbia accertato una delle ipotesi di esclusione di copertura previste dal contratto assicurativo.

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

1. Premessa

Il presente progetto afferisce all'acquisizione di vari servizi assicurativi per il Comune di Genova (Fine Art- Mostre, Infortuni, Rca, Rcp, Tutela Legale) e per la Società partecipata Aster Spa (Furto /Rapina, Incendio, Infortuni, Kasko, Rca, Tutela Legale), come da richiesta pervenuta in data 25/09/2020.

La decisione della Civica Amministrazione di procedere all'affidamento congiunto è stata assunta anche in base ai suggerimenti del broker Marsh Spa, in ossequio al principio di economicità ed è volta anche ad evitare il più possibile situazioni di conflittualità, individuando uno o piu' aggiudicatari per le polizze in scadenza alla fine del corrente anno del Comune di Genova e di Aster con un'unica procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le procedure sono le seguenti:

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

La base di gara viene oggi determinata **in complessivi Euro 2.325.000,00** per la durata del contratto assicurativo (31/12/2020-31/12/2023).

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	CIG	P (principale) S (secondaria)	Importo triennale lordo a base d'asta
1	Polizza "Polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale" del Comune di Genova	6651600-0	846242453 3	P	€ 270.000,00
2	Polizza "Polizza Tutela legale" del Comune di Genova	6651300-9	8462340FD E	P	€ 255.000,00
3	Polizza "Polizza Tutela legale" di ASTER S.p.A.	6651300-9	846570699 6	P	€ 90.000,00
4	Polizza "Polizza Infortuni" del Comune di Genova	66512100-3	846243919 5	P	€ 300.000,00
5	Polizza "Polizza Infortuni" di ASTER S.p.A.	66512100-3	84657172A C	P	€ 120.000,00
6	Polizza "RCA a Libro Matricola" del Comune di Genova	6651600-0	846245707 0	P	€ 600.000,00
7	Polizza "RCA a Libro Matricola" di ASTER S.p.A.	6651600-0	8465729C9 0	P	€ 300.000,00
8	Polizza "Fine Art" del Comune di Genova	66515000-3	84624033D F	P	€ 300.000,00
9	Polizza "Incendio ed eventi complementari" di ASTER S.p.A.	66515100-4	84657405A 6	P	€ 36.000,00
10	Polizza "Furto e rapina" di ASTER S.p.A.	66515000-3	8465750D E4	P	€ 36.000,00
11	Polizza "Kasko Amministratori e dipendenti in missione" di ASTER S.p.A.	66515000-3	84657616F A	P	€ 18.000,00
Importo totale a base di gara					€ 2.325.000,00

Si ritiene infine che, considerata la scarsa partecipazione alla gara indetta nel 2016, sia opportuno bandire la gara entro breve termine.

2. Calcolo della spesa

Il calcolo è, come detto, teorico, perché dipende da molte variabili non conosciute e/o non conoscibili preventivamente (organizzazione del lavoro dell'Assicuratore; numerosità e complessità dei sinistri, ecc.).

Peraltro, occorre ricordare che recente giurisprudenza esclude i servizi assicurativi dalla categoria dei “servizi intellettuali”, in quanto si tratta di “una serie di attività materiali e giuridiche standardizzate inserite in una complessa organizzazione aziendale, in cui difetta un apporto personale e professionale del singolo operatore” (T.A.R. Lazio, sez. seconda quater, n. 11717 del 16.10.2018; in senso contrario: Tribunale regionale Giustizia amministrativa Trento, sent. 319/2017).

QUADRO ECONOMICO DEL CONTRATTO		
1	IMPORTO A BASE D'ASTA complessivo (comprensivo di imposte e altre tasse)	€ 2.325.000,00
2	Spese pubblicità gara (ipotizzate)	€ 10.000,00
3	Incentivo art.113	€ 22.087,50
TOTALE QUADRO ECONOMICO		€ 2.357.087,50

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio del Comune e di ASTER (ciascuno per i lotti di competenza).

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato nel 10% del valore di ciascun lotto (comportando talune polizze un impegno consistente di personale per la loro gestione), basandosi sul Contratto collettivo nazionale di lavoro 22/02/2017 per il personale non dirigente dipendente dalle imprese di assicurazione, come segue:

polizza	Valore a base d'asta	Ore di lavoro presunte di un dipendente di medio livello e di media anzianità nel triennio	Costo lavoro
<i>Polizza "Polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale" del Comune di Genova</i>	€ 270.000,00	900	€ 27.000,00

<i>Polizza "Polizza Tutela legale" del Comune di Genova</i>	<i>€ 255.000,00</i>	<i>850</i>	<i>€ 25.500,00</i>
<i>Polizza "Polizza Tutela legale" di ASTER S.p.A.</i>	<i>€ 90.000,00</i>	<i>300</i>	<i>€ 9.000,00</i>
<i>Polizza "Polizza Infortuni" del Comune di Genova</i>	<i>€ 300.000,00</i>	<i>1.000</i>	<i>€ 30.000,00</i>
<i>Polizza "Polizza Infortuni" di ASTER S.p.A.</i>	<i>€ 120.000,00</i>	<i>400</i>	<i>€ 12.000,00</i>
<i>Polizza "RCA a Libro Matricola" del Comune di Genova</i>	<i>€ 600.000,00</i>	<i>2.000</i>	<i>€ 60.000,00</i>
<i>Polizza "RCA a Libro Matricola" di ASTER S.p.A.</i>	<i>€ 300.000,00</i>	<i>1.000</i>	<i>€ 30.000,00</i>
<i>Polizza "Fine Art" del Comune di Genova</i>	<i>€ 300.000,00</i>	<i>900</i>	<i>€ 30.000,00</i>
<i>Polizza "Incendio ed eventi complementari" di ASTER S.p.A.</i>	<i>€ 36.000,00</i>	<i>120</i>	<i>€ 3.600,00</i>
<i>Polizza "Furto e rapina" di ASTER S.p.A.</i>	<i>€ 36.000,00</i>	<i>120</i>	<i>€ 3.600,00</i>
<i>Polizza "Kasko Amministratori e dipendenti in missione" di ASTER S.p.A.</i>	<i>€ 18.000,00</i>	<i>60</i>	<i>€ 1.800,00</i>

3. Requisiti particolari richiesti :

si è ritenuto opportuno indicare requisiti per individuare concorrenti che abbiano acquisito una certa esperienza nei settori specifici e che offrano sufficienti garanzie di solidità ed affidabilità. Tali requisiti sono:

Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi n. tre esercizi finanziari disponibili di € 80.000.000 (ottanta milioni) per il ramo Danni, (comprensivo di imposte e altre tasse) e di € 2.000.000 (due milioni) per il ramo Tutela legale (comprensivo di imposte e tasse).

Per fatturato specifico minimo annuo si intende la raccolta premi annuale relativa alle assicurazioni del ramo “danni” e/o nel ramo “tutela legale”

Gli esercizi finanziari di riferimento sono: 2017, 2018, 2019.

O, in alternativa al fatturato specifico annuo

Possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l'indicazione della società specializzata che lo ha attribuito.

4. Requisiti di capacità tecnica e professionale

Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi:

Il concorrente deve aver svolto nell'ultimo triennio (anni 2017-2018-2019) servizi analoghi, consistenti nell'aver stipulato almeno 3 polizze aventi oggetto il servizio del lotto per cui si presenta offerta, a favore di soggetti pubblici (Enti pubblici e/o Società in house degli stessi).

5.Modalità di aggiudicazione della gara

Il luogo di svolgimento del servizio è in Genova, codice NUTS ITC33

L'aggiudicazione della gara avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt- 58,60 e 95 del Codice, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

PUNTEGGIO MASSIMO Offerta tecnica (PT) 80 Offerta economica (PE) 20 : totale 100

I criteri sono proposti in base all'esperienza maturata e condivise con il broker.

Si è stabilito in 80 punti il peso dell'offerta tecnica, poichè si reputa che la qualità del servizio, intesa come miglioramento delle clausole – base proposte, sia l'elemento preponderante della valutazione, come peraltro sancito dall'art. 95, comma dieci bis, D. Lgs. 50/2016. La finalità è infatti quella di fornire al Comune, nell'ambito delle somme disponibili, la miglior copertura assicurativa possibile, nel rispetto della normativa attualmente vigente.

6.Offerta tecnica ed offerta economica

L'offerta tecnica consiste nella compilazione di alcune schede in cui vengono esposte le migliori proposte dalle varie Compagnie rispetto al contratto – base elaborato dal Comune. Si rimanda al disciplinare di gara per l'indicazione dei vari punteggi e delle modalità di attribuzione.

L'offerta economica verrà valutata in base alla seguente, semplice formula:

Punteggio concorrente a = $20 * P_{min} / P_a$

In cui: P_a è il prezzo dell'offerta del concorrente (a) che si va a valutare e P_{min} è il prezzo dell'offerta più conveniente.

IL RUP

COMUNE DI GENOVA

Contratto fra il Comune di Genova e la Società per l'espletamento del servizio assicurativo “.....” del Comune di Genova CIG

REPUBBLICA ITALIANA

L'annoil giorno..... del mese di in Genova, in una delle sale del Palazzo Comunale , posto in Via Garibaldi al civico numero nove.

INNANZI A ME – Dott..... Vice Segretario Generale del Comune di Genova

sono comparsi

PER UNA PARTE - il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, (di seguito **Comune**) rappresentato dal Dott.

E PER L'ALTRA PARTE - la Società di seguito per brevità denominata con sede Partita IVA, Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura din....., rappresentata dal Signor..... domiciliato presso la sede della Società nella sua qualità di

Quali Signori comparenti, della cui identità personale e poteri io Ufficiale Rogante sono certo;

p r e m e t t o n o

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Stazione Unica Appaltante – Settore Beni e Servizi n. 2020-..... del esecutiva ai sensi di legge, la STAZIONE UNICA APPALTANTE ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura aperta selezionando l'offerta in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codi-

ce, al conferimento in appalto del servizio assicurativo afferente la polizza

“.....”; il valore complessivo posto a base di gara ammonta ad Euro

..... comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant'altro concorra alla

determinazione del premio/corrispettivo; oneri della sicurezza da interferenze pari a zero;

- che il servizio di cui sopra non risulta compreso nelle convenzioni attive stipulate da

“CONSIP S.p.A.” e nelle categorie merceologiche di cui all’art. 1 comma 7 del D.L. n.

95/2012, convertito in Legge n. 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi

prescritta;

- che in base alle risultanze della gara predetta, riportate nel verbale a cronologico n.

....., redatto durante la seduta di gara ed al quale si fa pieno riferimento è risultata

prima ed unica in graduatoria la Società avendo conseguito il punteggio

complessivo di ... punti in virtù dell'importo offerto di Euro(.....) comprensivo di im-

poste governative;

- che, espletate le verifiche relative all'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80

del codice, nonché effettuata la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti nel Capitolato,

con successiva determinazione dirigenziale della Direzione Stazione Unica Appaltante – Set-

tore Beni e Servizi n. esecutiva dal,

l'Amministrazione, ha aggiudicato il servizio di cui trattasi, alla predetta Società;

- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all’art. 76 del Codice e che sono decorsi al-

meno trentacinque giorni dall’ultima di tali comunicazioni;

- e che è in corso di validità il DURC per la stipula del presente contratto;

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente contratto, le Parti

come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Oggetto del contratto - Il Comune di Genova come sopra rappresentato, esperiti

gli adempimenti disposti dal Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i., affida

alla Società che, come sopra costituita, accetta senza riserva alcuna,

l'espletamento del servizio assicurativo per la copertura del rischio relativo alla polizza

..... per il Comune di Genova.

La Societàsi impegna all'esecuzione del predetto servizio alle

condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati

nonché a quelle contenute nella propria offerta economica.

Articolo 2. Ammontare del contratto - Le Parti come sopra costituite dichiarano che

l'importo del presente servizio ammonta ad EURO

(.....) comprensivo delle imposte governative.

Articolo 3 Capitolato d'appalto - L'appalto viene conferito e accettato sotto l'osservanza

piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non

disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti del

Capitolato Speciale unito alla determinazione dirigenziale della Direzione Stazione Unica

Appaltante – Settore Beni e Servizi n. nonché alle condizioni di cui alla

Determinazione Dirigenziale della medesima Direzione n., che

costituiscono un unico documento informatico che le Parti dichiarano di conoscere, avendolo

sottoscritto prima d'ora per accettazione; io Ufficiale Rogante sottoscrivo digitalmente il me-

desimo, che in formato informatico si allega al presente atto sotto la lettera “...” perché ne

formi parte integrante e sostanziale.

Articolo 4 Articolazione e durata dell'appalto - Costituisce oggetto del presente atto il

servizio di copertura della polizza assicurativa relativamente al rischio

per il Comune di Genova. La durata della polizza è pari con decorrenza dalle

ore 24:00 del giorno e scadenza alle ore 24:00 del giorno, con cessa-

zione automatica alla scadenza, senza obbligo di disdetta da ambo le parti.

La Committenza si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a un anno e l'opzione di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie al conseguimento di una nuova copertura assicurativa ai sensi del comma 11 dell'art. 106 del codice, per un periodo massimo di ulteriori sei mesi; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione di quanto previsto nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il committente.

Le garanzie, le coperture assicurative, i rischi, i valori assicurati, i massimali le condizioni generali e speciali, sono puntualmente specificati e analiticamente regolamentati nel Capitolato Speciale, allegati alla determinazione dirigenziale della Direzione Stazione Unica Appaltante – Settore Beni e Servizi n.

L'Amministrazione Comunale effettuerà mediante il proprio personale, controlli ed accertamenti sulla perfetta osservanza, da parte della Società appaltatrice, di tutte le disposizioni contenute nel contratto di assicurazione.

Oltre alla penale prevista dall'art. del Capitolato, in caso di inosservanza o di inadempienza alle condizioni contrattuali, a carico della Società, la Civica Amministrazione si riserva di applicare una penale da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 10.000 a seconda della gravità dell'inadempimento, ovvero di risolvere il contratto in danno dell'Impresa stessa, ai sensi dell'art.1456 - II comma - del Codice Civile.

Articolo 5 Pagamenti - I pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto o dalle successive scadenze; la liquidazione è subordinata alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni nonché alla verifica della regolarità contributiva.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 il C.I.G. attribuito alla gara è

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso la Banca

..... dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche ai sensi

del comma 1 art. 3 della predetta Legge; la Società inoltre ha

indicato i seguenti conti correnti propedeutici ad altre movimentazioni inerenti le prestazioni

oggetto del contratto:

.....

Le persone titolari o delegate a operare nei predetti conti bancari sono:

.....

La Società s'impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della citata Legge entro

sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati, e si assume espressamente

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione del-

la Legge n. 136/2010.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a cinquemila Euro, il Comune, prima di effettuare

il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto

disposto dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, presso "Agenzia delle Entrate

per la Riscossione".

Articolo 6 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva - A garanzia della perfetta

esecuzione del servizio e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali la Società

..... ha presentato polizza fideiussoria della Società -

emessa per l'importo di Euro

(.....) ridotta ai sensi dell'art.103 del codice.

Detta garanzia, previe eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata del

servizio e fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo

svincolo.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 7 Oneri a carico dell'appaltatore – La Società è responsabile della disciplina e del buon ordine nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La Società come sopra costituita, dichiara che il servizio oggetto del presente atto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità del Signor che potrà venire sostituito, in caso di impedimento, da altra persona purché munita dei requisiti richiesti il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune.

Articolo 8 Trattamento dati personali -La Società è individuata con specifico provvedimento quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 4, comma 8 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

La Società dichiara di possedere adeguati requisiti di esperienza, capacità e affidabilità sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e per svolgere il ruolo di Responsabile.

La Società, in qualità di responsabile, è tenuta a trattare i dati personali nel rispetto dei principi previsti dal GDPR e attenendosi alle istruzioni del Titolare.

Articolo 9 Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del presente contratto l'offerta presentata in sede di gara dall'appaltatore e le clausole di integrità del Comune di Genova sottoscritte in sede di gara, sebbene non allegate in quanto non materialmente e fisicamente unite al medesimo, ma depositate agli atti del Comune di Genova, avendone comunque le Parti preso diretta conoscenza e accettandole integralmente.

Articolo 10 Clausula anti-Pantouflage

L'aggiudicatario non si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs.

165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo aggiudicatario.

Articolo 11 Risoluzione del contratto - La risoluzione del contratto verrà disposta ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- d) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
- e) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il contraente, e qualora emerga, per quanto possa occorrere, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- f) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del

servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella esecuzione del contratto, e di cui lo stesso venga a conoscenza;

g) in tutti i casi previsti dalla Convenzione per la Stazione Unica Appaltante con la Prefettura di Genova del 22 ottobre 2018.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Articolo 12 Controversie - Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Articolo 13 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale - Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) e comprese quelle occorse per la procedura aperta sono a carico della Societàche, come sopra costituita, vi si obbliga.

Ai fini fiscali si dichiara che il presente contratto verrà registrato a tassa fissa trattandosi di contratto di cui all'art. 7 della tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso e le Parti, avendone preso visione, col mio consenso, mi dispensano dal darne lettura.

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto, che consta di pagine e parte dell'..... da me redatto su supporto informatico non modificabile e letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, alle parti componenti, le quali lo approvano e con me sottoscrivono digitalmente a termine di Legge.

Per il Comune di Genova

Per la Società

Ufficiale Rogante

Dott.....

(sottoscritto digitalmente)

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA

(DA INSERIRE NELLA BUSTA C)

Stazione appaltante:	<i>Comune di Genova</i>
Amministrazione aggiudicatrice:	<i>Comune di Genova</i>
Oggetto dell’appalto:	<i>Affidamento dei servizi assicurativi dell’Amministrazione Aggiudicatrice.</i>
Procedura:	<i>Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016</i>
Criterio di aggiudicazione:	<i>Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016</i>
Codice identificativo gara (CIG):	84624033DF

FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA C)**SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA**

Il sottoscritto:
 codice fiscale:
 nato a: il: .././....
 domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di:¹.....
 e legale rappresentante dell'Impresa:
 con sede legale in:
 Via/Piazza: C.A.P.
 Telefono:.....; Fax:.....; PEC:.....
 codice fiscale: Partita I.V.A.:

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d'asta non superabili di seguito riportate, pena l'esclusione delle offerte stesse;

DICHIARA

- che il/i valore/i economico/i offerto/i, indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
- che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa sono pari a il% rispetto all'importo dei ricavi ;
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

- i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- **non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta** specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;

¹ **Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.**

- in caso di discordanza tra il valore del premio annuo lordo offerto e valido per l'attribuzione del punteggio economico e il valore scaturente dall'applicazione del moltiplicatore per il parametro di quotazione, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

Compilare, stampare, datare, timbrare, firmare e inserire questa scheda nella busta C) solo qualora si presenti offerta per questo lotto

LOTTO 8 – POLIZZA FINE ART COMUNE DI GENOVA

Fermo restando che il valore a base d’asta sotto indicato non può essere superato,

PREMIO ANNUO LORDO A BASE D’ASTA (comprensivo di imposte e altre tasse)
€ 100.000,00

il concorrente presenta offerta con i seguenti valori:

SOMMA ASSICURATA	Tasso annuo imponibile offerto ‰	PREMIO ANNUO LORDO OFFERTO DAL CONCORRENTE (comprensivo di imposte e altre tasse)
€ 1.487.295.516,00‰	€ <i>In cifre</i>

In caso di discordanza tra il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente e valido per l’attribuzione del punteggio economico e il valore scaturente dall’applicazione del tasso annuo lordo offerto ed il parametro retribuzioni annue lorde preventivate, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente. Il tasso annuo lordo nel caso di cui sopra sarà, conseguentemente ricalcolato in funzione del premio annuo lordo offerto.

Luogo e data

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

....., li .././....

.....

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA

(DA INSERIRE NELLA BUSTA C)

Stazione appaltante:	<i>Comune di Genova</i>
Amministrazione aggiudicatrice:	<i>A.S.TER. S.p.A.</i>
Oggetto dell’appalto:	<i>Affidamento dei servizi assicurativi dell’Amministrazione Aggiudicatrice.</i>
Procedura:	<i>Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016</i>
Criterio di aggiudicazione:	<i>Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016</i>
Codice identificativo gara (CIG):	<i>8465750DE4</i>

FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA C)**SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA**

Il sottoscritto:
 codice fiscale:
 nato a: il: .././....
 domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di:¹.....
 e legale rappresentante dell'Impresa:
 con sede legale in:
 Via/Piazza: C.A.P.
 Telefono:.....; Fax:.....; PEC:.....
 codice fiscale: Partita I.V.A.:

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d'asta non superabili di seguito riportate, pena l'esclusione delle offerte stesse;

DICHIARA

- che il/i valore/i economico/i offerto/i, indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
- che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa sono pari a il% rispetto all'importo dei ricavi ;
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

- i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- **non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta** specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;

¹ **Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.**

- in caso di discordanza tra il valore del premio annuo lordo offerto e valido per l'attribuzione del punteggio economico e il valore scaturente dall'applicazione del moltiplicatore per il parametro di quotazione, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

Compilare, stampare, datare, timbrare, firmare e inserire questa scheda nella busta C) solo qualora si presenti offerta per questo lotto

LOTTO 10 – POLIZZA FURTO E RAPINA A.S.TER. S.p.A.

Fermo restando che il valore a base d'asta sotto indicato non può essere superato,

PREMIO ANNUO LORDO A BASE D'ASTA (comprensivo di imposte e altre tasse)

€ 12.000,00

il concorrente presenta offerta con i seguenti valori:

PREMIO ANNUO LORDO OFFERTO DAL CONCORRENTE

(comprensivo di imposte e altre tasse)

€.....*In cifre*

Il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente è così dettagliato:

n° Partita	Descrizione	Forma	Valore	Tasso annuo Lordo Per mille	PREMIO COMPLESSIVO ANNUO LORDO (COMPENSIVO DI IMPOSTE E ALTRE TASSE) OFFERTO DAL CONCORRENTE (IN CIFRE)
1	Patrimonio mobiliare	Primo Rischio Assoluto	€ 50.000,00%°	€
2	Valori in mobili, cassetti chiusi a chiave	Primo Rischio Assoluto	€ 5.000,00%°	€
3	Valori trasportati dai dipendenti	Primo Rischio Assoluto	€ 10.000,00%°	€
4	Macchinari ed attrezzature di cantiere...	Primo Rischio Assoluto	€ 20.000,00%°	€

In caso di discordanza tra il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente e il valore scaturente dall'applicazione dei tassi annui lordi offerti ai valori indicati nella tabella, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente. Il/i tasso/i annuo/i lordo/i nel caso di cui sopra sarà/saranno, conseguentemente ricalcolato/i in funzione del premio annuo lordo offerto.

Luogo e data

....., li/.....

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

.....

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA

(DA INSERIRE NELLA BUSTA C)

Stazione appaltante:	<i>Comune di Genova</i>
Amministrazione aggiudicatrice:	<i>A.S.TER. S.p.A.</i>
Oggetto dell’appalto:	<i>Affidamento dei servizi assicurativi dell’Amministrazione Aggiudicatrice.</i>
Procedura:	<i>Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016</i>
Criterio di aggiudicazione:	<i>Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016</i>
Codice identificativo gara (CIG):	<i>84657405A6</i>

FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA C)**SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA**

Il sottoscritto:
 codice fiscale:
 nato a: il: .././....
 domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di:¹.....
 e legale rappresentante dell'Impresa:
 con sede legale in:
 Via/Piazza: C.A.P.
 Telefono:.....; Fax:.....; PEC:.....
 codice fiscale: Partita I.V.A.:

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d'asta non superabili di seguito riportate, pena l'esclusione delle offerte stesse;

DICHIARA

- che il/i valore/i economico/i offerto/i, indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
- che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa sono pari a il% rispetto all'importo dei ricavi ;
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

- i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- **non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta** specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;

¹ **Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.**

- in caso di discordanza tra il valore del premio annuo lordo offerto e valido per l'attribuzione del punteggio economico e il valore scaturente dall'applicazione del moltiplicatore per il parametro di quotazione, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

Compilare, stampare, datare, timbrare, firmare e inserire questa scheda nella busta C) solo qualora si presenti offerta per questo lotto

LOTTO 9 – POLIZZA INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI A.S.TER. S.p.A.

Fermo restando che il valore a base d’asta sotto indicato non può essere superato,

PREMIO ANNUO LORDO A BASE D’ASTA (comprensivo di imposte e altre tasse)
€ 12.000,00

il concorrente presenta offerta con i seguenti valori:

PREMIO ANNUO LORDO OFFERTO DAL CONCORRENTE
(comprensivo di imposte e altre tasse)
€..... <i>In cifre</i>

Il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente è così dettagliato:

n° Partita	Descrizione	Forma	Valore	Tasso annuo Lordo Per mille	PREMIO <u>COMPLESSIVO</u> ANNUO LORDO <small>(COMPENSIVO DI IMPOSTE E ALTRE TASSE)</small> OFFERTO DAL CONCORRENTE (IN CIFRE)
1	Fabbricati	Valore intero	€ 9.248.736,00%°	€
2	Contenuto	Valore intero	€ 1.330.723,83%°	€
3	Rischio locativo	Primo Rischio Assoluto	€ 1.500.000,00%°	€
4	Ricorso terzi	Primo Rischio Assoluto	€ 4.000.000,00%°	€
5	Spese demolizione e sgombero	Primo Rischio Assoluto	€ 25.000,00%°	€

6	Terrorismo	Primo Rischio Assoluto	€ 7.000.000,00%	€.....
---	------------	------------------------	----------------	--------	--------

In caso di discordanza tra il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente e il valore scaturente dall'applicazione dei tassi annui lordi offerti ai valori indicati nella tabella, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente. Il/i tasso/i annuo/i lordo/i nel caso di cui sopra sarà/saranno, conseguentemente ricalcolato/i in funzione del premio annuo lordo offerto.

Luogo e data

....., lì/..../....

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

.....

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA

(DA INSERIRE NELLA BUSTA C)

Stazione appaltante:	<i>Comune di Genova</i>
Amministrazione aggiudicatrice:	<i>A.S.TER. S.p.A.</i>
Oggetto dell’appalto:	<i>Affidamento dei servizi assicurativi dell’Amministrazione Aggiudicatrice.</i>
Procedura:	<i>Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016</i>
Criterio di aggiudicazione:	<i>Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016</i>
Codice identificativo gara (CIG):	<i>84657172AC</i>

FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA C)**SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA**

Il sottoscritto:
 codice fiscale:
 nato a: il: .././....
 domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di:¹.....
 e legale rappresentante dell'Impresa:
 con sede legale in:
 Via/Piazza: C.A.P.
 Telefono:.....; Fax:.....; PEC:.....
 codice fiscale: Partita I.V.A.:

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d'asta non superabili di seguito riportate, pena l'esclusione delle offerte stesse;

DICHIARA

- che il/i valore/i economico/i offerto/i, indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
- che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa sono pari a il% rispetto all'importo dei ricavi ;
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

- i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- **non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta** specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;

¹ **Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.**

- in caso di discordanza tra il valore del premio annuo lordo offerto e valido per l'attribuzione del punteggio economico e il valore scaturente dall'applicazione del moltiplicatore per il parametro di quotazione, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

Compilare, stampare, datare, timbrare, firmare e inserire questa scheda nella busta C) solo qualora si presenti offerta per questo lotto

LOTTO 5 – POLIZZA INFORTUNI A.S.TER. S.p.A.

Fermo restando che il valore a base d’asta sotto indicato non può essere superato,

PREMIO ANNUO LORDO A BASE D’ASTA (comprensivo di imposte e altre tasse)
€ 40.000,00

il concorrente presenta offerta con i seguenti valori:

PREMIO ANNUO LORDO OFFERTO DAL CONCORRENTE
(comprensivo di imposte e altre tasse)
€..... <i>In cifre</i>

Il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente è così dettagliato:

CATEGORIA ASSICURATA	PARAMETRO	VALORE	TASSO LORDO APPLICATO PER MILLE	PREMIO ANNUO LORDO (COMPENSIVO DI IMPOSTE E ALTRE TASSE) (IN CIFRE)
A - Amministratori	Numero assicurati	3%	€.....,...
B – Dirigenti	Retribuzioni annue lorde	€ 260.000,00%	€.....,...
C – Altri dipendenti	Retribuzioni annue lorde Quadri/Impiegati	€ 4.000.000,00%	€.....,...
	Retribuzioni annue	€ 7.000.000,00%	€.....,...

CATEGORIA ASSICURATA	PARAMETRO	VALORE	TASSO LORDO APPLICATO PER MILLE	PREMIO ANNUO LORDO (COMPRESIVO DI IMPOSTE E ALTRE TASSE) (IN CIFRE)
	lorde Operai			
D – Conducenti veicoli del Contraente	Numero veicoli	320‰	€.....,...
E – Conducenti veicoli propri per servizio o trasferta	Numero km	18.000 km‰	€.....,...

In caso di discordanza tra il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente e il valore scaturente dall'applicazione dei tassi annui lordi offerti ai valori indicati nella tabella, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente. Il/i tasso/i annuo/i lordo/i nel caso di cui sopra sarà/saranno, conseguentemente ricalcolato/i in funzione del premio annuo lordo offerto.

Luogo e data

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

....., lì/../....

.....

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA

(DA INSERIRE NELLA BUSTA C)

Stazione appaltante:	<i>Comune di Genova</i>
Amministrazione aggiudicatrice:	<i>Comune di Genova</i>
Oggetto dell’appalto:	<i>Affidamento dei servizi assicurativi dell’Amministrazione Aggiudicatrice.</i>
Procedura:	<i>Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016</i>
Criterio di aggiudicazione:	<i>Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016</i>
Codice identificativo gara (CIG):	<i>8462439195</i>

FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA C)**SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA**

Il sottoscritto:
 codice fiscale:
 nato a: il: .././....
 domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di:¹.....
 e legale rappresentante dell'Impresa:
 con sede legale in:
 Via/Piazza: C.A.P.
 Telefono:.....; Fax:.....; PEC:.....
 codice fiscale: Partita I.V.A.:

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d'asta non superabili di seguito riportate, pena l'esclusione delle offerte stesse;

DICHIARA

- che il/i valore/i economico/i offerto/i, indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
- che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa sono pari a il% rispetto all'importo dei ricavi ;
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

- i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- **non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta** specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;

¹ **Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.**

- in caso di discordanza tra il valore del premio annuo lordo offerto e valido per l'attribuzione del punteggio economico e il valore scaturente dall'applicazione del moltiplicatore per il parametro di quotazione, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

Compilare, stampare, datare, timbrare, firmare e inserire questa scheda nella busta C) solo qualora si presenti offerta per questo lotto

LOTTO 4 – POLIZZA INFORTUNI COMUNE DI GENOVA

Fermo restando che il valore a base d’asta sotto indicato non può essere superato,

PREMIO ANNUO LORDO A BASE D’ASTA (comprensivo di imposte e altre tasse)

€ 100.000,00

il concorrente presenta offerta con i seguenti valori:

PREMIO ANNUO LORDO OFFERTO DAL CONCORRENTE

(comprensivo di imposte e altre tasse)

€.....*In cifre*

Il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente è così dettagliato:

CATEGORIA ASSICURATA	PARAMETRO	VALORE	TASSO LORDO APPLICATO PER MILLE	PREMIO ANNUO LORDO (COMPENSIVO DI IMPOSTE E ALTRE TASSE) (IN CIFRE)
A - Amministratori	Numero assicurati	63‰	€.....
B – Conducenti veicoli del Contraente	Numero veicoli	483‰	€.....
C – Conducenti veicoli propri per servizio o trasferta	Numero km	100.000 km‰	€.....
D – Volontari Protezione Civile	Numero assicurati	250‰	€.....
E – Volontari in genere	Numero assicurati	100‰	€.....

CATEGORIA ASSICURATA	PARAMETRO	VALORE	TASSO LORDO APPLICATO PER MILLE	PREMIO ANNUO LORDO (COMPRESIVO DI IMPOSTE E ALTRE TASSE) (IN CIFRE)
F – Affidatari anziani	Numero assicurati	100‰	€.....,...
G – Partecipanti a concorsi	Numero giorni di presenza	80‰	€.....,...
H – Medici specialisti	Numero assicurati	2‰	€.....,...
I – Equipaggio imbarcazioni regate storiche	Numero giorni di presenza	1‰	€.....,...
L – Minori in affidamento alle famiglie	Numero assicurati	200‰	€.....,...
M – Partecipanti ai cortei storici e manifestazioni sportive	Numero giorni di presenza	7‰	€.....,...
N – Alunni ed insegnanti scuole infanzia ed asili nido	Numero assicurati	3.000‰	€.....,...
O – Lavoratori di pubblica utilità	Numero giorni di presenza	200‰	€.....,...
P – Lavoratori (Smart Working)	Numero giorni di presenza	50‰	€.....,...

In caso di discordanza tra il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente e il valore scaturente dall'applicazione dei tassi annui lordi offerti ai valori indicati nella tabella, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente. Il/i tasso/i annuo/i lordo/i nel caso di cui sopra sarà/saranno, conseguentemente ricalcolato/i in funzione del premio annuo lordo offerto.

Luogo e data

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

....., li ././....

.....

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA

(DA INSERIRE NELLA BUSTA C)

Stazione appaltante:	<i>Comune di Genova</i>
Amministrazione aggiudicatrice:	<i>A.S.TER. S.p.A.</i>
Oggetto dell’appalto:	<i>Affidamento dei servizi assicurativi dell’Amministrazione Aggiudicatrice.</i>
Procedura:	<i>Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016</i>
Criterio di aggiudicazione:	<i>Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016</i>
Codice identificativo gara (CIG):	<i>84657616FA</i>

FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA C)**SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA**

Il sottoscritto:
 codice fiscale:
 nato a: il: .././....
 domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di:¹.....
 e legale rappresentante dell'Impresa:
 con sede legale in:
 Via/Piazza: C.A.P.
 Telefono:.....; Fax:.....; PEC:.....
 codice fiscale: Partita I.V.A.:

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d'asta non superabili di seguito riportate, pena l'esclusione delle offerte stesse;

DICHIARA

- che il/i valore/i economico/i offerto/i, indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
- che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa sono pari a il% rispetto all'importo dei ricavi ;
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

- i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- **non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta** specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;

¹ **Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.**

- in caso di discordanza tra il valore del premio annuo lordo offerto e valido per l'attribuzione del punteggio economico e il valore scaturente dall'applicazione del moltiplicatore per il parametro di quotazione, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

Compilare, stampare, datare, timbrare, firmare e inserire questa scheda nella busta C) solo qualora si presenti offerta per questo lotto

LOTTO 11 – POLIZZA KASKO A.S.TER. S.p.A.

Fermo restando che il valore a base d’asta sotto indicato non può essere superato,

PREMIO ANNUO LORDO A BASE D’ASTA (comprensivo di imposte e altre tasse)
€ 6.000,00

il concorrente presenta offerta con i seguenti valori:

PREMIO ANNUO LORDO OFFERTO DAL CONCORRENTE
(comprensivo di imposte e altre tasse)
€..... <i>In cifre</i>

Il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente è così dettagliato:

KILOMETRAGGIO PREVENTIVO ANNUO	KM 15.000
PREMIO LORDO PER KM	€

In caso di discordanza tra il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente e il valore scaturente dalla somma dei prodotti tra i premi unitari annui lordi ed il parametro, prevarrà sempre il premio annuo lordo del lotto offerto dal concorrente. Il/i premio/i annuo/i lordo/i nel caso di cui sopra dovrà/dovranno essere quindi conseguentemente riconciliato/i in funzione del premio annuo lordo offerto.

Luogo e data

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

....., li/.....

.....

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA

(DA INSERIRE NELLA BUSTA C)

Stazione appaltante:	<i>Comune di Genova</i>
Amministrazione aggiudicatrice:	<i>A.S.TER. S.p.A.</i>
Oggetto dell’appalto:	<i>Affidamento dei servizi assicurativi dell’Amministrazione Aggiudicatrice.</i>
Procedura:	<i>Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016</i>
Criterio di aggiudicazione:	<i>Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016</i>
Codice identificativo gara (CIG):	<i>8465729C90</i>

FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA C)

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto:
 codice fiscale:
 nato a: il: .././....
 domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di:¹.....
 e legale rappresentante dell'Impresa:
 con sede legale in:
 Via/Piazza: C.A.P.
 Telefono:.....; Fax:.....; PEC:.....
 codice fiscale: Partita I.V.A.:

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d'asta non superabili di seguito riportate, pena l'esclusione delle offerte stesse;

DICHIARA

- che il/i valore/i economico/i offerto/i, indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
- che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa sono pari a il% rispetto all'importo dei ricavi ;
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

- i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- **non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta** specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;

¹ **Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.**

- in caso di discordanza tra il valore del premio annuo lordo offerto e valido per l'attribuzione del punteggio economico e il valore scaturente dall'applicazione del moltiplicatore per il parametro di quotazione, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

Compilare, stampare, datare, timbrare, firmare e inserire questa scheda nella busta C) solo qualora si presenti offerta per questo lotto

LOTTO 7– POLIZZA RCA A LIBRO MATRICOLA E A.R.D. A.S.TER. S.p.A.

Fermo restando che il valore a base d'asta sotto indicato non può essere superato,

PREMIO ANNUO LORDO A BASE D'ASTA (comprensivo di imposte e altre tasse)

€ 100.000,00

il concorrente presenta offerta con i seguenti valori:

PREMIO ANNUO LORDO (A+B) OFFERTO DAL CONCORRENTE

(comprensivo di imposte e altre tasse)

€..... *In cifre*

Il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente è così dettagliato:

A. PREMIO ANNUO LORDO ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA RCA ai sensi del D.LGS. 209/2005

(comprensivo di imposte e altre tasse)

€..... *In cifre*

La quotazione dovrà essere espressa sulla base dell'elenco mezzi allegato al Capitolato Speciale d'Appalto, e delle classi di merito bonus/malus/pejus, aggiornate al 1 Gennaio 2020, ivi indicate.

La Società offerente dichiara di essere a conoscenza che l'elenco aggiornato dei veicoli, le classi di merito definitive, le eventuali applicazioni di Pejus per le Tariffe Fisse, così come eventuali ulteriori dati necessari per l'emissione del contratto, verranno forniti al momento della stipulazione della polizza.

La Società offerente, in caso di aggiudicazione del presente Lotto, fornirà al Contraente, su sua richiesta, il dettaglio delle tariffe adottate per formulare la presente offerta.

B. PREMIO ANNUO LORDO CONDIZIONI AGGIUNTIVE E RISCHI ACCESSORI (A.R.D.)

(comprensivo di imposte e altre tasse)

€..... *In cifre*

La Compagnia dichiara di accettare e quotare le garanzie A.R.D. secondo quanto esposto nella tabella di seguito compilata

e di essere a conoscenza che la Contraente richiede le garanzie quotate solo per i mezzi indicati nell'allegato al Capitolato Speciale d'Appalto o per altri nuovi mezzi a cui la Contraente deciderà di volta in volta di applicare le suddette garanzie

GARANZIE A.R.D. Auto Rischi Diversi	INCENDIO Tasso Annuo Finito	FURTO Tasso Annuo Finito	EVENTI SPECIALI Tasso Annuo Finito	DANNI ACCIDENTALI Tasso Annuo Finito
Autovetture				
Autobus				
Motocicli Ciclomotori				
Autocarri				
Motocarri				

In caso di discordanza tra il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente e il valore scaturente dalla somma dei prodotti tra i premi unitari annui lordi ed il parametro utilizzato, prevarrà sempre il premio annuo lordo del lotto offerto dal concorrente. Il/i premio/i annuo/i lordo/i nel caso di cui sopra dovrà/dovranno essere quindi conseguentemente riconciliato/i in funzione del premio annuo lordo offerto.

Luogo e data

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

....., li/.....

.....

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA

(DA INSERIRE NELLA BUSTA C)

Stazione appaltante:	<i>Comune di Genova</i>
Amministrazione aggiudicatrice:	<i>Comune di Genova</i>
Oggetto dell’appalto:	<i>Affidamento dei servizi assicurativi dell’Amministrazione Aggiudicatrice.</i>
Procedura:	<i>Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016</i>
Criterio di aggiudicazione:	<i>Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016</i>
Codice identificativo gara (CIG):	<i>8462457070</i>

FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA C)

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto:
 codice fiscale:
 nato a: il: .././....
 domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di:¹.....
 e legale rappresentante dell'Impresa:
 con sede legale in:
 Via/Piazza: C.A.P.
 Telefono:.....; Fax:.....; PEC:.....
 codice fiscale: Partita I.V.A.:

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d'asta non superabili di seguito riportate, pena l'esclusione delle offerte stesse;

DICHIARA

- che il/i valore/i economico/i offerto/i, indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
- che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa sono pari a il% rispetto all'importo dei ricavi ;
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

- i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- **non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta** specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;

¹ **Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.**

- in caso di discordanza tra il valore del premio annuo lordo offerto e valido per l'attribuzione del punteggio economico e il valore scaturente dall'applicazione del moltiplicatore per il parametro di quotazione, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

Compilare, stampare, datare, timbrare, firmare e inserire questa scheda nella busta C) solo qualora si presenti offerta per questo lotto

LOTTO 6 – POLIZZA RCA A LIBRO MATRICOLA E A.R.D. COMUNE DI GENOVA

Fermo restando che il valore a base d’asta sotto indicato non può essere superato,

PREMIO ANNUO LORDO A BASE D’ASTA (comprensivo di imposte e altre tasse)

€ 200.000,00

il concorrente presenta offerta con i seguenti valori:

PREMIO ANNUO LORDO (A+B) OFFERTO DAL CONCORRENTE

(comprensivo di imposte e altre tasse)

€..... *In cifre*

Il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente è così dettagliato:

A. PREMIO ANNUO LORDO ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA RCA ai sensi del D.LGS. 209/2005

(comprensivo di imposte e altre tasse)

€..... *In cifre*

La quotazione dovrà essere espressa sulla base dell’elenco mezzi allegato al Capitolato Speciale d’Appalto, e delle classi di merito bonus/malus/pejus, aggiornate al 1 Gennaio 2020, ivi indicate.

La Società offerente dichiara di essere a conoscenza che l’elenco aggiornato dei veicoli, le classi di merito definitive, le eventuali applicazioni di Pejus per le Tariffe Fisse, così come eventuali ulteriori dati necessari per l’emissione del contratto, verranno forniti al momento della stipulazione della polizza.

La Società offerente, in caso di aggiudicazione del presente Lotto, fornirà al Contraente, su sua richiesta, il dettaglio delle tariffe adottate per formulare la presente offerta.

B. PREMIO ANNUO LORDO CONDIZIONI AGGIUNTIVE E RISCHI ACCESSORI (A.R.D.)

(comprensivo di imposte e altre tasse)

€..... *In cifre*

La Compagnia dichiara di accettare e quotare le garanzie A.R.D. secondo quanto esposto nella tabella di seguito compilata

e di essere a conoscenza che la Contraente richiede le garanzie quotate solo per i mezzi indicati nell'allegato al Capitolato Speciale d'Appalto o per altri nuovi mezzi a cui la Contraente deciderà di volta in volta di applicare le suddette garanzie

GARANZIE A.R.D. Auto Rischi Diversi	INCENDIO Tasso Annuo Finito	FURTO Tasso Annuo Finito	EVENTI SPECIALI Tasso Annuo Finito	DANNI ACCIDENTALI Tasso Annuo Finito
Autovetture				
Autobus				
Motocicli Ciclomotori				
Autocarri				
Motocarri				

In caso di discordanza tra il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente e il valore scaturente dalla somma dei prodotti tra i premi unitari annui lordi ed il parametro utilizzato, prevarrà sempre il premio annuo lordo del lotto offerto dal concorrente. Il/i premio/i annuo/i lordo/i nel caso di cui sopra dovrà/dovranno essere quindi conseguentemente riconciliato/i in funzione del premio annuo lordo offerto.

Luogo e data

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

....., li/.....

.....

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA

(DA INSERIRE NELLA BUSTA C)

Stazione appaltante:	<i>Comune di Genova</i>
Amministrazione aggiudicatrice:	<i>Comune di Genova</i>
Oggetto dell’appalto:	<i>Affidamento dei servizi assicurativi dell’Amministrazione Aggiudicatrice.</i>
Procedura:	<i>Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016</i>
Criterio di aggiudicazione:	<i>Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016</i>
Codice identificativo gara (CIG):	<i>8462424533</i>

FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA C)**SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA**

Il sottoscritto:
 codice fiscale:
 nato a: il: .././....
 domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di:¹.....
 e legale rappresentante dell'Impresa:
 con sede legale in:
 Via/Piazza: C.A.P.
 Telefono:.....; Fax:.....; PEC:.....
 codice fiscale: Partita I.V.A.:

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d'asta non superabili di seguito riportate, pena l'esclusione delle offerte stesse;

DICHIARA

- che il/i valore/i economico/i offerto/i, indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
- che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa sono pari a il% rispetto all'importo dei ricavi ;
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

- i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- **non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta** specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;

¹ **Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.**

- in caso di discordanza tra il valore del premio annuo lordo offerto e valido per l'attribuzione del punteggio economico e il valore scaturente dall'applicazione del moltiplicatore per il parametro di quotazione, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

Compilare, stampare, datare, timbrare, firmare e inserire questa scheda nella busta C) solo qualora si presenti offerta per questo lotto

LOTTO 1 – POLIZZA RC PATRIMONIALE COMUNE DI GENOVA

Fermo restando che il valore a base d’asta sotto indicato non può essere superato,

PREMIO ANNUO LORDO A BASE D’ASTA (comprensivo di imposte e altre tasse)
€ 90.000,00

il concorrente presenta offerta con i seguenti valori:

PARAMETRO PER LA QUOTAZIONE	VALORE	Tasso annuo lordo offerto ‰	PREMIO ANNUO LORDO OFFERTO DAL CONCORRENTE <small>(comprensivo di imposte e altre tasse)</small>
Retribuzioni annue	€ 157.000.000,00‰	€ <i>In cifre</i>

In caso di discordanza tra il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente e valido per l’attribuzione del punteggio economico e il valore scaturente dall’applicazione del tasso annuo lordo offerto ed il parametro retribuzioni annue lorde preventivate, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente. Il tasso annuo lordo nel caso di cui sopra sarà, conseguentemente ricalcolato in funzione del premio annuo lordo offerto.

Luogo e data

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

....., li/../....

.....

N.B. La quotazione qui di seguito esposta non sarà tenuta in conto al fine dell’aggiudicazione del contratto

- Tassi lordi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della Progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale):

- lavori fino a 12 mesi – Tasso sul valore delle opere %°

- lavori fino a 24 mesi – Tasso sul valore delle opere %°

- lavori fino a 36 mesi – Tasso sul valore delle opere %°

Eventuale premio lordo minimo per singolo “Certificato Merloni”:

Euro..... (.....)

in cifre

in lettere

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA

(DA INSERIRE NELLA BUSTA C)

Stazione appaltante:	<i>Comune di Genova</i>
Amministrazione aggiudicatrice:	<i>A.S.TER. S.p.A.</i>
Oggetto dell’appalto:	<i>Affidamento dei servizi assicurativi dell’Amministrazione Aggiudicatrice.</i>
Procedura:	<i>Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016</i>
Criterio di aggiudicazione:	<i>Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016</i>
Codice identificativo gara (CIG):	<i>8465706996</i>

FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA C)

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto:
 codice fiscale:
 nato a: il: .././....
 domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di:¹.....
 e legale rappresentante dell'Impresa:
 con sede legale in:
 Via/Piazza: C.A.P.
 Telefono:.....; Fax:.....; PEC:.....
 codice fiscale: Partita I.V.A.:

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d'asta non superabili di seguito riportate, pena l'esclusione delle offerte stesse;

DICHIARA

- che il/i valore/i economico/i offerto/i, indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
- che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa sono pari a il% rispetto all'importo dei ricavi ;
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

- i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- **non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta** specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;

¹ **Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.**

- in caso di discordanza tra il valore del premio annuo lordo offerto e valido per l'attribuzione del punteggio economico e il valore scaturente dall'applicazione del moltiplicatore per il parametro di quotazione, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

Compilare, stampare, datare, timbrare, firmare e inserire questa scheda nella busta C) solo qualora si presenti offerta per questo lotto

LOTTO 3 – POLIZZA TUTELA LEGALE A.S.TER. S.p.A.

Fermo restando che il valore a base d’asta sotto indicato non può essere superato,

PREMIO ANNUO LORDO A BASE D’ASTA (comprensivo di imposte e altre tasse)

€ 30.000,00

il concorrente presenta offerta con i seguenti valori:

PREMIO ANNUO LORDO OFFERTO DAL CONCORRENTE

(comprensivo di imposte e altre tasse)

€..... *In cifre*

Il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente è così dettagliato:

CATEGORIA ASSICURATA	N° SOGGETTI ASSICURATI	PREMIO UNITARIO	PREMIO COMPLESSIVO ANNUO LORDO
		ANNUI LORDO (COMPENSIVO DI IMPOSTE E ALTRE TASSE) OFFERTO DAL CONCORRENTE (IN CIFRE)	(COMPENSIVO DI IMPOSTE E ALTRE TASSE) OFFERTO DAL CONCORRENTE (IN CIFRE)
Componenti CDA	3	€ pro capite	€.....,...
Direttore Generale	1	€ pro capite	€.....,...
Dirigenti	2	€ pro capite	€.....,...
Dipendenti	344	€ pro capite	€.....,...

In caso di discordanza tra il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente e il valore scaturente dall’applicazione dei tassi annui lordi offerti ai valori indicati nella tabella, prevarrà sempre il premio annuo

lordo offerto dal concorrente. Il/i tasso/i annuo/i lordo/i nel caso di cui sopra sarà/saranno, conseguentemente ricalcolato/i in funzione del premio annuo lordo offerto.

Luogo e data

....., lì/.....

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

.....

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA

(DA INSERIRE NELLA BUSTA C)

Stazione appaltante:	<i>Comune di Genova</i>
Amministrazione aggiudicatrice:	<i>Comune di Genova</i>
Oggetto dell’appalto:	<i>Affidamento dei servizi assicurativi dell’Amministrazione Aggiudicatrice.</i>
Procedura:	<i>Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016</i>
Criterio di aggiudicazione:	<i>Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016</i>
Codice identificativo gara (CIG):	<i>8462340FDE</i>

FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA C)**SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA**

Il sottoscritto:
 codice fiscale:
 nato a: il: .././....
 domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di:¹.....
 e legale rappresentante dell'Impresa:
 con sede legale in:
 Via/Piazza: C.A.P.
 Telefono:.....; Fax:.....; PEC:.....
 codice fiscale: Partita I.V.A.:

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d'asta non superabili di seguito riportate, pena l'esclusione delle offerte stesse;

DICHIARA

- che il/i valore/i economico/i offerto/i, indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
- che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa sono pari a il% rispetto all'importo dei ricavi ;
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

- i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- **non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta** specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;

¹ **Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.**

- in caso di discordanza tra il valore del premio annuo lordo offerto e valido per l'attribuzione del punteggio economico e il valore scaturente dall'applicazione del moltiplicatore per il parametro di quotazione, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

Compilare, stampare, datare, timbrare, firmare e inserire questa scheda nella busta C) solo qualora si presenti offerta per questo lotto

LOTTO 2 – POLIZZA TUTELA LEGALE COMUNE DI GENOVA

Fermo restando che il valore a base d’asta sotto indicato non può essere superato,

PREMIO ANNUO LORDO A BASE D’ASTA (comprensivo di imposte e altre tasse)
€ 85.000,00

il concorrente presenta offerta con i seguenti valori:

PREMIO ANNUO LORDO OFFERTO DAL CONCORRENTE
(comprensivo di imposte e altre tasse)
€..... <i>In cifre</i>

Il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente è così dettagliato:

CATEGORIA ASSICURATA	N° SOGGETTI ASSICURATI	PREMIO UNITARIO	PREMIO COMPLESSIVO ANNUO LORDO
		ANNUI LORDO (COMPENSIVO DI IMPOSTE E ALTRE TASSE) OFFERTO DAL CONCORRENTE (IN CIFRE)	(COMPENSIVO DI IMPOSTE E ALTRE TASSE) OFFERTO DAL CONCORRENTE (IN CIFRE)
Sindaco	1	€ pro capite	€.....,...
Vice Sindaco	1	€ pro capite	€.....,...
Assessori	10	€ pro capite	€.....,...
Consiglieri	40	€ pro capite	€.....,...
Presidenti di Municipio	9	€ pro capite	€.....,...

Segretario Generale	1	€ pro capite	€.....,..
Dirigenti	70	€ pro capite	€.....,..
Altri Dipendenti	5.100	€ pro capite	€.....,..

In caso di discordanza tra il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente e il valore scaturente dall'applicazione dei tassi annui lordi offerti ai valori indicati nella tabella, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente. Il/i tasso/i annuo/i lordo/i nel caso di cui sopra sarà/saranno, conseguentemente ricalcolato/i in funzione del premio annuo lordo offerto.

Luogo e data

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

....., lì/../....

.....

SCHEDA DI

OFFERTA TECNICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA

ASSICURATIVA

(DA INSERIRE NELLA BUSTA B)

N.B. compilare una singola scheda per ogni Lotto per cui si partecipa

Stazione appaltante:	Comune di Genova
Amministrazione aggiudicatrice:	Comune di Genova
Oggetto dell’appalto:	Affidamento dei servizi assicurativi dell’Amministrazione Aggiudicatrice.
Procedura:	Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016
Codice identificativo gara (CIG):	84624033DF

Data.....

Timbro e firma *pagina 1 di 5*

FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA B)

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
LOTTO N. 8 – POLIZZA FINE ART COMUNE DI GENOVA

Il sottoscritto:
 codice fiscale:
 nato a: il: .././....
 domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di:¹.....
 e legale rappresentante dell'Impresa:
 con sede legale in:
 Via/Piazza: C.A.P.
 Telefono:.....; Fax:.....; PEC:.....
 codice fiscale: Partita I.V.A.:

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che non sono ammesse ulteriori varianti ai Capitolati Speciali d'Appalto (Polizza di Assicurazione), salvo l'eventuale accettazione della condizione contrattuale indicata come "Opzione migliorativa";
- consapevole che sarà attribuito il punteggio tecnico in relazione al singolo sub parametro nel caso in cui barri la casella "SI", in quanto l'impegno si intenderà come assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione migliorativa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto (Polizza di Assicurazione).
- consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al singolo sub parametro nel caso in cui barri la casella "NO" oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto (Polizza di Assicurazione) in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

¹ **Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.**

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE			
Massimo 5 punti così attribuiti:			
Sub parametro - Descrizione		Punti assegnati	
Art. "Recesso per sinistro" (PT ^{A1})	<input type="checkbox"/>	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (Opzione Base)	
	<input type="checkbox"/>	3,5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (Opzione Migliorativa)	
Art. "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" (PT ^{A2})	<input type="checkbox"/>	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (Opzione Base)	
	<input type="checkbox"/>	1,5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (Opzione Migliorativa)	
MASSIMALI/SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO			
Massimo 65 punti così attribuiti:			
Sub parametro	Descrizione		Punti assegnati
Limite di indennizzo per ogni causa (PT ^{B1})	€ 80.000.000,00 per sinistro (Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)	<input type="checkbox"/>	0 punti
	€ 85.000.000,00 per sinistro (Opzione migliorativa)	<input type="checkbox"/>	10 punti
	€ 90.000.000,00 per sinistro (Opzione migliorativa)	<input type="checkbox"/>	20 punti
Limite di indennizzo per garanzia "Furto e rapina" (PT ^{B2})	€ 50.000.000,00 per sinistro (Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)	<input type="checkbox"/>	0 punti
	€ 60.000.000,00 per sinistro (Opzione migliorativa)	<input type="checkbox"/>	10 punti
	€ 70.000.000,00 per sinistro (Opzione migliorativa)	<input type="checkbox"/>	20 punti
Sottolimito per garanzia "Beni presso laboratori di restauro..." (PT ^{B3})	€ 1.000.000,00 con il massimo di € 1.000.000,00 per mezzo di trasporto (Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)	<input type="checkbox"/>	0 punti

Data.....

Timbro e firma pagina 3 di 5

	€ 1.500.000,00 con il massimo di € 1.500.000,00 per mezzo di trasporto <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	5 punti
	€ 2.000.000,00 con il massimo di € 2.000.000,00 per mezzo di trasporto <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	10 punti
Bonus (PT ^{B4})	20% dei premi realizzati annualmente, al netto delle imposte <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	<input type="checkbox"/>	0 punti
	22% dei premi realizzati annualmente, al netto delle imposte <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	7 punti
	25% dei premi realizzati annualmente, al netto delle imposte <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	15 punti
FRANCHIGIE/SCOPERTI Massimo 10 punti così attribuiti:			
Sub parametro	Descrizione		Punti assegnati
Franchigia per garanzia "Furto e rapina" (PT ^{B1})	€ 2.500,00 per sinistro, limitatamente al Museo Garbo <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	<input type="checkbox"/>	0 punti
	€ 2.000,00 per sinistro, limitatamente al Museo Garbo <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	5 punti
	€ 1.500,00 per sinistro, limitatamente al Museo Garbo <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	10 punti

Luogo e data

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

Data.....

Timbro e firma pagina 4 di 5

....., lì ././.....

.....

Data.....

Timbro e firma pagina 5 di 5

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA

(DA INSERIRE NELLA BUSTA B)

N.B. compilare una singola scheda per ogni Lotto per cui si partecipa

Stazione appaltante: Comune di Genova

Amministrazione aggiudicatrice: A.S.TER. S.P.A.

Oggetto dell’appalto: Affidamento dei servizi assicurativi dell’Amministrazione Aggiudicatrice.

Procedura: Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016

Codice identificativo gara (CIG): 8465750DE4

FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA B)

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
LOTTO N. 10 – POLIZZA FURTO E RAPINA A.S.TER. S.p.A.

Il sottoscritto:
 codice fiscale:
 nato a: il: .././....
 domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di:¹.....
 e legale rappresentante dell'Impresa:
 con sede legale in:
 Via/Piazza: C.A.P.
 Telefono:.....; Fax:.....; PEC:.....
 codice fiscale: Partita I.V.A.:

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che non sono ammesse ulteriori varianti ai Capitolati Speciali d'Appalto (Polizza di Assicurazione), salvo l'eventuale accettazione della condizione contrattuale indicata come "Opzione migliorativa;
- consapevole che sarà attribuito il punteggio tecnico in relazione al singolo sub parametro nel caso in cui barri la casella "SI", in quanto l'impegno si intenderà come assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione migliorativa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto (Polizza di Assicurazione).
- consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al singolo sub parametro nel caso in cui barri la casella "NO" oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto (Polizza di Assicurazione) in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

¹ **Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.**

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE			
Massimo 5 punti così attribuiti:			
Sub parametro - Descrizione		Punti assegnati	
Art. "Recesso per sinistro" (PT ^{A1})	<input type="checkbox"/>	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (Opzione Base)	
	<input type="checkbox"/>	3,5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (Opzione Migliorativa)	
Art. "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" (PT ^{A2})	<input type="checkbox"/>	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (Opzione Base)	
	<input type="checkbox"/>	1,5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (Opzione Migliorativa)	
MASSIMALI/SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO			
Massimo 35 punti così attribuiti:			
Sub parametro	Descrizione		Punti assegnati
Sottolimito per garanzia "Archivi, documenti e registri" (PT ^{B1})	€ 10.000,00 per anno (Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)	<input type="checkbox"/>	0 punti
	€ 15.000,00 per anno (Opzione migliorativa)	<input type="checkbox"/>	2,5 punti
	€ 20.000,00 per anno (Opzione migliorativa)	<input type="checkbox"/>	5 punti
Sottolimito per garanzia "Guasti cagionati dai ladri" (PT ^{B2})	€ 10.000,00 per anno (Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)	<input type="checkbox"/>	0 punti
	€ 15.000,00 per anno (Opzione migliorativa)	<input type="checkbox"/>	10 punti
	€ 20.000,00 per anno (Opzione migliorativa)	<input type="checkbox"/>	20 punti
Sottolimito per garanzia "Atti vandalici" (PT ^{B3})	€ 10.000,00 per anno (Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)	<input type="checkbox"/>	0 punti
	€ 15.000,00 per anno (Opzione migliorativa)	<input type="checkbox"/>	5 punti
	€ 20.000,00 per anno (Opzione migliorativa)	<input type="checkbox"/>	10 punti

Data.....

Timbro e firma pagina 3 di 5

FRANCHIGIE/SCOPERTI			
Massimo 40 punti così attribuiti:			
Sub parametro	Descrizione		Punti assegnati
Scoperto/franchigia per garanzia "Enti all'aperto" (PT ^{C1})	Scoperto 20% per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	<input type="checkbox"/>	0 punti
	Scoperto 15% per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	4 punti
	Scoperto 10% per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	8 punti
Scoperto/franchigia per garanzia "Mezzi di chiusura" non conformi (PT ^{C2})	Scoperto 20% per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	<input type="checkbox"/>	0 punti
	Scoperto 15% per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	3 punti
	Scoperto 10% per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	6 punti
Scoperto/franchigia "Valori in mobili o cassetti chiusi a chiave" (PT ^{C3})	Scoperto 20% per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	<input type="checkbox"/>	0 punti
	Scoperto 15% per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	3 punti
	Scoperto 10% per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	6 punti
Scoperto/franchigia per ogni evento (PT ^{C4})	Scoperto 20% minimo € 1.500,00 per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	<input type="checkbox"/>	0 punti
	Scoperto 10% minimo € 1.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	20 punti

Luogo e data

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

....., lì/../....

.....

Data.....

Timbro e firma pagina 4 di 5

Data.....

Timbro e firma pagina 5 di 5

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA

(DA INSERIRE NELLA BUSTA B)

N.B. compilare una singola scheda per ogni Lotto per cui si partecipa

Stazione appaltante: Comune di Genova

Amministrazione aggiudicatrice: A.S.TER. S.p.A.

Oggetto dell’appalto: Affidamento dei servizi assicurativi dell’Amministrazione Aggiudicatrice.

Procedura: Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016

Codice identificativo gara (CIG): 84657172AC

FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA B)

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
LOTTO N. 5 – POLIZZA INFORTUNI A.S.TER. S.p.A.

Il sottoscritto:
 codice fiscale:
 nato a: il: .././....
 domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di:¹.....
 e legale rappresentante dell'Impresa:
 con sede legale in:
 Via/Piazza: C.A.P.
 Telefono:.....; Fax:.....; PEC:.....
 codice fiscale: Partita I.V.A.:

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che non sono ammesse ulteriori varianti ai Capitolati Speciali d'Appalto (Polizza di Assicurazione), salvo l'eventuale accettazione della condizione contrattuale indicata come "Opzione migliorativa;
- consapevole che sarà attribuito il punteggio tecnico in relazione al singolo sub parametro nel caso in cui barri la casella "SI", in quanto l'impegno si intenderà come assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione migliorativa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto (Polizza di Assicurazione).
- consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al singolo sub parametro nel caso in cui barri la casella "NO" oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto (Polizza di Assicurazione) in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

¹ **Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.**

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE			
Massimo 20 punti così attribuiti:			
Sub parametro - Descrizione		Punti assegnati	
Art. "Recesso per sinistro" (PT ^{A1})	<input type="checkbox"/>	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta <i>(Opzione Base)</i>	
	<input type="checkbox"/>	3,5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta <i>(Opzione Migliorativa)</i>	
Art. "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" (PT ^{A2})	<input type="checkbox"/>	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta <i>(Opzione Base)</i>	
	<input type="checkbox"/>	1,5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta <i>(Opzione Migliorativa)</i>	
Art. "Rischi esclusi" (PT ^{A3})	<input type="checkbox"/>	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta <i>(Opzione Base)</i>	
	<input type="checkbox"/>	15 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta <i>(Opzione Migliorativa)</i>	
MASSIMALI/SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO			
Massimo 60 punti così attribuiti:			
Sub parametro	Descrizione		Punti assegnati
Limite di indennizzo per garanzia "Rientro sanitario" (PT ^{B1})	€ 2.600,00 per trasporto <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	<input type="checkbox"/>	0 punti
	€ 5.000,00 per trasporto <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	5 punti
	€ 7.500,00 per trasporto <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	10 punti
Limite di indennizzo per garanzia "Rimpatrio salma"(PT ^{B2})	€ 1.500,00 per trasporto <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	<input type="checkbox"/>	0 punti
	€ 3.000,00 per trasporto <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	5 punti
	€ 4.500,00 per trasporto <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	10 punti
Limite di indennizzo per garanzia "Danni estetici"(PT ^{B3})	€ 2.600,00 per evento <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale)</i>	<input type="checkbox"/>	0 punti

Data.....

Timbro e firma pagina 3 di 4

	<i>d'Appalto</i>		
	€ 5.000,00 per evento <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	7,5 punti
	€ 7.500,00 per evento <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	15 punti
Massima esposizione della Società per singolo evento (PT ^{B4})	€ 2.500.000,00 per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	<input type="checkbox"/>	0 punti
	€ 3.500.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	10 punti
	€ 5.000.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	25 punti

Luogo e data

....., lì/../....

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

.....

Data.....

Timbro e firma pagina 4 di 4

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA

(DA INSERIRE NELLA BUSTA B)

N.B. compilare una singola scheda per ogni Lotto per cui si partecipa

Stazione appaltante: Comune di Genova
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Genova
Oggetto dell’appalto: Affidamento dei servizi assicurativi dell’Amministrazione Aggiudicatrice.
Procedura: Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016
Codice identificativo gara (CIG): 8462439195

Data.....

Timbro e firma pagina 1 di 5

FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA B)

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
LOTTO N. 4 – POLIZZA INFORTUNI COMUNE DI GENOVA

Il sottoscritto:
 codice fiscale:
 nato a: il: .././....
 domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di:¹.....
 e legale rappresentante dell'Impresa:
 con sede legale in:
 Via/Piazza: C.A.P.
 Telefono:.....; Fax:.....; PEC:.....
 codice fiscale: Partita I.V.A.:

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che non sono ammesse ulteriori varianti ai Capitolati Speciali d'Appalto (Polizza di Assicurazione), salvo l'eventuale accettazione della condizione contrattuale indicata come "Opzione migliorativa;
- consapevole che sarà attribuito il punteggio tecnico in relazione al singolo sub parametro nel caso in cui barri la casella "SI", in quanto l'impegno si intenderà come assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione migliorativa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto (Polizza di Assicurazione).
- consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al singolo sub parametro nel caso in cui barri la casella "NO" oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto (Polizza di Assicurazione) in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

¹ **Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.**

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE			
Massimo 60 punti così attribuiti:			
Sub parametro - Descrizione		Punti assegnati	
Art. "Recesso per sinistro" (PT ^{A1})	<input type="checkbox"/>	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (Opzione Base)	
	<input type="checkbox"/>	3,5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (Opzione Migliorativa)	
Art. "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" (PT ^{A2})	<input type="checkbox"/>	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (Opzione Base)	
	<input type="checkbox"/>	1,5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (Opzione Migliorativa)	
Art. "Rischi esclusi" (PT ^{A3})	<input type="checkbox"/>	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (Opzione Base)	
	<input type="checkbox"/>	15 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (Opzione Migliorativa)	
Art. "Franchigia per Invalidità Permanente"(PT ^{A4})	<input type="checkbox"/>	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (Opzione Base)	
	<input type="checkbox"/>	20 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (Opzione Migliorativa)	
Art. "Indennizzo forfettario delle lesioni inferiori al 3% di I.P. (PT ^{A5})	<input type="checkbox"/>	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (Opzione Base)	
	<input type="checkbox"/>	20 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (Opzione Migliorativa)	
MASSIMALI/SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO			
Massimo 12 punti così attribuiti:			
Sub parametro	Descrizione		Punti assegnati
Limite di indennizzo per garanzia "Rientro sanitario" (PT ^{B1})	€ 2.600,00 per trasporto (Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)	<input type="checkbox"/>	0 punti
	€ 5.000,00 per trasporto (Opzione migliorativa)	<input type="checkbox"/>	1 punti
	€ 7.500,00 per trasporto (Opzione migliorativa)	<input type="checkbox"/>	2 punti
Limite di indennizzo per garanzia "Rimpatrio salma"(PT ^{B2})	€ 1.500,00 per trasporto (Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)	<input type="checkbox"/>	0 punti

Data.....

Timbro e firma pagina 3 di 5

	€ 3.000,00 per trasporto <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	1 punti
	€ 4.500,00 per trasporto <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	2 punti
Limite di indennizzo per garanzia “Danni estetici”(PT ^{B3})	€ 2.600,00 per evento <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d’Appalto)</i>	<input type="checkbox"/>	0 punti
	€ 5.000,00 per evento <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	1,5 punti
	€ 7.500,00 per evento <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	3 punti
Massima esposizione della Società per singolo evento (PT ^{B4})	€ 2.500.000,00 per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d’Appalto)</i>	<input type="checkbox"/>	0 punti
	€ 3.500.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	2 punti
	€ 5.000.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	5 punti
FRANCHIGIE/SCOPERTI Massimo 8 punti così attribuiti:			
Sub parametro	Descrizione		Punti assegnati
Franchigia per invalidità permanente da malattia professionale per cat. E) Volontari in genere (PT ^{C1})	Franchigia del 20% <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d’Appalto)</i>	<input type="checkbox"/>	0 punti
	Franchigia del 15% <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	4 punti
	Franchigia del 10% <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	8 punti

Luogo e data

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

....., li .././....

.....

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA

(DA INSERIRE NELLA BUSTA B)

N.B. compilare una singola scheda per ogni Lotto per cui si partecipa

Stazione appaltante: Comune di Genova

Amministrazione aggiudicatrice: A.S.TER. S.p.A.

Oggetto dell’appalto: Affidamento dei servizi assicurativi dell’Amministrazione Aggiudicatrice.

Procedura: Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016

Codice identificativo gara (CIG): 84657616FA

FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA B)

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
LOTTO N. 11 – POLIZZA KASKO A.S.TER. S.p.A.

Il sottoscritto:
 codice fiscale:
 nato a: il: .././....
 domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di:¹.....
 e legale rappresentante dell'Impresa:
 con sede legale in:
 Via/Piazza: C.A.P.
 Telefono:.....; Fax:.....; PEC:.....
 codice fiscale: Partita I.V.A.:

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che non sono ammesse ulteriori varianti ai Capitolati Speciali d'Appalto (Polizza di Assicurazione), salvo l'eventuale accettazione della condizione contrattuale indicata come "Opzione migliorativa;
- consapevole che sarà attribuito il punteggio tecnico in relazione al singolo sub parametro nel caso in cui barri la casella "SI", in quanto l'impegno si intenderà come assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione migliorativa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto (Polizza di Assicurazione).
- consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al singolo sub parametro nel caso in cui barri la casella "NO" oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto (Polizza di Assicurazione) in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

¹ **Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.**

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE			
Massimo 7 punti così attribuiti:			
Sub parametro - Descrizione		Punti assegnati	
Art. "Recesso per sinistro" (PT ^{A1})	<input type="checkbox"/>	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (Opzione Base)	
	<input type="checkbox"/>	3,5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (Opzione Migliorativa)	
Art. "Regolazione del premio" (PT ^{A2})	<input type="checkbox"/>	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (Opzione Base)	
	<input type="checkbox"/>	2 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (Opzione Migliorativa)	
Art. "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" (PT ^{A3})	<input type="checkbox"/>	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (Opzione Base)	
	<input type="checkbox"/>	1,5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (Opzione Migliorativa)	
MASSIMALI/SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO			
Massimo 73 punti così attribuiti:			
Sub parametro	Descrizione		Punti assegnati
Somma assicurata a P.R.A. per autovettura(PT ^{B1})	€ 10.500,00 per singola autovettura (Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)	<input type="checkbox"/>	0 punti
	€ 12.000,00 per singola autovettura (Opzione migliorativa)	<input type="checkbox"/>	15 punti
	€ 15.000,00 per singola autovettura (Opzione migliorativa)	<input type="checkbox"/>	30 punti
Somma assicurata a P.R.A. per motociclo (PT ^{B2})	€ 3.000,00 per singolo motociclo (Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)	<input type="checkbox"/>	0 punti
	€ 5.000,00 per singolo motociclo (Opzione migliorativa)	<input type="checkbox"/>	15 punti
	€ 7.000,00 per singolo motociclo (Opzione migliorativa)	<input type="checkbox"/>	30 punti
Limite di indennizzo per garanzia "Cristalli"(PT ^{B2})	€ 500,00 (Opzione base - come da Capitolato Speciale)	<input type="checkbox"/>	0 punti

Data.....

Timbro e firma pagina 3 di 4

	<i>d'Appalto)</i>		
	€ 1.000,00 <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	6,5 punti
	€ 1.500,00 <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	13 punti

Luogo e data

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

....., lì ././....

.....

Data.....

Timbro e firma pagina 4 di 4

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA

(DA INSERIRE NELLA BUSTA B)

N.B. compilare una singola scheda per ogni Lotto per cui si partecipa

Stazione appaltante:	Comune di Genova
Amministrazione aggiudicatrice:	Comune di Genova
Oggetto dell’appalto:	Affidamento dei servizi assicurativi dell’Amministrazione Aggiudicatrice.
Procedura:	Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016
Codice identificativo gara (CIG):	8462457070

FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA B)

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
LOTTO N. 6 – POLIZZA RCA A LIBRO MATRICOLA COMUNE DI GENOVA

Il sottoscritto:
codice fiscale:
nato a: il: .././....
domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di:¹.....
e legale rappresentante dell’Impresa:
con sede legale in:
Via/Piazza: C.A.P.
Telefono:.....; Fax:.....; PEC:.....
codice fiscale: Partita I.V.A.:

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che non sono ammesse ulteriori varianti ai Capitolati Speciali d’Appalto (Polizza di Assicurazione), salvo l’eventuale accettazione della condizione contrattuale indicata come “Opzione migliorativa;
- consapevole che sarà attribuito il punteggio tecnico in relazione al singolo sub parametro nel caso in cui barri la casella “SI”, in quanto l’impegno si intenderà come assunto. In tale ipotesi l’Offerente dichiara di essere consapevole che s’intenderà confermata l’opzione migliorativa prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto (Polizza di Assicurazione).
- consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al singolo sub parametro nel caso in cui barri la casella “NO” oppure non barri alcuna casella, in quanto l’impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l’Offerente dichiara di essere consapevole che s’intenderà confermata l’opzione base prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto (Polizza di Assicurazione) in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

¹ **Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.**

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE			
Massimo 5 punti così attribuiti:			
Sub parametro - Descrizione		Punti assegnati	
Art. 18 - "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" (PT ^{A1})	<input type="checkbox"/>	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (Opzione Base)	
	<input type="checkbox"/>	5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (Opzione Migliorativa)	
MASSIMALI/SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO			
Massimo 40 punti così attribuiti:			
Sub parametro	Descrizione		Punti assegnati
Limite di indennizzo per garanzia "Ricorso terzi da incendio" (PT ^{B1})	€ 260.000,00 per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	<input type="checkbox"/>	0 punti
	€ 500.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	5 punti
	€ 750.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	10 punti
Limite di indennizzo per garanzia "Eventi naturali"(PT ^{B2})	20% con il massimo di € 2.600,00 per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	<input type="checkbox"/>	0 punti
	20% con il massimo di € 3.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	5 punti
	20% con il massimo di € 3.500,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	10 punti
Limite di indennizzo per garanzia "Eventi socio-politici" e Atti vandalici"(PT ^{B3})	20% con il massimo di € 2.600,00 per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	<input type="checkbox"/>	0 punti
	20% con il massimo di € 3.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	5 punti
	20% con il massimo di € 3.500,00 per sinistro	<input type="checkbox"/>	10 punti

Data.....

Timbro e firma pagina 3 di 5

	<i>(Opzione migliorativa)</i>		
Limite di indennizzo per garanzia "Rottura cristalli" (PT ^{B4})	€ 520,00 per autovetture ed € 720,00 per autocarri <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	<input type="checkbox"/>	0 punti
	€ 750,00 per autovetture ed € 1.000,00 per autocarri <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	5 punti
Limite di indennizzo per garanzia "Concorso spese di recupero e traino" (PT ^{B5})	€ 260,00 per evento <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	<input type="checkbox"/>	0 punti
	€ 500,00 per evento <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	5 punti
FRANCHIGIE/SCOPERTI Massimo 35 punti così attribuiti:			
Sub parametro	Descrizione		Punti assegnati
Scoperto/franchigia per "Atti vandalici"(PT ^{C1})	Scoperto 10% minimo € 250,00 per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	<input type="checkbox"/>	0 punti
	Scoperto 10% minimo € 150,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	5 punti
	Nessuna scoperto/franchigia per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	10 punti
Scoperto/franchigia per garanzia "Calamità naturali"(PT ^{C2})	Scoperto 10% minimo € 250,00 per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	<input type="checkbox"/>	0 punti
	Scoperto 10% minimo € 150,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	5 punti
	Nessuna scoperto/franchigia per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	10 punti
Formula tariffaria per autovetture ed autocarri (PT ^{C3})	Franchigia fissa di € 500,00 per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	<input type="checkbox"/>	0 punti

Data.....

Timbro e firma pagina 4 di 5

	Franchigia fissa di € 250,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	15 punti
--	--	--------------------------	----------

Luogo e data

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

....., li .././....

.....

Data.....

Timbro e firma pagina 5 di 5

SCHEDA DI

OFFERTA TECNICA

**GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA
ASSICURATIVA**

(DA INSERIRE NELLA BUSTA B)

N.B. compilare una singola scheda per ogni Lotto per cui si partecipa

Stazione appaltante:	Comune di Genova
Amministrazione aggiudicatrice:	Comune di Genova
Oggetto dell’appalto:	Affidamento dei servizi assicurativi dell’Amministrazione Aggiudicatrice.
Procedura:	Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016
Codice identificativo gara (CIG):	8462424533

Data.....

Timbro e firma pagina 1 di 5

FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA B)

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
LOTTO N. 1 – POLIZZA RC PATRIMONIALE COMUNE DI GENOVA

Il sottoscritto:
 codice fiscale:
 nato a: il: .././....
 domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di:¹.....
 e legale rappresentante dell'Impresa:
 con sede legale in:
 Via/Piazza: C.A.P.
 Telefono:.....; Fax:.....; PEC:.....
 codice fiscale: Partita I.V.A.:

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che non sono ammesse ulteriori varianti ai Capitolati Speciali d'Appalto (Polizza di Assicurazione), salvo l'eventuale accettazione della condizione contrattuale indicata come "Opzione migliorativa";
- consapevole che sarà attribuito il punteggio tecnico in relazione al singolo sub parametro nel caso in cui barri la casella "SI", in quanto l'impegno si intenderà come assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione migliorativa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto (Polizza di Assicurazione).
- consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al singolo sub parametro nel caso in cui barri la casella "NO" oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto (Polizza di Assicurazione) in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

¹ **Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.**

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE			
Massimo 35 punti così attribuiti:			
Sub parametro - Descrizione		Punti assegnati	
Art. "Recesso per sinistro" (PT ^{A1})	<input type="checkbox"/>	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (Opzione Base)	
	<input type="checkbox"/>	3,5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (Opzione Migliorativa)	
Art. "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" (PT ^{A2})	<input type="checkbox"/>	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (Opzione Base)	
	<input type="checkbox"/>	1,5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (Opzione Migliorativa)	
Art. "Assicurazione Claims made ..." (PT ^{A3})	<input type="checkbox"/>	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (Opzione Base)	
	<input type="checkbox"/>	15 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (Opzione Migliorativa)	
Art. "Continuous cover" (PT ^{A4})	<input type="checkbox"/>	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (Opzione Base)	
	<input type="checkbox"/>	15 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (Opzione Migliorativa)	
MASSIMALI/SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO			
Massimo 35 punti così attribuiti:			
Sub parametro	Descrizione		Punti assegnati
Massimale per sinistro (PT ^{B1})	€ 3.000.000,00 per sinistro (Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)	<input type="checkbox"/>	0 punti
	€ 4.500.000,00 per sinistro (Opzione migliorativa)	<input type="checkbox"/>	7,5 punti
	€ 6.000.000,00 per sinistro (Opzione migliorativa)	<input type="checkbox"/>	15 punti
Massimale aggregato annuo (PT ^{B2})	€ 8.000.000,00 per anno (Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)	<input type="checkbox"/>	0 punti
	€ 10.000.000,00 per anno	<input type="checkbox"/>	7,5 punti

Data.....

Timbro e firma pagina 3 di 5

	(Opzione migliorativa)		
	€ 12.000.000,00 per anno (Opzione migliorativa)	<input type="checkbox"/>	15 punti
Sottolimito di indennizzo per garanzia "Custodia titoli e beni..." (PT ^{B3})	€ 50.000,00 per sinistro ed € 250.000,00 per anno (Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)	<input type="checkbox"/>	0 punti
	€ 100.000,00 per sinistro ed € 300.000,00 per anno (Opzione migliorativa)	<input type="checkbox"/>	1 punti
	€ 150.000,00 per sinistro ed € 350.000,00 per anno (Opzione migliorativa)	<input type="checkbox"/>	2 punti
Sottolimito di indennizzo per garanzia "Perdite patrimoniali derivanti dall'utilizzo degli strumenti di firma elettronica..." (PT ^{B4})	€ 500.000,00 per sinistro ed € 1.000.000,00 per anno (Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)	<input type="checkbox"/>	0 punti
	€ 750.000,00 per sinistro ed € 1.500.000,00 per anno (Opzione migliorativa)	<input type="checkbox"/>	1,5 punti
	€ 1.000.000,00 per sinistro ed € 2.000.000,00 per anno (Opzione migliorativa)	<input type="checkbox"/>	3 punti
FRANCHIGIE/SCOPERTI Massimo 10 punti così attribuiti:			
Sub parametro	Descrizione		Punti assegnati
Franchigia frontale per ogni sinistro (PT ^{C1})	€ 25.000,00 per sinistro (Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)	<input type="checkbox"/>	0 punti
	€ 15.000,00 per sinistro (Opzione migliorativa)	<input type="checkbox"/>	4 punti
	€ 10.000,00 per sinistro (Opzione migliorativa)	<input type="checkbox"/>	8 punti
Scoperto/franchigia per garanzia "Custodia titoli e beni..."(PT ^{C2})	€ 5.000,00 per sinistro (Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)	<input type="checkbox"/>	0 punti

Data.....

Timbro e firma pagina 4 di 5

	€ 3.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	1 punti
	€ 1.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	2 punti

Luogo e data

....., li .././....

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

.....

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA

(DA INSERIRE NELLA BUSTA B)

N.B. compilare una singola scheda per ogni Lotto per cui si partecipa

Stazione appaltante:	Comune di Genova
Amministrazione aggiudicatrice:	A.S.TER. S.p.A.
Oggetto dell’appalto:	Affidamento dei servizi assicurativi dell’Amministrazione Aggiudicatrice.
Procedura:	Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016
Codice identificativo gara (CIG):	8465729C90

Data.....

Timbro e firma pagina 1 di 5

FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA B)

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
LOTTO N. 7 – POLIZZA RCA A LIBRO MATRICOLA A.S.TER. S.p.A.

Il sottoscritto:
 codice fiscale:
 nato a: il: .././....
 domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di:¹
 e legale rappresentante dell'Impresa:
 con sede legale in:
 Via/Piazza: C.A.P.
 Telefono:.....; Fax:.....; PEC:.....
 codice fiscale: Partita I.V.A.:

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che non sono ammesse ulteriori varianti ai Capitolati Speciali d'Appalto (Polizza di Assicurazione), salvo l'eventuale accettazione della condizione contrattuale indicata come "Opzione migliorativa;
- consapevole che sarà attribuito il punteggio tecnico in relazione al singolo sub parametro nel caso in cui barri la casella "SI", in quanto l'impegno si intenderà come assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione migliorativa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto (Polizza di Assicurazione).
- consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al singolo sub parametro nel caso in cui barri la casella "NO" oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto (Polizza di Assicurazione) in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

¹ **Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.**

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE			
Massimo 5 punti così attribuiti:			
Sub parametro - Descrizione		Punti assegnati	
Art. 18 - "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" (PT ^{A1})	<input type="checkbox"/>	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta <i>(Opzione Base)</i>	
	<input type="checkbox"/>	5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta <i>(Opzione Migliorativa)</i>	
MASSIMALI/SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO			
Massimo 40 punti così attribuiti:			
Sub parametro	Descrizione		Punti assegnati
Limite di indennizzo per garanzia "Ricorso terzi da incendio" (PT ^{B1})	€ 260.000,00 per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	<input type="checkbox"/>	0 punti
	€ 500.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	5 punti
	€ 750.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	10 punti
Limite di indennizzo per garanzia "Eventi naturali"(PT ^{B2})	20% con il massimo di € 2.600,00 per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	<input type="checkbox"/>	0 punti
	20% con il massimo di € 3.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	5 punti
	20% con il massimo di € 3.500,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	10 punti
Limite di indennizzo per garanzia "Eventi socio-politici" e Atti vandalici"(PT ^{B3})	20% con il massimo di € 2.600,00 per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	<input type="checkbox"/>	0 punti
	20% con il massimo di € 3.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	5 punti
	20% con il massimo di € 3.500,00 per sinistro	<input type="checkbox"/>	10 punti

Data.....

Timbro e firma pagina 3 di 5

	<i>(Opzione migliorativa)</i>		
Limite di indennizzo per garanzia "Rottura cristalli" (PT ^{B4})	€ 520,00 per autovetture ed € 720,00 per autocarri <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	<input type="checkbox"/>	0 punti
	€ 750,00 per autovetture ed € 1.000,00 per autocarri <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	5 punti
Limite di indennizzo per garanzia "Concorso spese di recupero e traino" (PT ^{B5})	€ 260,00 per evento <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	<input type="checkbox"/>	0 punti
	€ 500,00 per evento <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	5 punti
FRANCHIGIE/SCOPERTI Massimo 35 punti così attribuiti:			
Sub parametro	Descrizione		Punti assegnati
Scoperto/franchigia per "Atti vandalici" (PT ^{C1})	Scoperto 10% minimo € 250,00 per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	<input type="checkbox"/>	0 punti
	Scoperto 10% minimo € 150,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	5 punti
	Nessuna scoperto/franchigia per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	10 punti
Scoperto/franchigia per garanzia "Calamità naturali" (PT ^{C2})	Scoperto 10% minimo € 250,00 per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	<input type="checkbox"/>	0 punti
	Scoperto 10% minimo € 150,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	5 punti
	Nessuna scoperto/franchigia per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	10 punti
Formula tariffaria per autovetture ed autocarri (PT ^{C3})	Franchigia fissa di € 250,00 per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	<input type="checkbox"/>	0 punti

	Franchigia fissa di € 150,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	15 punti
--	---	--------------------------	-----------------

Luogo e data

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

....., li/./....

.....

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA

(DA INSERIRE NELLA BUSTA B)

N.B. compilare una singola scheda per ogni Lotto per cui si partecipa

Stazione appaltante:	Comune di Genova
Amministrazione aggiudicatrice:	A.S.TER. S.p.A.
Oggetto dell’appalto:	Affidamento dei servizi assicurativi dell’Amministrazione Aggiudicatrice.
Procedura:	Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016
Codice identificativo gara (CIG):	8465706996

Data.....

Timbro e firma pagina 1 di 4

FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA B)

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
LOTTO N. 3 – POLIZZA TUTELA LEGALE A.S.TER. S.p.A.

Il sottoscritto:
 codice fiscale:
 nato a: il:/../....
 domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di:¹
 e legale rappresentante dell'Impresa:
 con sede legale in:
 Via/Piazza: C.A.P.
 Telefono:.....; Fax:.....; PEC:.....
 codice fiscale: Partita I.V.A.:

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che non sono ammesse ulteriori varianti ai Capitolati Speciali d'Appalto (Polizza di Assicurazione), salvo l'eventuale accettazione della condizione contrattuale indicata come "Opzione migliorativa;
- consapevole che sarà attribuito il punteggio tecnico in relazione al singolo sub parametro nel caso in cui barri la casella "SI", in quanto l'impegno si intenderà come assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione migliorativa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto (Polizza di Assicurazione).
- consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al singolo sub parametro nel caso in cui barri la casella "NO" oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto (Polizza di Assicurazione) in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

¹ **Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.**

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE			
Massimo 5 punti così attribuiti:			
Sub parametro - Descrizione		Punti assegnati	
Art. "Recesso per sinistro" (PT ^{A1})	<input type="checkbox"/>	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta <i>(Opzione Base)</i>	
	<input type="checkbox"/>	3,5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta <i>(Opzione Migliorativa)</i>	
Art. "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" (PT ^{A2})	<input type="checkbox"/>	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta <i>(Opzione Base)</i>	
	<input type="checkbox"/>	1,5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta <i>(Opzione Migliorativa)</i>	
MASSIMALI/SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO			
Massimo 75 punti così attribuiti:			
Sub parametro	Descrizione		Punti assegnati
Massimale per sinistro (PT ^{B1})	€ 50.000,00 per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	<input type="checkbox"/>	0 punti
	€ 70.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	40 punti
Massimale per anno (PT ^{B2})	€ 500.000,00 per anno <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	<input type="checkbox"/>	0 punti
	€ 600.000,00 per anno <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	25 punti
Sottolimito per garanzia "Fondo spese ed onorari..." (PT ^{B3})	€ 10.000,00 per evento <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	<input type="checkbox"/>	0 punti
	€ 15.000,00 per evento <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	5 punti
	€ 20.000,00 per evento <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	10 punti

Luogo e data

....., lì/..../....

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

.....

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA

(DA INSERIRE NELLA BUSTA B)

N.B. compilare una singola scheda per ogni Lotto per cui si partecipa

Stazione appaltante:	Comune di Genova
Amministrazione aggiudicatrice:	Comune di Genova
Oggetto dell’appalto:	Affidamento dei servizi assicurativi dell’Amministrazione Aggiudicatrice.
Procedura:	Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016
Codice identificativo gara (CIG):	8462340FDE

Data.....

Timbro e firma pagina 1 di 4

FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA B)

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
LOTTO N. 2 – POLIZZA TUTELA LEGALE COMUNE DI GENOVA

Il sottoscritto:
 codice fiscale:
 nato a: il: .././....
 domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di:¹
 e legale rappresentante dell’Impresa:
 con sede legale in:
 Via/Piazza: C.A.P.
 Telefono:.....; Fax:.....; PEC:.....
 codice fiscale: Partita I.V.A.:

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che non sono ammesse ulteriori varianti ai Capitolati Speciali d’Appalto (Polizza di Assicurazione), salvo l’eventuale accettazione della condizione contrattuale indicata come “Opzione migliorativa;
- consapevole che sarà attribuito il punteggio tecnico in relazione al singolo sub parametro nel caso in cui barri la casella “SI”, in quanto l’impegno si intenderà come assunto. In tale ipotesi l’Offerente dichiara di essere consapevole che s’intenderà confermata l’opzione migliorativa prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto (Polizza di Assicurazione).
- consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al singolo sub parametro nel caso in cui barri la casella “NO” oppure non barri alcuna casella, in quanto l’impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l’Offerente dichiara di essere consapevole che s’intenderà confermata l’opzione base prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto (Polizza di Assicurazione) in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

¹ **Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.**

Data.....

Timbro e firma pagina 2 di 4

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE			
Massimo 5 punti così attribuiti:			
Sub parametro - Descrizione		Punti assegnati	
Art. "Recesso per sinistro" (PT ^{A1})	<input type="checkbox"/>	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta <i>(Opzione Base)</i>	
	<input type="checkbox"/>	3,5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta <i>(Opzione Migliorativa)</i>	
Art. "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" (PT ^{A2})	<input type="checkbox"/>	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta <i>(Opzione Base)</i>	
	<input type="checkbox"/>	1,5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta <i>(Opzione Migliorativa)</i>	
MASSIMALI/SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO			
Massimo 75 punti così attribuiti:			
Sub parametro - Descrizione	Descrizione		Punti assegnati
Massimale per sinistro (PT ^{B1})	€ 50.000,00 per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	<input type="checkbox"/>	0 punti
	€ 70.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	40 punti
Massimale per anno (PT ^{B2})	€ 500.000,00 per anno <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	<input type="checkbox"/>	0 punti
	€ 600.000,00 per anno <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	25 punti
Sottolimito per garanzia "Fondo spese ed onorari..." (PT ^{B3})	€ 10.000,00 per evento <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	<input type="checkbox"/>	0 punti
	€ 15.000,00 per evento <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	5 punti
	€ 20.000,00 per evento <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	10 punti

Data.....

Timbro e firma pagina 3 di 4

Luogo e data

....., li .././....

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

.....

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA

(DA INSERIRE NELLA BUSTA B)

N.B. compilare una singola scheda per ogni Lotto per cui si partecipa

Stazione appaltante:	Comune di Genova
Amministrazione aggiudicatrice:	A.S.TER. S.P.A.
Oggetto dell’appalto:	Affidamento dei servizi assicurativi dell’Amministrazione Aggiudicatrice.
Procedura:	Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016
Codice identificativo gara (CIG):	84657405A6

FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA B)

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
LOTTO N. 9 – POLIZZA INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI A.S.TER. S.p.A.

Il sottoscritto:
 codice fiscale:
 nato a: il: .././....
 domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di:¹
 e legale rappresentante dell’Impresa:
 con sede legale in:
 Via/Piazza: C.A.P.
 Telefono:.....; Fax:.....; PEC:.....
 codice fiscale: Partita I.V.A.:

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che non sono ammesse ulteriori varianti ai Capitolati Speciali d’Appalto (Polizza di Assicurazione), salvo l’eventuale accettazione della condizione contrattuale indicata come “Opzione migliorativa”;
- consapevole che sarà attribuito il punteggio tecnico in relazione al singolo sub parametro nel caso in cui barri la casella “SI”, in quanto l’impegno si intenderà come assunto. In tale ipotesi l’Offerente dichiara di essere consapevole che s’intenderà confermata l’opzione migliorativa prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto (Polizza di Assicurazione).
- consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al singolo sub parametro nel caso in cui barri la casella “NO” oppure non barri alcuna casella, in quanto l’impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l’Offerente dichiara di essere consapevole che s’intenderà confermata l’opzione base prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto (Polizza di Assicurazione) in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

¹ **Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.**

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE			
Massimo 5 punti così attribuiti:			
Sub parametro - Descrizione		Punti assegnati	
Art. "Recesso per sinistro" (PT ^{A1})	<input type="checkbox"/>	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta <i>(Opzione Base)</i>	
	<input type="checkbox"/>	3,5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta <i>(Opzione Migliorativa)</i>	
Art. "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" (PT ^{A2})	<input type="checkbox"/>	0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta <i>(Opzione Base)</i>	
	<input type="checkbox"/>	1,5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta <i>(Opzione Migliorativa)</i>	
MASSIMALI/SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO			
Massimo 40 punti così attribuiti:			
Sub parametro	Descrizione		Punti assegnati
Limite di indennizzo per sinistro e per anno" (PT ^{B1})	€ 4.500.000,00 per sinistro/anno <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	<input type="checkbox"/>	0 punti
	€ 5.000.000,00 per sinistro/anno <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	4 punti
Sottolimito per garanzia "Terrorismo" (PT ^{B2})	€ 4.500.000,00 per sinistro/anno <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	<input type="checkbox"/>	0 punti
	€ 5.000.000,00 per sinistro/anno <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	4 punti
Sottolimito per garanzia "Eventi socio-politici" (PT ^{B3})	50% somma assicurata per ubicazione, con il massimo di € 4.500.000,00 per sinistro/anno <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	<input type="checkbox"/>	0 punti
	60% somma assicurata per ubicazione, con il massimo di € 4.500.000,00 per sinistro/anno <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	2,5 punti
	70% somma assicurata per ubicazione, con il massimo di € 4.500.000,00 per sinistro/anno <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	5 punti
Sottolimito per garanzia "Eventi atmosferici" (PT ^{B4})	50% somma assicurata per ubicazione, con il massimo di € 4.500.000,00 per sinistro/anno <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale)</i>	<input type="checkbox"/>	0 punti

Data.....

Timbro e firma pagina 3 di 6

	<i>d'Appalto</i>		
	60% somma assicurata per ubicazione, con il massimo di € 4.500.000,00 per sinistro/anno <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	4 punti
	70% somma assicurata per ubicazione, con il massimo di € 4.500.000,00 per sinistro/anno <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	8 punti
Sottolimito di indennizzo per garanzia "Terremoto" (PT ^{B5})	50% somma assicurata per ubicazione, con il massimo di € 3.000.000,00 per sinistro/anno <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	<input type="checkbox"/>	0 punti
	60% somma assicurata per ubicazione, con il massimo di € 3.500.000,00 per sinistro/anno <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	2 punti
	70% somma assicurata per ubicazione, con il massimo di € 4.000.000,00 per sinistro/anno <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	4 punti
Sottolimito di indennizzo per garanzia "Inondazioni, alluvioni, esondazioni" (PT ^{B6})	30% della somma assicurata per ubicazione, con il massimo di € 3.000.000,00 per sinistro/anno <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	<input type="checkbox"/>	0 punti
	40% della somma assicurata per ubicazione con il massimo di € 3.000.000,00 per sinistro/anno <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	4 punti
	50% della somma assicurata per ubicazione con il massimo di € 3.000.000,00 per sinistro/anno <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	8 punti
Sottolimito di indennizzo per garanzia "Cedimento, franamento, smottamento del terreno" (PT ^{B7})	€ 250.000,00 per sinistro/anno <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	<input type="checkbox"/>	0 punti
	€ 300.000,00 per sinistro/anno <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	3,5 punti
	€ 350.000,00 per sinistro/anno <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	7 punti

FRANCHIGIE/SCOPERTI			
Massimo 35 punti così attribuiti:			
Sub parametro	Descrizione		Punti assegnati
Scoperto/franchigia per garanzia "Terrorismo" (PT ^{C1})	€ 50.000,00 per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	<input type="checkbox"/>	0 punti
	€ 35.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	2 punti
	€ 20.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	4 punti
Scoperto/franchigia per garanzia "Eventi socio-politici"(PT ^{C2})	€ 50.000,00 per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	<input type="checkbox"/>	0 punti
	€ 35.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	2 punti
	€ 20.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	4 punti
Scoperto/franchigia "Eventi atmosferici" (PT ^{C3})	Scoperto 10% minimo € 2.500,00 per ubicazione <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	<input type="checkbox"/>	0 punti
	Scoperto 10% minimo € 2.000,00 per ubicazione <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	4 punti
	Scoperto 10% minimo € 1.500,00 per ubicazione <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	8 punti
Scoperto/franchigia per garanzia "Terremoto" (PT ^{C4})	Scoperto 5% minimo € 50.000,00 per ubicazione <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	<input type="checkbox"/>	0 punti
	Scoperto 5% minimo € 35.000,00 per ubicazione <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	2,5 punti
	Scoperto 5% minimo € 20.000,00 per ubicazione <i>(Opzione migliorativa)</i>	<input type="checkbox"/>	5 punti

Scoperto/franchigia per garanzia "Inondazioni, alluvioni, esondazioni" (PT ^{c5})	Scoperto 20% minimo € 30.000,00 per ubicazione (Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)	<input type="checkbox"/>	0 punti
	Scoperto 15% minimo € 25.000,00 per ubicazione (Opzione migliorativa)	<input type="checkbox"/>	4 punti
	Scoperto 10% minimo € 20.000,00 per ubicazione (Opzione migliorativa)	<input type="checkbox"/>	8 punti
Scoperto/franchigia per garanzia "Cedimento, franamento, smottamento del terreno" (PT ^{c6})	Scoperto 10% minimo € 10.000,00 per sinistro (Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)	<input type="checkbox"/>	0 punti
	Scoperto 10% minimo € 7.500,00 per sinistro (Opzione migliorativa)	<input type="checkbox"/>	3 punti
	Scoperto 10% minimo € 5.000,00 per sinistro (Opzione migliorativa)	<input type="checkbox"/>	6 punti

Luogo e data

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

....., li/../....

.....

Data.....

Timbro e firma pagina 6 di 6



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-152.4.0.-276
AD OGGETTO

INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N.
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DI VARI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI
GENOVA E PER ASTER S.P.A. – PERIODO 31.12.2020-31.12.2023

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile